

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	26
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	33
DIFESA (IV)	»	35
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	98
FINANZE (VI)	»	124
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	133
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	152
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	153
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	169
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	171
AFFARI SOCIALI (XII)	»	185
AGRICOLTURA (XIII)	»	189
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	193

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	<i>Pag.</i>	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i>)	»	219
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	220
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	221
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	223
<i>INDICE GENERALE</i>	»	225

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in merito all'opzione formulata dal deputato Luciano Ciocchetti	3
Comunicazioni del Presidente in merito all'accertamento del subentrante al dimissionario deputato Luciano Ciocchetti	4

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 9.

Comunicazioni del Presidente in merito all'opzione formulata dal deputato Luciano Ciocchetti.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che, con lettera in data 8 settembre 2010, il Presidente della Camera ha rimesso alla Giunta, ai fini dell'acquisizione dell'orientamento della Giunta medesima in merito al relativo seguito procedurale, copia della lettera dell'onorevole Luciano Ciocchetti, pervenuta il 6 settembre 2010, con la quale lo stesso ha esercitato tardivamente, rispetto al termine all'uopo assegnatogli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, l'opzione per la carica regionale incompatibile, rassegnando conseguentemente le dimissioni dal mandato parlamentare.

Ritiene al riguardo che, in conformità al precedente verificatosi nella XV legislatura riguardante il deputato Antonio Verini (seduta della Giunta delle elezioni del 13 settembre 2006), pur trattandosi di una

opzione tardiva, di essa – in quanto comportante le dimissioni del deputato Ciocchetti dal mandato parlamentare – l'Assemblea, in base al principio di economia procedurale, debba limitarsi a prendere atto, con la conseguente cessazione dal mandato parlamentare del deputato Ciocchetti, senza, dunque, procedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ad una deliberazione concernente la decadenza, considerato che il venir meno della situazione di incompatibilità con la cessazione dal mandato parlamentare è comunque già assicurato dalle dimissioni spontanee.

Se non vi sono obiezioni, provvederà pertanto a comunicare al Presidente della Camera l'orientamento della Giunta favorevole a dar corso al sopra indicato seguito procedurale.

La Giunta concorda.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che, in vista della presa d'atto da parte della Camera delle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Ciocchetti, si rende necessario procedere all'accertamento del candidato che gli subentrerà per la lista n. 1 Unione dei democratici cristiani e democratici di centro nella XVI Circoscrizione Lazio 2.

A tale proposito, ricorda che nella seduta del 22 ottobre 2008 la Giunta, in

occasione dello svolgimento della relazione di verifica dei poteri per la XVI Circoscrizione Lazio 2, aveva accertato, allo stato degli atti, che il candidato subentrante della predetta lista nella citata circoscrizione fosse il secondo dei non eletti Michele Forte, risultando il primo dei non eletti Anna Teresa Formisano già deputato in carica per la V Circoscrizione Lombardia 3.

Fa tuttavia presente che la Giunta aveva proceduto, *rebus sic stantibus*, ad un accertamento avente un valore meramente dichiarativo e non costitutivo, presentando tale accertamento, a norma dell'articolo 86, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957 e degli articoli 17-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera, e 18, comma 1, del regolamento della Giunta, natura cartolare in quanto vincolato allo scorrimento della graduatoria della lista interessata e all'obbligo di individuare il candidato da proclamare nel candidato che segue « immediatamente » l'ultimo degli eletti. Nel caso all'esame della Giunta nella seduta odierna, il candidato che segue immediatamente il deputato Ciocchetti nella lista n. 1 Unione dei democratici cristiani e democratici di centro per la XVI Circoscrizione Lazio 2 risulta essere Anna Teresa Formisano, della quale va pertanto verificata la perdurante volontà di mantenere la originaria proclamazione nella V Circoscrizione Lombardia 3 ovvero la volontà di essere proclamata deputato per la XVI Circoscrizione Lazio 2, optando in tal modo per quest'ultima, con conseguente vacanza del seggio già ricoperto per la V Circoscrizione Lombardia 3 e attribuzione del medesimo al primo dei non eletti della stessa lista in quella circoscrizione.

A tal fine, indirizzerà all'onorevole Formisano un interpellato scritto nella stessa mattinata di oggi, al fine di conoscerne la volontà e procedere, nella seduta già convocata per le ore 14.30, ai conseguenti accertamenti.

La Giunta concorda.

La seduta, sospesa alle 9.10, è ripresa alle 14.35.

Comunicazioni del Presidente in merito all'accertamento del subentrante al dimissionario deputato Luciano Ciocchetti.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che, in risposta al suo interpellato svolto questa mattina, la deputata Anna Teresa Formisano, con lettera pervenuta in data odierna, ha comunicato la sua intenzione di essere proclamata, in subentro al dimissionario deputato Luciano Ciocchetti, per la XVI Circoscrizione Lazio 2, per la quale ha dichiarato fin d'ora di optare ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Conseguentemente, in vista della cessazione dal mandato parlamentare del deputato Luciano Ciocchetti, della conseguente proclamazione in sua vece della deputata Formisano e della opzione di quest'ultima per la XVI Circoscrizione Lazio 2, si rende vacante il seggio attribuito alla lista n. 15 – Unione dei democratici cristiani e democratici di centro nella V Circoscrizione Lombardia 3.

Al fine di procedere all'attribuzione di tale seggio, propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, accerti che il candidato che, nella stessa lista, nell'ambito della medesima circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Pietro Marazzan.

La Giunta concorda.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che degli accertamenti effettuati dalla Giunta in data odierna provvederà a dare immediatamente comunicazione al Presidente della Camera, ai fini dei conseguenti adempimenti a norma dell'articolo 17-*bis*, commi 2 e 3, del Regolamento della Camera.

La seduta termina alle 14.40.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi (Doc. IV-bis, n. 1) (<i>Esame e rinvio</i>)	5
ERRATA CORRIGE	9

Mercoledì 15 settembre 2010. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi (Doc. IV-bis, n. 1).

(*Esame e rinvio*).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, dato il benvenuto all'onorevole Follegot, subentrato al collega Brigandì (eletto al Consiglio superiore della magistratura), ricorda che la domanda in titolo è stata assegnata dal Presidente della Camera alla Giunta il 19 agosto 2010. Poiché si tratta della prima domanda pervenuta ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione in questa legislatura, ritiene utile svolgere talune premesse, anche per introdurre una comunicazione su uno scambio di corrispondenza intervenuto con il presidente del collegio per i reati ministeriali di Perugia.

Nel 1993 una revisione della Costituzione ha abrogato l'autorizzazione a procedere penalmente per i parlamentari, i quali godono oggi dell'insindacabilità parlamentare e di forme di tutela autorizzatoria rispetto a specifici atti del procedi-

mento penale (arresto cautelare, perquisizioni, intercettazioni). Per quanto invece riguarda il Presidente del Consiglio e i ministri la riforma che rileva è quella intervenuta nel 1989, a seguito dell'abrogazione, con *referendum*, della legge sulla Commissione inquirente. La materia è regolata oltre che dall'articolo 96 della Costituzione, anche dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e dalla legge n. 219 del 1989.

Ai sensi del combinato disposto di queste fonti, l'autorizzazione a procedere è per i ministri ancora un istituto vivente. La Procura della Repubblica competente per territorio trasmette alla Camera dei deputati la domanda di autorizzazione a procedere per i reati ministeriali, contenuta nella relazione motivata del tribunale dei ministri. In sostanza, in questa fase la Procura della Repubblica è soltanto un ufficio che trasmette la documentazione, omessa ogni indagine.

La funzione di prima valutazione dei fatti d'accusa, di preliminari indagini e di richiesta di procedere spetta allo speciale Collegio (detto – come accennato – « tribunale dei ministri ») previsto dall'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989. La relazione motivata del tribunale dei ministri sul caso oggi all'ordine del giorno è stampata ed è in distribuzione.

Nel caso all'esame, si tratta di un reato ministeriale, giacché si imputa all'onore-

vole Lunardi di aver strumentalizzato anche per fini privati un atto che rientrava nella sua competenza ufficiale, vale a dire l'assenso a un provvedimento volto a concedere un finanziamento pubblico. Peraltro, l'ipotesi formulata dalla pubblica accusa — quella di corruzione — è una fattispecie delittuosa che necessariamente prevede il concorso di più soggetti: il corrotto e il preteso corruttore. Sicché appare evidente che l'indagine dovrà appuntarsi quantomeno su due soggetti, salvi ulteriori concorrenti eventuali.

A questo proposito, l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989 prevede esplicitamente che: «l'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri» delle Camere.

La formula significa che la procedura parlamentare di autorizzazione deve interessare anche i concorrenti nel reato ipotizzato. Tale conclusione esegetica appare confermata dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989 il quale reca: «se il procedimento è relativo a un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, l'Assemblea indica a quale concorrente, anche se non ministro né parlamentare, non si riferisce il diniego».

L'interpretazione costante degli uffici giudiziari che hanno interloquito con la Camera dei deputati è in questo senso. Solo a titolo di esempio basti ricordare le richieste di autorizzazione nei confronti degli *ex* ministri Vito Lattanzio (Doc. IV-bis n. 1 — XII leg.) e Gianni Alemanno (Doc. IV-bis n. 1 — XIV leg.). In questi casi l'autorizzazione fu richiesta non solo per il ministro deputato ma anche per i cosiddetti concorrenti «laici».

È per questi motivi che, in data 1° settembre 2010, d'intesa con i rappresentanti dei gruppi, ha inviato la seguente lettera al presidente del Collegio per i reati ministeriali di Perugia: «Signor Presidente, faccio riferimento alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Pietro Lunardi, ministro al-

l'epoca dei fatti, avanzata dal Collegio da Lei presieduto, ai sensi dell'articolo 96 Cost. e dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989, assegnata il 19 agosto 2010 dal Presidente della Camera alla Giunta che presiedo. Al riguardo, constatato dagli atti trasmessi che l'ipotesi accusatoria avanzata nei confronti del deputato Lunardi apparirebbe commessa in concorso con altri soggetti. Alla luce dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, Le prospetto quindi l'opportunità che la richiesta di autorizzazione a procedere, avanzata dal Collegio per i reati ministeriali di Perugia, sia integrata con l'esplicita domanda riferita anche agli ipotizzati concorrenti. Certo che Ella comprenderà il senso di questa segnalazione, Le chiedo di fornirmi cortesemente un riscontro sollecito, in considerazione dei termini che per la trattazione della domanda in sede parlamentare sono fissati sia dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 (articolo 9, comma 3), sia dal Regolamento della Camera (articolo 18-ter, comma 1)».

Nel pomeriggio di ieri, il presidente del collegio per i reati ministeriali di Perugia ha dato riscontro alla mia lettera, con una nota delle cui parti essenziali dà lettura: «[...] quanto al richiamo all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, rilevo che la norma è destinata solo a individuare la camera competente a pronunciarsi in relazione alle persone nei cui confronti si deve procedere (cioè i ministri o il Presidente del consiglio dei ministri), anche nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi (come nel caso di specie) soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

Il riferimento della parte finale della norma al caso in cui si debba procedere "esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere" va invece letto e interpretato (quanto meno, secondo l'opinione cui aderisce questo collegio, pur consapevole di precedenti diversi [...]) nel senso che debba pur sempre trattarsi di soggetti per i quali è necessaria l'autorizzazione a procedere. In conclusione, il Collegio da me presieduto ritiene

che non ricorrano i presupposti per farsi luogo all'integrazione richiesta con la Sua nota del 1° c.m. ».

Gli pare, invero, evidente – proprio per gli argomenti addotti dal magistrato scrivente – che la frase « anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri », contenuta nel primo periodo dell'articolo 5, si riferisca a persone che concorrono con il ministro indagato, quale che sia la Camera competente. Viceversa, la frase « o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere », contenuta nel secondo periodo del medesimo articolo 5, vale a identificare soggetti che al momento del procedimento non sono parlamentari e a radicare pertanto la competenza del Senato. Come poc'anzi ha osservato, questa interpretazione è confermata dall'articolo 4 della legge n. 219 del 1989 e comunque dalla prassi rilevata da questa Giunta.

Preso però atto del contenuto della lettera pervenuta ieri, l'esame della Giunta dovrà, alla luce di quanto illustrato, per il momento interessare solo la posizione del deputato Pietro Lunardi.

Venendo ai fatti oggetto della relazione motivata espone che l'ipotesi accusatoria consiste nella ritenuta corruzione del ministro *pro tempore* Lunardi, il quale avrebbe consentito grazie alla sua qualifica la concessione – per il tramite della società pubblica ARCUS – di un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e di Propaganda della Fede (*Propaganda Fide*), rappresentata dal cardinale Crescenzo Sepe. Tale finanziamento sarebbe stato indebito giacché la ARCUS avrebbe dovuto finanziare opere di rilevante interesse pubblico di tipo culturale previamente approvate e ancora da realizzare. Viceversa, la pubblica accusa ipotizza in questo caso che il finanziamento sia stato concesso per opere in parte già realizzate e comunque per l'effettuazione di lavori il cui valore culturale e artistico non è poi mai stato messo a disposizione del pubblico. Come contropartita di questa ipotizzata illegittimità, il ministro avrebbe

ottenuto l'acquisto a un prezzo di estremo favore di un edificio sito in Roma, a Vicolo Valdina, comprato per il tramite della società immobiliare *San Marco* di cui era amministratore il figlio dell'ex ministro, Giuseppe Lunardi. Gli elementi di prova addotti per formulare questa ipotesi delittuosa consistono in vari documenti e in alcune informazioni testimoniali raccolte nel corso di procedimenti connessi, in particolare quelli relativi ai lavori assegnati in via d'urgenza per i cosiddetti « grandi eventi », in cui sono coinvolti Angelo Balducci, l'imprenditore Diego Anemone e l'architetto Zampolini. Il documento principale consiste in un invito a dedurre della Corte dei conti nel quale si contesta a un funzionario dell'ARCUS, Ettore Pietrabissa, l'illegittimità della procedura di concessione del finanziamento. Allegati all'invito a dedurre sono anche il verbale dell'audizione di Pietrabissa, il quale descrive lo svolgimento anomalo della procedura e l'interessamento diretto del ministro, e un progetto di un museo di *Propaganda Fide*, peraltro mai aperto.

Agli atti è anche l'interrogatorio di Zampolini, il quale si sarebbe poi occupato di redigere la dichiarazione di inizio di attività per i lavori di ristrutturazione del palazzo ottenuto da Lunardi al prezzo di favore. Nell'incartamento si trova anche l'interrogatorio di tale Hidri Fathi Ben Laid, il quale aveva rapporti con Balducci e Anemone e che avrebbe una volta incontrato la figlia del ministro Lunardi presso l'ufficio del medesimo Anemone. Precisa infine che l'atto d'acquisto da parte della società riconducibile al figlio del deputato Lunardi è datato 3 giugno 2004 per rogito di un notaio di Roma e che il prezzo risultante per l'acquisto è di 3 milioni di euro. Il documento è agli atti.

Ai sensi dell'articolo 18-ter del Regolamento il deputato Lunardi è stato invitato a intervenire nella seduta odierna ma ha chiesto, con lettera in data 10 settembre, di poter essere ascoltato in una successiva seduta. Informato della possibilità di prendere visione degli atti, ha esercitato tale facoltà nella giornata del 9 settembre. Propone di aprire il dibattito se vi sono

collegli pronti a intervenire, altrimenti di rinviare il seguito dell'esame alla settimana prossima, con l'avvertenza che in tale settimana occorre formulare una proposta per l'Assemblea.

Maurizio PANIZ (PdL) intende preliminarmente rimarcare che la Giunta non può sorvolare sul rifiuto opposto dal presidente del Collegio per i reati ministeriali di Perugia alla richiesta di integrare la domanda di autorizzazione a procedere. Gli pare che vi siano addirittura gli estremi per elevare un conflitto tra poteri. Tale questione è comunque pregiudiziale rispetto al prosieguo dell'esame della domanda in titolo e, a suo avviso, impedisce persino il decorso del termine dei sessanta giorni previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.

Marilena SAMPERI (PD) crede che l'ipotesi avanzata dal collega Paniz di sollevare un conflitto di attribuzioni sia talmente rilevante da non poter essere trattata in poche battute. Chiede quindi che essa sia esaminata in altra seduta, per consentire ai componenti gli opportuni approfondimenti.

Federico PALOMBA (IdV) e Donatella FERRANTI (PD) concordano con la deputata Samperi.

Maurizio TURCO (PD) concorda anch'egli sulla necessità di approfondimento. Si compiace con il tribunale dei ministri di Perugia che ha correttamente chiesto l'autorizzazione a procedere prima di svolgere compiute indagini. Proprio per questo trova poi curioso il contenuto della risposta alla lettera del Presidente Castagnetti.

Francesco Paolo SISTO (PdL) osserva che la finalità del rifiuto del tribunale dei ministri di Perugia ad integrare la domanda autorizzatoria è trasparente: l'autorità giudiziaria teme un eventuale diniego anche per i coindagati. Ma se così è, la Giunta non può accettare che per scopi pratici – pur intellegibili – si aggiri il

dettato della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, non ha difficoltà ad accedere alla richiesta di rinvio per approfondire la questione sollevata dal collega Paniz. Che questa sia però una pregiudiziale rispetto alla prosecuzione dell'esame sulla posizione dell'onorevole Lunardi non gli pare esatto. Proprio il citato articolo 4 della legge n. 219 del 1989 rende evidente che gli esiti delle valutazioni sui vari coindagati possono essere diverse e che quindi il giudizio di ciascuna posizione è indipendente dalle altre e può essere svolto in tempi diversi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) crede opportuno un rinvio.

Maurizio PANIZ (PdL), osservato che lo stesso presidente del Collegio per i reati ministeriali di Perugia riconosce che la sua tesi interpretativa è minoritaria, crede che sarebbe una dimostrazione di incoerenza se la Giunta si piegasse a quel punto di vista. D'altronde, il Presidente Castagnetti ha oggi correttamente esposto che la lettera del 1° settembre scorso è stata inviata d'intesa tra tutti i rappresentanti dei gruppi. Se quell'intesa aveva un senso, la posizione della Giunta deve essere oggi ribadita con forza.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, precisa che – come si può evincere chiaramente dal suo tenore letterale – la nota del 1° settembre è stata inviata con spirito di leale collaborazione tra organi indipendenti dello Stato. Oggi si può prendere atto di un diverso orientamento dell'ufficio giudiziario in questione, le cui conseguenze potranno essere valutate nelle debite sedi. Dare alla segnalazione inviata al tribunale dei ministri di Perugia un significato diverso sarebbe una chiara forzatura.

Federico PALOMBA (IdV) deve respingere l'accusa di incoerenza mossa dal collega Paniz a quanti hanno prestato l'intesa sulla lettera del 1° settembre. Ri-

badito che il compito di interpretare la legge spetta in primo luogo all'autorità giudiziaria, concorda con quanto appena affermato dal Presidente della Giunta.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), fermo che gli aspetti di merito saranno esaminati a tempo debito, dichiara di concordare con la richiesta di rinvio.

Marilena SAMPERI (PD) ribadisce la sua richiesta di rinviare il seguito dell'esame in vista di un approfondimento delle questioni discusse.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, rinvia il seguito della trattazione

della questione alla seduta che convoca sin d'ora per mercoledì 22 settembre 2010 alle ore 9.15.

La seduta termina alle 10,10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* del 23 giugno 2010, pagina 6, colonna di sinistra al ventunesimo rigo, sostituire le parole « su ciascuno » con le seguenti: « sui fatti oggetto ».

Nel medesimo Bollettino delle Giunte e delle Commissioni a pagina 6, colonna di sinistra, ventisettesimo rigo, sostituire la parola « tre » con la parola « due ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. C. 3624 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	21
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale. Atto n. 241 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	22
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali. Testo base C. 3351 Rossa e C. 197 Murgia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	24
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa ed abb. (Parere alla IX Commissione)	19
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	25
AVVERTENZA	20

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.45 e dalle 14.10 alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.45.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana.

C. 3624 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra il testo del disegno di legge C. 3624 Governo, recante « Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana ».

In proposito, osserva che esso reca norme riconducibili alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile » che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione, sono attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato.

Pertanto, non essendovi motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale. Atto n. 241.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, propone di esaminare dapprima il provvedimento previsto in sede di atti del Governo per passare, quindi, all'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle 14.25 riprende alle 14.35.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, sottolinea preliminarmente l'importanza del provvedimento in titolo, con il quale prende finalmente avvio l'attuazione del nuovo articolo 114, terzo comma, della Costituzione, introdotto nel 2001 con la riforma federalista del titolo V della parte II della Costituzione stessa, che, mentre ha rafforzato il ruolo delle regioni e degli enti locali, ha nel contempo riconosciuto la specialità di Roma in quanto capitale della Repubblica unitaria. L'attuazione della disposizione costituzionale proseguirà quindi nei prossimi mesi, e si concluderà entro maggio 2011, con l'adozione di altri decreti legislativi che dovranno disciplinare gli altri punti previsti dalla delega.

Lo schema di decreto in esame è infatti emanato in attuazione dell'articolo 24 della legge delega sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42), relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi del citato articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Quest'ultimo, dopo aver riconosciuto il ruolo di Roma quale capitale della Repubblica, rimette la disciplina del relativo ordinamento alla legge dello Stato.

L'articolo 24 prevede un nuovo ente territoriale, Roma capitale – i cui confini sono al momento quelli del comune di Roma – dotato di una « speciale autonomia » statutaria, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei limiti costituzionali. L'ordinamento di questo ente è volto a garantire il migliore assetto delle peculiari funzioni che la capitale è chiamata svolgere in quanto sede degli organi costituzionali, nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

L'articolo 24 dispone altresì l'attribuzione a Roma capitale di nuove, rilevanti funzioni amministrative, che devono peraltro essere specificate nell'ambito di un successivo decreto delegato.

Le disposizioni recate dall'articolo 24 hanno carattere transitorio o, per meglio dire, costituiscono una « normativa-ponte » in vista dell'attuazione di una disciplina organica delle città metropolitane ai sensi dell'articolo 23 della legge delega sul federalismo fiscale, che sarà determinata con un apposito decreto legislativo. A seguito dell'entrata in vigore di questa nuova disciplina, le disposizioni dell'articolo 24 e dei relativi decreti legislativi su Roma capitale non perderanno efficacia, ma andranno a regime, intendendosi riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

Lo schema di decreto in esame costituisce, quindi, come detto, il primo passo nella attuazione della delega contenuta nell'articolo 24, con riferimento all'ordinamento istituzionale di Roma capitale e in particolare all'autonomia statutaria, agli

organi di governo ed allo *status* degli amministratori. I prossimi decreti legislativi dovranno prevedere la specificazione delle nuove funzioni amministrative di Roma capitale e la disciplina del trasferimento del personale e dei mezzi connessi; l'assegnazione di nuove risorse, in connessione con il ruolo di capitale e con le nuove funzioni; i raccordi istituzionali con lo Stato, la Regione e la Provincia; i principi generali per l'attribuzione a Roma Capitale di un proprio patrimonio.

Per ciò che attiene al procedimento di approvazione dei decreti, l'articolo 24, comma 5, richiama la disciplina generale dell'articolo 2 della legge delega sul federalismo fiscale, prevedendo in aggiunta il parere della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1, al comma 1, definisce l'oggetto del provvedimento, che reca per l'appunto disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma Capitale. Il comma 2 dispone che le norme del decreto costituiscono un limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'ente e, riprendendo una formula già utilizzata dal testo unico sugli enti locali (TUEL), prevede che esse possono essere modificate, derogate o abrogate dalle leggi dello Stato soltanto espressamente.

L'articolo 2 individua, quali organi di governo dell'ente territoriale Roma capitale, il Sindaco, la Giunta capitolina e l'Assemblea capitolina, in linea con le disposizioni del TUEL (articolo 36, comma 1).

L'articolo 3, comma 1, definisce l'Assemblea capitolina organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, riprendendo anche in tal caso la definizione prevista dal TUEL (articolo 42, comma 1) per il consiglio comunale. Il comma 2 stabilisce che l'Assemblea capitolina è composta dal Sindaco di Roma capitale e da quarantotto consiglieri, confermando quanto previsto dalla normativa vigente, a seguito delle disposizioni sul contenimento delle spese degli organi di governo degli enti locali introdotte dalla legge finanziaria 2010, (modificata sul punto dal decre-

to-legge n. 2 del 2010). Il comma 3 disciplina la Presidenza dell'Assemblea capitolina. A differenza del TUEL, è previsto espressamente che la votazione per l'elezione avvenga a scrutinio segreto ed è disciplinata la revoca della carica di Presidente, ammessa nei soli casi di gravi violazioni di legge, dello statuto e del regolamento dell'assemblea. Il comma 4, riprendendo il disposto dell'articolo 24, comma 4, della legge delega sul federalismo fiscale, stabilisce che l'Assemblea capitolina disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle nuove funzioni amministrative attribuite a Roma capitale, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma capitale. Il comma 5 prevede che l'Assemblea capitolina, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, approva lo statuto di Roma capitale. La procedura di approvazione dello statuto prevista dal comma 6, applicabile anche alle modifiche, riprende quella del TUEL (articolo 6, comma 4); viene introdotta una nuova forma di pubblicità dello statuto, che si aggiunge a quella già prevista a legislazione vigente, consistente nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con entrata in vigore il giorno successivo. Lo statuto, disciplina altresì, nei limiti stabiliti dalla legge, i municipi di Roma capitale, quali circoscrizioni di decentramento, per i quali viene stabilito un numero massimo pari a dodici. Sulla base della disciplina vigente, per i comuni delle dimensioni del comune di Roma, non esiste di fatto un numero massimo delle circoscrizioni di decentramento, la cui determinazione è rimessa all'autonomia dell'ente. Attualmente, il territorio del comune di Roma è articolato in diciannove municipi. Il comma 7, in linea con il TUEL, rimette allo statuto la determinazione dei casi di decadenza dei consiglieri per la non giustificata assenza dalle sedute e dalle votazioni dell'Assemblea. Il comma 8 dispone infine che lo statuto ed i regolamenti di cui al comma 4 disciplinano le forme di monitoraggio e controllo finalizzate a garantire, il rispetto degli *standard* e degli obiettivi di servizio definiti dai

decreti legislativi attuativi della delega sul federalismo fiscale, nonché l'efficace tutela dei diritti dei cittadini.

L'articolo 4 reca le norme concernenti il Sindaco e la Giunta capitolina. Il comma 1 conferma in capo al Sindaco di Roma capitale, da una parte, le funzioni inerenti alla qualità di organo di vertice dell'amministrazione comunale (articolo 50, comma 1, TUEL), dall'altra, le competenze connesse alla carica di Sindaco quale ufficiale di Governo (articoli 14 e 54 TUEL). Il comma 2 riconosce al Sindaco di Roma Capitale il diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale. Ai sensi del comma 3, la Giunta capitolina è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori pari ad un quarto dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina assegnati. A differenza delle vigenti disposizioni relative al numero degli assessori (contenute nella legge finanziaria 2010, modificata sul punto dal decreto-legge n. 2 del 2010, che ha di fatto superato la disciplina del TUEL), la disposizione non reca alcuna specificazione riguardo alla computabilità del sindaco nel numero dei consiglieri da prendere come base per il calcolo del numero massimo degli assessori, né riguardo al criterio di arrotondamento. Ne deriva che il numero massimo degli assessori della Giunta capitolina risulterebbe pari a 12, come confermato dalla relazione illustrativa, e dunque inferiore di un'unità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, a decorrere dal 2011 per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti. I commi 4 e 5 disciplinano la nomina e la revoca degli assessori da parte del sindaco, riprendendo anche in tal caso le disposizioni del TUEL (articolo 46, commi 1 e 4 e articolo 47, comma 3). Viene introdotto un istituto nuovo: la sospensione *ex lege* dall'Assemblea capitolina del consigliere nominato assessore e la sua sostituzione con un supplente, individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza termina con la

cessazione della sospensione e non comporta pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del Consigliere supplente. Il TUEL (articolo 64) dispone invece la cessazione dalla carica, all'atto di accettazione della nomina, del consigliere che assume la carica di assessore nella rispettiva Giunta ed il subentro del primo dei non eletti. Il comma 6 riprende alcune disposizioni del TUEL (articolo 48, commi 1 e 2) sulla collaborazione delle Giunta con il Sindaco nel governo di Roma Capitale e sulle attribuzioni della Giunta. Ai sensi del comma 7, la Giunta disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con propri regolamenti e in conformità allo statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, in relazione all'esercizio delle funzioni conferite con gli appositi decreti legislativi. La disposizione riveste carattere innovativo rispetto alle disposizioni del TUEL, che riconosce al consiglio comunale la competenza all'individuazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi (articolo 42, comma 2, lettera a)). I commi 8 e 9 riprendono la disciplina del TUEL (articolo 52) sull'assenza di obbligo di dimissioni del Sindaco e della Giunta in caso di voto contrario dell'Assemblea capitolina su una loro proposta e sulla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. Il comma 10, con una disposizione di carattere innovativo, prevede infine che il Sindaco, al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o la puntuale attuazione delle linee programmatiche di mandato, può richiedere che le relative proposte di deliberazione siano sottoposte all'esame ed al voto dell'Assemblea capitolina con procedura d'urgenza, secondo disposizioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento dell'Assemblea.

L'articolo 5 reca disposizioni relative allo *status* degli amministratori di Roma capitale, ossia, ai sensi del comma 1, il sindaco, gli assessori e i consiglieri dell'Assemblea capitolina.

Esiste una specifica disposizione sul punto della legge di delega: l'articolo 24,

comma 6, secondo periodo, della legge n. 42 del 2009 individua espressamente la disciplina dello *status* dei «membri dell'Assemblea capitolina» tra i contenuti della delega. Nonostante la norma di delega si riferisca esclusivamente ai membri dell'Assemblea capitolina, ossia il sindaco ed i consiglieri, l'estensione della disciplina anche agli assessori si fonda una lettura sistematica della delega, il cui oggetto generale è la ridefinizione dell'ordinamento di Roma capitale, in cui rientra lo *status* di tutti gli amministratori.

Il comma 2 stabilisce che agli amministratori di Roma capitale si applicano le disposizioni dello schema di decreto in esame in materia di permessi e licenze da fruire per l'espletamento del mandato.

In materia di permessi, come appena rilevato, il comma 2 fissa un tetto agli oneri a carico del comune di Roma per i rimborsi dovuti ai datori di lavoro per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti privati e di enti pubblici economici che sono anche amministratori del comune. Il limite massimo per tali oneri è fissato all'ammontare dell'indennità di rispettiva spettanza per ciascun amministratore, calcolata mensilmente.

Il comma 3 prevede che gli amministratori che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati in aspettativa non retribuita per il periodo corrispondente all'espletamento del proprio mandato. Non viene peraltro disciplinato nel dettaglio l'istituto dell'aspettativa non retribuita per gli amministratori di Roma capitale, ai quali dovrebbe presumibilmente applicarsi, in virtù del richiamo dell'articolo 7, comma 1, la disciplina generale del TUEL.

Il comma 4 prevede che il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina e gli Assessori componenti della Giunta hanno diritto di percepire un'indennità di funzione, secondo le disposizioni dello schema di decreto in esame. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non richiedono l'aspettativa.

La normativa vigente già prevede la corresponsione di un'indennità di funzione

per questi soggetti (articolo 82 TUEL), dimezzata per il lavoratori che non optano per l'aspettativa.

Il comma 5 riconosce anche ai Consiglieri dell'Assemblea Capitolina il diritto di percepire una indennità di funzione, determinata con decreto del Ministero dell'Interno in una quota parte dell'indennità del Sindaco, fissata dal medesimo decreto. Il decreto ministeriale deve tener conto della complessità e della specificità delle funzioni conferite alla città di Roma, anche in relazione della sua particolare rilevanza demografica, nonché degli effetti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita. Anche per l'indennità dei consiglieri è previsto un dimezzamento nei confronti dei lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa. È infine prevista l'applicazione di detrazioni, da definirsi da parte del regolamento dell'Assemblea capitolina, in caso di assenze non giustificate dalle sedute.

La disposizione ha carattere innovativo rispetto alla vigente disciplina del TUEL (articolo 82), che prevede per i consiglieri comunali la corresponsione di gettoni di presenza, il cui importo non può comunque superare un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.

L'articolo 6, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge di delega sul federalismo fiscale, dispone che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 reca norme transitorie e finali. In particolare, il comma 1 prevede, per quanto non espressamente disciplinato nello schema di decreto in esame, l'applicazione agli organi di Roma Capitale ed ai loro componenti delle disposizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima del TUEL, relativa all'ordinamento istituzionale, e da ogni altra disposizione di legge. Il comma 2 stabilisce che, nelle more dell'approvazione dello statuto di Roma capitale e del Regolamento dell'Assemblea capitolina le disposizioni dello Statuto del comune di Roma nonché il

vigente regolamento del consiglio comunale continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni dello schema di decreto in esame. Il comma 3 precisa che, fino alla prima elezione dell'Assemblea capitolina, successiva all'entrata in vigore dello schema di decreto in esame, il numero dei suoi membri, escluso il sindaco, resta fissato in sessanta. Il comma 4, infine, disciplina in via transitoria la procedura per l'approvazione delle deliberazioni urgenti, nelle more dell'approvazione dello Statuto di Roma capitale e del Regolamento dell'Assemblea capitolina. Più specificamente si prevede che, qualora per il tempestivo adempimento degli obblighi di legge, il Sindaco richieda l'approvazione in via d'urgenza di una proposta di deliberazione, la Giunta, tenuto conto dei documenti presentati nel corso della discussione, può riformulare il testo originario. La proposta della Giunta, posta prioritariamente in votazione, ove approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, determina la decadenza di ogni altro documento.

Dopo aver così esposto il contenuto del provvedimento in esame, formula una proposta di rilievi (*vedi allegato 2*), precisando che essa tiene conto del lavoro svolto presso la Commissione di merito.

Nicolo' CRISTALDI (PdL) si sofferma sul rilievo, proposto dalla relatrice, che propone di sostituire il comma 2 dell'articolo 4. In proposito, ritiene pleonastico proporre una previsione che dispone la possibilità di udire il Sindaco di Roma capitale nelle riunioni del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma capitale.

Evidenzia come, a suo avviso, sarebbe certamente più congruo stabilire che il Sindaco di Roma capitale, in tali circostanze, « viene » audito nelle riunioni del Consiglio dei ministri, attribuendo così un diritto al Sindaco che si accompagna alla facoltà, propria del Consiglio dei ministri, di procedere a tale audizione.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede alla relatrice maggiori chiarimenti con riferimento al rilievo in cui si propone di aggiungere un nuovo comma 9 all'articolo 3, stabilendo che lo statuto preveda strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, al fine di promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma capitale ed i cittadini.

Ritiene infatti invasivo inserire in un atto normativo tale disposizione, che rientra tra le previsioni proprie di uno statuto. Considera altresì poco chiara tale norma e si chiede se vi sia un riscontro sugli oneri.

Gianclaudio BRESSA (PD) evidenzia preliminarmente come sia quanto mai opportuno che la I Commissione esprima i propri rilievi su provvedimenti come quello in esame. Tuttavia, non condivide in alcun modo la compressione dei tempi a disposizione per tale esame, dovuta all'accelerazione impressa dalla Commissione bicamerale sul federalismo fiscale. Auspica, dunque, che per il futuro siano previsti tempi congrui per l'esame parlamentare, a partire dall'atto n. 240, sul quale la I Commissione è già stata autorizzata ad esprimere i propri rilievi per i profili di competenza.

Per quanto attiene al provvedimento in esame, è convinto dell'importanza di giungere ad un testo normativo sulla materia che consente – dopo molti anni di discussione ed approfondimenti – di superare l'indeterminatezza che caratterizzava il ruolo di Roma capitale.

Sottolinea, peraltro, come la procedura legislativa seguita sia quanto meno singolare e pone problemi di procedura non irrilevanti.

Come evidenziato anche nella documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera, in relazione alle nuove funzioni amministrative di Roma capitale, l'articolo 24 non chiarisce il rapporto tra le disposizioni dei commi 3 e 4, con le quali sono attribuite le nuove funzioni il cui esercizio deve essere disciplinato con i regolamenti dell'Assemblea capitolina, ed il comma 5, che prevede la specificazione delle suddette funzioni mediante decreto

legislativo. Sembrerebbe comunque che la piena efficacia dell'attribuzione a Roma capitale delle funzioni individuate dal comma 3 – e quindi l'esercizio della funzione regolamentare in materia da parte dell'Assemblea capitolina – sia subordinata all'adozione del decreto legislativo che le specifica.

È chiaro, a suo avviso, che ci si trova di fronte ad un provvedimento che « mette una bandiera » senza tuttavia avere alcun effetto pratico, essendo interamente subordinato all'adozione di un successivo decreto legislativo.

Al contempo, la delega deve ancora essere attuata per ciò che attiene alla specificazione delle nuove funzioni amministrative di Roma capitale, all'assegnazione di nuove risorse, ai raccordi istituzionali con lo Stato, la regione e la provincia nonché ai principi generali per l'attribuzione a Roma capitale di un proprio patrimonio.

Si tratta pertanto dell'avvio di un percorso, sicuramente opportuno, ma che avrebbe richiesto l'attuazione integrale della delega conferita dal Parlamento senza procedere per stadi successivi.

Le suddette ragioni sono alla base delle perplessità che il suo gruppo nutre rispetto al modo di procedere seguito dal Governo, pur nella consapevolezza dell'importanza di aver avviato un processo di cui si sentiva da tempo la necessità. A suo avviso, dunque, tali profili andrebbero evidenziati dalla I Commissione nei rilievi che è chiamata ad esprimere.

David FAVIA (IdV) si associa a quanto evidenziato dal collega Bressa in ordine all'inadeguatezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame di un provvedimento rilevante la cui reale portata, effettivamente, appare alquanto limitata.

Nel richiamare la questione della partecipazione alle riunioni del Consiglio dei ministri, si sofferma sul contenuto del comma 5 dell'articolo 4 che, se può avere una sua legittimità alla luce del rilievo di Roma capitale, necessita a suo avviso di un attento approfondimento sotto il profilo costituzionale. La previsione della sospen-

sione di diritto dall'incarico di consigliere dell'Assemblea capitolina nel caso di nomina ad assessore così come altre disposizioni contenute nel testo rischiano, infatti, di creare uno *status* differente per gli assessori ed i consiglieri di Roma capitale rispetto a quelli di altri comuni, anche di grandi dimensioni, quali Milano e Bari.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl) ricorda preliminarmente l'approfondito lavoro svolto in questi giorni dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e dalle relatrici presso la medesima Commissione: lei stessa e la collega Linda Lanzillotta.

Rileva quindi che tutti gli interventi di oggi hanno toccato punti importanti. Particolarmente importante, a suo avviso, è la questione del significato da attribuire al decreto in esame. Al riguardo fa presente che, se è vero che il decreto non ha ancora una rilevanza concreta in quanto la riforma non potrà divenire operativa finché non saranno disciplinati gli altri punti essenziali della delega, a cominciare dalle funzioni di Roma capitale e dalle relative risorse, è anche vero che il decreto in esame ha una forte valenza simbolica in quanto l'attuazione del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione viene iniziata dalla determinazione degli organi dell'ente e della forma di governo. Tra l'altro, il riconoscimento della specialità di Roma in quanto capitale non è soltanto una previsione della Costituzione, ma è anche una scelta già compiuta da molti altri Paesi europei con riferimento alle rispettive capitali, in considerazione del fatto che una città, proprio in quanto capitale, ha specificità che non possono e non devono essere ignorate.

Chiarisce poi che l'urgenza di concludere l'esame dell'atto in titolo in breve tempo è legata alla volontà politica di permettere al Consiglio dei ministri di deliberare il decreto in via definitiva prima del 20 settembre prossimo, quando cadrà il 140° anniversario della breccia di Porta Pia. Se si tiene presente che il prossimo anno ricorre il 150° anniversario dell'unità d'Italia, è evidente il valore sim-

bolico dello schema di decreto in esame che, mentre vengono approvati i provvedimenti attuativi della riforma federalista, avvia il riconoscimento della specialità di Roma in quanto capitale della Repubblica unitaria.

Quanto poi alla proposta di prevedere, all'articolo 4, comma 2, che il Consiglio dei ministri debba, e non semplicemente possa, ascoltare il sindaco di Roma quando all'ordine del giorno siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni di Roma capitale, osserva che il punto è stato oggetto di riflessione e che è apparso inopportuno, attesa la rilevanza costituzionale dell'organo Consiglio dei ministri, prevedere un diritto del sindaco di Roma a partecipare alle sue sedute e un correlato obbligo del Consiglio dei ministri di ammetterlo a partecipare.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, facendo riferimento alla questione sollevata dal deputato Volpi, osserva che la previsione di un obbligo dello statuto di Roma capitale a prevedere strumenti di partecipazione e consultazione anche permanenti per promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma e i cittadini non può comportare maggiori spese, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dallo schema in esame. Osserva inoltre che già il testo del Governo prevede specifici contenuti che lo statuto deve prevedere. Fa inoltre presente che non si tratta di una lesione dell'autonomia statutaria, quanto piuttosto del riconoscimento a livello legislativo della bontà di una prassi già ora affermata nel comune di Roma, dove esistono per l'appunto organi di consultazione e di raccordo con la cittadinanza.

Quanto invece alla questione sollevata dal deputato Cristaldi, chiarisce che si è preferito evitare un intervento troppo incisivo ed invasivo sull'autonomia e sulle prerogative del Consiglio dei ministri.

In conclusione, conferma la sua proposta di rilievi.

Gianclaudio BRESSA (PD) e David FAVIA (IdV) preannunciano l'astensione dei rispettivi gruppi dalla votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la V Commissione Bilancio ha espresso il parere di competenza sull'atto in oggetto.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, richiama la relazione illustrativa già svolta sul provvedimento in esame, riservandosi di svolgere ulteriori valutazioni alla luce delle audizioni informali che la Commissione ha previsto di programmare la prossima settimana. In considerazione di ciò, rappresenta al sottosegretario Mantovano l'opportunità di poter disporre di una ulteriore settimana di tempo, dopo lo svolgimento delle suddette audizioni, per l'espressione del parere di competenza della Commissione.

Il sottosegretario Alfredo Mantovano esprime la disponibilità del Governo ad attendere fino alla fine del mese di

settembre l'espressione del parere della Commissione, con l'auspicio di poter svolgere un lavoro quanto più possibile condiviso.

Luciano ROSSI (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata, sottolineando come ci si trovi di fronte ad un tema delicato che necessita di tutti i dovuti approfondimenti da parte della Commissione. Ritiene che, a tal fine, le audizioni programmate per la prossima settimana potranno dare un contributo importante.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali.

Testo base C. 3351 Rossa e C. 197 Murgia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 agosto 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato tre emendamenti (*vedi allegato 3*) al testo base e che non sono stati presentati altri emendamenti.

Annagrazia CALABRIA (PdL), *relatore*, illustra i propri emendamenti, chiarendo che gli stessi hanno perlopiù natura for-

male, tendendo ad uniformare il testo del provvedimento a quello di altre leggi di analogo contenuto. Raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti ed auspica una celere approvazione della legge in modo da rendere possibile la celebrazione della giornata nazionale della memoria fin dal 9 ottobre di quest'anno.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice.

David FAVIA (IdV), premesso di condividere l'auspicio che la legge entri in vigore prima del 9 ottobre prossimo, si chiede perché, con l'emendamento 2.1, la relatrice preveda che in occasione della Giornata nazionale « possono essere organizzati », e non « debbono essere organizzati », manifestazioni, cerimonie e incontri. Fa presente che non può sussistere un problema di costi al riguardo, atteso che il provvedimento contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che la formula « possono essere organizzati » è quella comunemente utilizzata nelle altre leggi recenti che prevedono giornate della memoria. Non ritiene pertanto opportuno modificare tale formulazione.

Gianclaudio BRESSA (PD), Pierguido VANALLI (LNP) e Giuseppe CALDERISI (PdL) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sugli emendamenti della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1, 2.1 e 2.01.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

C. 3572 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Testo unificato C. 2184 Boffa ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, illustra il testo unificato in esame, finalizzato alla promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità, mediante attività di ricerca, studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di veicoli per il trasporto di persone e veicoli commerciali alimentati da idrogeno, prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile, e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

In proposito, rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente », che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si sofferma quindi sull'articolo 8, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di sospendere, con proprio decreto, la realizzazione di opere per il trasporto urbano di persone con mezzi di superficie non alimentati da idrogeno prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile o da combustibili ultrapuliti al fine di consentire lo studio, la progettazione e l'eventuale approvazione delle varianti di progetto finalizzati all'impiego di veicoli aventi le caratteristiche previste dall'articolo 1 del testo unificato, anche nel caso in cui sia stata già effettuata la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria della relativa gara d'appalto.

Al riguardo, ritiene opportuno sottoporre alla Commissione di merito l'esigenza di rivedere la suddetta disposizione di cui all'articolo 8, alla luce dell'eccessiva indeterminatezza della fattispecie che consentirebbe di dare luogo alla sospensione

della realizzazione di opere previste all'articolo 8, in deroga alle previsioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e del rischio di dare luogo ad effetti distorsivi negli affidamenti.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE – sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009. Emendamenti C. 3625 Governo.

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia.

Nuovo testo C. 3472 Paolo Russo.

ALLEGATO 1

**Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812,
recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà
Italiana (C. 3624 Governo).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3624 Governo, recante « Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costi-

tuzione, riservano le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale (Atto n. 241).**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale (atto n. 241), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 18 giugno 2010;

premessi che:

lo schema di decreto, inserendosi in un quadro coordinato delle funzioni dei vari livelli di governo, attua la delega prevista dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 per la parte che riguarda esclusivamente l'autonomia statutaria, gli organi di governo e lo *status* degli amministratori di Roma capitale;

la delega troverà un completamento con la specificazione delle nuove funzioni amministrative di Roma capitale, con l'assegnazione di nuove risorse, con la definizione dei raccordi istituzionali con lo Stato, la Regione e la Provincia, nonché con la determinazione dei principi generali per l'attribuzione a Roma capitale di un proprio patrimonio;

sotto un profilo sistematico sarebbe risultato più opportuno dar corso all'attuazione della delega regolamentando prima le nuove funzioni di Roma capitale e solo successivamente disciplinando le procedure che presiedono al funziona-

mento dell'ente e al regime giuridico ed economico dei membri elettivi e di quelli degli organi di governo,

considerato che:

l'attuazione dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 richiede una disciplina normativa articolata e complessa, che ha indotto il legislatore a prevedere l'emaneazione di più decreti legislativi;

lo schema all'esame finalmente inizia il percorso di adempimento istituzionale della nuova disciplina che deriva dal riformato titolo V della Costituzione, che, a quasi un decennio dalla sua entrata in vigore, non ha ancora ricevuto attuazione;

sotto questo profilo il provvedimento delinea un nuovo assetto della *governance* di Roma capitale che, realizza il primo effettivo riconoscimento delle peculiarità della capitale dello Stato, cui si dovrà dar seguito con gli ulteriori decreti legislativi previsti dalla disciplina di delega;

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:

con riferimento all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, si valuti l'opportunità di suggerire al Governo di riconsiderare nell'ambito del disegno di legge A.S. 2259, relativo alla cosiddetta « Carta delle autonomie locali », la questione del numero dei consiglieri di Roma capitale e delle città metropolitane, nonché l'introduzione di un limite agli oneri a carico degli enti locali per i

permessi retribuiti degli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti.

all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: « L'Assemblea capitolina » siano aggiunte le seguenti: « , dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, »;

all'articolo 3, comma 5, primo periodo, le parole « del presente decreto » siano sostituite dalle seguenti: « del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, »;

all'articolo 3, comma 5, secondo periodo, le parole: « in numero non superiore a dodici » siano sostituite dalle seguenti: « in numero non superiore a quindici, favorendone l'autonomia amministrativa e finanziaria »;

all'articolo 3, comma 6, secondo periodo, dopo le parole « se ottiene per due volte » siano inserite le seguenti: « , in altrettante sedute consiliari, »;

all'articolo 3, comma 7, le parole: « e dalle relative votazioni » siano soppresse;

all'articolo 3, comma 8, dopo le parole « monitoraggio e controllo, » siano aggiunte le seguenti « da affidare ad organismi posti in posizione di autonomia rispetto alla Giunta capitolina ».

all'articolo 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 9. Lo statuto prevede strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, al fine di promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma capitale e i cittadini »;

all'articolo 4, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

« 2. Il Sindaco di Roma capitale può essere udito nelle riunioni del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma capitale. »;

all'articolo 4, comma 4, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « 4. Il Sindaco di Roma capitale nomina, entro il limite massimo di cui al comma 3, i componenti della Giunta capitolina, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla nomina »;

all'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, siano aggiunte, in fine, le parole: « nell'ambito di Roma capitale »;

all'articolo 4, il comma 7 sia sostituito dal seguente: « 7. Lo statuto, in relazione all'esercizio delle funzioni conferite a Roma capitale con gli appositi decreti legislativi, stabilisce i criteri per l'adozione da parte della Giunta di propri regolamenti in merito all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità »;

all'articolo 4, comma 10, le parole: « o la puntuale attuazione delle linee programmatiche di mandato » siano sostituite dalle seguenti: « o di evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza dell'Assemblea capitolina possa recare grave pregiudizio alla regolarità ed al buon andamento dell'azione amministrativa »;

all'articolo 5, sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente. »;

con riferimento all'articolo 7, comma 1, appare opportuno, al fine di evitare incertezze in sede interpretativa, richiamare espressamente le disposizioni di legge applicabili agli organi di Roma capitale e ai loro componenti.

all'articolo 7, sia soppresso il comma 4.

ALLEGATO 3

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali (Testo base C. 3351 Rossa e C. 197 Murgia).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

1. 1. Il relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ad interventi che alterano gli equilibri del territorio e della necessità di tutelare il patrimonio ambientale del Paese.

2. 1. Il relatore.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 01. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 4

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (Testo unificato C. 2184 Boffa ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2184 Boffa ed abb., recante « Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente », che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziato che l'articolo 8 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di sospendere, con proprio decreto, la realizzazione di opere per il trasporto urbano di persone con mezzi di superficie non alimentati da idrogeno prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile o da combustibili ultrapurificati per lo studio, la progettazione e l'eventuale approvazione delle varianti di progetto finalizzati all'impiego di veicoli aventi le caratteristiche previste dall'articolo 1 del testo unificato, anche nel caso in cui sia stata già effettuata la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria della relativa gara d'appalto;

sottolineata l'opportunità di rivedere la disposizione di cui all'articolo 8, che si caratterizza per un'eccessiva indeterminazione della fattispecie che consentirebbe di dare luogo alla sospensione della realizzazione di opere previste all'articolo 8, in deroga alle previsioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e che potrebbe dare luogo ad effetti distorsivi negli affidamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la disposizione di cui all'articolo 8, alla luce dell'eccessiva indeterminazione della fattispecie che consentirebbe di dare luogo alla sospensione della realizzazione di opere previste all'articolo 8, in deroga alle previsioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e del rischio di dare luogo ad effetti distorsivi negli affidamenti.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Subemendamenti</i>)	30

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.	
Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, di rappresentanti dell'Associazione magistrati della Corte dei conti, dell'Unione delle Camere penali italiane, dell'Associazione nazionale forense e dell'Associazione dirigenti giustizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29
AVVERTENZA	29

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 settembre 2010. — *Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.* — *Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.*

La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 14 settembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI (PD) ricorda come ieri si sia svolta una seduta particolarmente complessa. Tenendo conto dell'esigenza espressa da molti gruppi e dal Governo di disporre di un termine più ampio per approfondire le problematiche ancora aperte e addivenire alla stesura di un testo condiviso, chiede, d'intesa con il Presidente del gruppo del PD, che tale esigenza sia rappresentata al Presidente della Camera affinché l'inizio dell'esame dei provvedimenti in Assemblea sia differito di una settimana.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che il differimento dell'esame in Assemblea possa essere opportuno al fine di approfondire, tra i punti nodali del provvedimento, anche quello relativo alla copertura finanziaria.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritiene che una delle questioni da risolvere con chiarezza, evitando equivoci e malintesi, attiene al regime che si vuole stabilire per le

detenute madri in relazione a gravi delitti come quelli di mafia. Sul punto, infatti, si registrano sensibilità molto diversificate tra i gruppi e taluni colleghi vorrebbero un regime più rigido rispetto a quello proposto ieri dall'onorevole Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che si debba compiere un passo avanti rispetto alla normativa vigente per dare attuazione al principio, più volte che ribadito dallo stesso ministro della giustizia, che i bambini non devono stare in carcere. L'emendamento 1.61 (nuova formulazione) rappresentava un buon punto di mediazione, poiché prevede che la donna incinta o la madre con prole inferiore a sei anni possa essere sottoposta a custodia cautelare in istituto a custodia cautelare attenuata, quindi comunque in un istituto penitenziario, qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine ai delitti di mafia e di terrorismo. Il PD ha comunque rinunciato in tal modo alla previsione di un regime differenziato, a secondo che fossero presenti figli minori fino a tre o da tre a dieci anni, che appariva più adeguato. Esprime, in generale, l'esigenza che sia prevista anche una disciplina per l'istituzione dei cosiddetti « ICAM ».

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea come non si debba incorrere nell'equivoco che l' ICAM sia necessariamente dentro alle carceri, come evidenziato con precisione dal Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia, il dottor Franco Ionta, nel corso della recente audizione svoltasi innanzi a questa Commissione. Allo stato, l'unico ICAM realizzato è a Milano ed è un appartamento, nel quale le modalità di detenzione sono attenuate nel senso che, ad esempio, non sono presenti le sbarre e gli agenti della polizia penitenziaria non sono in divisa. Entro il mese di giugno sarà pronto quello di Firenze. Ribadisce come il Governo consideri questo provvedimento di estrema importanza, ma ritiene che debbano essere affrontati con attenzione alcuni punti nodali. In particolare quello

relativo alla copertura finanziaria. Anche la preoccupazione relativa alle donne mafiose che, in stato di detenzione, sempre di più costituiscono il punto di riferimento con il clan, è una preoccupazione fondata e reale, della quale occorrerà tenere adeguatamente conto.

Donatella FERRANTI (PD) precisa come il dottor Ionta abbia anche chiarito che lo status giuridico degli ICAM è quello degli istituti penitenziari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la documentazione depositata dal dottor Ionta è a disposizione di tutti i commissari.

Rita BERNARDINI (PD) osserva come gli ICAM siano istituti penitenziari a tutti gli effetti. Invita quindi a non dimenticare l'utilità che potrebbero avere anche in questo campo i braccialetti elettronici. Invita, infine, a non trascurare l'importanza delle case-famiglia protette, che sono fondamentali anche in un'ottica di reinserimento sociale. Ricorda quindi come i casi di madri mafiose siano relativamente poco numerosi e come il problema si ponga soprattutto per le madri nomadi.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide l'opportunità di riflettere con molta attenzione sul provvedimento prima di andare in Aula. Con riferimento all'articolo 275, quarto comma, del codice di procedura penale, ritiene che debba essere modificata solo l'ultima parte, quella relativa agli ultrasettantenni. Sottolinea come, a suo giudizio, il testo unico e le ulteriori proposte di modifica presentino delle incongruenze applicative. Si chiede, infatti, dove dovrebbero essere messe le detenute madri se si prevede che non possano stare in carcere, salvo casi particolari, ma, al momento dell'entrata in vigore della legge, non sono state realizzate le case-famiglia protette. Ritiene, inoltre, che al di là della terminologia usata vi sia identità di struttura tra ICAM e casa-famiglia protetta, come sembra evincersi anche dall'audizione del dottor Franco Ionta. Si pone

quindi un problema di sovrapposizione e confusione tra strutture, che dovrebbe essere eliminato unificando ICAM e case-famiglia protette.

Dichiara il proprio sfavore per qualsiasi limitazione della valutazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con riferimento a specifici reati, ritenendo preferibile sotto questo profilo la normativa vigente. È tuttavia favorevole all'estensione della disciplina in questione alle madri con figli fino a sei anni.

Conclude sottolineando come, a suo giudizio, il principio secondo il quale i bambini non devono vivere in carcere non deve necessariamente avere come corollario che le madri non possano più andare in carcere.

Manlio CONTENTO (PdL) preso atto della complessità dei temi che emergono dal dibattito, ritiene che sarebbe opportuno chiedere un differimento dell'inizio dell'esame in Assemblea di almeno 15 giorni. Auspica quindi che un equilibrato atteggiamento di collaborazione possa condurre ad un testo condiviso ed accettabile, ma al fine di arrivare ad un punto di mediazione è necessaria la consapevolezza che tutti i gruppi dovranno rinunciare a qualcosa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, invita i gruppi a pronunciarsi sulla proposta dell'onorevole Contento di chiedere un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea di 15 giorni.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'obiettivo primario debba essere quello di redigere un testo soddisfacente ed efficace. In quest'ottica condivide la richiesta dell'onorevole Contento, anche se avrebbe preferito un rinvio di una sola settimana..

Angela NAPOLI (FLI) condivide la richiesta dell'onorevole Contento. Ritiene, inoltre, potrebbe essere opportuna la costituzione di un Comitato ristretto che definisca eventualmente un nuovo testo, senza che il lavoro svolto sia poi rimesso in discussione.

Sottolinea quindi come sia importante garantire la tutela delle detenute madri, ma all'interno del sistema penitenziario. Occorrerà soffermarsi sulla costituzione degli ICAM, per i quali non è attualmente prevista alcuna programmazione, prevenendone quantomeno la dislocazione sul territorio. Sarà altresì necessario precisare con estrema chiarezza i reati rispetto ai quali si vuole prevedere un regime più restrittivo. Fermo restando che naturalmente nessuno vuole penalizzare i minori, bisogna tuttavia prendere atto della crescita del ruolo e dell'importanza delle donne della mafia, che in alcuni casi rivestono anche le finzioni di capo cosca.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ringrazia preliminarmente i colleghi del PD, con i quali ieri, dopo la seduta della Commissione, è stato possibile effettuare un fruttuoso supplemento di riflessione. Ritiene quindi necessaria una norma che tenga conto del fenomeno delle donne della mafia, che sia compatibile con il sistema e che preveda una pena umanizzata. Illustra quindi i propri subemendamenti, che si ispirano ai predetti principi.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, concorda con l'onorevole Angela Napoli circa l'opportunità di costituire un Comitato ristretto.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene opportuno che sia richiesto un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea di almeno 15 giorni. Ritiene che i problemi alla base del provvedimento debbano essere affrontati anche con senso pratico, verificando se gli ICAM non siano sufficienti a raggiungere l'obiettivo prefissato. Le case-famiglia protette destano invece molte perplessità e creano particolari problemi di copertura finanziaria.

Rita BERNARDINI (PD) sottolinea come quando siano in gioco i diritti fondamentali, le risorse finanziarie debbano essere trovate.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condivide la valutazione circa l'opportunità di

costituire un Comitato ristretto e ne propone la costituzione.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto di quanto emerso nel corso della seduta avverte che scriverà al Presidente della Camera per rappresentare l'esigenza di rinviare di quindici giorni l'inizio dell'esame dei provvedimenti in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.10

Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, di rappresentanti dell'Associazione magistrati della Corte dei conti, dell'Unione delle Camere penali italiane, dell'Associazione nazionale forense e dell'Associazione dirigenti giustizia.

(Svolgimento e conclusione).

Giulia BONGIORNO (PdL), *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Avverte quindi che il rappresentante dell'Unione delle Camere penali italiane, che non potrà oggi presenziare all'audizione, ha fatto pervenire della documentazione che sarà posta a disposizione dei commissari.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione: per l'Associazione magi-

strati della Corte dei conti, Angelo BUCSEMA, *presidente*, Eugenio Francesco SCHLITZER, *segretario generale*, Tommaso MIELE, *vice presidente*, e Donatella SCANDURRA, *componente giunta esecutiva*; per l'Associazione nazionale forense, Ester PERIFANO, *segretario generale*, Palma BALSAMO, *componente del direttivo*, e Mario SCIALLA, *componente del direttivo*; per l'Associazione dirigenti giustizia, Renato ROMANO, *dirigente della Corte d'appello di Trieste*.

Intervengono per porre quesiti i deputati Cinzia CAPANO (PD) e Donatella FERRANTI (PD).

Rispondono ai quesiti posti: per l'Associazione dirigenti giustizia, Renato ROMANO, *dirigente della Corte d'appello di Trieste*; per l'Associazione nazionale forense, Ester PERIFANO, *segretario generale*, e Palma BALSAMO, *componente del direttivo*; per l'Associazione magistrati della Corte dei conti, Tommaso MIELE, *vice presidente*, e Eugenio Francesco SCHLITZER, *segretario generale*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.

C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

ALLEGATO

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

SUBEMENDAMENTI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le seguenti parole: in relazione ai delitti ivi indicati *e sostituire le parole:* sei anni *con le seguenti:* tre anni.

0. 1. 61. 1. (Nuova formulazione) Lusana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le seguenti parole: in relazione ai delitti ivi indicati.

0. 1. 61. 2. (Nuova formulazione) Lusana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: inferiore a sei anni *con le seguenti:* non superiore a tre anni.

Conseguentemente al comma 2:

a) *al primo capoverso sostituire le parole:* inferiore a sei anni *con le seguenti:* non superiore a tre anni;

b) *aggiungere il seguente capoverso:* 2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con

lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone la custodia presso istituto a custodia attenuata per detenute madri in luogo della custodia cautelare presso un istituto penitenziario.

0. 1. 61. 3. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere *con le seguenti:* può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare diversa da quella del carcere.

0. 1. 61. 4. (Nuova formulazione) Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 sostituire le parole da: di eccezionale rilevanza *fino alle parole:* dell'ordine democratico *con le seguenti:* di cui all'articolo 274, ovvero l'imputazione riguardi i delitti di cui al terzo comma.

0. 1. 61. 5. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 1 sostituire le parole da: di eccezionale rilevanza *fino alle parole:* dell'ordine democratico *con le seguenti:* di cui all'articolo 274, lettera c), ovvero l'imputazione riguardi i delitti di cui al terzo comma.

0. 1. 61. 6. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole da: in ordine a delitti di cui fino alla fine del paragrafo.

0. 1. 61. 7. (Nuova formulazione) Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 sostituire le parole da: ai delitti di cui fino a: dell'ordine democratico con le seguenti: ai delitti di cui al terzo comma.

0. 1. 61. 8. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole da: in ordine, fino a: democratico, con le seguenti: ovvero l'imputazione riguardi le fattispecie di cui al terzo comma, secondo e terzo periodo.

0. 1. 61. 15. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 1. 61. 9. (Nuova formulazione) Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri con le seguenti: può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare diversa da quella del carcere.

0. 1. 61. 10. (Nuova formulazione) Di Pietro, Palomba.

Al comma 2 sopprimere le parole: ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

0. 1. 61. 11. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 2, sostituire le parole da: ove ricorrano, fino a: indicati, con le seguenti: in relazione alle fattispecie ivi indicate, ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine alla lettera c) dell'articolo 274, e sostituire le parole: non superiore a sei anni con le seguenti: non superiore a tre anni.

0. 1. 61. 16. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 2 sostituire le parole: può disporre con le seguenti: è disposta.

0. 1. 61. 12. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze cautelare attinenti alle indagini di cui all'articolo 274, lettera a), in tal caso la custodia cautelare in carcere non può superare i tre mesi.

0. 1. 61. 13. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in car-

cere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis, ovvero in ordine ai delitti associativi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

2. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente: « ART. 285-bis. – (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). – 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in relazione ai delitti ivi indicati, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

1. 61. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rosso, Rosomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sostituire il secondo ed il terzo comma con il seguente: Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il ministro della giustizia

può stipulare convenzioni con enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che gestiscono strutture idonee ad essere utilizzate in funzione di casa famiglia protetta.

0. 5. 03. 5. (Nuova formulazione) Contento.

Al comma 2 sopprimere le parole: enti locali.

0. 5. 03. 1. (Nuova formulazione) Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza.

Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.

Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.

5. 03. (Nuova formulazione) Contento.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. C. 3624 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	33
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. C. 3624 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 agosto scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Affari costituzionali e che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione. Segnala che, conseguentemente, il relatore, onorevole Narducci, ha presentato l'emendamento 1.1 (*vedi allegato*).

Franco NARDUCCI (PD) illustra l'emendamento di cui auspica l'approva-

zione. Propone peraltro che sia verificata la sussistenza dei presupposti necessari al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore. Delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Narducci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi e di approfondire la proposta del relatore circa l'eventuale trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ALLEGATO

**Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812,
recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà
Italiana. (C. 3624 Governo).**

EMENDAMENTO

ART. 1.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'articolo 8 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – 1. Alle spese relative all'Ordine della "Stella d'Italia" per insegne,

diplomi e cancelleria si provvede a valere sugli stanziamenti all'uopo destinati a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ».

1. 1. Il Relatore.

(Approvato)

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	35
5-03386 Gidoni: Sulle ripercussioni economiche e industriali derivanti dal ridimensionamento delle previste acquisizioni di velivoli Eurofighter Typhoon	35
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	38
5-03387 Ruggia: Sulla durata del corso di formazione degli allievi marescialli dell'Esercito	36
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	39

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'acquisizione del sistema d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.	
Esame del documento conclusivo (Esame e rinvio)	36
ALLEGATO 3 (Proposta di documento conclusivo)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 13.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che i deputati Marina Sereni, Walter Tocci e Michele Scandroglio cessano di far parte della Commissione, mentre entrano a farne parte i deputati Gianni Farina, Andrea Rigoni e Carlo Nola. Avverte altresì che il deputato Roberto Menia entra a far

parte della Commissione Difesa, tuttavia, avendo quest'ultimo l'incarico di sottosegretario di Stato per l'ambiente, viene sostituito dal deputato Giorgio Conte.

5-03386 Gidoni: Sulle ripercussioni economiche e industriali derivanti dal ridimensionamento delle previste acquisizioni di velivoli Eurofighter Typhoon.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Franco GIDONI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco GIDONI (LNP), replicando, rileva preliminarmente che il tema della presente interrogazione si collega direttamente all'indagine conoscitiva il cui documento conclusivo sarà presentato proprio in questa giornata. Ciò posto, sottolinea che i programmi di armamento, poiché realizzabili nel medio e lungo termine, sono soggetti a fisiologiche variazioni rispetto alle previsioni iniziali, dovute a fattori eccezionali non prevedibili con largo anticipo, come ad esempio l'attuale situazione di crisi economica, che ha comportato una riduzione delle risorse disponibili e quindi delle commesse di cui trattasi.

Ritiene comunque rassicurante la risposta del Governo nella parte in cui si afferma che non si prevedono ripercussioni occupazionali per gli impianti di Cameri.

5-03387 Ruggia: Sulla durata del corso di formazione degli allievi marescialli dell'Esercito.

Antonio RUGGHIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio RUGGHIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo, in quanto fugge ogni dubbio in merito a eventuali disallineamenti tra i frequentatori dei corsi di formazione degli allievi marescialli organizzati dalle diverse Forze armate.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sull'acquisizione del sistema d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Esame del documento conclusivo.

(*Esame e rinvio*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Osserva che, con la presentazione del documento conclusivo (*vedi allegato 3*), si avvia a conclusione l'indagine conoscitiva in oggetto iniziata ormai quasi due anni or sono, il 15 ottobre 2008.

Si è trattato di un'indagine assai complessa che ha preso le mosse dall'esigenza di assicurare un adeguato controllo parlamentare sul corretto ed efficiente utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di armamento, in considerazione del carattere di investimento strategico che tali programmi rivestono per la difesa nazionale e per lo sviluppo tecnologico e produttivo del nostro paese.

Ricorda che, nel corso dell'indagine, sono state svolte 15 audizioni di esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, degli apparati amministrativi coinvolti, sia a livello nazionale che europeo, nonché di istituti di ricerca.

Fa presente che il documento conclusivo, che riassume questo complesso lavoro, è articolato in sei paragrafi in cui sono illustrati, rispettivamente, i seguenti argomenti principali:

il quadro normativo e organizzativo del Ministero della difesa;

finanziamenti erogati dal Ministero dello sviluppo economico;

il quadro finanziario;

i controlli sui programmi di armamento (disciplina vigente e procedura parlamentare);

l'evoluzione del contesto europeo;

le industrie della difesa.

Segnala altresì che, al termine di ciascun argomento, sono state svolte alcune considerazioni conclusive volte a prospettare spunti di riflessione in merito alle questioni di maggiore problematicità.

Infine, fa presente che, al termine del documento, tutti questi spunti di riflessione sono stati riepilogati in una cornice unitaria sotto il titolo « conclusioni ».

Dà quindi lettura di tali conclusioni, invitando comunque i componenti della

Commissione ad una lettura analitica del citato documento che sarà esaminato nelle prossime sedute.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03386 Gidoni: Sulle ripercussioni economiche e industriali derivanti dal ridimensionamento delle previste acquisizioni di velivoli Eurofighter Typhoon.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Prima di fornire risposta all'onorevole interrogante voglio ribadire, dinanzi a questa Commissione, che la politica di difesa e sicurezza del Governo mantiene fermi i suoi capisaldi, pur nell'attuale complesso e difficile quadro di riferimento generale, sia in termini d'impegno nelle missioni internazionali, sia, in termini più generali, di contributo capacitivo alla NATO, all'Unione Europea e alle Nazioni Unite.

Ciò premesso, al fine di adottare misure compensative a fronte dell'azione generale di contenimento della spesa pubblica, la Difesa rimane doverosamente impegnata a ricercare e perseguire tutte le opportunità di efficientamento che possono scaturire dall'attuazione di misure di riorganizzazione e ristrutturazione.

Il Governo, ed il Ministero che in questa sede rappresento, intendono continuare ad assicurare, nel tempo, la sostenibilità e la capacità di risposta « complessiva » dello strumento operativo attraverso un' incisiva razionalizzazione delle strutture e dei processi, con risparmio di risorse, e l'attuazione di soluzioni innovative di « autofinanziamento ».

Chiarito quanto sopra e con specifico riferimento alle « ripercussioni economiche ed industriali conseguenti al ridimensionamento della commessa italiana per

gli *Eurofighter Typhoon* », voglio precisare che la riduzione del numero massimo di velivoli da acquisire (96 a fronte dei 121 inizialmente previsti per l'Italia) è stata concordata a livello quadri-nazionale, in parallelo ad analoghe riduzioni degli altri *partner* del programma anche per evitare il ricorrere delle penali contrattuali, al fine di mantenere i costi programmatici nei limiti delle autorizzazioni parlamentari ricevute all'atto del lancio del programma.

Con riferimento, invece, « agli effetti prevedibili sull'attività e l'occupazione » del sito di Cameri, mi preme chiarire che il Reparto Manutenzione Velivoli di Cameri sta supportando la linea Tornado, in riduzione, e quella del Typhoon, in aumento, e che il citato ridimensionamento numerico non avrà alcuna particolare ripercussione sul livello occupazionale.

Ciò, tenuto anche conto del fatto che il Reparto in questione manterrà, comunque, un'organizzazione di supporto logistico, indipendente dal numero totale di velivoli da acquisire.

Peraltro, anche l'avvio della FACO/MRO&U (*Final assembly and check out/Maintenance, repair, overhaul&upgrade*) del programma JSF, rappresenterà un valore aggiunto di notevole spessore in termini occupazionali.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03387 Ruggia: Sulla durata del corso di formazione degli allievi marescialli dell'Esercito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In primo luogo, vorrei precisare che quanto affermato dagli onorevoli interroganti, in merito ad una presunta estensione della ferma, risulta privo di qualsivoglia fondamento, così come non corrisponde a realtà il prolungamento della durata del 13° corso, tantomeno l'esistenza di un decreto ministeriale annesso al relativo bando.

Chiarito ciò, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 1995 («attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate») stabilisce per i vincitori del concorso pubblico per l'ammissione ai corsi Marescialli:

la partecipazione a un corso di formazione e specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla concorrenza di due anni avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità;

l'assunzione del vincolo di ferma biennale;

la nomina a Maresciallo (o gradi corrispondenti) con decorrenza dal giorno successivo alla data di completamente degli esami di fine corso (biennale).

Il vincolo di ferma biennale non è stato in alcun modo prolungato (a tre anni) dalle Forze armate (a tal fine occorrerebbe, peraltro, una specifica modifica legislativa). Pertanto, attualmente, al termine del corso biennale (e quindi del relativo periodo di ferma biennale), gli

allievi sono nominati Marescialli e gradi corrispondenti.

Fermo restando il vincolo di ferma biennale, tutte le Forze armate da diversi anni prevedono un *iter* formativo successivo alla nomina a Maresciallo (e gradi corrispondenti) per consentire il conseguimento del diploma di laurea triennale presso una sede universitaria convenzionata con le singole Forze armate. Quindi, a completamento del corso biennale previsto dall'articolo 11 del citato decreto legislativo – a seguito del quale consegue la nomina e l'inserimento in ruolo degli allievi – si è aggiunta un'ulteriore fase formativa di 1 anno.

Con specifico riferimento alla questione oggetto dell'atto in discussione, faccio presente che, per l'Esercito, l'*iter* formativo per gli allievi Marescialli è strutturato su tre anni sin dai primi anni 2000 (i primi due anni utili ai fini della nomina e della maturazione dei necessari crediti formativi e il terzo finalizzato al conseguimento della laurea).

In tal senso, come già detto, oggi sussiste piena omogeneità di comportamento in ambito interforze.

In definitiva, le Forze armate hanno:

pienamente rispettato le disposizioni legislative vigenti concernenti la durata biennale del vincolo di ferma e la durata biennale del corso ai fini della nomina al grado di Maresciallo;

strutturato il successivo *iter* formativo in modo tale da preparare adeguatamente il personale in relazione alle specifiche esigenze del servizio e dei sempre più complessi carichi di responsabilità at-

tribuiti al personale del ruolo Marescialli. Tale *iter* formativo è coerente con l'obiettivo di valorizzare al massimo il personale e, più in generale, di ottimizzare le sue potenzialità ai fini di un proficuo impiego.

Per quanto riguarda, invece, l'Arma dei Carabinieri, gli Allievi Marescialli, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di quattro anni, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 53 del

1989; attualmente, frequentano un corso biennale, ma è in avanzata fase di sviluppo un progetto che prevede, a partire dall'anno accademico 2011-2012, l'estensione della durata del corso a tre anni, al fine di valorizzare sia la formazione universitaria (grazie ad un percorso formativo volto al conseguimento della Laurea in « Scienze giuridiche della sicurezza »), sia l'apprendimento delle materie professionali.

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sull'acquisizione del sistema d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ACQUISIZIONE DEI SISTEMI D'ARMA, DELLE OPERE E DEI MEZZI DIRETTAMENTE DESTINATI ALLA DIFESA NAZIONALE, A VENTI ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 1988, N. 436.

DOCUMENTO CONCLUSIVO

<i>Indice</i>	1
<i>Premessa</i>	2
<i>1. Il quadro normativo e organizzativo del Ministero della difesa</i>	5
<i>2. I finanziamenti erogati dal Ministero dello sviluppo economico</i>	14
<i>3. Il quadro finanziario</i>	17
<i>4. I controlli sui programmi di armamento: disciplina vigente e procedura parlamentare</i>	26
<i>5. L'evoluzione del contesto europeo</i>	30
<i>5.1 L'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement)</i>	31
<i>5.2 L'Agenzia europea della difesa</i>	35
<i>5.3 Le più recenti iniziative assunte dall'Unione europea e dagli Stati membri</i>	37
<i>6. Le industrie della difesa</i>	40
<i>6.1 Finmeccanica</i>	41
<i>6.2 Fincantieri</i>	43
<i>6.3 Iveco</i>	45
<i>6.4 Avio</i>	49
<i>Conclusioni</i>	52

Premessa

L'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'armi, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, che la Commissione Difesa ha deliberato nella seduta del 15 ottobre 2008, ha preso le mosse dall'esigenza di assicurare un adeguato controllo parlamentare sul corretto ed efficiente utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di armamento, in considerazione del carattere di investimento strategico che tali programmi rivestono per la difesa nazionale e per lo sviluppo tecnologico e produttivo del nostro paese.

Come è noto, il controllo parlamentare sui programmi di armamento è attualmente disciplinato dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cosiddetta legge Giacchè)¹, che ha delegificato per buona parte la procedura di finanziamento di tali programmi, assicurandone, al contempo, il controllo parlamentare attraverso il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti chiamate ad esprimere il proprio parere al riguardo.

Il sistema di controllo che ne è di fatto derivato, se da un lato ha consentito di instaurare un costante rapporto dialettico tra Commissioni parlamentari e Governo al momento dell'avvio delle diverse fasi della programmazione (ricerca, sviluppo, produzione), dall'altro non ha consentito di ottenere quella visione d'insieme del settore capace di ricollegare i singoli programmi alle linee strategiche che dovrebbero ispirarli, né tanto meno ha permesso di seguire sistematicamente il loro sviluppo, o di valutare eventuali cambiamenti di rotta o ritardi nella loro attuazione. Tali lacune appaiono tanto più preoccupanti ove si consideri che negli ultimi anni i programmi di armamento sono stati oggetto di numerosi interventi di rifinanziamento e di definanziamento, attraverso provvedimenti *omnibus* di iniziativa governativa, di cui è stato difficile valutare, in sede parlamentare, l'effettiva *ratio* e i reali effetti, in mancanza di una visione complessiva e dinamica dell'intero settore.

Si avverte, quindi, in modo sempre più palmare, l'esigenza di ricondurre alla sede parlamentare questo flusso di informazioni e di fare il punto sull'acquisizione dei citati programmi, anche in considerazione del fatto che dalla

¹ Si ricorda che le disposizioni della citata legge sono state riprodotte nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che entrerà in vigore il 9 ottobre 2010. A decorrere da tale data, pertanto, ai sensi dell'articolo 2268, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sarà abrogata la legge n. 436 del 1988.

data di entrata in vigore della legge n. 436 ad oggi, la difesa ha subito trasformazioni epocali di cui non si può non tenere conto, anche e soprattutto in relazione al settore degli armamenti.

Ciò è vero, in primo luogo, con riferimento al quadro strategico europeo ed internazionale che si è determinato in conseguenza della caduta del muro di Berlino e dei conseguenti processi di allargamento della NATO e dell'Unione europea, nonché dell'avvio da parte di quest'ultima di un'autonoma politica europea di sicurezza e difesa comune (PESD) e, in secondo luogo, con riguardo al quadro normativo interno in materia di armamenti caratterizzato da significativi processi di riforma sollecitati da una più ampia opera di riorganizzazione del Ministero della difesa attuata attraverso la legge 18 febbraio 1997, n. 25², recante riforma dei vertici militari.

L'indagine conoscitiva è stata quindi deliberata dalla Commissione Difesa per conseguire diversi obiettivi conoscitivi, anche al fine di supportare future iniziative in merito ad eventuali modifiche ed integrazioni della normativa vigente in materia. In particolare, l'indagine ha riguardato l'acquisizione di informazioni in merito ai seguenti profili:

- ai procedimenti amministrativi che conducono alla definizione dei singoli programmi, con particolare riferimento alle procedure adottate per assicurare coerenza tra singoli programmi e strategia di difesa, anche alla luce del quadro euro-atlantico, agli organismi coinvolti nei processi decisionali e ai criteri adottati per la scelta del contraente e per la relativa remunerazione;

- alle procedure seguite dai principali Paesi europei in relazione all'acquisizione dei predetti programmi nonché alla possibilità di coordinare gli impegni finanziari dei Paesi UE, non solo in funzione dell'adozione di strategie e di strumenti comuni di difesa, ma anche in vista degli effetti positivi che conseguirebbero dalla razionalizzazione e riqualificazione della spesa dei Paesi stessi;

- agli aspetti finanziari afferenti ai citati programmi, con particolare riguardo all'ammontare complessivo delle risorse attualmente destinate alla loro realizzazione, alle modalità attraverso le quali avviene la programmazione finanziaria concernente i programmi stessi, ai criteri seguiti per l'allocazione degli stanziamenti tra i diversi stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato e all'eventuale incidenza delle recenti decisioni EUROSTAT sulla programmazione finanziaria dei programmi in corso, nonché sulle risorse investite dai principali Paesi dell'Unione europea e della NATO;

² Si ricorda che le disposizioni della predetta legge sono state riprodotte nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che entrerà in vigore il 9 ottobre 2010. A decorrere da tale data, pertanto, ai sensi dell'articolo 2268, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sarà abrogata la legge n. 25 del 1997.

- alle caratteristiche dei programmi di armamento in corso, verificando, in particolare, quanta parte di questi ultimi sia qualificata *dual use*, quali siano le principali imprese che risultano assegnatarie dei programmi stessi e la distribuzione territoriale dei relativi impianti di produzione;

- ai possibili effetti dell'evoluzione della disciplina comunitaria sulle future acquisizioni dei menzionati programmi;

- all'efficacia dell'attuale sistema di controllo parlamentare, anche alla luce dell'esperienza maturata nei principali Paesi europei, esaminando, in particolare, la possibilità di prevedere nuove forme di controllo, verificando quanti programmi in corso sono stati assoggettati al parere parlamentare e quali sono stati i criteri adottati per differenziare, nell'ambito dei programmi di armamento, quelli concernenti il mantenimento delle dotazioni e il ripianamento delle scorte.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono state svolte 15 audizioni a partire dalla prima audizione del Ministro della difesa, Ignazio La Russa, che ha avuto luogo il 18 novembre 2008.

Successivamente hanno avuto luogo, qui riportate in ordine cronologico, le audizioni: del Capo di stato maggiore della Difesa, generale Vincenzo Camporini; del Segretario generale della Difesa, Generale di corpo d'armata Aldo Cinelli; di rappresentanti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI); di rappresentanti dell'Associazione Industrie per l'Aerospazio, i Sistemi e la Difesa (AIAD); del direttore generale del Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Biagio Mazzotta; del presidente di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini; di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); dell'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono; del Comandante Michele Cosentino, Capo della Divisione di supporto alla gestione dei programmi dell'Ufficio centrale dell'OCCAR-EA; del Capo esecutivo per le strategie dell'*European Defence Agency* (EDA), generale Carlo Magrassi; del Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola; del Sottosegretario di Stato per la Difesa, Giuseppe Cossiga; di rappresentanti dell'IVECO Spa.

Il ciclo di audizioni è stato poi concluso da una nuova audizione del Ministro della difesa, Ignazio La Russa, svoltasi il 17 febbraio 2010.

Infine, nell'ambito dell'indagine conoscitiva alcuni rappresentanti della Commissione Difesa hanno svolto due missioni: una presso il Polo di Armamento e Munizionamento Leggero di Terni (il 18 febbraio 2009), l'altra presso gli stabilimenti dell'AVIO di Colleferro – Roma (il 7 ottobre 2009).

1. IL QUADRO NORMATIVO E ORGANIZZATIVO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 436 del 1988, poiché il finanziamento dei programmi di armamento avveniva con legge, non si poneva, in senso proprio, un problema di controllo parlamentare su tali programmi, dal momento che la valutazione riguardo all'opportunità di avviarli o meno era assolta dal Parlamento all'atto dell'approvazione della legge stessa. Si trattava, per altro, di una procedura di autorizzazione assai complessa che, in quanto legata alla durata dell'*iter* legislativo, poteva richiedere tempi lunghi non sempre conciliabili con le esigenze operative delle Forze armate.

Negli anni settanta, al fine di assicurare un significativo ammodernamento dei mezzi a disposizione delle singole Forze armate attraverso la realizzazione nel lungo termine di programmi di armamento di vasta portata, furono approvate le cosiddette leggi "promozionali":

- la legge 22 marzo 1975, n. 57, recante costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare, che stanziò per tale finalità 1.000 miliardi di lire nel periodo 1975-1984;

- la legge 16 febbraio 1977, n. 38, recante ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare, che autorizzò la spesa di 1.000 miliardi di lire nel periodo 1977-1986, per la realizzazione di programmi relativi all'approvvigionamento di moderni velivoli, apparati radar di vario tipo e sistemi missilistici;

- la legge 16 giugno 1977, n. 372, recante ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito, che stanziò 1.115 miliardi di lire nel periodo 1977-1986, per la realizzazione di programmi relativi all'approvvigionamento di artiglierie, sistemi missilistici, lanciarazzi, elicotteri armati; mezzi ruotati, cingolati e corazzati (da trasporto, da combattimento e ausiliari), stazioni radio, apparecchi TLC e apparati per l'automazione delle operazioni di gestione del materiale.

Tali finanziamenti furono utilizzati per l'acquisizione di numerosi mezzi, come i carri Leopard, le fregate classe Maestrone e il velivolo Tornado, che hanno caratterizzato per lungo tempo le dotazioni delle Forze armate e che, come rilevato nel corso dell'indagine conoscitiva dal Ministro della difesa, Ignazio La Russa, sono giunti ormai al termine della loro vita tecnico-operativa³.

³Si veda la seduta della Commissione Difesa del 18 novembre 2008.

Con l'entrata in vigore della legge n. 436 del 1988, cosiddetta legge Giacchè, invece, si è assistito ad una significativa semplificazione della procedura di autorizzazione dei programmi di armamento attraverso una notevole opera di delegificazione a cui ha fatto da contrappeso l'introduzione di meccanismi di controllo parlamentare.

In particolare, la legge Giacchè ha stabilito che i programmi riguardanti il rinnovamento e l'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati direttamente alla difesa nazionale, debbano essere approvati secondo una duplice modalità, ossia, con legge – e quindi con il diretto coinvolgimento del Parlamento - se richiedono finanziamenti di natura straordinaria, oppure con decreto del Ministro della difesa qualora risultino finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In quest'ultimo caso, considerato che, in mancanza dell'intervento legislativo, i programmi sfuggirebbero al vaglio parlamentare, si prevede che il relativo decreto di approvazione - salvo che per il mantenimento delle dotazioni o per il ripianamento delle scorte⁴- sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, ai fini dell'espressione di un parere non vincolante. La legge Giacchè ha altresì previsto specifici obblighi di relazione nei confronti delle Camere da parte del Ministero della difesa quali, ad esempio, l'obbligo di indicare, nell'allegato allo stato di previsione della spesa, dettagliate informazioni circa i programmi di acquisizione di armamenti.

A tale processo di riforma, meno di dieci anni dopo, ne è seguito un altro di più vasta portata e non meno significativo per gli effetti che ha comportato sulle procedure di acquisizione dei programmi di armamento, ossia quello della riorganizzazione del Ministero della difesa attuata mediante la riforma dei vertici militari di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni.

Da un punto di vista concettuale, tale legge si pone sulla scia della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo riservata agli organi di governo e l'attività di gestione tecnico-amministrativa attribuita alla dirigenza, introdotta dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29⁵.

Con tale riforma, ferma restando la posizione di preminenza del Ministro della difesa, che rimane il massimo organo gerarchico e disciplinare preposto all'Amministrazione, è stato rafforzato il ruolo del Capo di stato maggiore della difesa, che è diventato, tra i Vertici militari, l'unico organo in rapporto di dipendenza diretta con il Ministro. Quindi, se da un lato, il Ministro della difesa

⁴ A tali eccezioni, la legge Giacchè, in realtà, ne aggiunge un'altra, vale a dire quella concernente "i piani di spesa destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, quando non richiedano finanziamenti integrativi". Tale eccezione, però, sembra riferirsi sostanzialmente alla categoria residuale dei programmi finanziati con leggi speciali negli esercizi precedenti l'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa e, all'epoca, non ancora ultimati.

⁵ Successivamente abrogato dall'articolo 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo ed emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza nonché all'attività tecnico-amministrativa, dall'altro, il Capo di stato maggiore della difesa è il responsabile della pianificazione, predisposizione e impiego delle Forze armate nel loro complesso e predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze, definendo i conseguenti programmi tecnico finanziari.

Tali responsabilità sono state attribuite al vertice militare interforze, ossia al Capo di stato maggiore della difesa, per rispondere all'esigenza di rendere i processi decisionali nell'ambito delle diverse Forze armate i più coerenti ed efficienti possibili, evitando gli inconvenienti che si erano manifestati in passato allorché ogni Forza armata poteva procedere in relativa autonomia alle attività acquisitive dei propri mezzi, applicando logiche di ripartizione delle risorse che rendevano il sistema soggetto a possibili duplicazioni e sovrapposizioni di priorità.

In questa prospettiva, è stata valorizzata l'unitarietà del comando, poiché i singoli Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pur mantenendo la responsabilità dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate ed esercitando il pieno comando su di esse, vengono posti in rapporto di dipendenza rispetto al Capo di stato maggiore della difesa, che è il responsabile dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso.

Proprio per tale ragione, da un lato, la legge 18 febbraio 1997, n. 25 ha affidato al Capo di stato maggiore della difesa il compito di definire le linee di sviluppo delle capacità operative delle Forze armate, dall'altro, il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, ha assegnato allo stesso Vertice militare interforze il controllo operativo dei fondi destinati al settore dell'investimento e del funzionamento⁶.

Spetta quindi allo stato maggiore della Difesa, come meglio si vedrà più avanti, il compito di formulare le esigenze e i requisiti operativi che saranno poi trasformati nelle soluzioni tecniche individuate e acquisite a cura dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa che fa capo al Segretario generale. Quest'ultimo, nella sua qualità di Direttore nazionale degli armamenti e avvalendosi delle direzioni generali competenti, ha altresì la specifica responsabilità di individuare e promuovere i programmi di ricerca tecnologica e di

⁶ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2269, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le disposizioni del citato regolamento saranno abrogate a decorrere dal 9 ottobre 2010. Tali disposizioni sono state infatti riprodotte nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che entrerà in vigore sempre il prossimo 9 ottobre, come disposto dall'articolo 2272 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010.

sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma, sostenendo la politica degli armamenti in ambito internazionale e in seno alle varie organizzazioni a cui l'Italia prende parte.

L'Amministrazione, al fine di supportare il Capo di stato maggiore della difesa nell'espletamento delle sue funzioni, ha sviluppato nel corso del tempo un processo di pianificazione generale per lo sviluppo e la concretizzazione della pianificazione delle risorse, per l'individuazione e la definizione delle esigenze operative generali e particolari, per assegnare ad esse la corretta priorità e, infine, per pervenire al loro soddisfacimento in termini di efficacia ed economicità.

Da un punto di vista pratico, la pianificazione generale si realizza attraverso un processo ciclico di definizione, verifica e aggiornamento dello strumento militare denominato «ciclo di pianificazione della Difesa», che consente di collegare le linee strategiche di indirizzo politico a quelle strategico-militari e, attraverso queste ultime, alla programmazione finanziaria e al progetto di bilancio.

Nell'ambito di tale processo si possono individuare tre livelli di responsabilità: i primi due competono all'autorità politica, mentre il terzo è proprio del vertice militare.

Il primo livello, a carattere politico, risulta sostanzialmente riconducibile al rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento e riguarda la formulazione delle linee guida della politica di sicurezza e difesa nazionali. In particolare, esso definisce la cosiddetta *ground strategy*, ossia il contesto generale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi che la Nazione intende perseguire nel campo della protezione e tutela dei suoi cittadini, del territorio, degli interessi vitali e/o strategici.

Il secondo livello, sempre a carattere politico, fa capo al Ministro della difesa che fa proprie le predette linee guida identificando le responsabilità e le aspettative affidate alla componente della Difesa, attraverso tre documenti cardine: la direttiva ministeriale inerente alla politica militare, che identifica gli intendimenti politici in termini di obiettivi e criteri di sviluppo dello strumento militare; l'atto di indirizzo pluriennale per l'avvio del ciclo integrale di programmazione strategica e per la formazione del bilancio di previsione; la direttiva generale annuale sulle attività amministrative e sulla gestione per l'esercizio finanziario.

Il terzo livello, a carattere strategico-militare, rientra nella responsabilità del Capo di stato maggiore della difesa, che traduce in obiettivi militari gli intendimenti politici espressi dalla direttiva ministeriale, indicando dettagliatamente le missioni assegnate allo strumento militare e, conseguentemente, definendo i requisiti e le capacità che lo stesso dovrà possedere al fine di assolverle.

Dalla pianificazione generale trae origine, la procedura di acquisizione dei sistemi d'arma che si sviluppa in tre fasi:

- 1) la definizione dell'esigenza operativa, che rientra nella competenza del Capo di stato maggiore della difesa;
- 2) l'analisi e valutazione, condotta congiuntamente dallo Stato maggiore della Difesa e dal Segretariato generale della difesa;
- 3) l'acquisizione, effettuata dal Segretariato tramite le sue direzioni generali o tramite accordi internazionali gestiti da agenzie di programma – quali l'OCCAR - o agenzie NATO.

Nella prima fase si provvede innanzitutto all'individuazione delle minacce e alla definizione della cosiddetta "esigenza operativa" - tradotta in un apposito documento elaborato dal Capo di stato maggiore della difesa - che non individua specifici prodotti o sistemi d'arma, ma solo le *capacità operative* che devono essere acquisite. Successivamente, si provvede a precisare meglio tali capacità operative attraverso l'elaborazione di un documento denominato "requisito operativo preliminare" che viene analizzato nell'ambito del "Comitato di valutazione interforze dei requisiti operativi" (COVIRO), al fine di verificare la rispondenza di tali *capacità* alle *esigenze operative* che l'hanno originato. Subito dopo si provvede a redigere un nuovo documento denominato "requisito operativo definitivo" attraverso il quale sono individuate le caratteristiche tecniche del sistema destinato a soddisfare le esigenze e alla definizione del relativo sostegno finanziario.

Tale sostegno finanziario viene assicurato attraverso la programmazione finanziaria che prevede un'interazione continua tra tutti gli organi a vario titolo interessati alla quantificazione delle esigenze, sia dell'area tecnica-operativa, cioè gli stati maggiori, sia dell'area amministrativa, ossia Segretario generale e direzioni generali. La valutazione dei costi che emerge nelle diverse fasi, infatti, è utilizzata per definire ed affinare progressivamente tanto la pianificazione finanziaria pluriennale, quanto la previsione di spesa annualmente presentata, a livello governativo, per la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e tiene conto anche dei correlati oneri di gestione e impiego, stimati secondo la metodologia del *life cycle cost*.

In particolare, il Capo di stato maggiore della difesa, in conformità con l'atto di indirizzo pluriennale del Ministro della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore delle singole Forze armate, provvede ad elaborare un apposito documento denominato Piano di impiego pluriennale (PIP), sottoposto all'approvazione del Ministro stesso, che compendia tutti i sistemi d'armamento in corso o ancora da avviare, definiti secondo le modalità descritte in precedenza, e le risorse ad essi assegnate per un periodo non inferiore a quello cui si riferisce il documento di

programmazione economico-finanziaria (divenuto ora schema di decisione di finanza pubblica)⁷.

In coerenza con la direttiva annuale del Ministro della difesa sulle attività amministrative e sulla gestione – relativa al primo anno del periodo a cui si riferisce la programmazione pluriennale - il Capo di stato maggiore procede poi ad elaborare un altro documento, denominato Piano di impiego finanziario (PIF), che riassume tutti i finanziamenti assicurati ai diversi programmi di armamento limitatamente al nuovo anno e che, sostanzialmente, coincide con quanto riportato per il primo anno della programmazione pluriennale risultante dal PIP.

Entrambi i documenti, sia il PIP sia il PIF, trovano la loro espressione contabile nell'ambito della nota aggiuntiva che correda lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa⁸.

Inoltre, ai fini dell'avvio del singolo programma di armamento, è trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti lo schema di decreto del Ministro della difesa con cui si dispone l'approvazione del programma stesso. Dopo l'espressione del parere, ovvero trascorsi 30 giorni dalla data di trasmissione senza che le Commissioni stesse abbiano espresso il proprio parere, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del decreto definitivo che innesca la seconda e la terza fase di carattere amministrativo, di cui prima si è detto, relative all'attuazione del programma.

In particolare, nella seconda fase, ossia quella di analisi e valutazione, la Direzione generale degli armamenti tende alla standardizzazione delle metodologie di gestione delle attività; individua e propone l'integrazione interforze del settore tecnologico e logistico; promuove e sostiene l'industria nazionale nel contesto internazionale; fornisce indirizzi nel campo delle compensazioni industriali (i cosiddetti *offset*), e dei ritorni tecnologici soprattutto da parte di Paesi non appartenenti all'Unione europea⁹.

La terza ed ultima fase, ossia quella di acquisizione, infine, si realizza nel rispetto della normativa nazionale con procedimenti amministrativi, in cui i criteri della scelta del contraente sono ben definiti e in larga misura dettati dal codice dei contratti, accertando, in primo luogo, l'esistenza dei presupposti per l'eventuale applicazione della deroga prevista dall'articolo 296 del Trattato

⁷ Si vedano in proposito gli articoli 7, commi 2, lettera *b*), e 3, e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica.

⁸ Un'ampia illustrazione dei citati documenti è stata fornita dal sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga, nel corso della sua audizione del 7 ottobre 2009.

⁹ Le compensazioni industriali sono di interesse industriale o governative, e si applicano normalmente ai programmi di acquisizione di materiali dei servizi nel settore militare, prevedendo transazioni commerciali che la ditta fornitrice estera è obbligata a corrispondere alle industrie del paese acquirente. Sono di tipo diretto quando riguardano beni e servizi relativi allo stesso prodotto previsto dal programma di acquisizione d'origine e di tipo indiretto quando, invece, riguardano beni e servizi diversi da tale prodotto, ma dello stesso livello e valore tecnologico.

istitutivo delle Comunità europee (divenuto ora articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) come meglio si vedrà in seguito¹⁰. In proposito, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2009 stabilisce la procedura che le Amministrazioni devono seguire nel decidere la non applicazione della normativa europea sulla base del citato articolo 346 per quanto attiene all'acquisto di prodotti militari, il finanziamento di programmi di ricerca e sviluppo militari, l'approvazione di fusioni e finanziamenti riguardanti imprese militari.

Come sottolineato dal Capo di stato maggiore della difesa, il quadro di sviluppo della pianificazione generale e del processo di acquisizione di capacità operative tende, a configurarsi non linearmente, ma come un processo integrato, in continua evoluzione, e bisognoso di progressivi aggiustamenti e di ricorrenti verifiche, nell'ambito, di un quadro di stabilità complessiva riguardo alle scelte fondamentali e alle linee di sviluppo generali dello strumento militare.

In tale processo, tuttavia, si inserisce un significativo elemento di criticità rappresentato dall'incertezza delle disponibilità finanziarie nel medio e lungo periodo, insita negli stessi criteri che sovrintendono alla predisposizione del bilancio della Difesa che, al pari di quanto accade negli altri dicasteri, sono necessariamente legati alla contingenza dell'anno finanziario di riferimento.

Ciò comporta una notevole difficoltà per gli organi preposti a collegare programmi ed attività - che richiedono tempi lunghi, se non lunghissimi, per il loro completamento - alle spesso mutevoli disponibilità finanziarie annuali.

A tale difficoltà fa riscontro sul fronte parlamentare un altrettanto grave impedimento a ricondurre a un quadro unitario e dinamico – sia dal punto di vista strategico, sia sotto il profilo delle risorse disponibili – la grande mole di informazioni che vengono prodotte in Parlamento dal Governo.

La legge Giacché, infatti, prevede che il parere parlamentare sia espresso esclusivamente sui singoli programmi e non anche sul quadro complessivo in cui tali programmi risultano inseriti, né tanto meno prevede procedure adeguate affinché tale quadro sia comunicato alle Camere, nella sua versione originaria e nei suoi aggiornamenti successivi.

Si avverte quindi l'esigenza di una complessiva revisione, tanto delle modalità quanto della tempistica della trasmissione delle citate informazioni, per rendere maggiormente efficace il controllo parlamentare. A questo riguardo, il Capo di stato maggiore della difesa, nel corso della sua audizione, ha prospettato la possibilità di prevedere la stesura di unico documento da trasmettere alle

¹⁰ Per i progetti di contratto di ammodernamento o rinnovamento di valore superiore ai 5 milioni di euro, è prevista l'acquisizione del parere di un apposito comitato consultivo, presieduto dal Segretario generale, connotato dalla presenza di membri esterni all'amministrazione Difesa: magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché esperti in materia di analisi dei costi e contabilità industriale.

Camere, riferito ad un arco di tempo pluriennale, un vero e proprio *rolling document*, che raccolga, corredi ed uniformi le diverse informazioni, da aggiornare sulla base dell'evoluzione della situazione, sia gestionale, sia programmatica.

Tale obiettivo, per altro, potrebbe essere realizzato, senza particolari aggravii procedurali, sottoponendo annualmente al vaglio parlamentare, con congruo anticipo rispetto all'avvio della manovra di finanza pubblica, un documento analogo al Piano di Impiego Pluriennale, che appare, attualmente, lo strumento più idoneo a far emergere la connessione tra indirizzi strategici, risorse pluriennali disponibili e singoli programmi ossia quella visione di insieme di cui prima si è detto. E' vero che, sulla base della legge 18 febbraio 1997, n. 25, viene predisposto un apposito documento, denominato nota aggiuntiva, che correda lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in cui trovano la propria traduzione contabile le grandezze finanziarie del Piano di Impiego Pluriennale e del Piano di Impiego Finanziario, ma tale procedura non è apparsa di per sé idonea ad assicurare un incisivo controllo parlamentare sul complessivo andamento dei programmi di armamento.

Infatti, va ricordato innanzitutto che, all'atto pratico, la discussione sulla nota aggiuntiva viene assorbita all'interno della procedura di esame dei documenti di finanza pubblica che ha ad oggetto non solo il citato stato di previsione, ma anche il disegno di legge finanziaria che quasi inevitabilmente finisce per catalizzare la discussione parlamentare; inoltre, in sede di esame dei citati documenti le possibilità di modifica, in presenza di un quadro finanziario già definito, risultano molto contenute, rispetto a quelle che si avrebbero qualora si potesse intervenire su un documento che precede la costruzione del bilancio a legislazione vigente.

Inoltre, considerata la rilevanza che la spesa per armamenti riveste per la difesa nazionale, andrebbe valutata l'opportunità di stabilire che tale documento sia sottoposto all'esame del Consiglio supremo di difesa - nella sua qualità di organo di alta consulenza e informazione del Presidente della Repubblica - analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25 per le deliberazioni adottate dal Governo in materia di difesa e sicurezza¹¹.

La presentazione di un autonomo documento di programmazione consentirebbe alle competenti Commissioni parlamentari di aprire una discussione su questo specifico argomento che potrebbe sfociare anche nell'adozione di atti di indirizzo al Governo sulle linee strategiche della

¹¹ Si ricorda che tale disposizione è stata riprodotta all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

programmazione¹². Al tempo stesso ciò darebbe modo di collocare i singoli programmi su cui sarà espresso il parere da parte delle medesime Commissioni in una cornice unitaria, collegandoli a chiari indirizzi strategici.

In questo modo, l'Italia si porrebbe sulla scia della disciplina già adottata in altri Paesi europei, quale ad esempio Francia, in cui il Governo presenta in Parlamento un apposito documento denominato libro bianco in cui vengono identificati gli obiettivi della difesa e sicurezza nazionale francese per gli anni successivi¹³. In applicazione delle priorità individuate con il libro bianco viene poi approvata una legge di programmazione militare di cinque anni – a cui si è di recente affiancato un *budget* per la difesa di durata triennale - sulla cui applicazione il Governo è chiamato a presentare al Parlamento un apposito rapporto annuale. Analogamente, nel Regno Unito il settore degli armamenti si sviluppa lungo le linee indicate dalla *Defence Industrial Strategy* (DIS)¹⁴, che individua i principi del *procurement* del Ministero della difesa; identifica le tecnologie chiave che il Regno Unito deve mantenere e stabilisce la gestione dei programmi lungo l'intero ciclo di vita degli stessi¹⁵.

Infine, riguardo al profilo della gestione dei sistemi d'arma, dovrebbe essere affrontato il tema della logistica e della manutenzione dei mezzi, dal momento che non appaiono ancora del tutto risolti i problemi di separazione nella gestione, anche nell'eventualità che le diverse Forze armate adottino gli stessi mezzi. Poiché tali problemi - come ha sottolineato il Capo di stato maggiore della difesa – sono anche originati dal dettato della legge sui Vertici militari e del relativo regolamento di attuazione che assegna ai Capi di stato maggiore di Forza armata, anziché al Capo di stato maggiore della difesa, la responsabilità dell'efficienza logistica dei loro mezzi¹⁶, si potrebbe valutare l'opportunità di

¹² Si veda al riguardo quanto previsto dall'articolo 124 del Regolamento della Camera dei deputati, che disciplina le modalità di esame, da parte delle Commissioni competenti per materia, delle relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici.

¹³ L'ultimo è stato presentato nel giugno 2008 e copre un periodo di 15 anni. Tra le altre cose il documento definisce le aree nelle quali la Francia deve mantenere la competenza sovrana a livello nazionale, come la deterrenza nucleare, i missili balistici e la *cyber-security*, ovvero le aree nelle quali la capacità tecnologica può essere sviluppata in cooperazione con l'industria europea.

¹⁴ L'ultima è del 2005.

¹⁵ La Commissione Difesa della Camera dei comuni partecipa alla stesura del documento tramite audizioni del Ministro responsabile per il *procurement* militare e supervisiona l'applicazione della DIS. In applicazione della DIS sono poi emanati una serie di indirizzi strategici: la *Defence Technology Strategy* (DTS, 2006) che identifica le priorità tecnologiche specifiche per ogni settore della DIS e gli obiettivi per gli investimenti in ricerca e sviluppo militare; la *Defence Innovation Strategy* (2007), che promuove una cultura dell'innovazione della difesa e il *Defence Technology Plan* (2008) fornisce una lista ragionata in base ai costi delle priorità identificate dal DTS.

¹⁶ Infatti, l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della legge 18 febbraio 1997, n. 25 assegna ai Capi di stato maggiore di Forza armata la responsabilità dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate e, conseguentemente, l'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, affida agli stessi la diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro.

modificare la disciplina vigente, al fine di consentire una maggiore integrazione fra le componenti logistiche di tutte le Forze armate.

2. I FINANZIAMENTI EROGATI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa non esauriscono il quadro dei finanziamenti destinati ai programmi di armamento. Infatti, va considerato che una parte non trascurabile delle risorse in esame è allocata nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, in quanto finalizzata alla valorizzazione e alla promozione dei settori produttivi a più elevato contenuto tecnologico, compreso appunto quello della difesa.

Come ha ricordato nel corso della sua audizione l'allora Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, l'industria della difesa per provvedere alle esigenze strategiche di tutela degli interessi essenziali di difesa nazionale necessita di tecnologie avanzate, di eccellenza, che comportano elevatissimi costi fissi in ricerca e sviluppo e lunghi periodi per il rientro finanziario non sostenibili realisticamente da alcun bilancio aziendale senza il concorso di finanziamenti pubblici.

Tale esigenza si è manifestata soprattutto a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, allorquando molti Governi, soprattutto quelli europei, consolidarono vere e proprie *partnership* finanziarie con le maggiori aziende del settore, sollevandole, in tutto o in parte, dal rischio e dall'onere finanziario¹⁷.

Fu così che l'Italia, nel 1985, per dotarsi di strumenti comparabili a quelli che avevano appena lanciato la Francia e l'Inghilterra, istituì, con la legge n. 808, una misura di promozione pubblica del settore aerospaziale e dell'elettronica connessa alla difesa.

Dal 1988, inizio della sua effettiva attuazione, fino al luglio del 2008, la legge n. 808 ha consentito l'erogazione di finanziamenti per 2,9 miliardi di euro, di cui, 1,3 miliardi destinati ai progetti di ricerca e di sviluppo aziendali riguardanti la sicurezza nazionale.

In particolare, grazie a tale legge sono stati attuati importanti partenariati fra l'Italia e altri Paesi europei, soprattutto Francia e Regno Unito, per realizzare prodotti tecnologici di eccellenza: quali ad esempio lo sviluppo italo-francese della famiglia del bimotore ATR e il programma EH-101, nato dalla necessità delle Forze armate italiane e inglesi di disporre di un elicottero medio-pesante.

¹⁷ Si veda in proposito l'Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, nella seduta della Commissione Difesa del 16 settembre 2009.

Il fenomeno del finanziamento pubblico dell'industria della difesa si consolidò ulteriormente in Italia agli inizi degli anni novanta quando la crisi della finanza pubblica, da un lato, si riflesse negativamente sui volumi pluriennali delle commesse militari a più elevato contenuto tecnologico, dall'altro, determinò maggiori difficoltà per le aziende e per tutto il sistema produttivo di accedere al credito ordinario a causa dell'impennata del debito pubblico che assorbiva ingenti risorse dal sistema creditizio.

Per superare queste difficoltà, contemperando le esigenze di politica industriale con quelle di sicurezza nazionale, la legge n. 421 del 1996 attribuì all'allora Ministero dell'industria, oggi Ministero dello sviluppo economico, la possibilità di finanziare programmi *hi-tech* di interesse delle Forze armate nel quadro delle esigenze prioritarie individuate dal Ministero della difesa. In seguito, con le leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005, venne estesa l'area di possibile applicazione degli strumenti della citata legge n. 421, razionalizzando l'impiego delle risorse pubbliche in tutto il settore.

Il Ministero dello sviluppo economico, su impulso e di concerto con la Difesa, ha così impiegato i fondi disponibili, pari a circa 4,7 miliardi di euro in tredici anni, per attuare programmi di grande importanza per le Forze armate e di rilievo strategico per lo sviluppo e l'innovazione delle industrie, in particolare dell'aerospazio e della difesa. Si pensi, ad esempio, al sistema elettronico di navigazione e di combattimento della portaerei Conte di Cavour, alla promozione dell'area dell'avionica militare e dell'industria nazionale nel settore delle comunicazioni, soprattutto nella difficile fase di passaggio dall'analogico al digitale, alla realizzazione del programma FREMM, all'acquisizione di nuovi veicoli blindati per l'esercito e al grande programma, assolutamente innovativo denominato Forza NEC (*Network Enabled Capabilities*), ai programmi spaziali nell'area dell'osservazione della terra dal cielo, quali, nell'area delle telecomunicazioni, i programmi COSMO-Sky-Med e il SICRAL B che concorre a dare all'Arma dei carabinieri collegamenti protetti e cifrati.

Nonostante che i finanziamenti erogati dal Ministero dello sviluppo economico, risultino indispensabili per la realizzazione di programmi di armamento, il coordinamento tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero della difesa ai fini dell'individuazione dei programmi da finanziare non è regolato da norme cogenti, ma più che altro è affidato al rapporto dialettico che di fatto si instaura tra i diversi soggetti coinvolti: Ministero dello sviluppo economico e imprese da un lato, Ministeri della difesa e dello sviluppo economico dall'altro. Questo modo di procedere, tuttavia, rischia di generare un'anomalia nel sistema del *procurement* militare, in quanto il Ministero della difesa per veicolare le proprie esigenze deve attivare un rapporto diretto non con le imprese, ma con il Ministero dello sviluppo economico a cui le imprese stesse avanzano delle proposte per la realizzazione di sistemi che ritengono utili sviluppare. In sostanza, i programmi nascono

dall'incontro di due visioni (quella della difesa e quella del sistema industriale italiano) che trovano la loro sintesi grazie all'attività del Ministero dello sviluppo economico.

Potrebbe essere quindi molto utile rafforzare il coordinamento tra i due ministeri, attraverso l'introduzione di un'apposita disciplina che delinei con chiarezza ruoli e competenze degli stessi, per coniugare al meglio le esigenze strategiche della Difesa con gli obiettivi fondamentali di competitività del nostro sistema industriale.

In questo quadro, andrebbe altresì affrontato il tema del controllo parlamentare sui programmi di armamento finanziati dal Ministero dello sviluppo economico. A questo riguardo, va ricordato innanzitutto che la legge n. 808 del 1985, per quanto riguarda il settore aeronautico, prevede che ogni anno sia presentata al Parlamento la relazione sull'industria aeronautica redatta dal Ministro dello sviluppo economico. Tuttavia, per quanto attiene ai singoli programmi di armamento che attingono alle risorse stanziare dal Ministero dello sviluppo economico, va sottolineato come essi, derivando da finanziamenti approvati con legge, non rientrino nel novero di quelli che, ai sensi della legge Giacchè, devono essere trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti. Poiché, per altro, negli ultimi anni, il Ministero della difesa ha provveduto opportunamente a trasmettere per il parere anche i citati programmi, appare opportuno integrare la legislazione vigente prevedendo per il Governo un esplicito vincolo in tal senso.

Tutto ciò comunque non assicurerebbe alle Camere né una visione di insieme che consenta di ricollegare i singoli programmi alle strategie che sovrintendono all'erogazione delle risorse complessivamente disponibili nei due dicasteri né tanto meno strumenti idonei per poter incidere su tali strategie. Infatti, la stessa relazione sull'industria aeronautica - come ha avuto modo di sottolineare il Ministro dello sviluppo economico nel corso della sua audizione¹⁸ - pur offrendo una panoramica dell'intero settore, rappresenta soltanto uno "strumento *post*" cioè un documento di consuntivo, che non assicura un coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari nella fase della programmazione degli interventi.

Potrebbe quindi risultare opportuno far confluire nel medesimo documento riassuntivo di cui si è detto nel paragrafo precedente anche i programmi di armamento finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, in modo da offrire al Parlamento un quadro della situazione veramente esaustivo.

¹⁸ Si veda in proposito la seduta della Commissione Difesa del 16 settembre 2009.

3. IL QUADRO FINANZIARIO

Nel corso dell'indagine conoscitiva particolare attenzione è stata dedicata al tema delle risorse finanziarie destinate ai programmi di armamento.

Un panorama delle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero della difesa è stato fornito dai rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato. In particolare, è stato evidenziato che, a partire dal 2003 e fino al 2008, la spesa del Ministero della difesa è stata pari a circa l'1,5 per cento del prodotto interno lordo. Tale percentuale cresce intorno al 4,3-4,4 per cento se calcolata con riferimento alla spesa finale del bilancio dello Stato - cioè al totale delle spese correnti e di conto capitale - e si attesta intorno al 5 per cento, se computata in relazione alla spesa primaria - cioè alla spesa finale al netto degli interessi passivi, come risulta dalla tabella che segue:

Tabella 1

		Spesa finale del Ministero della difesa(*)					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008(***)
Stanziamen- ti definitivi di competenza	di	21.373	21.203	21.335	20.533	22.443	23.664
	<i>di cui spesa primaria(**)</i>	21.369	21.198	21.331	20.512	22.438	23.660
	% rispetto al PIL	1,6%	1,5%	1,5%	1,4%	1,5%	1,5%
	% rispetto al totale della spesa finale dello Stato	4,6%	4,5%	4,4%	4,3%	4,4%	4,3%
	% della spesa primaria rispetto a quella dello Stato	5,5%	5,3%	5,2%	5,1%	5,1%	5,1%
Impegni		21.221	21.064	21.276	20.398	21.743	22.787
	<i>di cui spesa primaria (**)</i>	21.217	21.059	21.272	20.377	21.738	22.782
	% rispetto al PIL	1,6%	1,5%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%
	% rispetto al totale della spesa finale dello Stato	4,7%	4,7%	4,6%	4,4%	4,4%	4,3%
	% della spesa primaria rispetto a quella dello Stato	5,6%	5,4%	5,4%	5,1%	5,1%	5,1%

(*) al netto del rimborso di passività finanziarie (Titolo III)

(**) al netto degli interessi passivi

(***) dati provvisori

Esaminando la composizione di tale spesa, è stato evidenziato come si registri una netta prevalenza della spesa di parte corrente, che ammonta a circa l'85 per cento del totale, di cui buona parte relativa al personale, rispetto alla spesa in conto capitale, che assorbe invece il rimanente 15 per cento, come emerge dalla seguente tabella, che raggruppa le spese per categoria economica:

Tabella 2

Ministero della difesa: impegni di spesa per raggruppamento di categoria economica (milioni di euro)						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Spese correnti	18.581	18.573	18.728	18.896	18.664	19.499
Personale (inclusa IRAP)	13.268	14.115	14.764	15.327	15.570	16.160
Consumi intermedi	5.017	4.145	3.649	3.203	2.754	2.991
Altre spese correnti	296	314	316	367	340	349
Spese in conto capitale	2.640	2.490	2.548	1.502	3.079	3.288
Investimenti fissi lordi	2.630	2.462	2.512	1.474	3.057	3.264
Altre spese in conto capitale	10	29	36	28	22	24
Totale spesa finale	21.221	21.064	21.276	20.398	21.743	22.787
Spese correnti	87,6%	88,2%	88,0%	92,6%	85,8%	85,6%
Personale (inclusa IRAP)	62,5%	67,0%	69,4%	75,1%	71,6%	70,9%
Consumi intermedi	23,6%	19,7%	17,1%	15,7%	12,7%	13,1%
Altre spese correnti	1,4%	1,5%	1,5%	1,8%	1,6%	1,5%
Spese in conto capitale	12,4%	11,8%	12,0%	7,4%	14,2%	14,4%
Investimenti fissi lordi	12,4%	11,7%	11,8%	7,2%	14,1%	14,3%
Altre spese in conto capitale	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Totale spesa finale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

* Dati provvisori

La spesa del Ministero della difesa, per altro, nel periodo considerato, risulta caratterizzata da una sensibile riduzione della spesa per consumi intermedi che

passa dal 24 al 13 per cento delle spese totali. Su tale riduzione hanno inciso proprio le modalità di contabilizzazione delle spese per l'acquisto delle forniture militari che, con l'introduzione dei sistemi *dual use* utilizzabili sia in campo civile sia in campo militare, sono state progressivamente spostate tra quelle in conto capitale, ad eccezione di quelle destinate ad esclusivo uso militare, come risulta dalla tabella che segue:

Tabella 3

Ministero della difesa: stanziamenti definitivi di competenza per forniture militari (milioni di euro)									
Previsioni definitive di competenza	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Investimenti correnti:	2.484	1.552	1.351	971	923	447	187	174	110
Ammodernamento e rinnovamento	2.484	1.552	1.351	971	923	447	187	174	110
Investimenti C/Capitale:	324	1.306	1.805	2.698	2.629	2.434	2.490	1.467	3.192
Attrezzature e impianti	193	1.129	1.520	2.328	2.295	2.239	2.251	1.240	2.924
Ammodernamento e rinnovamento	-	99	147	239	179	80	124	158	190
Ricerca scientifica	132	78	138	131	155	115	115	69	78
Fondo investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale investimenti	2.808	2.858	3.156	3.669	3.552	2.881	2.677	1.641	3.302
Investimenti classificati in parte corrente sul totale degli investimenti	88%	54%	43%	26%	26%	16%	7%	11%	3%
Investimenti classificati in conto capitale sul totale degli investimenti	12%	46%	57%	74%	74%	84%	93%	89%	97%

E' opportuno sottolineare che i criteri adottati per la registrazione di tali risorse nel bilancio dello Stato, ai sensi della legislazione contabile nazionale, risultano sensibilmente diversi da quelli applicati dall'ISTAT in conformità con le prescrizioni dettate dal Sistema europeo dei conti (cosiddetto SEC95), ai fini della determinazione di uno dei principali parametri di Maastricht, vale a dire l'indebitamento netto. Da qui la necessità per l'ISTAT di armonizzare, attraverso una serie di operazioni di rettifica e di integrazione, come meglio si vedrà in

seguito, i conti del bilancio dello Stato con i criteri contabili adottati in ambito comunitario, al fine di rendere tali dati omogenei con quelli presentati dagli altri Stati membri.

Come sottolineato dai rappresentanti dell'ISTAT, nel corso della loro audizione del 5 maggio 2009, l'ISTAT, nell'ambito delle statistiche di finanza pubblica, elabora annualmente la ripartizione della spesa pubblica tra diverse funzioni - di primo e di secondo livello, secondo la classificazione internazionale COFOG (*Classification of the Functions of Government*) – sulla base dei servizi prodotti dall'amministrazione pubblica. Nell'ambito di tale ripartizione figura anche la spesa per il servizio «difesa», che viene comunicata sia all'Eurostat sia al Fondo monetario internazionale e, successivamente, pubblicata *on-line* nel sito Internet dell'ISTAT.

La classificazione COFOG prevede per la divisione difesa cinque gruppi di secondo livello che sono: difesa militare, difesa civile, aiuti militari all'estero, ricerca e sviluppo e, infine, altre spese della difesa non altrove classificate.

Dagli ultimi dati disponibili al momento dello svolgimento della citata audizione relativi all'anno 2007, è emerso che la spesa per la difesa è risultata pari a 21,6 miliardi di euro, corrispondenti al 2,9 per cento di tutta la spesa pubblica. Mediamente, nel periodo 2000-2006 tale percentuale è stata del 2,7 per cento, a fronte di una spesa media europea nel medesimo periodo che si è mantenuta intorno al 3 per cento della spesa pubblica.

Poiché la funzione difesa è l'unica in cui le spese non sono imputabili ad altri soggetti che fanno parte delle amministrazioni pubbliche, ma sono a totale carico dello Stato, la fonte principale dei dati che l'ISTAT rielabora è rappresentata dal rendiconto generale dello Stato, redatto dalla Ragioneria generale, parificato dalla Corte dei conti e approvato dal Parlamento.

Tali dati debbono essere sottoposti ad aggiustamenti e trattamenti statistici di varia natura per essere ricondotti alle definizioni e agli schemi del Sistema europeo dei conti.

Per quanto riguarda la spesa per armamenti, un problema che costringe ad operare rettifiche sta nel fatto che, sebbene fin dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha introdotto modifiche e integrazioni all'allora vigente disciplina contabile, sia stata formalmente adottata per il bilancio dello Stato la classificazione economica e funzionale della spesa prescritta dal SEC95, di fatto, gli schemi di contabilità europea non sono stati recepiti in pieno.

Ad esempio, per quanto riguarda la difesa, le spese per armamenti pesanti derivanti da contratti pluriennali, come accennato in precedenza, sono registrate tra gli investimenti, ancorché la classificazione SEC le consideri spese strumentali per la produzione del servizio «difesa» e ne preveda la registrazione nell'ambito dei consumi intermedi. Ciò comporta la necessità di rettificare i dati

contabili risultanti rendiconto generale dello Stato per trasferire nei consumi intermedi le spese per armamenti originariamente registrate tra gli investimenti.

Un altro importante motivo per cui sono necessari “aggiustamenti” dei dati contabili riguarda il momento di registrazione delle operazioni. Infatti, in Italia, la maggior parte degli enti, a cominciare dallo Stato per arrivare a tutti gli altri enti a diversi livelli di governo, usano delle contabilità di tipo finanziario che si avvalgono di due tipologie di registrazione: la competenza giuridica e la cassa, mentre il SEC95 richiede per tutti i settori istituzionali dell'economia l'adozione del principio *accrual* che prevede la rigorosa applicazione della competenza economica. Secondo tale principio, le operazioni debbono essere registrate nel momento in cui si verificano le transazioni economiche e sono prodotti gli effetti economici sugli operatori ossia esse debbono essere registrate nel momento in cui un valore economico è creato, trasformato o eliminato, o allorché crediti e debiti insorgono, sono trasferiti o vengono estinti. Le basi informative delle pubbliche amministrazioni, invece, poiché fondate sulla competenza finanziaria, ossia sulla competenza giuridica e sulla cassa, non lasciano individuare il momento della registrazione secondo la competenza economica. Al fine di colmare questa lacuna, l'ISTAT utilizza i dati disponibili nella contabilità finanziaria applicando il criterio della maggiore vicinanza di tali dati rispetto all'effettiva insorgenza di crediti o di debiti cioè rispetto al criterio della competenza economica.

E' stato così deciso che la competenza giuridica è più vicina alla competenza economica per le operazioni di produzione, quali redditi e consumi intermedi, e per le operazioni di redistribuzione, quali prestazioni e imposte. Per le rimanenti operazioni, invece, e soprattutto per le spese in conto capitale, le maggiori garanzie di avvicinarsi all'insorgere di crediti e debiti, sono offerte dalla cassa.

Nel caso specifico delle spese per la difesa, quindi, si utilizzano gli impegni di bilancio per i redditi da lavoro dipendente e per i consumi intermedi, mentre si usano i pagamenti, cioè i dati di cassa, per gli investimenti.

Tuttavia, per quanto riguarda i beni per uso militare, che essendo classificati come consumi intermedi dovrebbero essere contabilizzati al momento dell'impegno di spesa, si pone un problema specifico per le spese oggetto di contratti pluriennali per le quali Eurostat aveva rilevato una disomogeneità di trattamento tra i vari Paesi europei.

Nel 2006, dopo un acceso dibattito, approfondimenti e consultazioni, l'Eurostat ha preso una decisione riguardo al trattamento delle spese militari oggetto di contratti pluriennali che si fonda sulla considerazione che la spesa per l'acquisto di beni militari, in quanto compresa tra i consumi intermedi, deve essere registrata nel momento in cui avviene lo scambio tra venditori e acquirenti, ovvero allorquando i beni entrano come *input* nel processo produttivo, a

prescindere quindi dal momento in cui viene giuridicamente trasferita la titolarità del bene.

In applicazione di questo principio e al fine di ottenere un trattamento omogeneo, l'Eurostat, il 9 marzo 2006, ha pubblicato alcune regole di contabilizzazione che hanno riguardato prevalentemente due tipologie di acquisizioni di beni militari non convertibili a scopi civili: i contratti di *leasing* e gli acquisti nel quadro di contratti a lungo termine.

Nel caso dei contratti di *leasing* di beni militari non convertibili a scopi civili, si presuppone che il rischio dell'operazione rimanga a carico delle autorità militari committenti che, di fatto, ne acquisiscono subito la proprietà economica al momento della consegna. Al pari del *leasing* finanziario la registrazione dell'operazione avviene nei conti nazionali per un ammontare pari al valore totale dei beni nel momento di stipula del contratto, e non, quindi, alla chiusura del contratto. L'operazione finanziaria di contropartita fa nascere, quindi, un debito verso i fornitori che sarà estinto periodicamente con il pagamento del canone.

L'altra tipologia affrontata nella decisione dell'Eurostat riguarda gli acquisti di sistemi complessi di apparecchiature e mezzi ad esclusivo uso militare nel quadro di contratti a lungo termine, quali velivoli, navi, veicoli corazzati, sistemi complessi di difesa e così via. Secondo le regole generali, essi vanno registrati tra i consumi intermedi nel momento della consegna, quando cioè sono idonei a entrare nel processo produttivo.

Così, nel caso di consegne graduali di esemplari uguali, o parti simili di equipaggiamenti, la registrazione dei costi deve seguire la cadenza delle consegne e non la stipula o la conclusione del contratto. Lo stesso vale nel caso di sistemi complessi i cui costi devono essere registrati nel momento della consegna di ciascuna parte del sistema e non nel momento in cui termina il contratto.

Infine, nel caso di costruzioni a esclusivo impiego militare - quindi non convertibili per uso civile - i relativi costi debbono essere registrati nel momento della consegna delle stesse, ad ultimazione dei lavori, quando, cioè, esse entrano nel processo produttivo delle amministrazioni pubbliche e non in base agli stati di avanzamento dei lavori. Il bene militare è, infatti, considerato un bene intermedio e, quindi, può essere utilizzato come input solo nel momento in cui è effettivamente operativo.

Per altro, considerata la difficoltà di rendere retroattiva la citata decisione, che avrebbe potuto compromettere le registrazioni effettuate nel passato, l'Eurostat, con una specifica norma transitoria, ha dato la possibilità ai singoli Stati membri di applicare i nuovi principi a partire dal 2005, salvaguardando in tal modo tutte le registrazioni effettuate fino al 2004.

In Italia, per ottemperare alle decisioni dell'Eurostat, l'ISTAT ha stipulato, nel settembre del 2007, una convenzione con lo stato maggiore della difesa e la Ragioneria generale dello Stato per lo scambio di informazioni e dati sulle spese militari. In base a questa convenzione, i dati sulle consegne e i relativi pagamenti sono forniti dallo stato maggiore della difesa.

In particolare, l'articolo 3 della convenzione stabilisce che: "Il Ministero della difesa, di concerto con la Ragioneria dello generale Stato, si impegna a fornire trimestralmente le informazioni e i dati sulle spese militari per armamenti effettuate con contratti o convenzioni pluriennali con società pubbliche e private, nazionali e internazionali. I dati dovranno far riferimento all'ammontare delle consegne, all'ammontare dei pagamenti e all'ammontare delle chiamate di fondi avvenute nel trimestre di riferimento. Inoltre, per i nuovi programmi di spesa, il Ministero della difesa si impegna a fornire le informazioni sulle convenzioni e i contratti stipulati nel trimestre di riferimento, con i relativi piani finanziari e di consegna dei beni e servizi."

La convenzione sta trovando progressiva attuazione, dal momento che i dati sulle consegne sono forniti con regolarità dallo stato maggiore della difesa mentre, per quanto riguarda i pagamenti, poiché i relativi dati non sono ancora forniti dal Ministero per singoli programmi, l'ISTAT elabora le sue stime in modo forfetario sulla base dei soli mandati di pagamento. Il Ministero della difesa, per altro, si sta attrezzando per fornire anche una ripartizione dei pagamenti in base ai programmi, in modo da consentire all'ISTAT di quantificare eventuali differenze tra i pagamenti e le consegne in relazione ai singoli programmi e per determinare conseguentemente il sorgere di debiti o crediti.

Attualmente, comunque, ogni trimestre, lo stato maggiore della difesa fornisce il valore delle consegne suddiviso in dieci grandi gruppi di progetti che vanno dai sistemi satellitari, ai mezzi terrestri, navali e aerei e così via. Di questi dieci gruppi l'ISTAT, nel fornire i dati provvisori sino al 2008, quali risultanti dalla tabella che segue, ha auspicato di poter ottenere questa ripartizione anche per i pagamenti, completando, così, l'insieme delle informazioni di dettaglio.

Tabella 4

Spese pluriennali per armamenti (milioni di euro)					
Programmi pluriennali	Pagamenti effettuati a tutto il 2004	Consegne			
		2005	2006	2007	2008*
Sistemi satellitari	793,2	20,2	20,6	269,8	158,4
Mezzi terrestri	1.713,4	53,1	36,1	82,2	155,6
Mezzi navali	3.257,8	52,0	139,5	36,9	145,9
Mezzi aerei	11.180,7	1.448,1	1.423,6	1.403,2	1.623,3
Sistemi missilistici	1.881,4	121,4	90,1	543,5	524,8
Sistemi d'arma e materiali d'armamento	481,4	15,3	28,8	35,3	291,9
Sistemi c4i	263,1	26,3	41,9	201,4	154,5
Ricerca scientifica	563,4	117,6	71,6	71,7	62,6
Infrastrutture	884,5	178,2	159,7	207,4	336,5
Ammodernamenti minori, supporti addestrativi/operativi/logistici	3.637,7	65,3	194,4	161,3	313,6
Totale consegne	24.656,5	2.097,4	2.206,4	3.012,7	3.767,0
Pagamenti**	24.656,5	3.870,0	2.988,0	3.029,0	2.545,0
Differenza competenza-cassa	0,0	-1.772,6	-781,6	-16,3	1.222,0
* Dati provvisori					
** Per gli anni 2005-2008 stima Istat sui mandati di pagamento					

Per altro, è stato rilevato che, attualmente, non risultano modalità di concertazione tra le varie amministrazioni coinvolte (Ministero della difesa, ISTAT e Ministero dell'economia) per concordare i tempi di consegna dei sistemi di armamento al fine di minimizzarne l'impatto sui conti pubblici, evitando che, ove possibile, un eccessivo volume di consegne si verifichi nel medesimo esercizio finanziario. A tal fine, si potrebbe anche prevedere, sfruttando una possibilità

contemplata dalla decisione Eurostat del 2006, un'articolazione di ogni singolo programma per moduli di attuazione e consegna successivi in modo da ripartire gli oneri su più esercizi finanziari.

Più in generale, riguardo al rapporto tra le diverse amministrazioni, è emerso un difetto di coordinamento tra Ministero della difesa e Ragioneria generale dello Stato in merito agli impegni pluriennali assunti dall'amministrazione della difesa nell'ipotesi di programmi di armamento realizzati attraverso la cooperazione internazionale, che sfuggono al monitoraggio della Ragioneria in quanto i decreti ministeriali che li autorizzano non sono trasmessi a quest'ultima, ma soltanto alla Corte dei conti¹⁹.

Ciò comporta evidenti problemi soprattutto nel caso dell'adozione di misure di contenimento della spesa adottate dal Ministero dell'economia attraverso la tecnica della riduzione lineare degli stanziamenti di bilancio, poiché il rischio che si corre è quello di incidere su stanziamenti di bilancio sui quali erano già stati assunti impegni internazionali e da considerarsi per ciò stesso "incomprimibili". Tale rischio si è concretizzato nel 2006 quando, con la legge finanziaria, fu disposta la riduzione lineare degli stanziamenti per investimenti fissi lordi, tra cui anche quelli per armamenti nella misura del 40 per cento. Con riferimento a tale anno, come risulta dalle precedenti tabelle 2 e 3, si è assistito a una notevole riduzione della spesa per l'anno 2006, che è scesa a circa 1,5 miliardi di euro a fronte di un livello medio di circa 3 miliardi di euro. Tale riduzione non si è però registrata anche negli anni successivi, in quanto il nuovo livello di spesa, quale risultante dalla decurtazione precedentemente disposta, non era sufficiente all'attuazione degli accordi in essere. Si è reso così necessario, a partire dall'anno 2007, attraverso alcune norme contenute nelle finanziarie 2007, 2008 e 2009, riallineare gli stanziamenti del bilancio della difesa agli impegni presi a livello internazionale, con un conseguente "rimbalzo" rispetto agli stanziamenti 2006.

Da qui l'esigenza di modificare la legislazione vigente nel senso di prevedere che i decreti di autorizzazione dei programmi di armamento debbano essere adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (o comunque sentito quest'ultimo) come per altro già previsto per i programmi concernenti la realizzazione dei programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali, finanziati dall'apposito fondo istituito dalla citata legge finanziaria per il 2007²⁰.

¹⁹ Si veda al riguardo l'audizione del direttore generale del Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Biagio Mazzotta, nella seduta della Commissione Difesa dell'11 marzo 2009.

²⁰ In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

4. I CONTROLLI SUI PROGRAMMI DI ARMAMENTO: DISCIPLINA VIGENTE E PROCEDURA PARLAMENTARE

La disciplina legislativa vigente in materia di programmi di armamento presenta alcuni profili problematici che riguardano principalmente i rapporti Governo-Parlamento.

Innanzitutto, come già evidenziato in precedenza, ai sensi della citata disciplina, devono essere trasmessi per il parere parlamentare soltanto i programmi di armamento finanziati dal Ministero della difesa e non anche quelli sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico.

Inoltre, nell'ambito dei programmi facenti capo al Ministero della difesa non devono essere altresì trasmessi per il parere quelli destinati al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte. La logica sottesa a tale criterio sta nel fatto che si intende assicurare la possibilità di pronunzia da parte del Parlamento per i programmi riconducibili a un incremento delle capacità operative dello strumento militare, demandando invece alla sola decisione governativa le altre fattispecie, nel presupposto che per queste ultime la valutazione parlamentare sia già stata assolta in tempi precedenti.

Si tratta di un criterio che, tuttavia, suscita perplessità dal momento che essendo il quadro di riferimento molto dinamico, nulla esclude che in ordine al medesimo armamento di cui si intenda semplicemente mantenere le dotazioni, il Parlamento, in presenza di uno scenario mutato rispetto al passato, possa svolgere una diversa valutazione in termini di priorità e di opportunità.

Suscita altresì perplessità l'ulteriore criterio adottato ai fini dell'individuazione dei programmi che devono essere trasmessi per il parere ossia quello del relativo finanziamento a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio. La nozione di ordinario stanziamento di bilancio, infatti, non ha mai trovato una puntuale definizione normativa a causa della difficoltà di collegarla a parametri obiettivi.

Tale difficoltà risulta oggi ancora più evidente ove si consideri che la legge n. 196 del 2009, recante la nuova disciplina contabile, all'articolo 23, sembra implicitamente escludere la possibilità di collegare tale nozione al parametro forse più obiettivo utilizzato in via di prassi nel passato, ossia quello della spesa storica. Infatti, tale articolo vieta la formulazione delle previsioni di spesa sulla base del mero calcolo della spesa storica incrementale e conferma la funzione programmatoria del bilancio a legislazione vigente affermatasi negli ultimi anni, per effetto della quale, invece, sono consentite significative rimodulazioni tra molteplici voci di spesa.

Ne consegue che il concetto di ordinario stanziamento di bilancio risulta, oggi forse più di prima, quanto mai sfuggente poiché non consente di individuare una

netta linea di demarcazione tra ciò che dovrebbe essere autorizzato in via amministrativa e ciò che, invece, dovrebbe essere finanziato con legge.

A questo riguardo significativo è il fatto che il Ministro della difesa nell'audizione del 18 novembre 2008 ha sottolineato come dall'attuazione della legge Giacchè emerga un esclusivo utilizzo del bilancio ordinario come fonte di finanziamento, mentre non si è mai fatto ricorso a finanziamenti autorizzati per legge.

Tutto ciò considerato, risulterebbe forse opportuno ancorare a parametri obiettivi la distinzione tra programmi finanziabili con legge e quelli finanziabili a valere sul bilancio, salvo modificare la legislazione vigente nel senso di prevedere, come di fatto già avviene in via di prassi, che i programmi di armamento, a prescindere dalla propria forma di finanziamento, debbano essere trasmessi per il parere parlamentare.

A tale disciplina legislativa, per molti aspetti carente, si affianca una procedura parlamentare per l'esame dei programmi di armamento che appare presentare anch'essa numerosi profili problematici.

Innanzitutto, in entrambe le Camere i programmi di armamento sono assegnati per il parere alla sola Commissione Difesa e non anche alla Commissione Bilancio.

Ciò suscita più di una perplessità dal momento che il finanziamento di tali programmi a valere sugli "stanziamenti ordinari" di bilancio non risulta di per sé garanzia sufficiente ad assicurarne nel tempo la copertura finanziaria, dal momento che, da un lato, la nozione di ordinario stanziamento, come detto, non risulta ancorata a parametri obiettivi, dall'altro, tali stanziamenti sono soggetti a frequenti rimodulazioni.

In primo luogo, andrebbe quindi valutata l'opportunità di prevedere che i programmi di armamento siano assegnati alla Commissione Bilancio ai fini dell'espressione del suo parere sui profili di carattere finanziario.

In secondo luogo, si potrebbe rendere la programmazione finanziaria relativa ai programmi stessi più stringente, senza tuttavia escludere quei margini di flessibilità normalmente necessari a piani di investimento che si protraggono per numerosi anni. Un simile obiettivo potrebbe essere realizzato attraverso quegli strumenti previsti dalla vigente disciplina contabile che consentono alla legge finanziaria – divenuta ora legge di stabilità - di riprogrammare talune autorizzazioni di spesa in funzione delle effettive esigenze. Tale soluzione, che implicherebbe innanzitutto il trasferimento degli stanziamenti di bilancio in materia di armamenti nell'alveo della legislazione sostanziale di spesa, avrebbe il pregio di mantenere fermi i vincoli finanziari derivanti dal *plafond* delle risorse stanziare, rendendo però del tutto trasparenti le eventuali rimodulazioni operate nel corso degli anni dalla stessa legge di stabilità, opportunamente illustrate da

un'apposita relazione tecnica, che potrebbe recare una proiezione delle risorse programmate anche per un congruo periodo successivo al triennio. Le rimodulazioni che si intendono introdurre attraverso legge finanziaria, potrebbero per altro essere opportunamente preannunciate e motivate dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con congruo anticipo rispetto all'apertura della sessione di bilancio, all'atto della presentazione del documento riassuntivo che dovrebbe collegare i singoli programmi di armamento alle linee strategiche del dicastero, a cui d'ora in poi si è fatto cenno.

In terzo luogo, si potrebbe modificare la normativa vigente nel senso di prevedere una sospensione dei termini per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari nelle more della sessione di bilancio.

Va infatti considerato che le rimodulazioni delle risorse di bilancio risultano molto frequenti di anno in anno nel corso della sessione di bilancio che segna il passaggio dal quadro finanziario relativo al triennio in corso a quello successivo.

La programmazione finanziaria, quale risultante dal bilancio pluriennale, è infatti aggiornata annualmente per "scorrimento" durante la sessione di bilancio. Ciò comporta che le previsioni di spesa per il primo e il secondo anno del nuovo triennio si sovrappongano a quelle concernenti il secondo e il terzo anno del precedente triennio, mutandone, talvolta anche sensibilmente, l'ammontare.

E' evidente che in presenza di tali rimodulazioni l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti durante la sessione di bilancio non può fondarsi su un quadro finanziario stabile. Infatti, i programmi di armamento trasmessi per il parere continuano a fare riferimento al vecchio triennio finanziario i cui stanziamenti, per il secondo e terzo anno, risultano affievoliti, ma non ancora sostituiti, dal nuovo quadro finanziario risultante dai documenti di bilancio presentati dal Governo al Parlamento, in quanto essi possono essere oggetto di modifiche in sede di esame parlamentare.

La sospensione dei termini per l'espressione dei pareri durante la sessione di bilancio, quindi, consentirebbe alle Commissioni di esprimersi soltanto in presenza di un quadro finanziario divenuto definitivo con l'approvazione della manovra.

Inoltre, considerata la rilevanza che la spesa per armamenti riveste per la difesa nazionale, andrebbe valutata l'opportunità di stabilire che le deliberazioni del Governo che dispongono variazioni delle risorse destinate ai programmi di armamento siano sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa, in coerenza con quanto previsto per le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25. In questo modo, si riuscirebbe ad assicurare una sede qualificata di riflessione, fin dal momento della loro impostazione, sulle conseguenze di tali misure sulla difesa nazionale.

Infine, va sottolineato come non sia stata ancora prevista alcuna procedura di controllo sistematico sull'attuazione dei programmi di armamento su cui le Commissioni parlamentari hanno espresso il proprio parere. Si tratta di una lacuna non trascurabile che si va ad aggiungere alla mancata previsione normativa di un obbligo per il Governo di comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, analogamente a quanto avviene in altri ordinamenti, eventuali sensibili superamenti dei limiti di spesa originariamente previsti, ovvero differimenti o rinunce a programmi sui quali le Commissioni hanno già espresso il loro parere.

Proprio al fine di colmare tali lacune, si potrebbe valutare l'opportunità di istituire all'interno della Commissione Difesa un Comitato permanente simile a quello che fu costituito dalla IV Commissione della Camera dei deputati nella X Legislatura, il 31 gennaio 1989, in sede di prima attuazione della legge Giacchè, aggiornandone adeguatamente le funzioni²¹.

Si ricorda che a tale Comitato fu demandato, oltre all'espressione dei pareri sui progetti di legge, anche *"l'esame delle questioni relative ai sistemi d'arma e quindi lo svolgimento dell'attività istruttoria in ordine alle richieste dei relativi pareri da parte del Governo, restando inteso che, nella fattispecie, tale esame preliminare deve sfociare in una proposta alla Commissione, competente in via esclusiva all'espressione di tali pareri, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento"*²². In questo modo, in sostanza, pur rimanendo correttamente in capo alla Commissione plenaria la deliberazione di un parere rivolto al Governo, si attribuiva a tale organismo specializzato, lo svolgimento della fase istruttoria, preliminare alla deliberazione del parere. Al Comitato, tuttavia, non venivano affidate funzioni particolarmente innovative, in quanto non era previsto lo svolgimento di alcuna specifica attività funzionale alla fase istruttoria.

Sulla base di quanto visto in precedenza, invece, si potrebbe pensare all'ipotesi di affidare a tale Comitato anche il compito di monitorare lo stato di attuazione dei programmi già deliberati, ai fini della presentazione di una relazione periodica alla Commissione. Così facendo, infatti, non solo si riuscirebbe ad avere una visione complessiva e dinamica dei programmi in corso, ma si disporrebbe, all'interno di una sede particolarmente qualificata, di elementi istruttori dettagliati sull'evoluzione di ciascun programma. Ciò risulterebbe di particolare rilievo sia ai fini dell'esame del citato documento riassuntivo sia in relazione al controllo sui programmi più complessi che, essendo realizzati in più

²¹ Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, "Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria".

²² Si veda al riguardo l'intervento del Presidente della Commissione Difesa, Lelio Lagorio, nella seduta del 31 gennaio 1989.

fasi e richiedendo una pronuncia parlamentare sull'avvio di ciascuna di esse, necessitano di una conoscenza approfondita sul loro stato di attuazione.

Infine, andrebbe affrontato il tema del carattere vincolante o meno del parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti. In proposito, al di là dei problemi pratici a cui darebbe luogo l'attribuzione di un vincolante carattere al parere parlamentare - a causa della difficoltà di rendere convergenti i pareri espressi dalle due Camere in mancanza di un meccanismo di *navette*²³ - si rileva che, in tal modo, si finirebbe per introdurre una forma di codecisione Governo-Parlamento non prevista dalla Carta costituzionale. Una soluzione sicuramente meno problematica, anche perché già ampiamente sperimentata in altre occasioni, potrebbe essere invece quella di prevedere un obbligo per il Governo di tornare nuovamente davanti alle Commissioni, qualora non intendesse recepire il parere da esse reso, spiegandone le ragioni, fermo restando che, in tale caso, a conclusione del nuovo passaggio parlamentare il programma potrebbe essere comunque adottato dal Governo.

5. L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO EUROPEO

L'esigenza di programmazione e razionalizzazione della spesa del settore della difesa si è posta anche a livello europeo. A questo proposito, nel corso dell'indagine, è stato osservato come sia necessario superare il frazionamento del mercato europeo della difesa. Infatti, se a livello di organizzazione societaria, l'industria europea si è notevolmente razionalizzata, in quanto attraverso acquisizioni, alleanze e scambi di pacchetti azionari è giunta alla costituzione di quattro gruppi di dimensioni europee (EADS, Thales, BAE System e Finmeccanica), a livello industriale, invece, non è avvenuto altrettanto, posto che tali società, anche a causa della difficoltà a integrare le produzioni a livello transnazionale, come si vedrà in seguito, continuano ad avere impianti, linee di produzione e uffici dislocati nelle diverse nazioni.

In questa situazione, il mercato europeo risulta non solo quantitativamente più ristretto di quello statunitense,²⁴ ma soprattutto caratterizzato dalla netta prevalenza di alcuni mercati nazionali e dalla dispersione delle risorse su numerosi programmi di armamento. Sotto il primo profilo basti pensare che circa il 75 per cento della spesa è concentrata in Francia, Gran Bretagna e Germania, mentre il restante 25 per cento fa capo ai rimanenti Stati membri dell'Unione

²³ Tali problemi, per altro, potrebbero essere risolti riconoscendo carattere vincolante ai due pareri soltanto nelle parti che recano identiche prescrizioni.

²⁴ In particolare, nel 2006 la spesa europea per le acquisizioni e la ricerca è stata di 40 miliardi di euro a fronte dei 141 miliardi di euro degli Stati Uniti; quella per la ricerca è stata di 10 miliardi di euro contro i 58 miliardi di euro degli Stati Uniti. Si vedano al riguardo i dati forniti dall'Eda - *European Defence Agency*, <http://www.eda.europa.eu>.

europea; sotto il secondo profilo, invece, va sottolineato come gli Stati Uniti, sebbene destinino ai programmi di armamento risorse di gran lunga superiori a quelle investite dall'Europa, hanno in corso di sviluppo 27 programmi principali contro gli 89 europei censiti dalla Commissione europea²⁵.

Per fare fronte a questa situazione, sono in corso diverse iniziative per giungere alla realizzazione di un mercato europeo integrato della difesa, in un processo che è oramai in corso dagli anni Novanta.

5.1 L'OCCAR (*Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement*)

La prima iniziativa, in ordine di tempo, per giungere alla realizzazione di un mercato unico della difesa è stata la costituzione dell'OCCAR (*Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement*), che è un'organizzazione multinazionale per la gestione dei programmi di armamento in cooperazione, creata attraverso una convenzione, ratificata da sei Stati (Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito).

L'inizio dell'Organizzazione è stato segnato dalla dichiarazione franco-tedesca di Baden Baden, a valle delle missioni di Petersberg del 1992, con l'enunciazione dei principi sulla cooperazione internazionale, che sono stati trasformati successivamente nei principi dell'OCCAR.

Nel 1998, completata l'attività preparatoria, si è giunti alla firma della convenzione e al processo di ratifica da parte dei Parlamenti nazionali delle prime quattro nazioni partecipanti, che si è concluso nel 2001, a cui hanno aderito poco dopo il Belgio, nel 2003, e la Spagna, nel 2005. L'Italia ha ratificato la convenzione nel 2000, con la legge 15 novembre 2000, n. 348.

I principi istituzionali su cui si fonda l'organizzazione sono cinque: favorire il rapporto costo-efficacia nella gestione delle cooperazioni in materia di programmi di armamento; armonizzare i requisiti delle varie nazioni e le tecnologie disponibili; creare una base industriale competitiva in ambito europeo; rinunciare al principio del *juste retour* e aprire alle altre nazioni²⁶.

In concreto la missione dell'OCCAR consiste nell'agevolare e gestire i programmi di collaborazione nel campo degli armamenti e dei dimostratori

²⁵ Si veda la riguardo l'audizione di rappresentanti dello IAI, nella seduta della Commissione Difesa del 13 gennaio 2009.

²⁶ La rinuncia al principio del *juste retour*, ossia al principio che prevede un ritorno in termini di lavoro per le industrie nazionali pari ai costi sostenuti da quella nazione per la partecipazione al programma di armamento, implicherebbe che tale ritorno dovrebbe essere valutato non sul singolo programma ma su più programmi suddivisi in più anni. Tuttavia, per ragioni di politica industriale, questo principio non viene sempre seguito e per la maggior parte dei programmi OCCAR si continua a usare il principio per cui il finanziamento concesso da ciascun paese deve essere uguale al ritorno in termini di lavoro per le rispettive industrie nazionali.

tecnologici durante tutta la durata del sistema: dalla definizione alla dismissione e ritiro dal servizio.

Ai programmi possono partecipare anche Stati non membri attraverso la stipula di appositi accordi internazionali ratificati dai Parlamenti nazionali²⁷.

L'OCCAR è formata oltre che dai sei Stati membri, anche dall'amministrazione esecutiva, denominata OCCAR-EA (OCCAR *Executive Administration*) il cui ufficio centrale è a Bonn, che si occupa della gestione diretta dei programmi di armamento.

Al di sopra degli organi amministrativi vi sono alcuni comitati specialistici formati dalle sei nazioni partecipanti (*In-Service Support committee, Future Task & Policy committee, Finance committee, Security committee, Programme Committees*).

Il massimo organo decisionale dell'OCCAR è il cosiddetto «*Board of Supervisors*» formato dai Ministri della difesa dei sei Paesi membri che ne hanno delegato la partecipazione ai Direttori nazionali degli armamenti o ai loro equivalenti.

Attualmente vi sono poi sette divisioni, ognuna delle quali incaricata di gestire un programma, vale a dire:

- il programma A400M per la realizzazione di un velivolo di trasporto strategico;

- il programma Boxer per la realizzazione di un veicolo blindato multiruolo a cui partecipano la Germania e l'Olanda, sebbene quest'ultima non aderisca all'OCCAR;

- il programma Cobra per la realizzazione di un sistema radar a controbatteria a cui partecipano Francia, Germania e Regno Unito, che già si trova nella fase di sviluppo e produzione e che è anche stato usato in combattimento in Iraq e Libano;

- il programma Fregata Europea Multi-Missione (FREMM), che riguarda la realizzazione di fregate multimissione italo-francesi, il cui piano di finanziamento cominciato nel 2006 dovrebbe concludersi nel 2022. Per l'Italia sono previste 10 unità navali, di cui 6 già ordinate e confermate, da consegnare fra il 2013 e il 2017, e le 4 rimanenti legate alla conferma delle cosiddette *tranches conditionnelles*, ossia le opzioni;

- il programma di comunicazione *European Secure Software Defined Radio* (ESSOR) a cui partecipano oltre a tre nazioni OCCAR, fra cui l'Italia, anche la Finlandia, la Polonia e la Svezia;

²⁷ Ai sensi del Capitolo X della Convenzione, infatti, l'OCCAR può cooperare sia con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, quali ad esempio la NATO, sia con Paesi non membri.

- il programma Tigre per la realizzazione di un elicottero da combattimento multiruolo in tre versioni (una per la Francia, una per la Germania e una per la Spagna);

- il programma missilistico FSAF-PAAMS a cui partecipano tre nazioni (Italia, Francia e il Regno Unito).

Il portafoglio complessivo, ossia il costo totale dei citati programmi calcolato in funzione delle singole fasi della programmazione, supera di poco i 45 miliardi di euro²⁸.

Ai fini della gestione dei programmi, l'OCCAR opera su incarico degli Stati (anche non membri) che glieli affidano in gestione dopo aver realizzato una pianificazione comune di sviluppo.

L'integrazione di un nuovo programma richiede la firma di tre documenti: una *integration decision*, a cura del *Board of Supervisors*; un *memorandum of understanding*, sviluppato non sotto la responsabilità dell'OCCAR, ma sotto quella delle nazioni, anche se l'OCCAR facilita il dialogo fra di esse; infine, il documento più importante, la *programme decision* che specifica le obbligazioni fra gli Stati partecipanti e l'OCCAR ed è legalmente vincolante per tutti gli Stati partecipanti al programma, siano o meno essi Stati membri dell'OCCAR.

In particolare, la *programme decision* stabilisce gli obiettivi del programma con riferimento ai tempi di realizzazione del sistema, ai costi e alle prestazioni tecnico-operative, l'impegno finanziario per l'intera durata del programma, la procedura contrattuale e i vari livelli di approvazione e, infine, tratta gli aspetti della sicurezza in due documenti allegati denominati *programme security instruction* (PSI) e *la security classification guide* (SCG).

Con riferimento agli aspetti legati alla sicurezza, è importante inoltre ricordare che, attualmente, vige un accordo di sicurezza che coinvolge i sei Stati membri dell'OCCAR. Se alcuni Paesi non membri dell'OCCAR partecipano a un programma, è necessario un accordo di sicurezza separato, in modo da permettere la trattazione degli aspetti di sicurezza anche per i Paesi non membri.

²⁸ A tali programmi se ne aggiungono altri di prossima integrazione, ossia:

- il programma MUSIS (*Multinational Space-based Imaging System*), un sistema di sorveglianza satellitare che riunisce cinque nazioni OCCAR (Italia, Francia, Germania, Spagna e Belgio) più la Grecia. Il programma ha lo scopo di sviluppare un sistema di satelliti, che sostituiranno, in Italia, il COSMO-SkyMed e, in Francia e in Germania, i satelliti di osservazione dell'attuale generazione;

- il programma UGTV (*Unmanned Ground Tactical Vehicle*), relativo alla realizzazione di un veicolo tattico terrestre non pilotato;

- il programma BIO EDEP, finalizzato alla realizzazione di una famiglia di sistemi per la scoperta di agenti biologici;

- il programma *Advanced Unmanned Air Vehicles* (A-UAV), effettuato in cooperazione fra Spagna, Germania e Francia per la realizzazione di un aereo non pilotato a grande autonomia;

- il programma DIRCM, relativo ad un sistema di contromisure per i missili aria-aria sviluppato da Francia e Germania.

Questo accordo di sicurezza viene negoziato in parallelo con il memorandum of understanding e con la programme decision.

Per quanto riguarda la NATO, è stato sottoscritto dal Segretario generale della NATO e dal Direttore dell'OCCAR un accordo di sicurezza per lo scambio di informazioni sulla gestione dei programmi OCCAR che potrebbero richiedere l'accesso a informazioni NATO classificate.

Durante il processo di integrazione, l'OCCAR si occupa anche della negoziazione del contratto con la controparte industriale. Il documento necessario per gestire un programma è il contratto firmato dal Direttore dell'OCCAR, in nome e per conto delle Nazioni partecipanti, e le controparti industriali, a cui sono allegati i citati documenti in materia di sicurezza.

Il sistema di gestione dei programmi è basato su un insieme di norme, regolamenti e direttive, denominato OCCAR management procedures (OMPs), approvati dal Board of Supervisors. Le OMPs sono costituite da dodici procedure gestionali che trattano vari aspetti (gestione dei programmi, integrazione, aspetti legali, procurement, term and condition contrattuali, personale, reclutamento, eccetera) e sono oggetto di revisione periodica. Inoltre, ogni anno, il Board of Supervisors approva l'OCCAR business plan, in cui viene fornito il quadro dei piani di gestione dei diversi programmi.

Per quanto concerne le relazioni fra i vari organismi dell'OCCAR e le nazioni, per ogni programma viene indicato il Programme board, che è una versione ridotta del Board of Supervisors, in quanto vi partecipano solamente i Direttori nazionali degli armamenti delle nazioni partecipanti al programma e ha la funzione di fornire le direttive strategiche al programma stesso. Al di sotto del Programme board si colloca il Programme committee, l'organismo deputato alla supervisione del programma, formato dai capi del procurement interessato.

Il Direttore dell'OCCAR è direttamente responsabile verso il comitato di programma; a sua volta, la divisione di programma, a capo della quale vi è il programme manager, è direttamente responsabile verso il direttore dell'OCCAR.

L'organizzazione vanta un budget operativo di circa 4 miliardi di euro per l'anno 2009, ossia la quantità di danaro che le nazioni partecipanti hanno approvato per il medesimo anno, un personale di 230 unità²⁹ a fronte di un bilancio dell'Unione europea destinato alla difesa di circa 50 miliardi con 20.000 addetti, per la parte governativa, e circa 150.000 addetti, per la parte industriale.

Nell'ottica dell'evoluzione della politica europea di sicurezza e difesa, si prevede che nel 2015-2020 l'OCCAR possa giungere a gestire per conto dell'Agenzia europea della difesa, come meglio si vedrà in seguito, 10-15

²⁹ Le persone che operano nelle imprese con cui l'OCCAR si interfaccia, invece, sono circa 10.000.

programmi di armamento e, quindi, che possa espandersi in modo da soddisfare i requisiti operativi armonizzati nell'ambito dell'Agenzia stessa.

5.2 L'Agenzia europea della difesa

La seconda iniziativa in ordine di tempo è stata l'istituzione dell'Agenzia europea degli armamenti. Tale Agenzia, a differenza dell'OCCAR, non è espressione di una cooperazione multilaterale di alcuni Stati membri dell'Unione, ma rappresenta una realtà istituzionale dell'Unione, costituita per dare supporto alla politica europea di sicurezza e difesa (PESD) avviata nel 1999. Lo scopo dell'Agenzia europea della difesa è quello di supportare 26 degli Stati membri dell'Unione³⁰ nel loro impegno per migliorare le capacità di difesa europee nel campo della gestione della crisi, nonché sostenere la PESD.

In particolare, l'EDA assolve a quattro funzioni principali, ciascuna delle quali affidata ad un direttorato: promuovere la cooperazione nel campo degli armamenti; migliorare la base tecnologica e industriale della difesa; supportare la creazione di un mercato europeo della difesa competitivo; promuovere le attività della ricerca nel campo della difesa.

Per quanto riguarda le relazioni con l'OCCAR bisogna innanzitutto sottolineare che parte delle attività dell'OCCAR, vale a dire quelle relative alla creazione della base industriale europea e all'armonizzazione dei requisiti sono state trasferite all'Agenzia europea della difesa all'atto della sua costituzione.

In estrema sintesi, quindi, si può dire che l'Agenzia europea per la difesa agisce come gli stati maggiori nazionali, analizzando le capacità e armonizzando i requisiti fra le varie nazioni. Svolta questa funzione, l'EDA assegna la gestione dei programmi all'OCCAR che agisce, quindi, come braccio operativo dell'Agenzia europea per la difesa.

A tal proposito, si sta predisponendo un progetto di protocollo per una collaborazione tra OCCAR ed EDA. In futuro, l'EDA potrebbe essere l'ambiente dove – sulla base della volontà dei Paesi membri - si svilupperanno le idee fino al momento di passare alla fase di acquisizione e di sviluppo del progetto. A questo punto, il progetto passerebbe all'OCCAR, che si presenterebbe come un'agenzia di acquisizione con una struttura esistente e capace.

L'EDA è guidata dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea e gli Stati membri vi prendono parte attraverso *Steering board* (Comitati direttivi) chiamati a riunirsi in quattro configurazioni: con i Ministri della difesa; con i Direttori nazionali degli armamenti; con i Direttori della ricerca tecnologica e con

³⁰ La Danimarca, infatti, non vi prende parte in quanto usufruisce sulla materia della difesa di una clausola di *opting out*.

quelli della pianificazione della politica militare in funzione dei differenti argomenti in discussione nelle riunioni.

L'Agenzia ha già sviluppato una nuova formula per realizzare investimenti congiunti nella ricerca tecnologica, i *joint Investment Programmes* (programmi congiunti di investimento), che rappresentano progetti complessi che coprono varie aree tecnologiche e sono basati sulla competizione e non sul principio del *juste retour*.

Nel campo dello sviluppo delle capacità militare, l'Agenzia ha elaborato una *Long term Vision*, che prende in considerazione non solo i fattori militari, ma anche quelli ambientali, economici, culturali demografici, energetici, relativi alla *global governance* e al diritto internazionale. Dalla *long Term Vision* è stato ricavato un *Capability Development Plan* (piano di sviluppo delle capacità). Sulla base del piano sono state ricavate ventiquattro azioni, di cui dodici prioritarie, che forniscono le aree su cui lavorare congiuntamente. Le principali sono: *network enabled capability* (NEC); contromisure mine marittime (MMCM); sorveglianza marittima (MARSUR - MARitime SURveillance); *intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance architecture* (ISTAR); supporto medico; esternalizzazioni del supporto logistico; lotta ai dispositivi esplosivi improvvisati e difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare. In sostanza, attraverso tali azioni, si incoraggiano le nazioni, che stanno lavorando in questi settori in maniera autonoma, a coordinarsi.

L'Agenzia ha poi stabilito un codice di condotta su base volontaria in materia di *procurement* nel settore della difesa per gli Stati membri, da applicarsi su base volontaria, non vincolante e a livello intergovernativo. Il codice, approvato nel 2005 e in vigore dal 2006, in sostanza, intende spingere gli Stati membri a rispettare un certo grado di competizione negli acquisti quando gli stessi Stati stessi derogano alle regole comunitarie. In particolare, si prevede l'apertura dei rispettivi mercati nazionali attraverso gare pubblicizzate su un apposito Bollettino Elettronico dei contratti e una supervisione dell'Agenzia sul rispetto delle regole stabilite.

Il 15 maggio 2006 è stato poi adottato un secondo codice sulle migliori pratiche per i fornitori, che fa da corollario al primo, con lo scopo di estendere i vantaggi di una giusta concorrenza fino ai *subcontractor* che non vogliono candidarsi come fornitori principali. Lo strumento elettronico di supporto a tale codice è l'*Elettronic Bulletin Board*.

5.3 Le più recenti iniziative assunte dall'Unione europea e dagli Stati membri

La Commissione europea, nel dicembre 2006, ha emesso una comunicazione interpretativa sull'articolo 296 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, divenuto ora articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che esclude dalle disposizioni del mercato interno le misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno degli Stati membri e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Con la comunicazione la Commissione ha inteso chiarire le condizioni, i limiti e le modalità applicative dell'eccezione di sicurezza nazionale in tema di norme comunitarie applicabili agli appalti di forniture e servizi militari, al fine di contrastare l'interpretazione estensiva di tale disposizione fin ad allora adottata dagli Stati dell'Unione.

In particolare, fra le linee guida della Comunicazione vi è la conferma, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che le eccezioni devono essere decise e motivate caso per caso e che deve essere dimostrato che l'applicazione della normativa europea non avrebbe consentito di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro.

Successivamente, la Commissione, con "il pacchetto difesa", ha inteso regolamentare il mercato in settori sensibili. Innanzitutto, con la direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, che disciplina le procedure di aggiudicazione, si prende atto del fatto che il mercato della difesa non può essere gestito secondo le regole del mercato civile. Fino a pochi anni fa il fatto che non esistesse una disciplina *ad hoc* che tenesse conto delle peculiari esigenze del mercato della difesa, infatti, aveva in qualche modo indotto gli Stati membri ad aggirare l'ostacolo attraverso il ricorso alla deroga di cui all'articolo 296 del Trattato.

Con tale direttiva, in sostanza, si mettono a punto una serie di regole che rappresentano un compromesso tra l'esigenza di aprire il mercato europeo nel settore della difesa a un minimo di competizione e quella di tutelare determinate capacità nazionali facendole sviluppare verso una dimensione europea. Proprio per tale ragione la direttiva non prevede la procedura aperta - quella cioè in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta - che rappresenta invece la regola nel mercato civile, perché ritenuta inadeguata a fronte delle esigenze di riservatezza e sicurezza delle informazioni. Sono invece previste la procedura ristretta - secondo cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e soltanto quelli invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta - e quella negoziata, attraverso la quale, con pubblicazione del bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da esse scelti e negoziano con uno o più di

essi le condizioni dell'appalto sulla base delle indicazioni del bando di gara. In queste due procedure i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto sono l'offerta economicamente più vantaggiosa³¹ ovvero il prezzo più basso.

In alternativa a tali due procedure, se le stesse sono ritenute dall'amministrazione aggiudicatrice non idonee all'aggiudicazione dell'appalto, si può ricorrere al dialogo competitivo: in questa procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare, sulla base delle necessità di massima indicate dall'amministrazione aggiudicatrice che quindi avvierà un dialogo con i candidati ammessi al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le proprie necessità. Criterio di aggiudicazione è dato dall'offerta economicamente più vantaggiosa.

Infine, qualora la pubblicazione del bando comporti la diffusione al pubblico di informazioni che potrebbero essere utilizzate contro l'interesse pubblico, in particolare in materia di difesa o sicurezza, è consentito, a determinate condizioni, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. La direttiva consentirà comunque di tutelare gli acquisti che coinvolgono capacità tecnologiche e industriali ritenute di interesse strategico. In particolare, dalla direttiva sono esclusi, principalmente, i contratti per i quali l'applicazione della direttiva stessa obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni il cui rilascio è considerato contrario agli interessi essenziali della sua sicurezza, ovvero quando i contratti riguardano un programma di cooperazione fra due o più Stati membri che comporti un'attività di ricerca e sviluppo, o infine quando gli stessi sono assegnati da un Governo ad un altro per la fornitura di materiale militare o sensibile.

Peraltro, nella direttiva sono state inserite una serie di clausole volte a salvaguardare le forme di cooperazione che, comunque, l'Europa ha messo in campo in questi anni e che rappresentano un successo per l'integrazione europea, come ad esempio i programmi di cooperazione intergovernativa (Eurofighter, NH90, EH101) che sono soggetti a regole che garantiscono un certo livello di competizione o i programmi che fanno capo all'Agenzia europea e all'OCCAR. Resta ferma, comunque, la possibilità per gli Stati membri di invocare l'articolo 296 del Trattato, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Commissione europea nella sua comunicazione di cui prima si è detto.

Sempre nell'ambito del pacchetto difesa, è stata approvata dal Parlamento europeo nel dicembre 2008 la direttiva 2009/43/CE concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa che impone agli Stati membri di

³¹ il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non consente solo una concorrenza di prezzo, ma anche una concorrenza di altri fattori.

procedere a un sistema di controllo comune sui trasferimenti di prodotti militari all'interno dell'Unione europea.

Finora, sempre in base all'articolo 296, tutti gli Stati membri hanno considerato i trasferimenti da uno Stato a un altro come esportazioni. Ai sensi della nuova direttiva, invece, queste operazioni sono considerate esportazioni, soltanto quando sono indirizzate verso l'esterno dello spazio comune europeo, oltre i confini europei. Ai fini dei trasferimenti interni, la direttiva fissa quindi una serie di modalità cioè stabilisce l'introduzione di una serie di licenze, determinando alcuni criteri per l'assegnazione delle stesse.

Infine, nella stessa prospettiva si colloca la LOI, lettera di intenti, sulla base della quale nel 2000 è stato sottoscritto un Accordo quadro tra Francia, Gran Bretagna, Germania, Svezia, Spagna e Italia, destinato a dare ai Paesi con maggiori componenti industriali - circa il 90 per cento del complesso industriale dell'Unione europea - regole comuni in settori determinanti per la cooperazione. L'Accordo è stato ratificato dall'Italia con la legge 17 giugno 2003, n. 148.

Il 13 marzo 2008 il comitato esecutivo dell'Accordo quadro ha approvato un emendamento all'articolo 16 dell'accordo stesso che riguarda la cosiddetta «licenza per componenti», ossia la possibilità data all'interno di uno stesso gruppo industriale o di gruppi industriali associati nella produzione di un determinato equipaggiamento di trasferire componenti da un paese all'altro, dovendo sottostare a un'unica autorizzazione iniziale e non ad autorizzazioni date volta per volta.

Il legislatore nazionale sarà quindi chiamato a procedere al recepimento di tali direttive e alla ratifica del citato emendamento all'accordo quadro³².

Nel caso della direttiva sulle acquisizioni il suo recepimento comporterà l'elaborazione di un codice degli appalti pubblici militari che affianchi l'attuale codice per gli appalti pubblici civili, in modo da offrire alle amministrazioni lo strumento attraverso il quale procedere nelle acquisizioni.

Nel caso, invece, dei trasferimenti la situazione è molto complessa, in quanto la legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dalla legge 17 giugno 2003, n. 148, dovrebbe essere rivista alla luce delle citate iniziative europee che

³² In proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 luglio 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), il Governo è stato delegato ad adottare i decreti legislativi occorrenti per dare attuazione a numerose direttive tra cui anche la citata direttiva 2009/81/CE, indicata nell'allegato B. Per le direttive il cui termine di recepimento scade nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 96, come nel caso della direttiva in esame - il cui termine è scaduto il 21 agosto 2010 - i decreti legislativi dovranno essere adottati entro il medesimo termine di tre mesi. Gli schemi dei citati decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nel citato allegato B sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza di quello previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 90 giorni.

presuppongono, da un lato, un sistema di controlli molto semplificato per la circolazione del materiale all'interno dell'Unione europea, dall'altro, che la responsabilità riguardo al rispetto delle regole che gli Stati fissano per l'esportazione a Paesi terzi debba essere trasferita maggiormente verso le imprese certificate dai governi, attraverso la verifica dell'affidabilità dei sistemi di autocontrollo interni alle imprese stesse.

Dagli elementi emersi nel corso dell'indagine, non si può che convenire sulla necessità di un'integrazione del mercato europeo della difesa, in primo luogo, come premessa indispensabile per la realizzazione di una spesa nel settore razionalizzata e maggiormente efficiente. D'altra parte, lo stato dei progressi conseguiti in vista della realizzazione di un mercato europeo integrato della difesa non appare ancora pienamente soddisfacente, come dimostra anche il fatto che, nel corso dell'indagine conoscitiva, sono emersi dubbi riguardo ai risultati fin qui conseguiti dall'Agenzia europea per la difesa³³. Risulta del pari evidente che l'attuazione della direttiva relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza rappresenterà un banco di prova significativo tutti gli Stati membri - compresa l'Italia nei cui confronti sono state avviate diverse procedure di infrazione per non corretta attuazione dell'articolo 296 del Trattato istitutivo della Comunità europea - per verificare la loro effettiva volontà di aprire il settore al principio della competizione.

6. Le industrie della difesa

Un quadro generale della situazione delle industrie operanti nel settore della difesa è stato fornito nel corso dell'indagine conoscitiva dai rappresentanti dell'Associazione Industrie per l'Aerospazio, i sistemi e la difesa (AIAD), che raggruppa la maggior parte delle società operanti nel settore dell'aerospazio e della difesa. A tale quadro si sono poi aggiunti gli specifici contributi resi dai rappresentanti dei principali gruppi industriali del settore: Finmeccanica, Fincantieri, Iveco e Avio.

I rappresentanti dell'AIAD hanno sottolineato innanzitutto come tale settore, nel 2007, abbia fatto registrare un fatturato stimato intorno ai 12 miliardi di euro e una bilancia commerciale con un *sur plus* delle esportazioni rispetto alle importazioni di circa 4,5 miliardi di euro. Gli addetti diretti del settore sono circa 60.000, ma ad essi bisogna aggiungere anche gli occupati dell'indotto, per un ammontare complessivo quantificabile tra le 150.000 e le 200.000 unità. Si tratta quindi di un settore produttivo che offre un notevole contributo al nostro paese non soltanto sotto l'aspetto tecnologico, ma anche per quanto concerne la forza lavoro.

³³ Si veda l'audizione dei rappresentanti dell'istituto Affari internazionali, nella seduta della Commissione Difesa del 13 gennaio 2009.

E' stata quindi sottolineata, alla luce dell'attuale crisi economica, l'esigenza di dare sostegno agli investimenti per mantenere i livelli occupazionali, anche in considerazione del fatto che, nel 95 per cento dei casi, gli investimenti tecnologici nel settore della difesa generano delle fortissime ricadute anche sul mercato civile, non solo nel settore dello spazio, ma anche in quello delle componenti navale, terrestre e aeronautica. Inoltre, è stata rimarcata la necessità di assicurare una pianificazione rigorosa della spesa destinata agli armamenti, evitando fluttuazioni nell'erogazioni delle risorse pubbliche.

A tal riguardo è stato ricordato come le imprese del settore siano costrette ogni anno ad affrontare il problema dei pagamenti da parte del committente pubblico. In molti casi, infatti, i pagamenti iniziano soltanto dalla seconda metà dell'anno, generando difficoltà non solo per le grandi imprese, ma soprattutto per le piccole e medie che, avendo minori possibilità di ottenere anticipazioni o forme di pagamento *pro solvendo* e *pro soluto* da parte del sistema creditizio, sono costrette comunque a sopportare sensibili oneri finanziari. Si tratta quindi di una penalizzazione per le piccole e medie imprese che, tra l'altro, debbono anche affrontare le difficoltà nascenti da un fenomeno diffuso in una situazione di crisi quale quella attuale, ossia la tendenza della grande impresa a riportare al proprio interno i lavori che normalmente sono esternalizzati a beneficio delle imprese più piccole. In questo quadro, sono state pertanto sollecitate misure per favorire l'accesso al credito delle imprese minori e per favorire i consorzi tra di esse affinché possano realizzarsi programmi comuni di investimento. Infine, considerato che numerosi programmi non sono più nazionali, ma in cooperazione internazionale, è stata richiamata l'attenzione sulla esigenza di mantenere all'interno del paese un adeguato ritorno tecnologico, attraverso la negoziazione di *offset* diretti che assicurino una ricaduta tecnologica sul territorio nazionale, in modo da evitare che la piccola e media impresa perda professionalità e tecnologie.

6.1 Finmeccanica

Come evidenziato dal presidente, Pier Francesco Guarguaglini³⁴, Finmeccanica è il maggiore gruppo italiano operante nell'alta tecnologia, nei settori aeronautico, elicotteristico, dell'elettronica per la difesa, dello spazio, dell'energia e dei trasporti. I ricavi del gruppo per l'anno 2008, comprendendo anche quelli derivanti dalla società americana DRS *Tecnologies*, recentemente acquisita, sono risultati pari a circa 17 miliardi e 100 milioni di euro di cui l'82 per cento relativi all'aerospazio e alla difesa.

Il gruppo ha ormai assunto una dimensione multinazionale tanto che nel 2008 soltanto il 30 per cento del suo fatturato è stato prodotto in Italia e il 70 per cento

³⁴ Si veda la seduta della Commissione Difesa del 1° aprile 2009.

nel resto del mondo, soprattutto in Gran Bretagna (13 per cento) e Stati Uniti (12 per cento). E' stato sottolineato come per il gruppo risulti abbastanza difficile acquisire ordini da Paesi europei, mentre la situazione migliora con i programmi internazionali, come dimostra il fatto che Finmeccanica partecipa alla realizzazione in cooperazione internazionale di importanti programmi come l'EFA, il Tornado, gli elicotteri NH90 e AW-101, le fregate FREMM e Orizzonte, i siluri leggeri MU90, e il sistema satellitare per l'osservazione della terra Cosmo-SkyMed.

Per quanto riguarda i programmi più significativi a cui prende parte Finmeccanica, sono stati ricordati quelli relativi ai settori aeronautico, elicotteristico, ai sistemi radar, alle comunicazioni, agli armamenti e ai sistemi satellitari.

Facendo riferimento al settore aeronautico, è stato ricordato il C27-J, che è un velivolo da trasporto tattico per la cui fornitura Finmeccanica ha stipulato un contratto con l'Esercito degli Stati Uniti, nonché l'M-346, l'addestratore avanzato di nuova generazione, che vede l'interessamento dell'Italia e degli Emirati Arabi, con possibilità di un successivo ampliamento delle forniture all'India, all'Arabia Saudita e alla Grecia.

Nel campo elicotteristico è stato segnalato l'AW101, risultante da un programma sviluppato assieme alla Gran Bretagna, nonché la famiglia Lynx, un elicottero della Gran Bretagna.

Nel campo dei sistemi radar sono stati ricordati il Vixen-E e il Seaspray, rispettivamente radar da combattimento e di sorveglianza, entrambi a scansione elettronica. Si tratta di due radar molto avanzati, di cui uno verrà adottato dalla Gran Bretagna, mentre l'altro è già stato adottato dalla Guardia costiera degli Stati Uniti. Accanto a questi due radar compaiono tutta una serie di sistemi di visione notturna ad infrarossi che vengono utilizzati a bordo di navi, elicotteri, carri armati e velivoli corazzati. Infine, vi è l'EMPAR, impiegato sulle navi FREMM ed Orizzonte, che verrà ulteriormente migliorato.

Nel campo delle comunicazioni è stato menzionato un lettore di targhe per il controllo della velocità adottato dai Carabinieri e anche da alcune città degli Stati Uniti, quali New York e Los Angeles.

Per quanto riguarda gli armamenti, sono stati citati i cannoni navali di medio calibro da 76mm venduti a quasi tutte le Marine del mondo, che sono stati migliorati nel corso del tempo, tanto da essere adottati anche dalla Marina americana. Infine, relativamente all'attività *under water*, sono stati ricordati i siluri Black shark e MU-90.

Riguardo ai sistemi satellitari, è stato citato il programma Cosmo-SkyMed per l'osservazione della Terra che svolge un'attività sia civile sia militare: esso opera

con maggior precisione e segretezza se l'attività riguarda il campo militare e con minor precisione per attività civili.

Anche il Presidente Guarguaglini, così come i rappresentanti dell'AIAD, ha richiesto un rafforzamento del contributo pubblico alla ricerca, posto che esso risulta nettamente inferiore a quello assicurato dai principali paesi industrializzati. Infatti, mentre l'Italia destina alla ricerca e allo sviluppo il 9 per cento della spesa complessiva, gli Stati Uniti ne destinano ben il 53 per cento, la Francia il 50 per cento e la Gran Bretagna il 45 per cento. Si tratta, quindi, di una differenza sensibile che rischia di alterare la competizione internazionale a svantaggio dell'industria italiana, soprattutto ove si consideri la prospettiva di una maggiore apertura dei mercati alla concorrenza.

In questo quadro, sono stati sollecitati miglioramenti delle procedure per perfezionare e velocizzare i programmi, in quanto, soprattutto nell'ambito della partecipazione a programmi internazionali, eventuali ritardi nell'erogazione dei finanziamenti possono porre l'Italia, in una posizione di svantaggio rispetto agli altri *partner*. In particolare, è stato sottolineato come i programmi che passano attraverso il Ministero dello sviluppo economico devono essere realizzati di concerto tra il Ministero della difesa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante lo svolgimento di ben 37 fasi procedurali, che comportano inevitabili ritardi. Per quanto riguarda invece i rapporti con l'estero, sul fronte delle esportazioni è stato chiesto un maggior supporto pubblico, mentre per quanto concerne le importazioni è stata sollecitata una politica più incisiva di *offset* per le tecnologie. Sempre sul fronte dell'utilizzo delle ricadute tecnologiche, inoltre, è stata segnalata la necessità di un maggior coordinamento tra le amministrazioni competenti al fine di sfruttare adeguatamente le tecnologie duali. Infine, analogamente a quanto rilevato dai rappresentanti dell'AIAD, è stata richiesta una maggiore certezza nelle risorse programmate per un arco di tempo pluriennale, anche perché i programmi che si realizzano in cooperazione internazionale si sviluppano per periodi che vanno dai dieci ai quindici anni.

6.2 Fincantieri

Come evidenziato dall'amministratore delegato Giuseppe Bono³⁵, Fincantieri opera nel settore delle navi mercantili, precisamente nella fascia alta (crociere e traghetti di dimensione e qualità superiori) e in quello delle navi militari, dei megayacht, del *refitting*, ossia del loro restauro e ammodernamento, nonché della manutenzione. A Fincantieri fa capo anche Marine Systems – una società che si occupa della componentistica – che, pur essendo stata sviluppata all'interno del gruppo, è divenuta un'unità di *business* autonoma.

³⁵ Si veda la seduta della Commissione Difesa del 23 giugno 2009.

In particolare, per quanto riguarda le navi militari, è stato ricordato come, verso la metà degli anni '90, dopo un quindicennio di stasi, furono lanciati da parte della Marina e dei Governi dell'epoca alcuni programmi di ammodernamento, sostenuti poi dai Governi successivi, che hanno consentito a Fincantieri – grazie anche all'esperienza maturata nel settore civile – di sviluppare importanti tecnologie e di realizzare un'ampia gamma di prodotti quasi unica al mondo.

Negli ultimi anni, Fincantieri, prevedendo che le grandi commesse della Marina si sarebbero esaurite, ha cercato di prevenire il calo della domanda, lanciando nuovi *business* da inserire nei cantieri militari, ad esempio quello dei megayacht, ossia quello degli yacht oltre i settanta metri che, essendo realizzati con una tecnologia abbastanza simile a quella usata nella cantieristica militare, si prestano ad essere costruiti nei cantieri militari, al coperto. In questa stessa prospettiva, Fincantieri ha anche lanciato il business del *refitting* e della manutenzione, sulla base della considerazione che l'aumento delle flotte, anche commerciali, spingerà sempre più gli armatori a concentrarsi nelle loro attività e ad affidare ai costruttori la manutenzione e l'operabilità del ciclo di vita della nave. Inoltre, come tutte le industrie nazionali della difesa, anche Fincantieri ha cominciato a realizzare al proprio interno molti componenti difficilmente reperibili dall'esterno (eliche, alcuni motori, sistemi di stabilizzazione, eccetera) anche vendendoli a terzi attraverso *Marine System*. Recentemente Fincantieri si è sviluppata anche nel settore dell'automazione navale attraverso la costituzione di una *joint venture* al 50 per cento con la ABB Italia, nella convinzione che i sistemi di automazione saranno sempre più sofisticati e richiederanno sempre meno personale militare con conseguenti vantaggi non solo in termini di costi, ma anche in termini di fornitura di navi con requisiti più flessibili rispetto alle attuali varie classificazioni delle navi militari.

Alla riduzione tendenziale delle commesse interne si è poi aggiunta la crisi mondiale che ha investito anche il settore della cantieristica. Nei primi cinque mesi dell'anno 2009 - con riferimento a tutta la cantieristica - gli ordini sono stati infatti il 90 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Al fine di mantenere l'assetto produttivo esistente, Fincantieri ha cercato di fronteggiare tale situazione, in primo luogo, rendendo la localizzazione dei cantieri (ben otto su tutto il territorio nazionale³⁶), ancorché in astratto economicamente poco conveniente, un suo punto di forza e di flessibilità, realizzando in ciascun cantiere la costruzione di singoli pezzi successivamente assemblati, in modo da poter effettuare consegne in tempi ravvicinati; in secondo luogo, facendo crescere il settore militare, che attualmente rappresenta il 20-25 per cento del fatturato totale, pur in presenza di una diminuzione della domanda

³⁶ Monfalcone (Gorizia), Marghera (Venezia), Ancona, Sestri Ponente (Genova), Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante (Genova), Muggiano (La Spezia), Palermo e Castellammare di Stabia (Napoli).

interna, attraverso un incremento degli investimenti all'estero, soprattutto negli Stati Uniti.

E' stato infatti sottolineato che, sebbene in molti settori esista un *gap* tecnologico tra gli Stati Uniti e l'Europa, nel campo navale, invece, tale *gap* è registrabile in senso opposto. Infatti, gli europei - soprattutto gli italiani, ma anche i francesi e per certi versi i tedeschi - dispongono di tecnologie più evolute rispetto a quelle americane. Pertanto, alla fine dell'anno 2008 Fincantieri su sollecitazione della Marina e del Congresso americani ha acquistato alcuni cantieri nella regione dei grandi laghi in vista della realizzazione per la Marina militare americana di un grande programma denominato LCS (*Littoral Combat Ship*) per la costruzione di navi da pattugliamento per il controllo delle coste americane, destinate a far fronte alle nuove esigenze di sicurezza nazionale.

In questo contesto nazionale e internazionale in continua evoluzione, è stata sottolineata l'esigenza di una riqualificazione della spesa pubblica mediante:

- una concentrazione degli sforzi soltanto sui programmi in cui vi siano delle eccellenze nazionali da salvaguardare, anziché attraverso la partecipazione a tutti i maggiori programmi internazionali (europei o americani);

- la stipula di nuovi contratti che comprendano tutto il ciclo di vita della nave, in modo da alleggerire le Forze armate dall'onere della manutenzione, analogamente a quanto avviene in Inghilterra, Stati Uniti e Francia;

- l'eventuale rimodulazione dei programmi di acquisizione in funzione delle risorse effettivamente disponibili per l'approntamento dei mezzi, in modo da evitare il rischio che una parte consistente dei mezzi acquistati rimanga di fatto inutilizzata;

- un maggior sostegno alla ricerca e alla formazione del personale come misura indispensabile per favorire la competizione internazionale.

6.3 Iveco

Come sottolineato da Roberto Cibrario Assereto, *Senior vicepresident Special Vehicles* della IVECO Spa³⁷, IVECO rappresenta la principale realtà industriale italiana nel campo dei mezzi terrestri. La società è posseduta al 100 per cento dal gruppo FIAT e si occupa di uno dei settori fondamentali del gruppo, insieme alle automobili e alle macchine agricole e per le costruzioni.

L'Iveco è infatti uno dei più importanti costruttori di veicoli industriali a livello mondiale, ha un fatturato di circa 11 miliardi di euro, con un *trend* di crescita che è stato interrotto dalla crisi economico-finanziaria, manifestatasi nel corso del 2008. L'azienda ha circa 28.000 dipendenti, 27 stabilimenti produttivi sparsi in

³⁷ Si veda la seduta della Commissione Difesa del 14 ottobre 2009.

sedici Paesi; distribuisce i propri prodotti tramite una rete di 700 concessionarie e dispone di 6.000 centri di assistenza in oltre cento Paesi. Il settore *Special Vehicles* rappresenta circa il 10 per cento del fatturato, con oltre un miliardo di euro ed è in costante crescita negli ultimi anni; il 70 per cento circa di tale fatturato viene dedicato ai clienti esteri.

Tuttavia, IVECO non è solo un'azienda di produzione; essa è anche un operatore logistico di tutto rispetto, in grado di assicurare, nel mondo, l'assistenza a un parco di veicoli circolanti di quasi 3 milioni di camion. L'azienda rende disponibili queste capacità e competenze anche a supporto di tutta la pubblica amministrazione: Forze armate, vigili del fuoco, Polizia, protezione civile. Un'opportunità questa, secondo i responsabili dell'azienda, oggi non ancora del tutto utilizzata, che potrebbe invece offrire importanti economie ed efficienze operative, grazie a una rete globale per il supporto logistico e manutentivo integrato. Si tratta per altro di un'opzione che, ad avviso dell'azienda, potrebbe essere meglio sviluppata in tempi brevi, nel contesto di quella *partnership* con le Forze armate, già ampiamente sperimentata per lo sviluppo dei mezzi, e potrebbe essere foriero di benefici per l'intero paese non solo nell'attuale situazione di crisi della finanza pubblica, ma anche in futuro. Le società che operano nella divisione *Special Vehicles* sono tre: IVECO Astra, con un fatturato di circa 300 milioni di euro, 600 dipendenti e con sede e stabilimento a Piacenza; IVECO Magirus, con un fatturato di circa 300 milioni di euro, 1200 dipendenti e con stabilimenti in Italia, Germania, Francia e altri Paesi; IVECO *Defence Vehicles*, con un fatturato di 500 milioni di euro, 800 dipendenti, e con stabilimenti a Bolzano e a Vittorio Veneto.

L'Astra di Piacenza progetta, produce e assiste la gamma alta dei veicoli militari per impieghi logistici, con cabine blindate e non, utilizzati dall'Esercito italiano e da molte altre Forze armate.

IVECO Magirus opera dal 1864 nel settore dell'antincendio e della protezione civile e commercializza i propri prodotti in tutto il mondo.

IVECO *Defence Vehicles* produce un'ampia gamma di prodotti, dai veicoli più piccoli, per impieghi logistici e tattici, al notissimo Lince, ai camion militari, ai blindati e corazzati della società consortile IVECO-Oto Melara. Tali prodotti possono essere classificati in tre grandi famiglie: i veicoli *Armoured*, ovvero blindati e corazzati, i veicoli Multiruolo e i camion.

Per quanto riguarda i veicoli blindati, è stato sottolineato innanzitutto come già dalla metà degli anni '80 del secolo scorso i gruppi FIAT e Finmeccanica, primi in Europa ad adottare questo approccio, hanno deciso di coordinare e di integrare - prima in un consorzio e più recentemente in un'unica società, IVECO-Oto Melara - le loro attività nei blindati e nei corazzati, realizzando un unico referente nazionale in questo settore, in modo da consolidare la forte *partnership* con

l'Esercito e l'amministrazione della Difesa. Questa tipologia di prodotti, infatti, non si sviluppa autonomamente, ma richiede uno stretto rapporto di collaborazione che inizia proprio dalle specifiche esigenze operative delle Forze armate italiane. Il primo esempio di successo di questa collaborazione si è avuto nel settore dei blindati ruotati. A partire dal Centauro è stata infatti sviluppata una famiglia di veicoli blindati medi ad alta protezione (VBM) o Freccia, che costituirà la principale piattaforma del futuro Esercito italiano e sarà destinata a equipaggiare le brigate medie. Attualmente è prevista una fornitura complessiva di 249 unità per l'esercito italiano e vi è un interesse in merito all'acquisizione del veicolo anche da parte della Spagna e della Grecia. L'evoluzione della gamma porterà ad una nuova piattaforma anfibia, 8x8, in grado di coniugare il massimo livello di protezione con un'eccellente navigabilità.

Per quanto riguarda i veicoli Multiruolo, è stato evidenziato come la gamma dei prodotti sia in forte crescita, coerentemente con le nuove esigenze di una moderna Forza armata, particolarmente centrata sul fabbisogno delle operazioni di mantenimento della pace e di ricostruzione.

IVECO è in grado di coprire, con prodotti esistenti e con nuovi sviluppi, l'intero spettro dell'offerta – dai veicoli leggeri sino alle 26 tonnellate del Veicolo tattico multiruolo medio (VTMM) - assicurando il massimo della protezione unitamente a un'elevatissima mobilità. In questo ambito, si colloca anche il famoso veicolo tattico multiruolo leggero (VTMLM) Lince che è stato costruito secondo una concezione modulare, innovativa nel settore. Il cuore del veicolo è rappresentato dalla cellula di sopravvivenza - frutto dello studio su materiali avanzati - dotata di speciali sedili antiesplorazione³⁸. Anche in questo caso, secondo l'azienda, è stato centrale il rapporto di *partnership* tra Difesa e industria, che ha condotto a notevoli risultati, come dimostra il fatto che il prodotto è stato venduto agli eserciti di nove Paesi europei, per oltre 2.500 unità e che il veicolo sta diventando uno *standard* di riferimento in questo settore. In proposito, sono stati evidenziati i vantaggi che si otterrebbero da un supporto logistico integrato che, applicato a tutta la flotta, con l'attuale ampiezza di consesso multinazionale, porterebbe significative opportunità in termini di efficienza e di risparmio anche al nostro paese.

Un altro prodotto della gamma dei veicoli Multiruolo è costituito dal VTMM che è un veicolo ad alta protezione che si pone in continuità con il Lince ed è destinato all'assolvimento dei compiti specialistici a supporto delle unità impegnate in missioni di *peacekeeping*. A differenza del *Lince*, che si colloca nel segmento delle 7,5 tonnellate, il VTMM si posiziona nel segmento 18 tonnellate nella versione 4x4 e 25 tonnellate nella versione 8x8, conservando in ogni

³⁸ La forma del veicolo è stata studiata per permettere, in caso di esplosione di una mina, che la forza sprigionata si propaghi verso i lati. Grazie a queste caratteristiche il veicolo possiede un elevato livello di protezione contro il fuoco delle armi leggere, gli IED e le mine.

condizione climatica e di lavoro, tutte le caratteristiche di mobilità e di agilità proprie del *Lince*.

Infine, per quanto riguarda i camion, IVECO è uno dei più importanti costruttori di veicoli industriali a livello mondiale, con una gamma completa di autocarri tattici che sono venduti agli eserciti di 80 Paesi. Si tratta di veicoli che sono impegnati in teatri operativi per assicurare il rifornimento e la movimentazione di quanto occorre alle forze impegnate sul campo. Tali veicoli, pur avendo un compito logistico e non *combat*, necessitano di un'adeguata protezione assicurata tramite specifici *kit* di blindatura montabili sulle cabine dei veicoli (i cosiddetti *add on*).

Nell'ambito di questo scenario complesso, sono stati sollecitati alcuni interventi, in parte già evidenziati nel corso delle audizioni di altri operatori del settore di cui dianzi si è dato conto. In particolare, è stata evidenziata la necessità di una programmazione adeguata degli investimenti per lo sviluppo di nuovi mezzi e percorsi snelli per consentire una veloce operatività delle soluzioni e, quindi, anche processi di acquisizione e autorizzazione all'*export* snelli e affidabili. In questo contesto, si inquadra, quindi, anche la richiesta di certezza nella copertura finanziaria dei programmi. Per l'industria, infatti, è indispensabile poter contare su di un piano di acquisizione pluriennale, caratterizzato da tempi certi. E' stato sottolineato al riguardo come nessun comparto industriale possa investire, sviluppare prodotti e garantire il livello occupazionale senza un quadro di riferimento certo. Inoltre, è stato evidenziato come nel 2009 soltanto una quota minoritaria (circa 400-500 milioni di euro) degli investimenti nei programmi di armamento facenti capo al Ministero della difesa sia destinata al settore terrestre. Nella prospettiva di un significativo recupero di risorse da destinare al settore, si potrebbe cogliere l'opportunità della collaborazione tra Difesa e industria nella logistica e manutenzione, capitalizzando i possibili risparmi che ne deriverebbero.

Infine, allo scopo di valorizzare le eccellenze tecnologiche nazionali, viene ritenuto centrale il rapporto tra industria, Governo e Forze armate, in modo da far diventare sistema la collaborazione che si è creata per la realizzazione del *Lince*. La partecipazione attiva delle industrie è considerata, infatti, un elemento essenziale per poter apportare le esperienze derivanti dal quotidiano competere in Paesi europei ed esteri.

Per quanto riguarda l'*export*, invece, è stata sottolineata l'esigenza che il nostro paese si ponga come parte attiva nel promuovere lo sviluppo di relazioni tra Governi, in ambito sia europeo sia atlantico, al fine di promuovere efficacemente i prodotti di eccellenza nazionale, sviluppare nuovi prodotti e sistemi in collaborazione con i *partner* internazionali.

6.4 Avio

Una delegazione della Commissione Difesa si è recata in missione a Colleferro (Roma), per visitare gli stabilimenti Avio³⁹. Nel corso della visita i responsabili della società hanno illustrato la struttura dell'azienda e le sue principali attività. In particolare, è stato evidenziato innanzitutto che Avio opera nel settore della produzione e progettazione di motori aeronautici civili, militari, e dei lanciatori spaziali; dispone di stabilimenti dedicati alla revisione dei motori in servizio, ed è la prima azienda al mondo per le trasmissioni meccaniche aeronautiche e, in Europa, per la propulsione spaziale a solido.

Tutto ciò consente all'azienda di realizzare un fatturato annuo di 1.700 milioni di euro - di cui il 92 per cento derivante dalle esportazioni - che viene investito per oltre il 12 per cento in ricerca e sviluppo, tanto che la società collabora con tutte le principali Università e centri di ricerca in Italia e con alcuni tra i maggiori centri di ricerca aerospaziali mondiali.

Nell'azienda sono occupati 5.500 dipendenti, di cui 5.000 in Italia; oltre 1.000 dipendenti sono ingegneri e tecnici. Per quanto riguarda la struttura societaria, è stato ricordato che Avio, fondata nel 1908, è stata parte del Gruppo Fiat sino al 2003, attualmente è invece controllata dal fondo Cinven e da Finmeccanica.

Venendo alle attività aziendali, è stato sottolineato che quelle nel campo della Difesa riguardano la propulsione per tutti i principali programmi delle Forze armate italiane con particolare riferimento all'Aeronautica e alla Marina. Ad esempio, Avio partecipa con una quota del 20 per cento ai "programmi motore" dei velivoli Typhoon e Tornado; fornisce gli apparati propulsivi di portaerei e fregate; è *partner* della General Electric con una quota del 40 per cento per la motorizzazione dell'elicottero NH90. Inoltre, partecipa ad alcuni tra i più importanti programmi internazionali come l'F22, l'A400M, il C130J, l'Apache e Black Hawk, l'US101 (Marine One).

Con riferimento alle attività specifiche per la Difesa (Divisione AeroEngine Militare), Avio ha segnalato tre tematiche: il programma JSF, con particolare riguardo al ritorno industriale atteso dalle sue due motorizzazioni (programmi F135 e F136); la manutenzione delle flotte militari italiane; le recenti politiche di acquisizione dei nuovi sistemi d'arma.

Quanto alla prima tematica è stato evidenziato che il programma di sviluppo della motorizzazione per il JSF sarà quasi certamente l'ultimo per velivoli pilotati dall'uomo e, quindi, anche per i sistemi propulsivi caratteristici di tali applicazioni. È fondamentale quindi per Avio avere una partecipazione qualificata ad un programma internazionale così importante, in quanto solo attraverso un ruolo

³⁹ La missione ha avuto luogo il 7 ottobre 2009 e vi hanno preso parte, oltre al Presidente Edmondo Cirielli, i deputati Giacomo Chiappori (LNP), Giulio Marini (PdL) e Antonio Ruggia (PD).

attivo nello sviluppo di tale motorizzazione sarà possibile mantenere ed incrementare il *know-how* nazionale in discipline e tecnologie di ultima generazione con importanti ricadute anche per il mercato aeronautico civile.

Infatti, considerato che il ruolo di programma trainante e di riferimento per lo sviluppo di *know-how* è stato svolto negli ultimi anni dal motore EJ200 (Typhoon), la cui produzione dovrebbe terminare nel 2017, il JSF dovrebbe svolgere il ruolo di naturale «staffetta» tecnologica per proiettare l'industria motoristica nazionale nei prossimi 35-40 anni e per garantire un'occupazione che Avio stima, per il solo programma F136, in 500 addetti. L'obiettivo è quello di ottenere un ritorno industriale adeguato alle capacità tecniche e produttive dell'azienda e della sua filiera di fornitori italiani nonché un fatturato che consenta di garantire un livello di occupazione stabile. L'Avio è coinvolta attualmente in negoziazioni con le società di riferimento per entrambe le motorizzazioni.

Quanto al ritorno industriale previsto, per il programma F135 è stata ipotizzata una produzione per 9 anni su licenza (il progetto è infatti sviluppato interamente negli Stati Uniti da Pratt&Whitney), con un fatturato stimato in 100 milioni di dollari, mentre per il programma F136 le responsabilità di progetto e sviluppo nonché la produzione del 5 per cento del motore dovrebbero aver luogo in Italia, con un ricavo stimato di 3.800 milioni di dollari. In proposito, Avio ha già firmato, sia con General Electric, sia con Rolls-Royce il «Memorandum Of Agreement» per una co-partecipazione al programma F136 a vita intera; un analogo accordo, sempre per una partecipazione del 5 per cento, è stato siglato in Olanda per la società DutchAero, di proprietà Avio. Complessivamente, la motorizzazione F136 garantirebbe alla società uno sviluppo del fatturato pari a 7.600 milioni di dollari.

Per favorire e sostenere lo sviluppo del «sistema-paese» attraverso la partecipazione dell'industria italiana nel programma, Avio ha chiesto quindi di ribadire il supporto italiano allo sviluppo del motore F136; di non operare scelte definitive fino a quando non saranno chiare le soluzioni che potranno essere richieste dallo scenario americano e dai Paesi con i quali sono state definite ipotesi di collaborazione (Olanda e Norvegia); di assicurare la necessaria flessibilità e reversibilità alle eventuali decisioni italiane che anticipino queste scadenze.

Quanto al settore della manutenzione motori, Avio ha ricoperto storicamente un ruolo estremamente rilevante nell'ambito della Difesa, arrivando a soddisfare più dell'80 per cento dei fabbisogni di servizi per i motori aeronautici e navali delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato. Il livello di attività si è progressivamente ridotto e, dal 2001 ad oggi, si è più che dimezzato soprattutto per la riduzione delle risorse disponibili. Pur nella scarsità delle risorse finanziarie, per evitare perdita di capacità strategiche e consentire un supporto efficiente ed efficace all'operatività dei mezzi della difesa, è stata segnalata la necessità di disporre di una pianificazione pluriennale di fondi, nonché investire

in tecnologie di riparazione di ultima generazione, sviluppando il *know-how* necessario per operare sui motori più avanzati, in modo da garantire l'autonomia nazionale e vantaggi anche in termini di efficienza logistica, risparmi sul ciclo di vita del prodotto e allungamento della catena del valore fornito dall'industria italiana.

Con riferimento al tema dell'acquisizione dei nuovi sistemi d'arma, è stato segnalato come le scelte effettuate nel settore Difesa producano un impatto strategico, non solo sull'attività internazionale di Avio, ma anche su tecnologia, *know-how* di sistema e capacità di supporto alle esigenze operative nazionali. Infine, è stato sottolineato che, contestualmente all'acquisto di nuovi sistemi d'arma, è necessario continuare ad acquisire tutti i fattori di supporto della propulsione a favore dell'industria specialistica nazionale, in un'ottica sia strategica, ai fini dell'operatività delle Forze armate, sia di sviluppo del «sistema-paese». La propulsione, infatti, è un'area tecnologica confinata e strategica che richiede una gestione in servizio dedicata. Alla luce dell'esigenza della difesa di acquisire il supporto in servizio assieme al nuovo sistema d'arma, secondo i responsabili AVIO, si dovrebbe quindi esplorare la possibilità di adottare modelli cooperativi tra aziende velivoliste (o cantieri), aziende motoriste e personale delle Forze armate.

CONCLUSIONI

Gli elementi emersi nel corso dell'indagine conoscitiva convergono su un dato e cioè che nel breve e nel medio periodo la difesa dovrà provvedere al *procurement* militare attraverso risorse che, a causa della crisi economica internazionale, appaiono sempre più limitate. Si tratta, ovviamente, di un problema che non riguarda solo l'Italia, ma che si pone a livello internazionale.

In ambito europeo, come visto, si sta cercando di affrontare la situazione attraverso numerosi interventi di razionalizzazione del settore che, dal lato dell'offerta, mirano all'integrazione e all'apertura ad una maggiore concorrenza dei mercati nazionali e dal lato della domanda sono volti allo sviluppo della cooperazione, all'armonizzazione dei requisiti e delle tecnologie disponibili.

Sul primo versante si collocano le due recenti direttive relative, rispettivamente, agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza e alla semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa, nonché la modifica all'articolo 16 dell'Accordo quadro che riguarda la cosiddetta «licenza per componenti». Sul secondo versante, invece, possono essere sostanzialmente poste l'istituzione dell'*Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement* (OCCAR) e dell'Agenzia europea della difesa.

Si tratta di iniziative da cui si attendono benefici in termini di riduzione dei costi e che non solo necessitano di essere recepite tempestivamente nell'ordinamento nazionale, ma richiedono comportamenti conseguenti sia da parte delle imprese private sia da parte del committente pubblico.

Nel corso dell'indagine è infatti emerso che le imprese nazionali si troveranno sempre più esposte alla competizione internazionale e dovranno poter contare su interventi pubblici che consentano di porle su un piano di parità rispetto alle concorrenti straniere, salvaguardando le eccellenze nazionali. In particolare, è stata sottolineata l'esigenza che l'Italia si ponga sempre più come parte attiva nello sviluppare relazioni con altri governi, in ambito sia europeo sia atlantico, al fine di promuovere efficacemente i prodotti di eccellenza nazionale, sviluppare nuovi prodotti e sistemi in collaborazione con *partner* internazionali. In questa prospettiva, è stata sottolineata la necessità sia di incrementare le risorse destinate alla ricerca, che appaiono sensibilmente inferiori a quelle investite dai principali *partner* europei, sia di assicurare maggiore puntualità nell'erogazione delle risorse, posto che eventuali ritardi penalizzano soprattutto le piccole e medie imprese che hanno minori possibilità di accedere al credito. Al fine di liberare risorse da destinare a tali finalità, potrebbe risultare vincente una strategia che miri a razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate alla logistica e

alla manutenzione dei sistemi di armamento. Ciò potrebbe essere realizzato sia accentrandone la responsabilità sul Capo di stato maggiore della difesa, superando problemi di separazione che, a causa di alcune rigidità della normativa vigente, ancora si riscontrano tra le diverse Forze armate, sia affidandone la gestione alle imprese produttrici, che potrebbero contare sulla realizzazione di economie di scala e sull'esperienza che deriva dalla conoscenza diretta dei sistemi di armamento.

La centralità del tema delle risorse destinate ai sistemi d'armamento è dimostrata dalla sempre maggiore attenzione che in ambito europeo viene riconosciuta al problema dell'individuazione di adeguati criteri di contabilizzazione delle spese per armamenti. La decisione assunta da Eurostat nel 2006 dopo accesi dibattiti, approfondimenti e consultazioni, in merito al trattamento delle spese militari oggetto di contratti pluriennali, che sostanzialmente prescrive l'imputazione dell'onere in bilancio non già al momento del pagamento, ma all'atto della consegna del bene, imporrà giocoforza un maggiore coordinamento da parte delle amministrazioni interessate non solo ai fini di una corretta registrazione contabile della spesa, ma anche in vista di una minimizzazione dell'impatto della stessa sul bilancio annuale. Va quindi valutata molto positivamente la convenzione stipulata nel 2007 tra stato maggiore della difesa e la Ragioneria generale dello Stato per lo scambio di informazioni e dati sulle spese militari. Si tratta, per altro, solo di un primo passo che si auspica conduca, nel prossimo futuro, alla definizione di opportune procedure che, ferma restando la necessità di rispondere tempestivamente alle esigenze operative, consentano, ove possibile, di modulare le consegne in vista di un'oculata ripartizione della spesa sui bilanci annuali. In particolare, sfruttando una possibilità già contemplata dalla decisione Eurostat del 2006, i programmi di spesa della difesa, a tal fine, potrebbero essere articolati in diversi moduli di consegna.

Tali misure, tuttavia, sebbene utili sotto il profilo finanziario, non consentono di dare una risposta esaustiva al principale elemento di criticità della pianificazione generale e del connesso processo di acquisizione delle capacità operative, che è stato rilevato nel corso dell'indagine conoscitiva, ossia quello dell'incertezza delle disponibilità finanziarie nel medio e nel lungo termine, insita nella modalità di predisposizione del bilancio della difesa che avviene con le medesime regole vigenti per tutti i dicasteri e che, quindi, è legato a decisioni e scelte effettuate sostanzialmente nella contingenza dell'anno finanziario di riferimento. Tali decisioni, ovviamente, si riflettono anche sui programmi di armamento, posto che tali programmi, in quanto finanziati in gran parte attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa, subiscono all'atto della costruzione del bilancio lo stesso trattamento delle altre voci di spesa. La nozione di ordinario stanziamento infatti non è di per sé idonea ad assicurare la stabilità nel tempo delle risorse destinate ai programmi di armamento, in quanto

essa non ha mai trovato una puntuale definizione normativa a causa della difficoltà di collegarla a parametri obiettivi. Tale difficoltà risulta oggi ancora più evidente ove si consideri che la legge n. 196 del 2009, recante la nuova disciplina contabile, all'articolo 23, sembra implicitamente escludere la possibilità di collegare tale nozione al parametro forse più obiettivo utilizzato in via di prassi nel passato, ossia quello della spesa storica.

La nozione di ordinario stanziamento, quindi, in mancanza di un adeguato coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze, che predispose le eventuali misure di contenimento della spesa, e il Ministero della difesa, responsabile della programmazione di settore, si è quindi rivelata del tutto inidonea a preservare le risorse da misure di riduzione trasversale degli stanziamenti di bilancio, anche nel caso in cui tali misure risultino suscettibili di incidere su impegni internazionali già assunti, come avvenuto, ad esempio, in occasione della manovra finanziaria per l'anno 2006. Per evitare tali inconvenienti, si potrebbe rendere la programmazione finanziaria più stringente, senza tuttavia escludere quei margini di flessibilità normalmente necessari a piani di investimento che si protraggono per numerosi anni. Un simile obiettivo potrebbe essere realizzato attraverso quegli strumenti previsti dalla vigente disciplina contabile che consentono alla legge finanziaria – divenuta ora legge di stabilità - di riprogrammare talune autorizzazioni di spesa in funzione delle effettive esigenze. Tale soluzione, che implicherebbe innanzitutto il trasferimento degli stanziamenti di bilancio in materia di armamenti nell'alveo della legislazione sostanziale di spesa, avrebbe il pregio di mantenere fermi i vincoli finanziari derivanti dal *plafond* delle risorse stanziare, rendendo però del tutto trasparenti le eventuali rimodulazioni operate nel corso degli anni dalla stessa legge di stabilità, opportunamente illustrate da un'apposita relazione tecnica, che potrebbe recare una proiezione delle risorse programmate anche per un congruo periodo successivo al triennio.

I problemi di coordinamento tra amministrazioni competenti si accentuano ove si consideri che una parte non trascurabile delle risorse destinate ai programmi di armamento è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico in quanto finalizzata alla valorizzazione e alla promozione dei settori produttivi a più elevato contenuto tecnologico, compreso appunto quello della difesa.

Alla luce di tali difficoltà, dovrebbero essere introdotte più stringenti modalità di coordinamento tra le diverse amministrazioni, valorizzando adeguatamente l'esperienza maturata nei rapporti tra Ministero della difesa e Ministero dello sviluppo economico, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), riguardo al coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze nelle procedure di assunzione di spesa nei programmi derivati da accordi internazionali.

In questa prospettiva, dovrebbe essere attentamente considerata la possibilità di facilitare il dialogo tra le diverse amministrazioni fin dai primi atti di programmazione, attraverso la predisposizione da parte del Ministero della difesa di un *rolling document*, ossia di un documento di programmazione pluriennale da aggiornare di anno in anno, che dovrebbe tenere conto anche degli specifici contributi resi dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda, rispettivamente, le risorse destinate alla ricerca e il quadro complessivo delle risorse disponibili. A tal fine, considerata la rilevanza che la spesa per armamenti riveste per la difesa nazionale, andrebbe valutata l'opportunità di stabilire che tale documento nonché le deliberazioni del Governo che dispongono variazioni delle risorse destinate ai programmi di armamento siano sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa - nella sua qualità di organo di alta consulenza e informazione del Presidente della Repubblica - in modo da assicurare una sede qualificata di riflessione, fin dal momento della loro impostazione, sulle conseguenze di tali misure sulla difesa nazionale.

In particolare, il documento dovrebbe uniformare le diverse informazioni - aggiornate sulla base dell'evoluzione della situazione sia gestionale sia programmatica, esponendo in un contesto unitario e dinamico il quadro strategico, i programmi di armamento in corso, quelli da avviare e le risorse disponibili - e potrebbe essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari con congruo anticipo rispetto all'apertura della sessione di bilancio.

Si tratterebbe infatti di un documento prezioso dal punto di vista del controllo parlamentare considerato che, al momento, tale controllo si manifesta esclusivamente attraverso l'espressione sui singoli programmi di armamento e non anche sul quadro complessivo della programmazione. Non si è infatti rivelato uno strumento adeguato a tal fine la nota integrativa che correda lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il cui esame parlamentare risulta assorbito all'interno della più ampia procedura di esame dei documenti di finanza pubblica che ha ad oggetto non solo il citato stato di previsione, ma anche il disegno di legge finanziaria che quasi inevitabilmente finisce per catalizzare la discussione. La presentazione al Parlamento di un autonomo documento di programmazione consentirebbe alle competenti Commissioni di aprire una discussione su questo specifico argomento che potrebbe sfociare anche nell'adozione di atti di indirizzo al Governo sulle linee strategiche della programmazione. Al tempo stesso ciò darebbe modo di collocare i singoli programmi su cui sarà espresso il parere da parte delle medesime Commissioni in una cornice unitaria, collegandoli a chiari indirizzi strategici.

Sempre sul fronte parlamentare, dovrebbero essere risolte le numerose questioni ancora aperte che rendono il controllo svolto dalle Commissioni competenti non pienamente soddisfacente.

In primo luogo, dovrebbe essere definito in modo esaustivo il novero dei programmi oggetto del controllo parlamentare, includendo in esso tutti i programmi di armamento a prescindere dalla loro forma di finanziamento, a valere o meno sugli ordinari stanziamenti del Ministero della difesa, compresi quelli destinati al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, in ordine ai quali il Parlamento, in presenza di uno scenario mutato rispetto al passato, potrebbe svolgere nel tempo una diversa valutazione in termini di priorità e di opportunità.

In secondo luogo, in sede di controllo, dovrebbero essere maggiormente approfonditi i profili finanziari dei programmi di armamento sui quali le Commissioni competenti sono chiamate ad esprimere il proprio parere, in quanto, come detto, il finanziamento di tali programmi a valere sugli stanziamenti ordinari di bilancio non risulta di per sé garanzia sufficiente ad assicurarne nel tempo la copertura finanziaria. A tal fine, dovrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di assegnare tali programmi anche alla Commissione Bilancio, affinché essa possa esprimersi sui profili di carattere finanziario, dall'altro, di prevedere una sospensione dei termini per l'espressione dei pareri nelle more della sessione di bilancio, allorché il quadro finanziario per il nuovo triennio non è ancora ben definito.

In terzo luogo, non è stata ancora prevista alcuna procedura di controllo sistematico dell'attuazione dei programmi di armamento su cui le Commissioni parlamentari si sono già pronunciate. Si tratta di una lacuna non trascurabile che si va ad aggiungere alla mancata previsione normativa di un obbligo per il Governo di comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, analogamente a quanto avviene in altri ordinamenti, eventuali sensibili superamenti dei limiti di spesa originariamente previsti, ovvero differimenti o rinunce a programmi sui quali le Commissioni hanno già espresso il loro parere.

Proprio al fine di colmare tali lacune, si potrebbe valutare l'opportunità di istituire all'interno della Commissione Difesa un Comitato permanente simile a quello che fu costituito dalla IV Commissione della Camera dei deputati nella X Legislatura, il 31 gennaio 1989, in sede di prima attuazione della legge Giacchè, aggiornandone adeguatamente le funzioni. A tale Comitato potrebbe essere affidato non solo il compito di provvedere alla fase istruttoria, preliminare alla deliberazione del parere sui singoli programmi di armamento da parte della Commissione, ma anche quello di monitorare lo stato dei programmi già deliberati ai fini della presentazione di una relazione periodica alla Commissione. Così facendo, infatti, non solo si riuscirebbe ad avere una visione complessiva e dinamica dei programmi in corso, ma si disporrebbe, all'interno di una sede particolarmente qualificata, di elementi istruttori dettagliati sull'evoluzione di ciascun programma. Ciò risulterebbe di particolare rilievo sia ai fini dell'esame del citato documento riassuntivo sia in relazione al controllo sui programmi più

complessi che, essendo realizzati in più fasi e richiedendo una pronuncia parlamentare sull'avvio di ciascuna di esse, necessitano di una conoscenza approfondita sul loro stato di attuazione.

Infine, andrebbe affrontato il tema del carattere vincolante o meno del parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti. In proposito, al di là dei problemi pratici a cui darebbe luogo l'attribuzione del carattere vincolante al parere parlamentare - a causa della difficoltà di rendere convergenti i pareri espressi dalle due Camere in mancanza di un meccanismo di *navette* - si rileva che, in tal modo, si finirebbe per introdurre una forma di codecisione Governo-Parlamento non prevista dalla Carta costituzionale. Una soluzione sicuramente meno problematica, anche perché già ampiamente sperimentata in altre occasioni, potrebbe essere invece quella di prevedere un obbligo per il Governo di tornare nuovamente davanti alle Commissioni, qualora non intendesse recepire il parere da esse reso, spiegandone le ragioni, fermo restando che, in tale caso, a conclusione del nuovo passaggio parlamentare il programma potrebbe essere comunque adottato dal Governo.

Si tratta, come è evidente, di una pluralità di interventi, coerente con la complessità e l'ampiezza dei profili legati all'acquisizione dei programmi di armamento, che richiederebbero una complessiva "risistemazione" della disciplina vigente. Non di meno, per altro, alcuni interventi, soprattutto quelli relativi al controllo parlamentare e ai rapporti Governo-Parlamento, quali ad esempio la periodica presentazione da parte del Governo di un complessivo documento di programmazione, potrebbero essere realizzati, in mancanza di sostanziali impedimenti derivanti dalla legislazione vigente, anche attraverso l'adozione di atti di indirizzo che impegnino il Governo a darvi seguito.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. Atto n. 241 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	98
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni <i>standard</i> di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	122

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Nuovo testo C. 3403 (Parere alla IX Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	104
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Nuovo testo C. 3472 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. Atto n. 241 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	116
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	116

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. Atto n. 241.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, ricorda preliminarmente che lo schema di

decreto legislativo in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nello scorso mese di giugno unitamente allo schema di decreto volto a disciplinare la determinazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali, dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 e reca disposizioni relative all'ordinamento transitorio di Roma Capitale. In proposito, sottolinea come l'articolo 24 della legge di attuazione del federalismo fiscale abbia inteso introdurre una disciplina volta a dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che con legge dello Stato sia disciplinato l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica. Al riguardo, evidenzia che le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge n. 42 rappresentano una disciplina transitoria, in quanto esse troveranno applicazione solo fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, che dovrà essere adottata in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 23 della stessa legge n. 42. Una volta attuata tale delega e istituita la città metropolitana di Roma Capitale, le disposizioni recate dall'articolo 24 e dai decreti legislativi adottati si intenderanno, infatti, riferite alla città metropolitana e non al Comune di Roma. Per quanto attiene ai contenuti dell'ordinamento transitorio di Roma Capitale, che attengono espressamente anche agli aspetti di carattere finanziario, ricorda che l'articolo 24 della legge n. 42 reca già alcune disposizioni di carattere generale che possono tuttavia trovare piena attuazione solo a seguito dell'adozione dei decreti legislativi adottati in esecuzione della delega legislativa contenuta nei commi da 5 a 7 del medesimo articolo. Al riguardo, osserva che inizialmente l'articolo 24 rimetteva la disciplina dell'ordinamento transitorio, anche finanziario, ad un unico decreto legislativo, ma successivamente l'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 194 del 2009 ha precisato che tale disciplina potrà essere recata anche da più decreti legislativi. In proposito, sottolinea che proprio questa è stata la strada seguita dal Go-

verno che ha scelto di affrontare nello schema al nostro esame solo la materia degli organi di governo di Roma Capitale e del loro *status*, mentre sono rinviate ad un momento successivo – come espressamente affermato anche dall'analisi di impatto della regolamentazione – l'esatta determinazione delle speciali attribuzioni di Roma Capitale, aggiuntive rispetto a quelle già spettanti al Comune di Roma e la conseguente assegnazione di ulteriori risorse legate alle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di Capitale della Repubblica.

Evidenzia poi che lo schema di decreto legislativo, che si compone di 7 articoli, è sottoposto ad un particolare *iter* procedurale previsto dalla norma di delega contenuta nell'articolo 24 della legge n. 42. Osserva, infatti, che lo schema, oltre ad essere sottoposto all'intesa con la Conferenza unificata – come tutti gli altri schemi di decreto attuativi delle deleghe in materia di federalismo fiscale – è stato sottoposto al parere della regione Lazio, della provincia di Roma e del Comune di Roma. In proposito, ricorda che il Comune di Roma ha espresso un parere favorevole, subordinato ad alcuni emendamenti, mentre la provincia di Roma e la Regione Lazio hanno espresso un parere favorevole. Segnala, poi, che anche la Conferenza unificata ha espresso la propria intesa sullo schema, a fronte dell'impegno del Ministro per le riforme per il federalismo di sostenere alcuni emendamenti proposti dal Comune di Roma in materia di numero di municipi e indennità dei consiglieri. Passando ad esaminare più dettagliatamente le disposizioni del decreto, fa presente che l'articolo 1 – oltre ad indicare l'oggetto del provvedimento – stabilisce che le sue disposizioni costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa dell'ente e possono essere modificate, derogate o abrogate solo in modo espresso da una legge statale, come peraltro già previsto dall'articolo 24, comma 8, della legge n. 42 del 2009.

Segnala poi che l'articolo 2 individua poi gli organi di governo di Roma Capitale, che sono il Sindaco, l'Assemblea capitolina

e la Giunta capitolina, che corrispondono rispettivamente al Consiglio e alla giunta comunale, mentre l'articolo 3 disciplina l'Assemblea capitolina, che – come il Consiglio comunale – rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo. Fa presente che, come già previsto dalla legislazione vigente con riferimento al consiglio comunale, si stabilisce che l'Assemblea sia composta dal Sindaco di Roma capitale e da quarantotto Consiglieri, segnalando altresì che l'Assemblea capitolina è presieduta da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta, con votazione a scrutinio segreto. Il Presidente, al quale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea e gli altri poteri previsti dallo statuto e dal regolamento dell'Assemblea, può essere revocato nei casi di gravi violazioni di legge, dello statuto e del regolamento dell'Assemblea, che ne disciplina altresì le relative procedure. Segnala che il comma 4 ribadisce il potere spettante all'Assemblea di disciplinare con propri regolamenti l'esercizio delle nuove funzioni che spetteranno a Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 42. Ribadisce, tuttavia, che tale attribuzione si realizzerà solo con successivi decreti legislativi, che attribuiranno anche le risorse finanziarie corrispondenti. Ricorda che il comma 5 prevede che l'Assemblea capitolina, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, approvi lo statuto di Roma capitale, che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, disciplinando in particolare i municipi, che non potranno essere più di dodici, a fronte dei diciannove attualmente esistenti nel Comune di Roma e che il comma 6 conferma la procedura di approvazione dello statuto prevista dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, mentre il comma 7 riprende la disposizione contenuta nel medesimo testo unico che rimette allo statuto la disciplina dei casi di decadenza per la non giustificata assenza dalle sedute dell'Assemblea capitolina e dalle relative votazioni. Rileva che il comma 8 dispone, infine, che lo

statuto ed i regolamenti di cui al comma 4 disciplinano le forme di monitoraggio e controllo finalizzate a garantire, nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, il rispetto degli *standard* e degli obiettivi di servizio definiti dai decreti legislativi attuativi della delega sul federalismo fiscale, nonché l'efficace tutela dei diritti dei cittadini.

Con riferimento all'articolo 4, che disciplina il Sindaco e la Giunta capitolina, rileva che, per quanto attiene ai poteri del Sindaco, il comma 2 stabilisce che il Sindaco di Roma Capitale partecipi alle riunioni del Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale, analogamente a quanto già avviene, peraltro, in determinate fattispecie per i Presidenti delle regioni. Ricorda che, ai sensi del comma 3, la Giunta capitolina è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori pari ad un quarto dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina assegnati, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 185, della legge finanziaria per il 2010. Tra le norme di carattere innovativo, segnala poi il secondo periodo del comma 5, che dispone che, ai sensi del comma 5, secondo periodo, la nomina ad assessore comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere dell'Assemblea capitolina e la sostituzione con un supplente, individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Segnala che attualmente, infatti, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l'assunzione della carica di assessore determina la cessazione dalla carica di consigliere. Segnala, poi, sempre tra le disposizioni innovative, il comma 7, che attribuisce alla Giunta il compito di disciplinare l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con propri regolamenti e in conformità allo statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, in relazione all'esercizio delle funzioni conferite

con gli appositi decreti legislativi. Rileva che attualmente, infatti, il testo unico sull'ordinamento degli enti locali riconosce al consiglio comunale la competenza all'individuazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Da ultimo, ritiene significativa l'introduzione – prevista dal comma 10 – di una corsia preferenziale per le deliberazioni volte a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o la puntuale attuazione delle linee programmatiche di mandato. Segnala che, in questi casi, lo Statuto e il regolamento dell'Assemblea capitolina potranno prevedere che, su richiesta del Sindaco, le proposte di deliberazione siano esaminate e votate seguendo una procedura di urgenza.

Fa presente che l'articolo 5, che riveste maggiore interesse per i profili di competenza della Commissione bilancio, reca disposizioni relative allo *status* degli amministratori di Roma capitale definendo, in particolare, il regime dell'aspettativa, dei permessi e dell'indennità di funzione. In particolare, segnala che il comma 2 reca una disposizione evidentemente da correggere, in quanto dispone che agli amministratori si applichino le disposizioni in materia di permessi e licenze contenute nel decreto. Rileva che più correttamente, invece, il Comune di Roma, nel suo parere, propone di richiamare al riguardo la normativa vigente. Segnala che il secondo periodo del comma 2 fissa un tetto agli oneri a carico del comune di Roma per i rimborsi dovuti ai datori di lavoro per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti (privati e di enti pubblici economici) che sono anche amministratori del comune. Evidenzia che il limite massimo per tali oneri è fissato all'ammontare dell'indennità di rispettiva spettanza per ciascun amministratore, calcolata mensilmente. Segnala che il comma 3 prevede che gli amministratori che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati in aspettativa non retribuita per il periodo corrispondente all'espletamento del proprio mandato. In assenza di una specifica disciplina, rileva che a tale aspettativa si dovrebbe applicare la normativa generale

contenuta nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Per quanto riguarda, invece, le indennità di funzione, osserva che lo schema non individua le modalità di determinazione dell'indennità spettante al Presidente dell'Assemblea capitolina e agli assessori, mentre per i Consiglieri dell'Assemblea capitolina si prevede il diritto di percepire una indennità di funzione, determinata con decreto del Ministero dell'interno in una quota parte dell'indennità del Sindaco, fissata dal medesimo decreto. Rileva che il decreto ministeriale deve tener conto della complessità e della specificità delle funzioni conferite alla città di Roma, anche in relazione della sua particolare rilevanza demografica e valutare gli effetti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita in conseguenza dell'elezione al consiglio comunale. Osserva che è comunque previsto un dimezzamento nei confronti dei lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa e si stabilisce l'applicazione di detrazioni, da definirsi da parte del regolamento dell'Assemblea capitolina, in caso di assenze non giustificate dalle sedute. In proposito, segnala che la disposizione ha carattere innovativo rispetto alla vigente disciplina del testo unico, che prevede per i consiglieri comunali la corresponsione di gettoni di presenza, il cui importo non può comunque superare un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.

Segnala, poi, che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza degli oneri redatta in termini conformi alla prassi, mentre l'articolo 7 reca disposizioni transitorie e finali. In questo ambito, segnala la disposizione che disciplina in via transitoria la procedura per l'approvazione delle deliberazioni urgenti, prevedendo che, qualora per il tempestivo adempimento degli obblighi di legge, il Sindaco richieda l'approvazione in via d'urgenza di una proposta di deliberazione, la Giunta, tenuto conto dei documenti presentati nel corso della discussione, può riformulare il testo originario. La proposta della Giunta, posta

prioritariamente in votazione, ove approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, determina la decadenza di ogni altro documento

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, segnala che la relazione tecnica afferma che, in virtù della clausola di invarianza finanziaria, prevista dall'articolo 6, eventuali nuovi o maggiori oneri, derivanti dalle disposizioni che prevedono un aumento delle indennità per il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri, non potranno comunque eccedere la misura dei risparmi derivanti da altre disposizioni del decreto, quali quelle che prevedono la riduzione del numero massimo dei municipi, e il contenimento degli oneri per indennità e permessi retribuiti spettanti agli amministratori non in aspettativa. In particolare, segnala che la relazione sottolinea che risultano suscettibili di determinare risparmi di spesa, di ammontare non predeterminabile, l'articolo 3, comma 5, che fissa il numero massimo dei municipi in 12, in luogo dei 19 attualmente esistenti, l'articolo 5, comma 2, che stabilisce un tetto per gli oneri per il rimborso, ai datori di lavoro, dei permessi retribuiti riconosciuti agli amministratori del comune di Roma, dipendenti da privati o enti pubblici, l'articolo 5, comma 5, terzo periodo, che prevede che l'indennità di funzione dovuta ai consiglieri dell'Assemblea capitolina sia dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. A fronte di tali risparmi, osserva che risultano invece suscettibili di determinare maggiori oneri, di ammontare variabile in ragione delle modalità con cui verrà data concreta attuazione alle singole misure, l'articolo 5, comma 4, che prevede che l'indennità di funzione per il Sindaco, gli Assessori ed il Presidente dell'Assemblea capitolina sia fissata con decreto ministeriale e l'articolo 5, comma 5, primo periodo, che prevede che l'indennità di funzione per i consiglieri dell'assemblea capitolina sia pari a quota parte dell'indennità del sindaco. Rileva che la relazione sottolinea comunque che l'incremento delle indennità sarà possibile solo

nei limiti dell'effettivo conseguimento dei risparmi derivanti dalle disposizioni precedentemente menzionate. Al riguardo, fermo restando che i riflessi in termini di finanza pubblica del bilancio del Comune di Roma restano affidati al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno (il quale, in attesa dell'attuazione della legge n. 42 del 2009 viene definito annualmente in sede di accordo tra il Comune e il Ministero dell'economia), ritiene, comunque, opportuno approfondire alcuni aspetti.

Con riferimento alle norme recanti oneri, segnala che andrebbe chiarito se in base al testo in esame, il comune di Roma resti comunque assoggettato alle misure di contenimento degli oneri per gli emolumenti spettanti agli amministratori locali previsti dalla manovra estiva realizzata dal decreto-legge n. 78 del 2010, che, tra l'altro, prevede la riduzione del 10 per cento per un triennio delle indennità e un limite per l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti da ciascun consigliere fissato in misura pari ad un quarto dell'indennità spettante al sindaco. Ritiene che un analogo chiarimento potrebbe essere utile con riferimento alle altre disposizioni di risparmio previste dal predetto decreto-legge – quali quelle riguardanti il contenimento delle spese per il personale, per le consulenze, per le spese di rappresentanza ecc – la cui applicabilità al comune di Roma non è esplicitamente esclusa da parte dello schema di decreto in esame. Quanto alla possibilità di incrementare le indennità spettanti agli amministratori al fine di tenere conto della particolare complessità dei compiti loro richiesti, ritiene che i limiti siano costituiti dal rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 6. In proposito, considera utile che il Governo chiarisca se il rispetto della predetta clausola riguardi in generale l'obbligo di mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica da stabilirsi con il patto di stabilità interno, ovvero se la compensatività debba verificarsi fra le singole variazioni delle voci di spesa interessate dal provvedimento in esame. In tale ultimo caso, in

assenza della previsione di una procedura di quantificazione, anche in sede di consuntivo, degli effetti derivanti dalle disposizioni in esame, segnala che potrebbe risultare difficoltoso verificare in concreto il rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 6.

Con riferimento alle disposizioni cui la relazione tecnica attribuisce effetti di risparmio, osserva su un piano generale che alcune delle misure cui la relazione tecnica attribuisce risparmi risultano già in parte previste a legislazione vigente, sia pure, in alcuni casi, in termini di facoltà. In ogni caso, in merito al tetto previsto per l'indennità e i rimborsi per permessi retribuiti, spettanti agli amministratori non in aspettativa, a suo avviso potrebbe risultare utile acquisire chiarimenti su quali siano gli elementi che determinano l'emersione di risparmi, al fine di verificare se, in assenza della disposizione in esame, si determinino attualmente, per gli amministratori non in aspettativa, oneri complessivi per indennità e rimborsi di permessi retribuiti maggiori rispetto a quelli riferibili agli amministratori in aspettativa.

Ritiene quindi utile, al fine di coordinare il lavoro della Commissione con quello della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, fare presente che presso quella Commissione, nella seduta svoltasi in data odierna, è stata depositata una proposta di parere. In proposito, ribadisce che l'equilibrio finanziario dello schema di decreto legislativo in esame si fonda sul bilanciamento tra nuovi o maggiori oneri, potenziali e non quantificati, e minori spese, derivanti dall'applicazione delle norme anche se non quantificati nella relazione tecnica. In particolare, osserva che le disposizioni suscettibili di determinare risparmi di spesa sono quelle di cui all'articolo 3, comma 5, che fissa in 12 il numero massimo dei municipi che attualmente sono 19; l'articolo 5, comma 2, che stabilisce un tetto per il rimborso ai datori di lavoro dei permessi retribuiti riconosciuti agli amministratori del comune di Roma dipendenti da privati o da enti pubblici; l'articolo 5, comma 5, terzo periodo, che prevede che

l'indennità di funzione dei consiglieri dell'assemblea capitolina sia dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

Rileva, tuttavia, che nella bozza di parere presentata presso la Commissione bicamerale, attraverso tre condizioni testuali, si eleva il numero massimo dei municipi da 12 a 15 (articolo 3, comma 5, secondo periodo), si elimina il tetto massimo ai permessi retribuiti disponendo l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti (articolo 5, comma 2) e, infine, si dispone che l'attività di monitoraggio e controllo relativa alle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali venga affidata ad « organismi posti in posizione di autonomia rispetto alla giunta capitolina » (articolo 3, comma 8). Riguardo alle prime due condizioni contenute nel parere, osserva come i minori risparmi che in tal modo sarebbero destinati a realizzarsi avrebbero sicuramente l'effetto di ridurre i margini di incremento delle indennità prima richiamate ma non sembrerebbero di per sé comportare un aggravio per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene, comunque, necessario che si sia salvaguardato il principio in base al quale gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla determinazione delle indennità spettanti agli amministratori di Roma capitale non dovranno in nessun caso superare i risparmi derivanti dalle altre disposizioni dello schema in esame. Rispetto alla terza condizione, rileva invece come la norma sembrerebbe a questo punto presupporre l'istituzione di un nuovo organismo indipendente, in posizione terza rispetto all'amministrazione capitolina, al quale demandare l'esercizio dei compiti in precedenza richiamati.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che con il provvedimento in esame si assista ad un clamoroso cambiamento di rotta del Governo. Ricorda, infatti, che era stato affermato che, attraverso l'attuazione del federalismo fiscale, sarebbero diminuite le spese, mentre con il provvedimento in esame si decide di destinare tali risparmi per gli amministratori di Roma. Osserva

che, in tal modo, si viene a creare una nuova casta speciale di consiglieri comunali di Roma diversi da quelli delle altre città. Rileva inoltre che il decreto si presenta solo come una bandiera, essendo rinviata a provvedimenti successivi la fissazione delle nuove funzioni della capitale e la definizione delle relative questioni finanziarie. Sulla base di tali valutazioni, preannuncia una valutazione negativa del suo gruppo.

Il Ministro Roberto CALDEROLI, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Borghesi, precisa che, a seguito dell'adozione del provvedimento in esame, nel Comune di Roma il numero dei consiglieri comunali passerà da 60 a 48, il numero degli assessori passerà da 15 a 12 e il numero dei municipi si ridurrà sensibilmente, passando da 19 a 12, ovvero – qualora si proceda nella direzione indicata dal Consiglio comunale di Roma, che appare condiviso anche dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale – a 15. In ogni caso, evidenzia che le nuove indennità di funzione, da determinare con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno attribuite solamente una volta che saranno riconosciute a Roma Capitale le funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 42 del 2009.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che, nel caso si ritenesse di dover concludere nella giornata odierna l'esame del provvedimento, sarebbe opportuno dare un tempo per la presentazione del parere al fine di consentire ai membri della Commissione di conoscerlo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel confermare che, ove nulla osti, l'intenzione sarebbe quella di licenziare il provvedimento nella giornata odierna, accedendo alla richiesta dell'onorevole Borghesi, rinvia alle 17.30 il seguito dell'esame al fine di consentire al relatore la predisposizione del relativo parere.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che già la legge n. 42 del 2009 rimetteva ai decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 24 il compito di disciplinare l'ordinamento transitorio di Roma Capitale e, in particolare, lo *status* dei membri dell'Assemblea capitolina, sottolineando come maggiore attenzione dovrà prestarsi ai decreti che saranno chiamati a specificare le nuove funzioni amministrative attribuite a Roma capitale e a definire conseguentemente in ordine all'assegnazione di ulteriori risorse concesse a specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di Capitale della Repubblica.

Maino MARCHI (PD) sottolinea l'esigenza che si realizzi una armonizzazione tra i pareri che saranno espressi dalle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata alle ore 17.30 di oggi.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Atto n. 240.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, preliminarmente sottolinea che, con lo schema di decreto legislativo in esame, diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno *standard* di Comuni, Città metropolitane e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica, si entra nel vivo del federalismo fiscale e si segna un passaggio

fondamentale nella finanza locale, attraverso il quale si realizzerà, da un lato, una maggiore responsabilizzazione degli amministratori e, dall'altro, risulterà possibile, in prospettiva, ridurre la pressione fiscale a seguito del contenimento dei oneri attualmente sopportati dall'Erario. Ricorda che il superamento graduale, per tutti i livelli di governo, del criterio della spesa storica della spesa, da realizzare assicurando nel contempo un'adeguata autonomia di entrata e di spesa agli enti territoriali e garantendo loro la massima responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile, in un'ottica di lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, costituisce uno dei principi-guida fondamentali cui si ispira il modello di federalismo fiscale delineato dalla legge delega n. 42 in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Osserva che il provvedimento in esame, pur richiamando in premessa una serie di articoli della legge delega relativi al complesso delle modalità di finanziamento delle funzioni di Comuni, Città metropolitane e Province, si limita a disciplinare i soggetti abilitati ed il percorso metodologico e procedurale da intraprendere ai fini della determinazione dei fabbisogni *standard*, i quali saranno oggetto di analisi da parte della Società per gli studi di settore (Sose Spa), appositamente delegata all'esercizio di tale funzione, mentre la loro puntuale definizione per ciascun Comune e Provincia è demandata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Rileva quindi che tale scelta, come chiarito dalla relazione illustrativa, si fonda sulla considerazione che, ai fini della determinazione dei fabbisogni *standard*, la formula necessaria sia, più che una cifra predeterminata, un metodo che permetta di arrivare alle cifre attraverso un processo specifico ed innovativo per il settore degli enti locali. Pertanto si è deciso di mutuare la metodologia già applicata per gli studi di

settore che presentano, a ben vedere, caratteristiche e problematiche analoghe. Evidenzia che con gli studi di settore si intende determinare, partendo da una situazione di fatto, i livelli presuntivi di ricavi delle imprese e che, allo stesso modo, con il federalismo si intende determinare, partendo dai dati contabili, ma anche dagli aspetti strutturali dei servizi erogati, i livelli presuntivi di fabbisogno finanziario da considerare attendibili con un livello accettabile di efficienza.

Sul punto segnala che è intervenuta anche la Relazione governativa sul finanziamento degli enti territoriali, trasmessa alle Camere il 30 giugno scorso ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge delega sul federalismo fiscale. Ricorda che in tale Relazione si evidenzia come l'ipotesi di pervenire arrivare alla determinazione dei fabbisogni *standard* attraverso il coinvolgimento della metodologia già applicata da tempo per gli studi di settore – e quindi attraverso l'azione operativa della Società per gli studi di settore, che gestisce una banca dati estesa su circa 25.000 variabili, su cui effettua controlli di coerenza – sia stata intrapresa in quanto tale metodologia, basata peraltro su forti elementi di accompagnamento e condivisione tra le parti, se debitamente strutturata e mirata riguardo all'ambito dei fabbisogni *standard*, appare in grado di riuscire dove « nel passato hanno ripetutamente fallito le formule calate dall'alto ». Sottolinea che le esperienze pregresse dimostrano, ad avviso del Governo, « la necessità di cambiare metodo, perché la elaborazione di *standard* o di formule di attribuzione dei finanziamenti, per quanto valida e astrattamente condivisibile in linea di principio, alla prova dei fatti si è sempre dimostrata inadeguata per definire la varietà delle situazioni e per attivare processi di razionalizzazione della spesa », ciò in quanto « le formule calate dall'alto, per quanto evolute, danno subito una cifra ipotetica, ma per questo non sempre una cifra davvero realistica e perciò utilizzabile ». Ricorda che, sulla base di tali considerazioni, il Governo, sia nella predetta Relazione, sia nella relazione di accompagna-

mento allo schema di decreto in esame, sottolinea come non sia « una cifra, ma piuttosto un metodo, la formula necessaria per la determinazione dei fabbisogni *standard* ».

Con riferimento tuttavia alla questione, peraltro segnalata nella documentazione predisposta dagli uffici, delle eventuali criticità rispetto all'aderenza del decreto alla legge di delega, pur ricordando che la Commissione è competente principalmente per le questioni di carattere finanziario, ritiene che potrà essere svolto uno specifico approfondimento sul tema. Osserva che, in particolare, tale lavoro potrà avere ad oggetto una più puntuale definizione delle metodologie e delle procedure cui la SOSE dovrà attenersi, degli obiettivi di servizio inerenti alle funzioni fondamentali degli enti locali, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni eventualmente ad esse sottese, nonché dei provvedimenti normativi di rango secondario che completeranno la determinazione dei fabbisogni *standard*. Sottolinea che potrà essere inoltre oggetto di riflessione l'opportunità di chiarire meglio se i fabbisogni standard debbano essere calcolati per singolo bene o servizio prodotto, oppure per ciascuna funzione o, al limite, per il complesso della spesa primaria di ciascun comune e provincia.

Rileva che la finalità di efficientamento della spesa nella produzione dei servizi, assieme ai criteri di premialità previsti per gli enti virtuosi anche in termini di livello e qualità dei servizi contenuti nella legge delega, dovrebbero presupporre l'adozione di modalità di calcolo dei fabbisogni per ciascuna funzione di bilancio, ciò anche al fine di consentire l'individuazione degli ambiti dove emergano livelli di spesa al di fuori degli *standard*. Ritiene che tale approccio potrebbe essere desunto anche dalla disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello schema di decreto, che prevede un percorso graduale di adozione del fabbisogno *standard* da riferire a blocchi di funzioni fondamentali. Fa presente che l'aggiornamento periodico dei fabbisogni, da realizzare al massimo ogni tre anni, dovrebbe così garantire un processo dina-

mico di efficientamento di ogni ente locale, il quale sarebbe invitato, come si legge nella relazione di accompagnamento, a « saltare in alto quanto salta la media degli enti più efficienti a lui simili ».

Nel passare all'esame dei singoli articoli del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 specifica le finalità dello schema di decreto legislativo in esame, diretto a disciplinare la determinazione dei fabbisogni standard di Comuni e Province, che costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali degli enti locali, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Rileva che il comma 2 afferma che i fabbisogni *standard*, come determinati in base alle modalità stabilite dallo schema medesimo, costituiscono il parametro di riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e poi a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali ed ai livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate.

Fa presente che l'ammontare della spesa per le funzioni fondamentali dovrà essere stabilito attraverso il calcolo del fabbisogno *standard*, che rappresenta, secondo le indicazioni del Governo, il parametro idoneo a superare le distorsioni insite nel modello attuale, quello della spesa storica, e a garantire il rafforzamento dell'efficienza delle amministrazioni locali.

Ricorda che il comma 3 dispone la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno, dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente.

Per quanto attiene ai profili finanziari, ricorda che la relazione tecnica afferma che il processo di determinazione dei fabbisogni *standard*, essendo volto all'efficientamento della spesa degli enti locali non dovrà condurre, per il complesso degli

enti, ad un incremento della spesa dell'insieme del comparto, come sancito esplicitamente dal comma 3 dell'articolo 1.

Rileva che il rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, potrà essere verificato solo al termine della procedura di determinazione dei fabbisogni *standard*, come suggerisce lo stesso comma 1 del successivo articolo 6 del provvedimento, che condiziona l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, contenente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo ed i singoli fabbisogni *standard* individuati per ciascun Comune e Provincia, alla previa verifica da parte del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Osserva in proposito che, trattandosi di un atto di normativa secondaria, tale procedura di verifica appare risolversi esclusivamente in ambito governativo, dal momento che le norme in esame non dispongono espressamente alcun obbligo di preliminare trasmissione dell'atto alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze finanziarie, né il provvedimento può ritenersi sottoposto agli obblighi di redazione della relazione tecnica e di esame parlamentare di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009, che riguardano i soli schemi di decreti legislativi attuativi della riforma.

Con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria, segnala che essa fa salvi i soli oneri già previsti dalla legislazione vigente: andrebbe precisato se detta clausola, oltre ad escludere effetti finanziari negativi ascrivibili alle norme in esame, debba intendersi altresì volta ad escludere eventuali effetti finanziari di risparmio. In proposito si ritiene utile svolgere alcune considerazioni.

Rileva che la stessa legge n. 42 del 2009 prevede che, all'inizio della fase transitoria, l'ammontare delle risorse attualmente erogate agli enti locali per il finanziamento delle funzioni fondamentali non debba subire decurtazioni, essendo previsto che il passaggio al finanziamento sulla base dei

costi *standard* avvenga gradualmente in 5 anni, a partire dal finanziamento basato sulla spesa storica.

In proposito ricorda che la Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali quantifica l'ammontare dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ritenuti fiscalizzabili, con un elevato margine di sicurezza, per il complesso di province e comuni, in circa 13.800 milioni. Fa tuttavia presente che la Relazione non fornisce una ripartizione delle risorse destinate a finanziare le funzioni fondamentali rispetto a quelle destinate alle funzioni non fondamentali.

Rileva che la mancata previsione di risparmi anche al termine del processo di transizione sembra implicare che la spesa storica debba considerarsi come un parametro vincolante nella determinazione della metodologia e nella procedura di prima individuazione dei fabbisogni *standard*. Sottolinea come tale metodologia, nell'ambito di comparti di enti locali, omogenei in base alle caratteristiche demografiche, territoriali, sociali, dovrebbe individuare valori medi di livelli essenziali delle prestazioni e di costi, nell'ambito di un campo di variazione in cui tali variabili assumono i valori quali-quantitativi dei servizi effettivamente riscontrabili nella realtà odierna. In merito, ritiene che andrebbe chiarito se tale procedimento consenta anche una individuazione teorica *ex ante* dei fabbisogni fisici e qualitativi ritenuti necessari per un efficace ed efficiente espletamento di funzioni socialmente fondamentali ovvero di *standard* di servizio ottimali, a fronte di specifici diritti riconosciuti ai cittadini.

Osserva che una graduale approssimazione a tali livelli avverrà, con un periodo di transizione superiore ai 5 anni, mediante la progressiva rideterminazione dei fabbisogni *standard* con cadenza triennale. Ritiene che andrebbe in proposito chiarito se, in relazione a tale revisione, sussista la possibilità che, successivamente al predetto periodo, possano realizzarsi risparmi rispetto alla spesa storica, precisando, in tal caso, l'eventuale destinazione dei medesimi.

Segnala, infine, che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 1 fa salvi i vincoli imposti dal patto di stabilità interno. Ritiene che occorra, tuttavia, ricordare che la normativa vigente ha fissato le regole di tale patto a tutto il 2011 e che, pertanto, i vincoli che regoleranno la gestione della finanza locale nel periodo di transizione e di progressiva entrata a regime del criterio dei fabbisogni standard rappresentano attualmente una variabile non determinata nell'ambito del sistema complessivo che si va delineando.

Ricorda che l'articolo 2 individua le funzioni fondamentali individuate per i Comuni e le Province ai sensi dell'articolo 21 della legge di delega, che detta le norme transitorie in materia di finanziamento delle funzioni degli enti locali. Osserva che si tratta di una disciplina provvisoria – come precisato dalla stessa disposizione in commento – in attesa dell'entrata in vigore della legge statale che individuerà in via stabile le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione.

Rileva che, rispetto all'elenco provvisorio delle funzioni fondamentali di cui alla legge n. 42 del 2009, la disposizione in commento considera le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, sia dei comuni che delle province, nella misura piena, ossia senza il limite del 70 per cento delle spese come certificate nell'ultimo bilancio, previsto invece esplicitamente dall'articolo 21, commi 3 e 4.

Osserva, pertanto, che, al pari di quanto stabilito dalla legge n. 42 del 2009, le funzioni fondamentali sono individuate sulla base delle principali voci contabili dei bilanci degli enti locali, senza alcuna specificazione dei beni e dei servizi corrispondenti a ciascuna funzione, né sono definiti gli obiettivi di servizio, che pure potrebbero essere implicati da talune funzioni, obiettivi la cui determinazione costituisce un criterio di delega stabilito dall'articolo 2, lettera f) della legge 42 del 2009, ma non attuato dal provvedimento in esame. Rileva, poi, che, in tale contesto,

andrebbe meglio chiarita dal Governo la ragione della difforme considerazione delle funzioni di amministrazione, di gestione e di controllo degli enti locali, operata dalla norma delegata rispetto alla norma di delega.

Con riferimento all'articolo 3, che definisce la metodologia attraverso la quale si perfeziona la definizione dei fabbisogni *standard*, per ciascuna funzione fondamentale e per i relativi servizi, considerata la specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, osserva che, in merito ai profili finanziari, la norma, nell'elencare i criteri dei quali occorre tenere conto in sede di determinazione del fabbisogno *standard*, non fornisce indicazioni su taluni aspetti suscettibili di incidere in modo significativo sulle modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali. A titolo esemplificativo, rileva che non appare chiaro se il procedimento di quantificazione dei fabbisogni relativi a funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sia differenziato rispetto a quello relativo alle altre funzioni. Osserva che nel caso specifico, infatti, la quantificazione non sembrerebbe potersi basare soltanto su una ricognizione della situazione esistente, dovendo commisurarsi anche ad un livello minimo di prestazioni fisiche che consenta il soddisfacimento di bisogni specificamente tutelati dall'ordinamento. Segnala, d'altro canto, che i criteri in base ai quali andrà valutato tale parametro di essenzialità potranno determinare differenze nella quantificazione delle risorse complessive e nella loro distribuzione territoriale e che, ad esempio, qualora il parametro dell'essenzialità sia interpretato su *standard* medio-alti delle prestazioni, potrebbe verificarsi un incremento delle esigenze di finanziamento nelle aree in cui tali standard non siano attualmente raggiunti. Rileva che, viceversa, qualora tale parametro sia fissato a livello più basso, potrebbe venir meno il finanziamento di extra-prestazioni rese dalle amministrazioni che si collocano su standard più elevati. Analogamente, sottolinea che, con riferimento agli *standard* di costo in base ai quali le

prestazioni dovranno essere valutate, andrebbe precisato il significato del riferimento ad «intervalli di normalità» ed i criteri in base ai quali dovranno essere determinati detti intervalli e che da tali criteri potrebbero infatti derivare implicazioni, anche di carattere finanziario.

A titolo esemplificativo, richiama alcune delle possibili modalità di determinazione dei predetti intervalli: ad esempio, potrebbe trattarsi di intervalli attorno ai valori medi di ciascuna classe di enti omogenei, ovvero di intervalli attorno ai valori medi degli enti più efficienti della medesima classe. Fa presente che il criterio adottato nella quantificazione risulterà suscettibile di incidere sia sull'ammontare complessivo del fabbisogno di risorse, tanto più elevato quanto più basso verrà fissato il livello standard di efficienza, sia sulla sua distribuzione territoriale. Nel caso di fissazione dei costi standard a livelli più alti rispetto a quelli sostenuti dalle amministrazioni più efficienti, segnala che potrebbe determinarsi un proporzionale incremento delle risorse assegnate a queste ultime, i cui fabbisogni finanziari effettivi verrebbero calcolati in base a costi superiori rispetto a quelli da esse effettivamente sostenuti.

Per quanto concerne l'articolo 4, che delinea le modalità attraverso le quali si articola il procedimento di determinazione del fabbisogno standard da parte della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a., rileva che l'impegno del Ministero dell'economia di avvalersi della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a. non è esplicitato nello schema in esame ma risulta espresso nell'Accordo di mutua collaborazione per la determinazione dei fabbisogni standard siglato il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ANCI e l'UPI. In tale accordo, il Governo si impegna altresì ad assicurare le iniziative necessarie ad assicurare a SOSE S.p.a. e all'IFEL – indicato nell'Accordo quale partner scientifico di supporto per l'elaborazione della metodologia necessaria per la determinazione dei fabbisogni standard – gli ade-

guamenti normativi e finanziari occorrenti per il perseguimento degli obiettivi dell'Accordo.

Passa poi ad esaminare l'articolo 5, comma 1, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, il compito di adottare: la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti; il fabbisogno *standard* per ciascun Comune e Provincia. Rileva che tale adozione deve avvenire dopo una verifica degli effetti finanziari da parte della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, volta ad assicurare il rispetto della prescrizione, prevista all'articolo 1, comma 3, dello schema, che prevede che da esso non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Segnala che il comma 2 dispone ulteriori forme di pubblicità, prevedendo che ciascun Comune e Provincia pubblicino adeguatamente i contenuti del DPCM sul proprio sito istituzionale e ne diano ulteriore comunicazione nel proprio bilancio secondo le forme previste.

Segnala che l'articolo 6 delinea i tempi di avvio del periodo transitorio finalizzato al progressivo superamento del criterio della spesa storica nel finanziamento degli enti locali e della sua sostituzione con il criterio dei fabbisogni standard. Ricorda che la norma in esame indica l'anno 2012 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

Rileva che l'articolo 7 dispone, al comma 1, al fine di garantire continuità efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, che i fabbisogni *standard* vengano rideterminati – con le modalità previste dal decreto in esame – non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione e che il comma 2 dispone che le relative determinazioni siano trasmesse alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica – dal momento della sua istituzione – di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009,

n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

In merito ai profili finanziari degli articoli 6 e 7, evidenzia che l'articolo 6 delinea un percorso graduale di sostituzione, nell'arco di 5 anni, del criterio della spesa storica con quello dei fabbisogni standard e un successivo percorso di aggiornamento di questi ultimi. Segnala che tale processo di efficientamento sembrerebbe sottendere una parallela progressiva riduzione delle risorse necessarie al finanziamento delle funzioni fondamentali, a parità di livelli delle prestazioni. In assenza di un contestuale esame del provvedimento attuativo della legge 42 del 2009 riguardante la sostituzione dei trasferimenti statali con ricorso alla fiscalizzazione, ritiene che andrebbe chiarito se potrà eventualmente determinarsi un disallineamento nel tempo delle risorse fiscali devolute agli enti locali, tendenzialmente crescenti per la naturale evoluzione delle basi imponibili, rispetto ai fabbisogni *standard*, potenzialmente decrescenti se il processo di riduzione dei costi non fosse controbilanciato da un incremento delle prestazioni per adeguamento ai LEP.

Rileva inoltre che, nella Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti locali, si evidenzia che il raggiungimento dell'obiettivo di coincidenza tra « cosa amministrata » e « cosa tassata » nell'ambito del federalismo municipale e, per analogia, con riguardo all'autonomia finanziaria delle province, dovrebbe raggiungersi attraverso due fasi distinte: la prima, di attribuzione ai comuni della titolarità dei tributi statali inerenti al comparto territoriale ed immobiliare; la seconda di eventuale concentrazione, su iniziativa dei singoli comuni, dei tributi statali e municipali relativi al comparto immobiliare in un unico titolo di prelievo.

Fa presente che, in base alle informazioni attualmente disponibili circa il contenuto dello schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, la fiscalizzazione e l'adozione del criterio dei fabbisogni *standard* dovreb-

bero procedere, in una prima fase, di pari passo attraverso un percorso graduale che implichi, non già il passaggio agli enti locali della titolarità di tributi statali del comparto immobiliare esatti nei rispettivi territori, quanto piuttosto la devoluzione del gettito di alcuni tributi relativi a cespiti immobiliari. Osserva che, qualora fosse prevista la conservazione allo Stato di quote di compartecipazione a tale gettito, andrebbe chiarito se tale quota possa subire incrementi, in relazione alla riduzione dei fabbisogni finanziari conseguente al processo di adeguamento degli *standard* previsto dall'articolo in esame e se dette risorse aggiuntive possano essere eventualmente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 8, spiega che il comma 1 estende le modalità di individuazione dei fabbisogni standard recate dal provvedimento in esame, in quanto compatibili, alla determinazione dei fabbisogni standard delle Città metropolitane, una volta costituite, relativamente alle funzioni fondamentali per esse individuate dalla legge delega n. 42 del 2009; il comma 2 prevede che la Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a. e l'Istituto per la finanza e per l'economia locale (IFEL) provvedono – nell'ambito delle rispettive risorse – alle attività previste dal decreto; il comma 3 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento in esame, fissandola al giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. In merito ai profili finanziari, rileva che la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, che impone alla Società per gli studi di settore ed all'Istituto per la finanza e per l'economia locale di provvedere alle attività loro assegnate dal provvedimento nell'ambito delle rispettive risorse, sembrerebbe non conforme al contenuto dell'accordo siglato il 15 luglio 2010, nel quale il Governo si impegna anche ad adottare le iniziative per assicurare gli adeguamenti finanziari necessari per il perseguimento degli obiettivi dell'accordo di mutua collaborazione per la determinazione dei fabbisogni *standard*. In considerazione delle attività assegnate ai

due soggetti coinvolti e della durata dell'impegno assunto dai medesimi, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi atti a suffragare che l'espletamento della procedura di individuazione dei fabbisogni *standard* non sia suscettibile di determinare, anche in futuro, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Maino MARCHI (PD) osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è assolutamente insoddisfacente, anche alla luce delle disposizioni contenute nella legge n. 42 del 2009 in materia di definizione dei costi e dei fabbisogni *standard*, e rende estremamente difficoltoso ipotizzare interventi emendativi che non si traducano in una sostanziale riscrittura del testo dello schema trasmesso dal Governo. In particolare, rileva come gli elementi introdotti nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 42 del 2009 al fine di definire in modo più puntuale i costi e i fabbisogni, siano stati sostanzialmente disattesi dallo schema in esame, che pare non tenere conto di molti dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega. In particolare, osserva come siano sostanzialmente inattuati i principi e criteri di delega contenuti nell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge n. 42 del 2009, ai sensi del il costo ed il fabbisogno standard devo rappresentare il costo e il fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Osserva, infatti, che le disposizioni dello schema di decreto legislativo relative alla metodologia e al procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard* sono estremamente vaghe e non contengano sostanzialmente alcun riferimento alla questione della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che, a suo avviso, dovrebbe invece essere af-

frontata congiuntamente a quella della individuazione dei fabbisogni *standard*. In questa ottica, sottolinea come sarebbe stato più opportuno che il Governo procedesse preliminarmente all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente connessi all'esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da verificare gli scostamenti tra le esigenze finanziarie connesse all'assicurazione di tali livelli essenziali e le risorse effettivamente a disposizione degli enti locali interessati. Analogamente, rileva come lo schema di decreto legislativo in esame non contenga alcuna indicazione neppure in ordine agli obiettivi di servizio inerenti alle funzioni fondamentali degli enti locali, diversamente da quanto richiesto dai principi e criteri direttivi della delega contenuta nella legge n. 42 del 2009. Sotto il profilo procedurale, osserva inoltre come la delega contenuta nella legge n. 42 affidasse un compito fondamentale di analisi e di monitoraggio nelle materia in esame alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che fino ad ora non si è provveduto ad istituire, mentre alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale era affidato esclusivamente un ruolo di segreteria tecnica di tale Conferenza permanente. In proposito osserva come si sia sostanzialmente voluto evitare un confronto con gli enti territoriali interessati, rilevando come un analogo intento elusivo sembra manifestarsi nei confronti del Parlamento che, qualora lo schema in esame fosse approvato nel testo trasmesso dal Governo, non si pronuncerebbe più sulla determinazione dei fabbisogni *standard*, che rimarrebbe affidata invece ad un atto non sottoposto ad alcun controllo parlamentare. Sottolinea, infatti, che la procedura individuata dagli articoli 4 e 5 dello schema rappresenti in sostanza una delega nella delega, rilevando, pertanto, la necessità di un efficace coinvolgimento del Parlamento non solo nella fase iniziale del procedimento di determinazione del fabbisogno, ma anche in tutte le sue fasi. A suo avviso, infatti, non risulta chiaro quale possa essere l'approdo del procedimento

delineato dallo schema in esame, che, come già evidenziato, non sembra tenere in alcuna considerazione gli obiettivi di servizio relativi alle funzioni fondamentali degli enti locali, livelli essenziali delle prestazioni e i livelli essenziali di assistenza. Ritiene, inoltre, che il provvedimento in esame contrasti con uno dei principi cardine del federalismo fiscale, il quale, attraverso il recupero di efficienza e di efficacia della spesa pubblica attraverso il superamento del criterio della spesa storica e la progressiva introduzione di costi e fabbisogni *standard*, dovrebbe garantire il recupero di risorse pubbliche da destinare ad una migliore tutela dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento in esame sembra invece muoversi nella direzione di un generale ridimensionamento delle prestazioni sociali e assistenziali assicurate ai cittadini italiani. Rileva altresì come il provvedimento in esame faccia esclusivo riferimento alle funzioni fondamentali individuate in via transitoria dall'articolo 21, commi 3 e 4, della legge n. 42 del 2009, senza indicare quali metodologie si adotteranno per la determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali che saranno individuate a seguito dell'approvazione definitiva del disegno di legge relativo alla cosiddetta Carta delle autonomie locali, approvato in prima lettura dalla Camera e ora all'esame del Senato. A tale riguardo osserva, ad esempio, che la Carta delle autonomie locali individua come funzioni fondamentali degli enti locali nuove importanti competenze in materia di beni culturali, non considerate nell'ambito delle funzioni fondamentali individuate in via transitoria dall'articolo n. 21 della legge n. 42 del 2009, evidenziando come tali nuove funzioni non saranno considerate ai fini della attuazione del decreto in esame.

Lino DUILIO (PD) nel complimentarsi con il relatore per il suo intervento puntuale, ricorda che la legge n. 42 del 2009, sostanzialmente condivisa dal suo gruppo, nel fissare i principi ispiratori della riforma

federalista, aveva demandato ai decreti legislativi di attuazione la fissazione degli eventuali oneri e delle relative quantificazioni. Ricorda che, anche riproponendo una prassi passata della Commissione, si era deciso di rinviare al momento dell'esame dei decreti legislativi le valutazioni sull'impatto finanziario di competenza della Commissione. Sottolinea come, oggi, al momento dell'esame di uno dei più significativi di tali decreti, si assiste all'ulteriore rinvio a fonti secondarie per la esatta quantificazione dei profili finanziari del provvedimento. Richiamando la relazione svolta dall'onorevole Bitonci, evidenzia come si affermi che si intenda con il provvedimento in esame inaugurare un nuovo metodo, di tipo « processuale », poiché si sposta solo all'esito di una fase di studio la valutazione finanziaria, peraltro attribuendola a organi diversi dal Parlamento. Sottolinea come le cifre della riforma saranno disponibili solo alla fine di tale processo. Osserva che l'oggetto della discussione in Commissione si sia spostato dalla valutazione dei profili finanziari a quella di un metodo. Sottolinea come il provvedimento affronti questioni molto delicate sotto il profilo politico, come sono quelle dei fabbisogni relativi a prestazioni fondamentali. Chiede dunque come potrà la Commissione esprimersi se non è dato conoscere le cifre del provvedimento, ribadendo che, con il provvedimento in esame, si conferisce, in sostanza, al Governo un mandato a decidere, peraltro non direttamente, ma attraverso una società, che dovrà elaborare uno studio sui diversi territori. Chiede dunque che sia chiarita quale siano la natura e l'oggetto del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, sottolineando l'originalità di un simile modo di procedere. Sul punto chiede chiarimenti al Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea come nell'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009 la Commissione bilancio non deve limitarsi ad esaminare i profili attinenti alla copertura finanziaria, ma ha una competenza piena, ponendosi sostanzialmente sullo stesso piano della

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In questo contesto, osserva come non possa assolutamente condividersi la scelta del Governo di procedere all'adozione di uno schema di decreto legislativo in materia di fabbisogni *standard* degli enti locali senza aver preliminarmente definito un quadro esauriente delle funzioni fondamentali di tali enti ed individuato i livelli essenziali delle prestazioni. Nel sottolineare come il tema del superamento dei costi storici non possa essere esaminato senza affrontare contestualmente anche le questioni attinenti alla definizione delle funzioni degli enti territoriali e dei livelli essenziali, osserva che sulla base delle disposizioni dello schema in esame la determinazione dei fabbisogni *standard* è affidata sostanzialmente alle valutazioni della Sose S.p.a., che predispone metodologie per l'individuazione dei fabbisogni, eventualmente provvedendo ad elaborare questionari per raccogliere dati contabili e strutturali degli enti locali, che devono rispondere entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Terminata questa fase procedurale, la Sose S.p.a. provvede quindi a predisporre la nota metodologica per l'individuazione dei fabbisogni, che è alla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che determinerà i fabbisogni *standard*, il quale non è in alcun sottoposto alla valutazione delle Camere, ma solo ad una verifica di neutralità finanziaria effettuata da parte della Ragioneria generale dello Stato. In generale, ritiene grave che procedure delineate dallo schema in esame si esauriscano sostanzialmente all'interno del Governo e non prevedano norme di garanzia che assicurino una verifica da parte degli enti locali e delle Camere dei risultati delle elaborazioni della Sose S.p.a., anche in considerazione della circostanza che la revisione dei fabbisogni *standard* potrà avvenire entro il terzo anno successivo alla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In definitiva, ritiene che il provvedimento del quale oggi si avvia l'esame sia estremamente debole e determini evidenti rischi per gli enti locali, che sarebbero privi di ogni rete di prote-

zione rispetto alle determinazioni assunte dalla Sose S.p.a. e trasposte nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 dello schema.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel richiamare le osservazioni di merito svolte dai colleghi Marchi, Duilio e Vannucci, e sottolineando la posizione della Commissione nella procedura delineata dalla legge n. 42 del 2009, chiede in che modo si intenda procedere per lo svolgimento di eventuali audizioni. Ritiene in particolare che occorra evitare duplicazioni rispetto all'attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e chiede di risolvere eventuali ostacoli che impediscano, dal punto di vista procedurale, lo svolgimento di audizioni congiunte. Sottolinea infatti la necessità di prendere atto, anche sotto il profilo regolamentare, della novità della procedura delineata dalla legge n. 42 del 2009 per l'esame degli schemi di decreto attuativi della delega sul federalismo fiscale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osservando che i problemi segnalati dall'onorevole Baretta hanno carattere eminentemente procedurali, si riserva di svolgere un ulteriore approfondimento in proposito. Nel segnalare che questi temi potranno comunque essere trattati nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.**Nuovo testo C. 3403.**

(Parere alla IX Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel far presente che il deputato Zeller, primo firmatario della proposta di legge, ha chiesto di rinviarne l'esame in quanto impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna, rinvia l'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.**Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione aveva da ultimo rinviato il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire il superamento delle criticità evidenziate dalla relazione tecnica trasmessa nella seduta del 17 giugno 2010 predisposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato sia per gli aspetti di quantificazione che per quelli di copertura finanziaria. In proposito, fa presente che in data 3 agosto 2010 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso una nuova relazione tecnica sul provvedimento, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e verificata negativamente da parte della Ragioneria generale dello Stato per carenza di adeguata copertura finanziaria. Al riguardo, ricorda come nel verificare la precedente relazione tecnica, la Ragioneria generale dello Stato avesse rilevato come non fossero stati presi in considerazione gli effetti finanziari derivanti dalle dispo-

sizioni recate dall'articolo 1, comma 9, concernente l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori che non possono proseguire l'attività di impresa, dall'articolo 3, concernente il regime fiscale delle attività di impresa avviate ai sensi del presente provvedimento, dall'articolo 5, recante disposizioni in materia ambientale in relazione a tale attività di impresa, dall'articolo 6, comma 3, che prevede un regime di esonero contributivo in favore dei soci e dei collaboratori familiari e dall'articolo 7, comma 2, concernente l'estinzione del contenzioso in materia previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane. Al riguardo, osserva che la nuova relazione tecnica supera queste criticità, provvedendo a quantificare gli effetti finanziari di cui agli articoli 1, comma 9, 6, comma 3, e 7, comma 2, mentre, con riferimento agli articoli 3 e 5, fornisce dimostrazione della loro neutralità finanziaria. La Ragioneria generale dello Stato ritiene che la nuova quantificazione degli oneri appaia corretta, proponendo tuttavia alcune modifiche al testo del provvedimento al fine di renderlo coerente con tale nuova quantificazione. La stessa Ragioneria generale dello Stato valuta comunque negativamente l'utilizzo, a fini di copertura, delle risorse del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, la Ragioneria generale dello Stato manifesta perplessità in merito alle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 9, ritenendole non coerenti con altre norme del provvedimento, e 5, in quanto non appare riscontrabile l'asserita conformità alla disciplina comunitaria delle disposizioni in esso recate. Alla luce di tali considerazioni, nel richiamare integralmente le osservazioni formulate nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera in ordine alle affermazioni contenute nella relazione tecnica, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di approfondire la relazione tecnica trasmessa dal Governo e di valutare la possibilità di superare le criticità evidenziate nella medesima relazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Nuovo testo C. 3472.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge, che reca disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva che i commi 1 e 2 introducono meccanismi espressamente volti ad assicurare una maggiore efficienza della spesa. A, riguardo, ritiene che andrebbe preliminarmente chiarito se tali meccanismi possano determinare effetti di cassa dovuti ad un'accelerazione della spesa rispetto ai tendenziali scontati a legislazione vigente. Ciò premesso, con particolare riferimento al comma 1, non ha rilievi da formulare, atteso che la predisposizione di un piano unico di finanziamento costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali di sviluppo rurale non dovrebbe richiedere ulteriori impegni a carico della finanza pubblica. Sul punto, ritiene, comunque, necessaria una conferma da parte del Governo. Riguardo al comma 2, che prevede l'assegnazione di somme non utilizzate dalle regioni per la copertura delle dichiarazioni di spesa regionali eccedenti la dotazione finanziaria stabilita dalla Commissione europea, rileva preliminarmente la necessità di precisare i meccanismi applicativi della norma al fine di verificarne gli effetti finanziari. Ritiene, inoltre, che andrebbero acquisiti specifici

chiarimenti in merito ad ulteriori aspetti. In primo luogo, sotto il profilo temporale, andrebbe a suo avviso chiarito a quale periodo di programmazione il testo faccia riferimento – il 2007-2013, ormai concluso, ovvero il successivo – atteso che la possibile riassegnazione delle somme non utilizzate da parte delle regioni viene prevista per l'anno 2014. In particolare, qualora si trattasse del periodo 2007-2013, ritiene che andrebbe chiarito se lo slittamento al 2014 di una quota della spesa possa determinare per il medesimo anno un incremento, non previsto a normativa vigente, delle quote di cofinanziamento nazionale e regionale. Riguardo alle risorse da riassegnare, reputa necessaria una valutazione circa l'entità di tali somme, che in base al testo corrispondono a previsioni di spesa delle regioni «eccedenti la dotazione finanziaria stabilita da ciascuna decisione della Commissione europea». A suo avviso, andrebbe inoltre chiarito con quali modalità tali spese sarebbero finanziate in assenza della norma in esame. In ordine al medesimo comma, reputa, infine, opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo circa la compatibilità della norma con l'ordinamento comunitario, al fine di escludere la possibilità di procedure di infrazione con possibili conseguenze per la finanza pubblica. Osserva, poi, che l'articolo 2 è finalizzato a dare copertura finanziaria all'onere che il Ministero delle politiche agricole è tenuto a sostenere per il pagamento dell'IVA riguardante alcuni programmi di intervento finanziati con i Fondi europei per lo sviluppo rurale e per la pesca. Poiché il testo non è corredato di relazione tecnica, andrebbero a suo avviso acquisiti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione del predetto onere, che la norma indica pari a 25,5 milioni di euro. Ritiene, poi, necessario acquisire indicazioni circa l'imputazione temporale dell'onere. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'autorizzazione di spesa è formulata in termini di previsione, ma non è corredata, come previsto dalla vigente legge di contabilità e finanza pubblica, dalla relativa clausola di

salvaguardia. Valuta, quindi, opportuno che il Governo chiarisca se la suddetta autorizzazione, in quanto riferita ad un valore percentuale di operazioni cofinanziate a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per la pesca il cui ammontare complessivo è già stato stabilito, possa essere riformulata in termini di limite massimo. Infine, con riferimento alle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987 del quale è previsto l'utilizzo, ricorda che lo stesso è stato da ultimo rifinanziato dalla tabella D della legge finanziaria per il 2010. Al riguardo, reputa, quindi, opportuno che il Governo confermi che il suddetto Fondo reca le necessarie disponibilità e che le stesse possono essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse. Conclusivamente sottolinea l'importanza del provvedimento e la necessità di evitare la perdita dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Il sottosegretario Sonia VIALE chiede il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 18.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale.

Atto n. 241.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere del seguente tenore:

«La Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale», approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 18 giugno 2010 (Atto n. 241);

rilevato che:

lo schema di decreto reca una attuazione parziale della delega, in quanto disciplina esclusivamente l'autonomia statutaria, gli organi di governo e lo *status* degli amministratori di Roma capitale;

il provvedimento non dà attuazione agli altri principi e criteri di delega recati dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, relativi, in particolare, alla specificazione delle nuove funzioni amministrative di Roma capitale, all'assegnazione di nuove risorse, ai raccordi istituzionali con lo Stato, la Regione e la Provincia, nonché ai principi generali per l'attribuzione a Roma capitale di un proprio patrimonio;

considerato che:

lo schema di decreto, all'articolo 6, reca una clausola di invarianza finanziaria;

il provvedimento è corredato da una relazione tecnico-finanziaria, che non si conforma pienamente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica, non riportando tutti gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime;

la relazione tecnico-finanziaria at-
testa, tuttavia, come le disposizioni conte-
nute nei commi 4 e 5 dell'articolo 5, in
materia di indennità di funzione per gli
amministratori di Roma capitale, siano
suscettibili di determinare nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, che
sono peraltro destinati ad essere più che
compensati dagli effetti di risparmio, non
quantificati ma certi, derivanti dall'appli-
cazione delle disposizioni di cui all'articolo
3, comma 5, che riduce il numero dei
municipi, dall'articolo 5, comma 2, che
stabilisce un tetto relativamente agli oneri
per i permessi retribuiti degli amministra-
tori di Roma capitale che siano lavoratori
dipendenti da privati o enti pubblici eco-
nomici e dall'articolo 5, comma 5, terzo
periodo, che prevede che l'indennità di
funzione per i consiglieri dell'Assemblea
capitolina che siano lavoratori dipendenti
non in aspettativa venga ridotta della
metà;

ritenuto che:

le funzioni di monitoraggio e con-
trollo di cui all'articolo 3, comma 8, al fine
di non determinare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, non quantificati e
non coperti, debbano essere esercitate ri-
correndo alle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili al legislazione vi-
gente ed escludendo l'istituzione di orga-
nismi *ad hoc*;

la determinazione delle indennità
spettanti ai componenti dell'amministra-
zione capitolina resi possibili dalle citate
disposizioni debba intervenire solo in se-
guito alla specificazione delle nuove fun-

zioni amministrative attribuite a Roma
capitale dall'articolo 24, comma 3, della
legge n. 42 del 2009 ad opera di un
successivo decreto legislativo e che gli
eventuali maggiori oneri debbano essere
contenuti entro i limiti delle minori spese
derivanti dall'applicazione delle disposi-
zioni con effetti di risparmio in prece-
denza richiamate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

*all'articolo 3, comma 5, primo pe-
riodo, sostituire le parole: « del presente
decreto » con le seguenti: « del decreto
legislativo di attuazione dei principi e dei
criteri direttivi di cui all'articolo 24,
comma 5, lettera a), della legge 5 maggio
2009, n. 42 »;*

*all'articolo 3, comma 8, dopo la pa-
rola: « disciplinano » aggiungere le seguenti:
« nei limiti delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione
vigente »;*

*all'articolo 5 aggiungere, in fine, il
seguito comma:*

« 5-bis. Le disposizioni di cui al pre-
sente articolo si applicano a decorrere
dall'entrata in vigore del decreto legislativo
di attuazione dei principi e dei criteri
direttivi di cui all'articolo 24, comma 5,
lettera a) della legge 5 maggio 2009,
n. 42 »;

*all'articolo 5, aggiungere, in fine, il
seguito comma:*

« 5-bis. In sede di attuazione dei commi
4 e 5, primo e secondo periodo, la deter-
minazione delle indennità spettanti ai
componenti dell'Amministrazione di Roma
capitale dovrà in ogni caso avvenire entro
i limiti delle minori spese derivanti dal-
l'applicazione dei commi 2 e 5, terzo
periodo, e dell'articolo 3, comma 5. ».

Rolando NANNICINI (PD) ricorda che
l'articolo 24 della legge n. 42 del 2009

disciplina la posizione di Roma capitale in maniera autonoma rispetto a quanto previsto, ai sensi dell'articolo 23, per le aree metropolitane. Osserva come sia necessario, sia per ragioni dimensionali, sia per le peculiarità della capitale della Repubblica, che peraltro ospita la Santa Sede e talune organizzazioni internazionali, prevedere uno statuto particolare che, sulla sorta di quanto avviene anche presso altre capitali europee, concentri le funzioni oggi esercitate da diversi livelli di governo. Riconosce tuttavia l'importanza, anche simbolica, di consentire l'adozione definitiva del provvedimento entro il 20 settembre, centotrentesimo anniversario di Roma capitale d'Italia. Chiede tuttavia che si chiariscano le ragioni per cui non si sia ritenuto di dare attuazione anche alle disposizioni della legge delega relative alle nuove funzioni da attribuire alla capitale, di cui all'articolo 24 della legge n. 42 del 2009. Sul punto rileva che, se la ragione della mancata attuazione della richiamata parte della delega risiede nelle recenti dichiarazioni del Presidente della regione Lazio, secondo cui tali disposizioni sarebbero incostituzionali nella parte in cui non prevedono che sia la legge regionale a individuare le funzioni da trasferire a Roma, è ragionevole ritenere che le nuove funzioni non saranno mai attribuite. Esprime quindi forte contrarietà sulla previsione di cui all'articolo 4, comma 5, che consentirà la sospensione temporanea dalla carica di consigliere comunale di Roma in caso di nomina ad assessore, e sulla procedura d'urgenza di cui al comma 10 del medesimo articolo. Con particolare riferimento alla sospensione temporanea dalla carica di consigliere comunale, ricorda che anche la regione Toscana, che pure aveva previsto tale possibilità, è successivamente tornata sui propri passi. Nel richiamare la posizione favorevole del suo gruppo ad una disciplina particolare per Roma capitale, già espressa in sede di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, ribadisce la necessità di guardare alle principali esperienze europee e ritiene che occorra approfondire l'impatto delle norme proposte.

Lino DUILIO (PD) osserva come l'esame dello schema di decreto legislativo in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale renda evidenti problemi di metodo che si pongono in modo ancor più eclatante con riferimento all'esame dello schema di decreto legislativo relativo alla determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, dei quali la Commissione bilancio ha avviato l'esame in data odierna. Ritiene, infatti, che tali provvedimenti siano stati redatti sulla base di esigenze di carattere esclusivamente politico e pertanto dimostrino una stesura che reputa superficiale. Con specifico riferimento al provvedimento in esame, ritiene sorprendente l'affermazione contenuta nella relazione tecnica, la quale afferma che le disposizioni dello schema sono in grado di determinare significativi risparmi di spesa che tuttavia sono insuscettibili di esatta determinazione. In proposito, osserva, infatti, che difficilmente possono qualificarsi come certi risparmi di spesa che non si è in grado di quantificare, ritenendo, pertanto, opportuno che il Governo proceda ad una più puntuale stima degli effetti finanziari dei provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri. Pur apprezzando i chiarimenti che si intende introdurre nel testo del provvedimento, in modo da precisare che restano ferme le disposizioni di risparmio contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, ritiene tuttavia opportuno che il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere preveda una più efficace garanzia dell'efficacia della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 6 dello schema. In questa ottica, a suo avviso, dovrebbe inserirsi una specifica disposizione nel medesimo articolo 6, al fine di introdurre uno specifico procedimento volto a quantificare puntualmente i risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto in esame. A suo avviso, infatti, il decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà individuare la misura delle indennità di funzione degli amministratori di Roma capitale, non dovrebbe essere adottato in assenza di una preliminare verifica

di carattere tecnico dei risparmi effettivamente conseguiti a seguito dell'applicazione delle disposizioni alle quali la relazione tecnica ascrive effetti in termini di minori oneri per la finanza pubblica.

Antonio BORGHESI (IdV) nel richiamare l'intervento dell'onorevole Nannicini, fa presente che nella bozza di parere predisposta in sede di Commissione bicamerale si prevede solo un potere di nomina degli assessori in capo al sindaco e non quello di revoca dei medesimi. Quindi osserva che il problema della sospensione temporanea si risolverebbe in via di fatto.

Rolando NANNICINI (PD) ricorda che tra i casi di cessazione dalla carica di assessore vi è, oltre l'eventuale revoca, anche quello delle dimissioni volontarie, e rileva pertanto come la questione sollevata non sia risolta.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, pur dichiarandosi convinto che la Commissione bilancio, nell'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, non svolge un ruolo servente rispetto alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ma opera su un piano di piena parità, ricorda tuttavia che, già in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di federalismo demaniale, aveva avuto modo di sottolineare come il parere della Commissione bilancio assuma, in qualche modo, un carattere di specialità rispetto a quello della Commissione bicamerale. In questa ottica, sottolinea quindi come la Commissione bilancio sia chiamata ad esaminare principalmente gli effetti economici e finanziari degli schemi dei decreti legislativi, mentre gli aspetti di carattere ordinamentale sono prevalentemente riconducibili alle competenze della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In ogni caso, con riferimento alle disposizioni dello schema volte a prevedere la sospensione del consigliere dell'Assemblea capitolina nominato assessore e la sua sostituzione con un supplente, osserva

come si tratti di una disciplina innovativa che potrebbe essere sperimentata nell'Assemblea capitolina e, in caso di successo, potrebbe essere anche estesa agli altri enti locali. A suo avviso, infatti, la nuova disciplina potrebbe costituire uno strumento utile a garantire il migliore funzionamento di una amministrazione locale, come quella di Roma, chiamata a gestire un territorio estremamente vasto e popolato. Con riferimento alle osservazioni formulate dal collega Duilio, fa presente di aver provveduto a riformulare l'ultima condizione contenuta nella propria proposta di parere (*vedi allegato*), in modo da precisare in modo ancora più univoco che eventuali maggiori oneri derivanti dalle indennità spettanti agli amministratori di Roma capitale non dovranno superare le minori spese derivanti dall'applicazione delle misure di risparmio contenute nello schema in esame.

Marco MARSILIO (PdL) osserva che sarebbe opportuno, in via generale per tutte le grandi città e per le province, ove si richiede agli eletti un impegno quotidiano, la trasformazione dei gettoni di presenza in vere e proprie indennità. Sottolinea che se, superando i limiti di un'impostazione demagogica, si accedesse a tale proposta, si potrebbero conseguire importanti risparmi. Fa presente infatti che attualmente, atteso l'impegno quotidiano dei consiglieri comunali di Roma, oggetto del provvedimento in questione, l'amministrazione comunale, essendo estremamente raro il collocamento in aspettativa dei medesimi, se lavoratori dipendenti, è costretta a rifondere ai datori di lavoro quasi la totalità della retribuzione percepita da questi, oltre al gettone di presenza ai lavori consiliari, che ammonta ad una cifra, a suo avviso ridicola, intorno ai 1.500 euro al mese. Riterrebbe preferibile trasformare, raddoppiando tale importo, il gettone in un'indennità, favorendo in tal modo il collocamento in aspettativa per i lavoratori dipendenti. Nel ribadire che così le casse comunali potrebbero conseguire significativi risparmi, osserva che sarebbe giusto adottare tale provvedimento anche

a prescindere dal cambiamento delle funzioni attribuite al comune di Roma. Ritiene quindi che occorre respingere bandiere demagogiche che comportano solo maggiori costi e una mortificazione dell'attività degli amministratori.

Lino DUILIO (PD) su un piano generale, osserva come sarebbe opportuno affrontare in modo complessivo il tema delle indennità degli amministratori locali, valutando in questo contesto in modo serio ed approfondito le differenze esistenti fra i diversi enti locali, tenendo in particolare conto delle difficoltà poste dalla amministrazione degli enti di maggiori dimensioni. Con riferimento alle disposizioni dello schema in esame, ritiene tuttavia che le innovazioni proposte non forniscano una risposta pienamente soddisfacente ai problemi da più parti evidenziati relativi alla retribuzione degli amministratori di Roma capitale, dal momento che non si opera una scelta precisa in favore del collocamento in aspettativa per tutto il periodo dell'espletamento del mandato. Con riferimento alla nuova formulazione della proposta di parere elaborata dal relatore, osserva che essa non sembra superare le criticità in precedenza segnalate, in quanto non si prevede alcuna procedura volta ad asseverare l'effettività dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei municipi e dall'applicazione delle disposizioni in materia di indennità degli amministratori di Roma capitale.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, conferma la proposta di parere da ultimo formulata.

Il Sottosegretario Michelino DAVICO concorda con la proposta di parere come da ultimo riformulata dal relatore.

Amedeo CICCANTI (UdC) annuncia, anche in coerenza con la posizione che il suo gruppo assumerà nella Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. In proposito rileva che il prov-

vedimento in esame si presenta privo di significato, come un decreto manifesto, varato solo per dare l'idea di procedere all'attuazione della delega, come già avvenuto per quello sul federalismo demaniale. Rileva inoltre che esso va nella direzione opposta al federalismo, incidendo pesantemente sull'autonomia organizzativa del comune di Roma. Osserva quindi come le disposizioni proposte siano in contraddizione con la Carta delle autonomie e come lo statuto di Roma capitale dovrebbe prioritariamente riguardare aspetti diversi dallo *status* e dal numero dei consiglieri comunali. All'uopo, ricorda che non viene data attuazione alla delega, come peraltro riconosciuto dallo stesso relatore nelle premesse della proposta di parere presentata, per la parte relativa alla ridefinizione delle funzioni della capitale. Inoltre ritiene che la clausola di invarianza rappresenti un eccessivo irrigidimento dal punto di vista finanziario, atteso che le nuove funzioni potranno essere attribuite solo nei limiti dell'invarianza della spesa, mentre sarebbe stato preferibile svolgere una riflessione partendo dalle funzioni medesime, magari riducendo ulteriormente il numero dei consiglieri e dei municipi. Nel sottolineare come ci si sarebbe aspettato una maggiore incisività del provvedimento, anche in considerazione della valutazione positiva dell'impegno per il contenimento delle spese, attraverso la riduzione di consiglieri e municipi, conferma l'astensione del suo gruppo.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del gruppo Italia dei Valori sulla proposta di parere come da ultimo riformulata dal relatore, evidenziando che tale contrarietà è dovuta sia a ragioni di metodo che a ragioni di merito. Quanto al primo profilo, osserva come lo schema in esame non affronti i temi centrali relativi all'ordinamento transitorio di Roma capitale, limitandosi a disciplinare un aspetto che dovrebbe essere accessorio all'assegnazione delle nuove funzioni amministrative. Ritiene, pertanto, che l'approvazione dello schema in esame rappresenti una semplice operazione propagandistica, che non avrà

altro effetto se non quello di creare una nuova casta, quella degli amministratori di Roma capitale, che per effetto di questo provvedimento assumeranno uno *status* che li distinguerà da tutti gli altri amministratori degli enti locali italiani. Nel ricordare come il proprio gruppo abbia votato a favore dell'approvazione della legge n. 42 del 2009, ritenendo che dall'attuazione del federalismo fiscale sarebbero potuti derivare effetti fortemente positivi per la finanza pubblica, sottolinea come il provvedimento in esame stravolga sostanzialmente l'impianto della legge delega, in quanto i risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione previste dallo schema non sono destinati al miglioramento si saldi di finanza pubblica ma all'incremento dei trattamenti economici spettanti agli amministratori di Roma capitale. A questo proposito, ritiene paradossale la previsione della corresponsione a tali amministratori di un'indennità di funzione commisurata a compiti che saranno attribuiti a Roma capitale solo da successivi decreti legislativi, osservando come sarebbe logico attribuire prima le nuove funzioni e successivamente preoccuparsi dell'incremento delle indennità. Osserva, inoltre, come con ogni probabilità le disposizioni dello schema non garantiranno neppure una maggiore libertà da altri impegni per gli amministratori capitolini, che a suo avviso non richiederanno di essere collocati in aspettativa ma continueranno a prestare il proprio lavoro godendo anche di un'indennità di funzione, ancorché dimezzata. Osserva, inoltre, come anche gli orientamenti che si stanno delineando nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale confermano l'intento di creare una nuova casta di amministratori,

segnalando che nell'ambito dell'articolo 3, comma 7 dello schema si intende sopprimere la previsione di forme di decadenza di consiglieri per l'ingiustificata assenza dalle votazioni dell'Assemblea capitolina, limitando tale ipotesi ai soli casi di ingiustificata assenza dalle sedute.

Pier Paolo BARETTA (PD), ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul parere proposto dal relatore e non sul provvedimento nel suo complesso. In proposito osserva come la proposta dell'onorevole Gioacchino Alfano sottolinei, tra l'altro, apertamente la mancata piena attuazione della delega, rispetto alla attribuzione delle nuove funzioni al comune di Roma, la non piena conformità della relazione tecnica al dettato della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, nonché le puntualizzazioni sulla compatibilità finanziaria delle disposizioni relative alle indennità da attribuire in futuro ai consiglieri comunali di Roma. Rileva, inoltre, che coerentemente, tale parere, pur favorevole, è tuttavia subordinato al recepimento di talune condizioni che migliorerebbero significativamente, ove accolte, il testo presentato dal Governo. Ricorda altresì che il voto su tale parere interviene nell'imminenza di un'importante ricorrenza nel quadro delle celebrazioni per l'Unità d'Italia. Per tali ragioni annuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 18.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale (Atto n. 241).

PARERE APPROVATO

«La Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale», approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 18 giugno 2010 (Atto n. 241);

rilevato che:

lo schema di decreto reca una attuazione parziale della delega, in quanto disciplina esclusivamente l'autonomia statutaria, gli organi di governo e lo *status* degli amministratori di Roma capitale;

il provvedimento non dà attuazione agli altri principi e criteri di delega recati dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, relativi, in particolare, alla specificazione delle nuove funzioni amministrative di Roma capitale, all'assegnazione di nuove risorse, ai raccordi istituzionali con lo Stato, la Regione e la Provincia, nonché ai principi generali per l'attribuzione a Roma capitale di un proprio patrimonio;

considerato che:

lo schema di decreto, all'articolo 6, reca una clausola di invarianza finanziaria;

il provvedimento è corredato da una relazione tecnico-finanziaria, che non si conforma pienamente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di

contabilità e finanza pubblica, non riportando tutti gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime;

la relazione tecnico-finanziaria attesta, tuttavia, come le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 5, in materia di indennità di funzione per gli amministratori di Roma capitale, siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che sono peraltro destinati ad essere più che compensati dagli effetti di risparmio, non quantificati ma certi, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, che riduce il numero dei municipi, dall'articolo 5, comma 2, che stabilisce un tetto relativamente agli oneri per i permessi retribuiti degli amministratori di Roma capitale che siano lavoratori dipendenti da privati o enti pubblici economici e dall'articolo 5, comma 5, terzo periodo, che prevede che l'indennità di funzione per i consiglieri dell'Assemblea capitolina che siano lavoratori dipendenti non in aspettativa venga ridotta della metà;

ritenuto che:

le funzioni di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 3, comma 8, al fine di non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e

non coperti, debbano essere esercitate ricorrendo alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili al legislazione vigente ed escludendo l'istituzione di organismi *ad hoc*;

la determinazione delle indennità spettanti ai componenti dell'amministrazione capitolina resi possibili dalle citate disposizioni debba intervenire solo in seguito alla specificazione delle nuove funzioni amministrative attribuite a Roma capitale dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 42 del 2009 ad opera di un successivo decreto legislativo e che gli eventuali maggiori oneri debbano essere contenuti entro i limiti delle minori spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni con effetti di risparmio in precedenza richiamate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: « del presente decreto » con le seguenti: « del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei

criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42 »;

all'articolo 3, comma 8, dopo la parola: « disciplinano » aggiungere le seguenti: « nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente »;

all'articolo 5 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a) della legge 5 maggio 2009, n. 42 »;

all'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. In sede di attuazione dei commi 4 e 5, primo e secondo periodo, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla determinazione delle indennità spettanti agli amministratori di Roma capitale non dovranno in ogni caso risultare superiori alle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 5, terzo periodo, e dell'articolo 3, comma 5. ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03388 Fluvi: Emanazione del provvedimento attuativo della normativa sulla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA	124
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	130
5-03389 Fugatti: Acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di Unicredit da parte della Banca centrale di Libia e della <i>Libyan Investment Authority</i>	125
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	131

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini	126
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00383 Soglia: Garanzia fideiussoria richiesta ai concessionari del gioco « Bingo » (<i>Discussione e rinvio</i>)	126
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito (COM 2010) 289 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	129
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.05.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03388 Fluvi: Emanazione del provvedimento attuativo della normativa sulla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), precisando, altresì, che l'Agenzia delle entrate, rispondendo a una sua specifica richiesta, ha preannunciato che sarà emanato entro la fine del prossimo mese di ottobre il provvedimento direttoriale con il quale dovranno essere determinati moda-

lità e termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3.000 euro, in attuazione dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Alberto FLUVI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, in attesa di poter verificare se il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sarà effettivamente emanato entro il prossimo mese di ottobre, come preannunciato dal Sottosegretario.

5-03389 Fugatti: Acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di Unicredit da parte della Banca centrale di Libia e della *Libyan Investment Authority*.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio FUGATTI (LNP), nel rilevare come la stessa risposta del Sottosegretario confermi quanto sia complessa e delicata la questione affrontata dall'atto di sindacato ispettivo, considera importante avere appreso dal Governo che i soggetti libici i quali hanno acquisito azioni Unicredit hanno ottemperato agli obblighi di comunicazione alla Consob, previsti ai sensi dell'articolo 120 del TUF, in capo a coloro che acquisiscono partecipazioni in misura superiore al due per cento del capitale in un emittente azioni quotate avente come Stato membro d'origine l'Italia. Ritiene, comunque che debba essere chiarito se gli acquisti di titoli Unicredit effettuati dai predetti soggetti libici debbano o meno essere considerati riconducibili alla medesima entità, in vista delle ricadute che tale aspetto potrebbe avere ai fini dell'applicazione delle norme recate dallo statuto di

Unicredit in materia di *governance* della banca.

In proposito, osserva, inoltre, come la risposta non abbia chiarito se, prima della conclusione del processo decisionale che ha consentito l'effettuazione dell'operazione, sia stato contattato l'organo delegato alla tutela della sicurezza nazionale istituito presso il Ministero degli affari esteri.

Sottolinea quindi come, al momento, occorra verificare se, in base alla normativa vigente, le partecipazioni acquisite in UniCredit Banca Spa dalla Central Bank of Libya, tramite la controllata Libyan Foreign Bank, dalla Libyan Investment Authority, nonché, tramite la controllata Aabar Luxembourg Sarl, dall'International Petroleum Investment Company debbano essere sommate, in quanto riconducibili a un'unica entità, pur esprimendo dubbi circa la concreta possibilità che possano essere ottenuti, anche da parte delle competenti autorità libiche, elementi utili ai fini del predetto accertamento.

Sottolinea altresì come la propria parte politica, pur non essendo pregiudizialmente contraria all'ingresso di soggetti esteri nelle banche italiane, esprime tuttavia il suo dissenso politico in merito alle operazioni di acquisizione di azioni di Unicredit concluse dalle predette società libiche, in quanto esse potrebbero mettere a repentaglio il radicamento territoriale dell'istituto di credito, il quale, essendo stato originato da un processo di aggregazione cui hanno partecipato molte Casse di risparmio operanti nel Settentrione, ha da sempre costituito un punto di riferimento fondamentale per il tessuto imprenditoriale di tale area del Paese.

Auspica, infine, che l'audizione dell'amministratore delegato di Unicredit, che dovrebbe avere luogo nelle prossime settimane, permetta alla propria parte politica di avere rassicurazioni per quanto riguarda sia il rispetto della normativa vigente in materia di partecipazioni in emittenti quotate sia il mantenimento del predetto legame territoriale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 settembre 2010.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

C. 2699-ter, approvata dal Senato, **C. 1964 Barbatto**, **C. 3544 Pagano** e **C. 3589 Bragantini**.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00383 Soglia: Garanzia fideiussoria richiesta ai concessionari del gioco « Bingo ».

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Gerardo SOGLIA (PdL) illustra la propria risoluzione, la quale interviene sulla normativa relativa all'ammontare della fideiussione bancaria che i concessionari del gioco del Bingo sono tenuti a prestare all'Amministrazione finanziaria, per l'importo di 516.456,89 euro, come disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge n. 133 del 1999.

Al riguardo evidenzia come la predetta fideiussione – originariamente finalizzata

a garantire sia il rispetto degli obblighi organizzativi assunti dai concessionari in base alle convenzioni stipulate con l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sia il pagamento del prelievo erariale sulle cartelle di gioco – abbia perduto, a distanza di circa dieci anni dall'attribuzione delle concessioni, gran parte della sua ragion d'essere, atteso, per un verso, che i concessionari hanno già ottemperato ai predetti obblighi organizzativi e, per altro verso, che il prelievo erariale su ciascuna cartella viene da tempo applicato al momento del ritiro delle stesse o, al massimo, entro sessanta giorni da tale data.

Sottolinea, altresì, come l'anzidetto obbligo di fideiussione, che costituisce un onere finanziario rilevante, si sia rivelato fonte di ulteriori difficoltà nel caso, affrontato dalla propria interrogazione n. 5-03256, svolta nella seduta dello scorso 21 luglio, in cui il soggetto fideiussore sia stato oggetto di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2 del TUB.

Rileva, peraltro, come l'esigenza di una rimodulazione del predetto obbligo di garanzia derivi anche dalle difficoltà che alcuni concessionari incontrano nel reperire le fideiussioni, in considerazione della scarsa propensione del sistema bancario ad erogare finanziamenti alle imprese nell'attuale scenario economico e finanziario, e risponda, in buona sostanza, alla necessità di sollevare il più possibile i concessionari stessi da un onere finanziario che rischia, in molti casi, di pregiudicarne la stessa sopravvivenza economica.

In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative di carattere normativo volte a rivedere la disciplina relativa all'obbligo, per i concessionari del gioco del Bingo, di prestare fideiussione, segnatamente modulando l'importo della garanzia richiesta a ciascun concessionario sulla base del numero di cartelle da questo ritirate durante l'anno precedente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno consentire al Governo di valutare in tutti i suoi aspetti la risoluzione, la quale si pone l'obiettivo fondamentale di rimodulare l'ammontare delle fideiussioni richieste ai concessionari del gioco del Bingo, alla luce delle evoluzioni del settore.

Rileva infatti come, al momento del rilascio delle concessioni originarie, la richiesta di fideiussione di importo elevato fosse motivata dall'esigenza di assicurare l'effettuazione, da parte dei concessionari, degli investimenti infrastrutturali richiesti, nonché di tutelare gli interessi dell'Erario rispetto al pagamento delle cartelle di gioco, mentre ora, trascorsi nove anni dal rilascio delle predette concessioni, tali fideiussioni hanno ormai una diversa finalità, considerato che le infrastrutture delle sale sono state realizzate e le cartelle di gioco vengono pagate dai concessionari stessi al momento del loro ritiro.

Matteo BRAGANTINI (LNP), pur riconoscendo che l'atto di indirizzo ha una propria *ratio*, ritiene opportuno approfondire ulteriormente la materia da esso affrontata, tenendo conto, da un lato, del fatto che è prossima la scadenza delle convenzioni stipulate con i concessionari dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e, dall'altro, che la maggior parte di tali soggetti ha già prestato la fideiussione richiesta dalla normativa vigente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Bragantini, precisa come tutti i concessionari dei giochi del Bingo debbano necessariamente dotarsi di idonea garanzia fideiussoria, pena la decadenza dalle concessioni. Fermo restando tale aspetto, ribadisce come alcune delle esigenze di garanzia che motivavano l'obbligo di prestare una fideiussione di un miliardo di lire, siano state superate, in quanto gli obblighi di natura infrastrutturale ed organizzativa richiesti in sede di rilascio delle concessioni sono stati ormai ottemperati dagli operatori. In tale contesto

occorre inoltre considerare come, alla luce della recente crisi finanziaria, il costo delle garanzie fideiussorie è notevolmente lievitato, ponendo alcuni concessionari, che spesso risultano già esposti per altri motivi nei confronti del sistema bancario, nell'impossibilità di ottenere fideiussioni di importo tanto rilevante.

Gerardo SOGLIA (Pdl) osserva come la problematica oggetto dell'atto di indirizzo sia stata portata alla sua attenzione, come chiarito in occasione dello svolgimento della richiamata interrogazione del 21 luglio scorso, da talune associazioni di categoria, le quali hanno evidenziato la situazione paradossale nella quale si sono trovati alcuni concessionari, i quali, dopo avere corso il rischio di vedersi revocare la concessione per inidoneità delle fideiussioni prestate dalla Banca Popolare di Garanzia, società cooperativa per azioni posta in liquidazione coatta amministrativa nel dicembre del 2009, sono stati costretti a presentare all'AAMS una nuova garanzia, che ha comportato, in un momento già difficile, l'assunzione di ulteriori oneri finanziari, senza peraltro riuscire, in molti casi, ad ottenere la cancellazione della precedente fideiussione presso la Centrale di rischi della Banca d'Italia.

Sottolinea, quindi, come la rimodulazione delle fideiussioni richiesta dalla risoluzione, consenta di dare soluzione – senza comportare oneri per l'Erario – ad un problema avvertito da imprenditori operanti in tutto il territorio nazionale, causato dalle mutate condizioni del mercato e del comparto finanziario.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ancora in riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Bragantini, ricorda che una parte delle concessioni per il gioco del Bingo è stata rinnovata, mentre altre concessioni verranno prossimamente a scadenza. Ritiene quindi che un'eventuale rimodulazione dell'importo della garanzia fideiussoria richiesta in sede di rinnovo

delle concessioni stesse, possa consentire agli operatori del settore di dedicare maggiori risorse al rinnovamento e miglioramento delle sale di gioco.

Francesco BARBATO (IdV), nell'invitare il presentatore e la Commissione ad approfondire ulteriormente la problematica oggetto dell'atto di indirizzo, osserva, preliminarmente, come non possano essere considerati del tutto esenti da colpe quei concessionari che, per munirsi della richiesta fideiussione, si sono rivolti alla Banca Popolare di Garanzia, sia pure conoscendo le difficoltà in cui si trovava la predetta banca, la quale è stata infatti sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre, ritiene necessario rivedere la normativa in materia di concessioni di gioco, anche in considerazione del fatto che ulteriori situazioni di inadempimento potrebbero determinarsi nel prossimo futuro, causando una rilevante esposizione dei concessionari nei confronti dello Stato.

In tale contesto, considera inopportuna una riduzione *tout court* delle garanzie prestate dai concessionari del gioco del Bingo all'Amministrazione finanziaria, sottolineando come l'esigenza di tutelare efficacemente l'interesse pubblico induca a non procedere in maniera approssimativa e richieda, al contrario, una verifica il più possibile oculata di tutte le implicazioni collegate alle opzioni astrattamente ipotizzabili.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in relazione alle osservazioni del deputato Barbato, ritiene che proprio la delicatezza delle questioni sottese alla disciplina del settore dei giochi motivi l'esigenza del Governo di valutare con attenzione il contenuto dell'atto di indirizzo.

Gerardo SOGLIA (PdL) ritiene che non si possa imputare alcuna colpa ai concessionari che presentino fideiussioni rilasciate da banche successivamente poste in liquidazione coatta amministrativa, soprattutto in ragione del fatto che compete

alla Banca d'Italia la vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari.

Cosimo VENTUCCI (PdL) ricorda che, al momento del primo rilascio delle concessioni relative al Bingo, tutta la normativa relativa al settore era stata definita per garantire la massima tutela degli interessi dell'Erario ed evitare ogni rischio di infiltrazione malavitosa in un settore che, in passato, aveva posto taluni problemi sotto questo profilo.

In particolare, la fissazione di una fideiussione di importo piuttosto elevato era volta ad assicurare l'effettuazione dei necessari investimenti infrastrutturali ed organizzativi da parte dei concessionari, nonché a garantire l'effettivo pagamento all'Erario delle cartelle di gioco che, a quell'epoca, avveniva dopo sei mesi dall'acquisto delle cartelle stesse.

A distanza di oltre nove anni, l'evoluzione del settore e le modifiche intervenute nel quadro normativo hanno profondamente mutato tale situazione, sia in quanto gli investimenti richiesti sono stati ormai effettuati dagli operatori, sia in quanto il pagamento delle cartelle di gioco avviene contestualmente al loro ritiro da parte dei concessionari. Pertanto occorre rivedere la disciplina concernente la garanzia fideiussoria richiesta ai concessionari stessi, evitando di arroccarsi in un conservatorismo miope che rischia di pregiudicare le prospettive del comparto, tanto sotto il profilo imprenditoriale quanto sotto quello occupazionale.

Ritiene quindi che la risoluzione in discussione possa costituire un utile stimolo a rivedere tali aspetti, auspicando che le decisioni in materia, da parte della Commissione e del Governo tengano conto, sia pure in un contesto prudenziale, dell'esperienza maturata in materia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare nella prossima settimana.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito.

(COM 2010) 289 definitivo.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che comunicherà al Presidente della Camera l'avvio, da parte della Commissione, dell'esame della Proposta di regolamento, affinché ne possa essere informato il Governo, ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-03388 Fluvi: Emanazione del provvedimento attuativo della normativa sulla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere a che punto sia l'*iter* per l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122), concernente le comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate.

Al riguardo si osserva che la disposizione in argomento, introducendo l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, ha la finalità di permettere una rapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasione per una mirata ed immediata azione di controllo.

Infatti, l'analisi e l'incrocio dei dati acquisiti consentiranno una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d'affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni nonché l'individuazione di spese e

consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell'accertamento sintetico.

La limitazione dell'obbligo di comunicazione telematica alle operazioni di importo unitario superiore a 3.000 euro consentirà, inoltre, di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta platea dei titolari di partita IVA, escludendo milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo in questione appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione.

Ciò posto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che sono in corso le attività finalizzate alla predisposizione e alla emanazione del provvedimento attuativo della disposizione in parola, unitamente alle specifiche tecniche e alle relative istruzioni in base alle quali dovrà effettuarsi la comunicazione telematica.

ALLEGATO 2

5-03389 Fugatti: Acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di Unicredit da parte della Banca centrale di Libia e della *Libyan Investment Authority*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'On. Fugatti ed altri pongono quesiti in ordine alle notizie di stampa secondo le quali il fondo *Aabar*, facente capo all'emirato di *Abu Dhabi*, avrebbe acquistato il 4,99 per cento del capitale di UniCredit Banca S.p.A.; acquisizione che farebbe seguito all'acquisto del 4,988 per cento della Banca italiana da parte della Banca Centrale di Libia e del 2,075 per cento della *Libyan Investment Authority*.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, nel premettere che lo Statuto di Unicredit (articolo 5, comma 16) non prevede limiti al possesso azionario, ma stabilisce che nessun avente diritto al voto possa esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto a voto, ha comunicato che l'Autorità di Vigilanza segue con attenzione l'evoluzione degli assetti azionari delle banche, che assumono rilevanza sia ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di partecipazioni nel capitale delle stesse, che per il complessivo impatto sui profili gestionali e strategici degli intermediari medesimi.

La Banca di Italia ha precisato, inoltre, di aver prontamente provveduto ad interessare Unicredit per acquisire elementi sulla vicenda, che saranno valutati per l'adozione di eventuali ulteriori iniziative di competenza.

Sulla questione, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che, ai sensi del citato articolo 120

del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, « coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob ».

La Consob ha, inoltre, stabilito con proprio regolamento che detta comunicazione è dovuta al raggiungimento, al superamento e alla riduzione al di sotto di ulteriori determinate soglie (Il Regolamento n. 11971 del 1999 individua ulteriori soglie rispetto al due per cento nel 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento, 30 per cento, 35 per cento, 40 per cento, 45 per cento, 50 per cento, 66.6 per cento, 75 per cento, 90 per cento e 95 per cento del capitale). La relativa comunicazione è poi resa pubblica dalla Consob mediante diffusione sul proprio sito internet e dalla società di gestione del mercato di borsa attraverso il circuito informativo elettronico NIS (*Network Information System*).

Tale comunicazione è dovuta per le partecipazioni detenute da chiunque (persona fisica o giuridica, italiana o estera) in via diretta o in via indiretta anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo ricorre, ai sensi dell'articolo 93 del citato Testo Unico, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2359, primo comma, del codice civile, anche nel caso di esercizio dell'influenza dominante in virtù di particolari contratti o clausole o in virtù di accordi con altri soci.

In questo quadro normativo di riferimento, con comunicazione inviata, ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs. n. 58 del 1998 (« Tuf »), in data 11 novembre 2008 la *Central Bank of Libya* (« CBL ») ha comunicato alla Consob di detenere una partecipazione pari al 4,613 per cento al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in UniCredit; partecipazione posseduta, per il 4,052 per cento, in via diretta e, per lo 0,561 per cento, tramite la controllata *Libyan Foreign Bank* (« LFB »).

Tale comunicazione è stata resa nota al mercato dalla Consob, ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni (« Regolamento Emittenti »), in data 13 novembre 2008, con le citate modalità di pubblicazione.

Con comunicazione del 23 giugno 2010 l'*International Petroleum Investment Company* (« IPIC »), con sede in *Abu Dhabi*, ha comunicato alla Consob di possedere in via indiretta, ossia tramite la controllata *Aabar Luxembourg Sarl* (« Aabar »), una partecipazione pari al 4,991 per cento al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in UniCredit. Detta comunicazione è stata resa nota al mercato dalla Consob, con le consuete modalità di pubblicazione, in data 24 giugno 2010.

Infine, con comunicazione inviata in data 3 agosto 2010, la *Libyan Investment Authority* (« LIA ») ha comunicato di avere acquisito direttamente una partecipazione pari al 2,075 per cento, al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in UniCredit. Tale comunicazione è stata resa nota al mercato dalla Consob, con le citate modalità, in data 4 agosto 2010.

Al fine di verificare se la normativa sopra descritta sia stata correttamente applicata dai predetti investitori libici (CBL e LIA), ossia per riscontrare se, in base alla normativa stessa, sia necessario aggregare le predette partecipazioni in una sola dichiarazione in quanto riferibili ad un'unica entità, la Consob, in data 26 agosto 2010, ha inviato due richieste di informazioni alla CBL ed alla LIA per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli, informandone contestualmente la Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e del Mediterraneo e del Medio Oriente del Ministero degli Affari Esteri.

Obiettivo di tali richieste è quello di accertare la percentuale aggiornata di capitale detenuto dai predetti soggetti, nonché i rapporti partecipativi esistenti tra gli stessi, l'esistenza tra essi di accordi di voto, di blocco o di consultazione, che prevedano l'acquisto di ulteriori azioni Unicredit, nonché le modalità di assunzione delle decisioni in ordine all'esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni detenute da *Central Bank of Libya*, *Libyan Foreign Bank* e *Libyan Investment Authority*.

In proposito, il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato di aver inviato alle Autorità Libiche, per il tramite dell'Ambasciata a Tripoli, una richiesta di informazioni utili all'indagine.

A tutt'oggi non è ancora pervenuta alcuna risposta.

Pertanto, gli accertamenti da parte delle Autorità di Vigilanza sulla vicenda sono tuttora in corso.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	133
5-02980 De Torre: Raccolta di dati sulla presenza di alunni con cittadinanza non italiana nell'a.s. 2009/10	134
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	147
5-02993 Ghizzoni: Sbocchi lavorativi del diploma di istruzione professionale in Produzioni industriali e artigianali, articolazione Industria	134
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	148
5-02997 Zazzera: Riconoscimento della professionalità degli insegnanti abilitati in informatica nell'ambito del riordino delle classi di concorso.	
5-03018 Gatti: Riconoscimento della professionalità degli insegnanti abilitati in informatica nell'ambito del riordino delle classi di concorso	135
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	149
5-03015 De Pasquale: Sugli interventi necessari per la sicurezza degli edifici scolastici del comune di Campi Bisenzio (FI)	136
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	150
5-03043 Coscia: Sulla soppressione di 68 classi « a tempo pieno » nella città di Roma	136
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	151
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri, C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano (<i>Esame e rinvio</i>)	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il ministro dell'istruzione, università e ricerca, Mariastella Gelmini, e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero, Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Giuseppe Scalera, in sostituzione dell'onorevole Giulio Tremonti, e Andrea Orsini, ai quali rivolge un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro.

Cessa di far parte della Commissione invece la deputata Flavia Perina che ringrazia per la passione e la competenza con cui ha seguito i lavori parlamentari.

5-02980 De Torre: Raccolta di dati sulla presenza di alunni con cittadinanza non italiana nell'a.s. 2009/10.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Letizia DE TORRE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, ricordando che l'atto ispettivo da lei presentato verteva su due questioni: una di ordine generale in materia di disponibilità e pubblicità di dati anche ai fini di rilievi politici e una a carattere contingente legata all'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione. A tal proposito, rileva che il *dossier* del Ministero dell'istruzione, prodotto già dal Ministro Gelmini sui dati relativi agli anni 2008/2009 presenta una quindicina di tabelle senza commento a fronte delle 65 tabelle presenti nei *dossier* dei precedenti anni. Ricorda inoltre che i dati relativi agli anni 2009/2010 sono stati brevemente esposti e riguardano solo l'aspetto della non eccedenza del 30 per cento, ma non mettono a disposizione i dati dettagliati e approfonditi, dando così solo una lettura parziale della situazione.

Sottolinea inoltre che gli unici elementi, forniti dal dottor Biondi, capo dipartimento per la programmazione e ricerca del Ministero dell'istruzione, sono quelli che lo stesso dottor Biondi depositò in Commissione nel corso della sua audizione, dati che danno una visione incompleta del problema che per tale motivo non possono essere inseriti a corredo del documento conclusivo dell'indagine stessa. Auspica quindi che il sottosegretario Pizza possa sollecitare la pubblicazione completa dei dati in possesso del Ministero, in modo che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, svolta dalla Commissione Cultura, possa essere pubblicato con i dati completi, relativi agli anni 2009/

2010. Conclude stigmatizzando, ancora una volta, il fatto che la pubblicazione di tali dati non sia ancora garantita a tutti, ma solo fornita privatamente al deputato che ne faccia richiesta personalmente.

5-02993 Ghizzoni: Sbocchi lavorativi del diploma di istruzione professionale in Produzioni industriali e artigianali, articolazione Industria.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo che si dilunga su questioni non richieste ed è invece laconica e sommaria su quesiti specifici. Ricorda, infatti, che il suo atto ispettivo chiedeva chiarimenti circa l'attribuzione della tabella di classificazione relativa alla figura professionale del tecnico dell'abbigliamento e della moda, inserita nella tabella dell'industria, ma che sarebbe stato più opportuno ricondurre a quella dell'artigianato. La risposta sul quesito posto non fornisce alcuna indicazione, limitandosi a ricordare che è l'ufficio scolastico regionale competente a valutare tali inserimenti. Al riguardo, sottolinea che si tratta di una questione di non poco conto, visto che l'Italia, nel campo della moda, non produce ma crea e inventa con genio il modello di moda, simbolo del *made in Italy* che poi verrà prodotto in altri luoghi. Si tratta di un patrimonio da preservare, quindi, anche a livello di formazione specifica.

Stigmatizza inoltre che per le qualifiche professionali indicate siano scomparse dai piani di studio discipline quali la « storia della moda e del costume » o la « storia dell'arte », essendo addirittura ridimensionata anche la disciplina del disegno professionale. Aggiunge che a fronte del decurtamento di tali insegnamenti il Governo risponde che dovranno essere gli istituti professionali stessi, nella loro autonomia scolastica, ad attivare tali offerte, anche se non sono poi individuate le

risorse con le quali le medesime offerte potranno essere attivate. A tal proposito, aggiunge che è in atto un fortissimo ridimensionamento della cosiddetta terza area scuola-lavoro che non potrà che nuocere ulteriormente all'introduzione dei giovani nel mondo professionale e del lavoro. Ribadisce che non viene data nessuna risposta ai quesiti posti nella sua interrogazione, tanto meno alle richieste dei giovani che attendono un inserimento qualificato nel campo della creazione di moda, da sempre uno dei fiori all'occhiello dell'Italia.

5-02997 Zazzera: Riconoscimento della professionalità degli insegnanti abilitati in informatica nell'ambito del riordino delle classi di concorso.

5-03018 Gatti: Riconoscimento della professionalità degli insegnanti abilitati in informatica nell'ambito del riordino delle classi di concorso.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando per la sua interrogazione, si dichiara insoddisfatto per la risposta fornita dal Governo, anche perché non vi è alcuna risposta al quesito posto, se non nel senso di un'ammissione di colpa da parte dell'Esecutivo sul modello di scuola che il Governo va costruendo. Ritiene che le misure in questione siano la mera conseguenza delle riduzioni di spesa, visto che che i problemi si risolvono, per il Governo, solo nell'accorpate e nel ridurre, ma non nell'investire in queste discipline. Aggiunge che va chiarito d'altra parte anche il ruolo e la specificità dell'insegnamento dell'informatica che non può essere limitato alla sola visione di schermate a computer. La scuola deve avere, infatti, un ruolo di

formazione e di prevenzione sull'uso di tali tecnologie informatiche, soprattutto da parte dei giovani. Ricorda inoltre che la sentenza del TAR del Lazio citata nella sua interrogazione ha visto perdente il Ministero sugli accorpamenti indicati, visto che le classi di concorso A075 e A076 sono diverse fra loro e non riguardano il settore dell'informatica, mentre la formazione per accedere a tali insegnamenti verrà assicurata con corsi appositi, che sono ancora in fase di avvio. Si ha ancora una volta la conferma che il Governo Berlusconi sta costruendo in Italia una scuola al ribasso.

Maria Grazia GATTI (PD), replicando per la sua interrogazione, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, pur ringraziando il rappresentante del Governo per averla fornita in tempi brevi. Ritiene utile però sottolineare che si tratta di una risposta parziale al quesito posto che non trattava solo il problema relativo all'affidamento dell'insegnamento dell'informatica agli abilitati in informatica o alla non concorrenza con le classi di concorso A075 e A076. Sottolinea in particolare che non si può accedere ad insegnamenti del tipo indicato senza una reale reciprocità. Ritiene inoltre che in merito all'insegnamento dell'informatica e alla scienza dell'informatica in generale sussista un problema di ordine culturale. Al riguardo, sottolinea infatti che informatica non vuol dire solo « uso del *computer* », trattandosi invece di una disciplina basata su concetti specifici – come la calcolabilità –, legata a procedure e alla scomposizione e risoluzione dei problemi. Per questo, ritiene che si tratti di una materia che, così come delineata, debba far parte del bagaglio fondamentale di licei a indirizzo tecnico-scientifico.

Ricorda d'altra parte che a suo tempo l'esperienza proposta nel Piano Nazionale di Informatica, vertente sull'affidamento dell'insegnamento dell'informatica a docenti di matematica, fu un'esperienza fallita; teme si stia riproponendo oggi lo stesso tipo di meccanismo, con il medesimo errore. Sottolinea inoltre che la formazione degli insegnanti di informatica

deve essere valutata rispetto ai contesti, consentendo ai licei la possibilità di mantenere alto il loro livello di scientificità. Conclude, infine, ribadendo che i concetti di reciprocità e specificità sono alla base della questione posta, che non può che portare all'utilizzo del *computer*, non solo come un mero strumento ma come un tassello di un insegnamento molto più approfondito e significativo.

5-03015 De Pasquale: Sugli interventi necessari per la sicurezza degli edifici scolastici del comune di Campi Bisenzio (FI).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, pur ringraziando il Ministro Gelmini, alla quale rivolge un sincero saluto di benvenuto, essendo presente per la prima volta in Commissione dopo la maternità. Ricorda che il quesito posto nella sua interrogazione verteva sulle problematiche dell'edilizia scolastica, emblematicamente rappresentate dalla situazione della scuola secondaria di primo grado « Felice Matteucci » di Campi Bisenzio, nella quale è stato necessario interdire l'accesso di un intero piano dell'edificio, costringendo i ragazzi a sistemazioni di fortuna. Stigmatizza innanzitutto il fatto che nella risposta si ricordi solo che le competenze in materia di edilizia scolastica sono affidate agli enti locali; al riguardo riterrebbe opportuno, infatti, che il Ministero considerasse le medesime competenze anche al momento della distribuzione dei fondi FAS. Ricorda a tale proposito che la legge finanziaria aveva stanziato la cifra di 300 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole; con il successivo decreto « mille proroghe » era stato quindi spostato il termine per l'individuazione delle scuole necessitanti gli interventi, dal 31 dicembre al mese di giugno. Sottolinea invece che ad oggi non si sono ancora

avute notizie al riguardo, ricordando che molti comuni hanno risparmiato per investire nell'edilizia scolastica e a causa del « patto di stabilità » non hanno potuto utilizzare i fondi accantonati. Ricorda, anzi, che uno specifico ordine del giorno al riguardo, accettato dal Governo, proponeva proprio la sospensione del patto di stabilità per la messa in sicurezza degli istituti scolastici. Auspica pertanto che il sottosegretario possa sollecitare il Governo ad attuare l'ordine del giorno appena richiamato.

5-03043 Coscia: Sulla soppressione di 68 classi « a tempo pieno » nella città di Roma.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maria COSCIA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, pur unendosi agli auguri di bentornata rivolti al Ministro Gelmini. Ricorda che l'atto ispettivo presentato riguardava due questioni inerenti la città di Roma, in cui si è verificato un taglio di un certo numero di classi di tempo pieno avviate nel precedente anno scolastico. A queste si sono aggiunti numerosi casi di famiglie che hanno avanzato richiesta di nuove classi rispetto a quelle attivate precedentemente che non hanno trovato peraltro alcuna risposta. Sottolinea che a fronte di tale situazione il Governo continua a dire che le classi a tempo pieno sono aumentate; ciò non corrisponde al vero, in quanto l'organico delle scuole interessate è stato ripristinato di fatto ma non in diritto.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il ministro dell'istruzione, università e ricerca, Mariastella Gelmini, ed il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri, C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PDL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PDL) chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione possa essere assicurata anche attraverso l'attivazione degli impianti di ripresa televisiva a circuito chiuso, trattandosi dell'avvio di un provvedimento rilevante, quale quello della riforma dell'università, alla presenza del ministro di competenza.

Valentina APREA, *presidente*, non essendovi obiezioni ne autorizza l'attivazione.

Ricorda che in data 3 agosto 2010, è stato assegnato alla Commissione, il disegno di legge del Governo C. 3687, approvato dal Senato, recante « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario », al quale, sono state abbinate le

seguenti proposte di legge vertenti su analoga materia: C. 591 Tassone ed altri: Norme in materia di ricercatori; C. 1143 Ghizzoni ed altri: Disposizioni per la stipulazione di contratti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca scientifica diretti da giovani ricercatori, C. 1154 Barbieri: Equiparazione dei diplomi universitari triennali alle corrispondenti lauree di primo livello, C. 1276 Grimoldi ed altri: Nuove norme in materia di pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari, C. 1397 Barbieri: Disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati, C. 1578 Mario Pepe (PDL): Disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari; C. 1828 Narducci ed altri: Istituzione del ruolo unico della docenza universitaria e disciplina relativa al reclutamento e alla valutazione dell'attività scientifica e didattica dei docenti universitari; C. 1841 Grassi ed altri: Disposizioni per il sostegno operativo e finanziario dell'attività didattica e di ricerca delle università statali; C. 2218 Picierno: Disposizioni concernenti l'accesso ai corsi universitari; C. 2220 Fucci ed altri: Delega al Governo in materia di disciplina dell'accesso ai corsi universitari a numero chiuso; C. 2250 Garagnani ed altri: Delega al Governo per l'abolizione del valore legale del diploma di laurea; C. 2330 Garavini ed altri: Disposizioni per incentivare l'assunzione di ricercatori operanti all'estero da parte delle università italiane; C. 2458 Fioroni ed altri: Disposizioni concernenti organizzazione e finanziamento di università, stato giuridico e reclutamento dei professori universitari; C. 2460 Goisis: Istituzione del ruolo unico dei professori universitari e del ruolo dei ricercatori; C. 2726 Carlucci: « Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari; C. 2748 La Loggia ed altri: Disposizioni in materia di età pensionabile dei professori universitari ordinari che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato; C. 2841 Lorenzin ed altri: Norme in materia di stato giuridico dei ricercatori uni-

versitari; C. 3408 Anna Teresa Formisano: Norme in materia di ammissione ai corsi di laurea specialistica o magistrale.

Dà quindi la parola al relatore.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ricorda che il progetto di riforma contenuto nel A.C. 3687 è tra i più importanti di questa legislatura e certamente il più innovativo nell'ambito dell'istruzione superiore e della ricerca. Rileva, infatti, che questo disegno di legge finalmente interviene strutturalmente a riformare l'Università dopo vent'anni di tentativi di riforme il più delle volte effettuate in maniera discontinua e frammentaria. D'altro canto, non sfugge l'importanza dei risultati dell'indagine OCSE sull'istruzione di questi giorni che confermano la necessità di proseguire sulla strada delle riforme. Il testo è stato approvato dal Senato dopo un proficuo dibattito ed un ampio confronto al quale hanno partecipato tutte le forze politiche che hanno contribuito ad introdurre modifiche anche significative al testo originario. Osserva, inoltre, che questa riforma ha il merito di affrontare temi strategici per lo sviluppo del sistema universitario quali il governo e la struttura degli atenei (Titolo I), la valorizzazione del merito di studenti e docenti, la valutazione e la responsabilizzazione degli atenei, i meccanismi di finanziamento del sistema universitario (Titolo II), lo stato giuridico di docenti e ricercatori, il reclutamento, i contratti di insegnamento e ricerca (Titolo III). I principi ispiratori della riforma, enucleati all'articolo 1, discendono dalle Linee guida per l'Università e sono principalmente il merito e la responsabilità. La responsabilità unita all'autonomia diventa garanzia che il sistema non degeneri nella cattiva amministrazione. L'autonomia senza la responsabilità ha determinato spese senza controllo, burocrazia, scarse risorse per la ricerca. Ora il finanziamento pubblico sarà erogato sulla base della qualità della didattica e della ricerca, valutata in modo oggettivo, secondo criteri internazionali in modo da rendere ciascun ateneo responsabile delle scelte liberamente adottate. Il disegno di legge intende

dare applicazione concreta al principio di responsabilità affermato, in particolare, tramite l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), e attraverso l'approvazione del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito in legge n. 1 del 2009.

Osserva, al riguardo, che per rendere concreta l'attuazione dei principi di autonomia e responsabilità, per quanto riguarda la cosiddetta « governance », è stato necessario sostituire ad un modello in cui si sovrapponevano le funzioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, un sistema fondato sulla netta distinzione di questi due organi. Il consiglio di amministrazione, che ha competenze prevalentemente in campo gestionale, assume le decisioni inerenti la propria università, quali l'approvazione del piano triennale di sviluppo, la decisione sull'apertura e chiusura del piano di studio, le deliberazioni in materia di assunzione del personale docente nonché la possibilità introdotta al Senato di adottare provvedimenti disciplinari su professori e ricercatori. Il senato accademico, il cui ruolo è stato rivalutato, svolge invece principalmente una funzione di proposta, di stimolo e di controllo di cui il rettore è obbligato a tener conto nell'elaborazione del piano triennale di sviluppo e, grazie ad una significativa innovazione introdotta in commissione istruzione al Senato può proporre, con una maggioranza dei tre quarti, la sfiducia del rettore che abbia male amministrato l'ateneo. Ricorda, quindi che si è passati, con queste modifiche, da un sistema dove la rappresentanza delle corporazioni accademiche condizionava alcuni degli aspetti significativi della vita dell'ateneo, all'attuale modello fondato sulla netta distinzione dei due organi. Viene, inoltre, fissato in due il numero massimo dei mandati dei rettori. In ragione di ciò, cambia la natura della composizione del consiglio di amministrazione, da organo rappresentativo delle varie componenti interne all'ateneo, a organo per il quale si prevede una presenza minima obbligatoria di almeno 3 membri esterni che devono possedere requisiti di alta professionalità e competenza gestionale, limitando ad un

massimo di 11 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione. Per il senato accademico, invece, il numero massimo di componenti è di 35. Sottolinea, peraltro, come sia comunque garantita un'adeguata rappresentanza del corpo studentesco. Non è di poco conto, poi, l'introduzione del codice deontologico che obbliga a fissare in modo esplicito i doveri dei docenti e dei ricercatori, secondo quanto prevede l'articolo 2, comma 4.

Il disegno di legge prevede poi una semplificazione della articolazione interna agli Atenei, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che si basa soprattutto sul dipartimento quale organismo atto a garantire un proficuo raccordo tra ricerca e didattica. Resta invariata la possibilità di articolare facoltà o scuole che abbiano lo scopo di coordinare più dipartimenti, anche se la loro struttura risulta più semplificata con la presenza dei direttori di dipartimenti in essi raggruppati e con una rappresentanza elettiva del corpo studentesco. Il provvedimento consente a due o più università di fondersi o federarsi, ai sensi dell'articolo 3, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, al fine di razionalizzare la distribuzione delle sedi e ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse; è stabilito infatti che i risparmi derivanti dalla fusione o federazione di atenei possano restare nella disponibilità dell'ateneo stesso se indicati nel progetto. Ricorda che, all'articolo 4, è prevista un'importante innovazione per favorire lo sviluppo di una cultura meritocratica tra i giovani e promuovere la mobilità sociale. Si prevede infatti l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un Fondo speciale finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti, prevedendo modalità distinte di selezione degli aventi diritto. Ritiene importante sottolineare che l'articolo 5 è stato radicalmente riformulato durante l'esame in Senato e si è provveduto all'eliminazione della delega sullo stato giuridico. Il disegno di legge definisce, quindi, gli ambiti della delega in materia di interventi per promuovere la qualità e l'efficienza del sistema universi-

tario, in base all'articolo 5, da raggiungere tramite l'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche da effettuarsi sulla base di criteri definiti *ex ante*, anche mediante la previsione di sistemi di accreditamento, come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera a); inoltre all'articolo 5 si prevede, tra l'altro, la valorizzazione della figura dei ricercatori; la revisione della disciplina contabile degli Atenei, il commissariamento di quelli in stato di dissesto finanziario, in base all'articolo 5, comma 4, lettera i) la definizione di costi *standard* e livelli minimi di prestazione.

Per quanto riguarda lo stato giuridico di professori e ricercatori di ruolo, definito dall'articolo 6, il testo fornisce indicazioni per la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento e, fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare le attività dei singoli docenti e ricercatori, prevede l'introduzione di criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca sulla base dei quali modulare alcune delle prerogative del corpo accademico, quali la progressione automatica di carriera e la partecipazione a commissioni di valutazione e reclutamento. Contestualmente il disegno di legge semplifica il regime di autorizzazione per lo svolgimento di attività esterne, ribadendo il divieto all'esercizio della industria e del commercio ma cercando di favorire lo sviluppo di attività di *spin-off* e *start-up* già previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Sono, altresì, contemplati incentivi alla mobilità sia dei professori che dei ricercatori universitari e modalità volte a favorire l'internazionalizzazione dell'attività di ricerca, ex articolo 7, e il trasferimento di conoscenze tra università e industria. L'articolo 7, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, prevede che i professori universitari, a domanda possono essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici e privati, anche

operanti in sedi internazionali i quali provvedono al trattamento economico e previdenziale.

Il disegno di legge prevede poi la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, all'articolo 8. In particolare, vengono aboliti gli automatismi retributivi, estendendo una innovazione introdotta con emendamento parlamentare al già richiamato decreto-legge n. 180 del 2008, convertito dalla legge n. 1 del 2009. Viene aumentata la retribuzione dei ricercatori neo-assunti portando a compimento quanto inizialmente previsto nella legge n. 43 del 2005. L'articolo 9 prevede l'istituzione di un Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori, rendendo possibili contratti integrativi a favore di professori e ricercatori meritevoli. La competenza disciplinare viene tolta al CUN e attribuita al collegio di disciplina che agisce su *input* del rettore e trasmette il parere al consiglio di amministrazione che infligge la sanzione o ne dispone l'archiviazione, secondo quanto prevede l'articolo 10. Si prevedono inoltre interventi perequativi a favore delle università statali nella misura di una quota pari ad almeno l'1,5 per cento del Fondo Funzionamento Ordinario – FFO, e delle risorse eventualmente assegnate per il funzionamento del sistema universitario, ai sensi dell'articolo 11 che presentino un sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto ai parametri fissati nella legge. In questo contesto si inserisce la valutazione delle politiche di ateneo nei confronti delle chiamate del personale docente e ricercatore, con conseguente attribuzione differenziata delle risorse. L'articolo 12 reca misure per incentivare la qualità delle attività didattiche e di ricerca delle università non statali legalmente riconosciute, stabilendo che una quota non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi previsti dalla legge n. 243 del 1991, da incrementare progressivamente, è ripartita sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori previsti per le

università statali dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.180 del 10 novembre 2008, novellato dall'articolo 13 del progetto di legge. Il successivo articolo 14 interviene sui crediti formativi riferiti alle conoscenze e alle abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, riducendo da 60 a 12 il relativo numero e stabilendo che il riconoscimento deve essere operato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ogni studente, escludendo forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Con l'articolo 15, relativo al reclutamento, si semplificano le procedure di selezione locale valorizzando l'autonomia dei singoli atenei dando agli statuti il potere di decidere come realizzare la valutazione comparativa richiesta, che è il presupposto per la proposta di chiamata dei professori e ricercatori, effettuata a maggioranza assoluta del dipartimento e che deve essere poi approvata dal consiglio di amministrazione. Il medesimo articolo introduce nell'ordinamento anche i settori concorsuali, nell'ambito dei quali sono ricondotti gli attuali settori scientifico-disciplinare. In particolare, si prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN, siano definiti i settori concorsuali per il conseguimento dell'abilitazione disciplinata dal successivo articolo 16.

Rileva che i settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Inoltre, ogni settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, utilizzati esclusivamente per la chiamata dei professori, per il conferimento di assegni di ricerca, per la stipula di contratti per attività di insegnamento, ovvero di contratti di ricerca a tempo determinato, e per la definizione degli ordinamenti didattici. In materia di reclutamento, l'articolo 16 introduce invece l'abilitazione scientifica nazionale a lista aperta. Le procedure di chiamata vengono definite ed effettuate, ai sensi dell'articolo

17, a livello locale dai singoli atenei. Per i primi 6 anni è previsto che gli atenei possano chiamare a un ruolo superiore con procedure semplificate i ricercatori e professori già in ruolo presso l'ateneo dove hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale. Si introduce così una chiara distinzione tra nuove assunzioni e promozioni anche queste però basate sulla previa acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale. Il successivo articolo 18 del disegno di legge del Governo prevede quindi una sperimentazione triennale della tecnica di valutazione fra pari per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST. In particolare il comma 1 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sia emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, per l'applicazione ai progetti di ricerca indicati della tecnica di valutazione fra pari, con la previsione di uno stanziamento a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La valutazione deve essere svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero. Il disegno di legge riassume poi in maniera organica le norme che riguardano l'assegnazione e il trattamento fiscale e previdenziale degli assegni di ricerca, secondo il disposto dell'articolo 19. Sono riviste inoltre le norme che regolano la stipula dei contratti di insegnamento, in base all'articolo 20, per contrastare il diffondersi di forme di precariato. Si porta inoltre a compimento la trasformazione della figura di ricercatore avviata dalla legge n. 230 del 2005 con la messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato e la contestuale previsione di contratti di ricerca, per un triennio, rinnovabili per un altro triennio, secondo il disposto dell'articolo 21. Con riguardo ai ricercatori a contratto, si stabilisce un meccanismo affine alla cosiddetta *tenure track*, con possibilità di

accesso alle modalità di assunzione in servizio semplificata per i ricercatori titolari di contratto rinnovato che entro e non oltre la scadenza di tale contratto abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Il successivo articolo 22 stabilisce la inapplicabilità ai professori e ai ricercatori universitari delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro recate dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992. In particolare, i provvedimenti di prosecuzione adottati dalle università decadono alla data di entrata in vigore della legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

Sottolinea che l'articolo 23 prevede che, in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possano conferire a studiosi stranieri, qualificati e di comprovata professionalità, incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale. Gli incarichi sono conferiti con decreto del rettore, previa delibera degli organi accademici competenti. Le modalità per il conferimento degli incarichi, compreso il trattamento economico a carico degli accordi internazionali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 24, novellando l'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 105 del 2003 attraverso la soppressione della locuzione « in particolare », indica in maniera tassativa gli obiettivi dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università disciplinata dalla stessa disposizione. Il successivo articolo 25 reca quindi norme finali, incluse alcune abrogazioni, e norme transitorie.

Per completezza, ricorda in estrema sintesi che al disegno di legge del Governo approvato dal Senato, appena illustrato, sono abbinata alcune proposte di legge vertenti su analoga materia. Osserva che si tratta di progetti di legge che investono prioritariamente il settore dell'università

dal punto di vista più complessivo, come le proposte di legge C. 2218 Picierno, che consta di 7 articoli, introducendo disposizioni concernenti l'accesso ai corsi universitari, con particolare riferimento ai corsi universitari dell'area medico sanitaria, in base all'articolo 3, delegando il Governo ad introdurre una disciplina specifica in materia, ex articolo 2; C. 2458 Fioroni ed altri, il cui complesso articolato si compone di 17 articoli divisi in cinque Capi, recando disposizioni per il finanziamento e la patrimonializzazione delle università, di cui al Capo I, l'autonomia statutaria e il governo degli atenei, di cui al Capo II, lo stato giuridico e il reclutamento dei professori universitari, nonché la definizione di nuovi settori scientifico disciplinari, di cui al Capo III, la definizione di nuove norme in materia di dottorati di ricerca e attività di ricerca post-dottorato, di cui al Capo IV, e norme per la promozione del diritto allo studio, di cui al Capo V. rileva che si inserisce nello stesso filone normativo, poi, anche la proposta di legge C. 2460 Goisis, di 28 articoli, e che istituisce, in particolare, il ruolo unico dei professori universitari, in base all'articolo 2, e quello dei ricercatori universitari, in base agli articoli 9 e 23, disciplinando al contempo lo stato giuridico dei professori, ex articolo 5, nonché il reclutamento e la valutazione dell'attività scientifica e didattica dei medesimi. La proposta di legge Goisis istituisce inoltre gli albi nazionali di idoneità, ex articolo 17, definendo, tra l'altro, norme in materia di mobilità dei professori universitari di cui all'articolo 18, criteri per la distribuzione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo nelle diverse sedi universitarie, in base all'articolo 20, nonché le modalità per la stipulazione di contratti di diritto privato per attività di ricerca, ex articolo 21 e contratti di insegnamento, ex articolo 22. Altre proposte di legge abbinate concernono, invece, più specificamente il settore della ricerca. Si tratta delle proposte di legge C. 591 Tassone ed altri che consta di 12 articoli e reca norme in materia di ricercatori operanti in territorio italiano, con l'istituzione per esempio di un albo

nazionale dei ricercatori, ex articolo 2, e la definizione di contratti collettivi nelle imprese private finalizzati ad incentivare l'attività di ricerca e innovazione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il ministro Gelmini, a breve, dovrà assentarsi temporaneamente dai lavori della Commissione per recarsi in Assemblea a rispondere al *question time*.

Paola FRASSINETTI (Pdl), *relatore*, ricorda le altre proposte di legge: C. 1143 Ghizzoni ed altri, che consta di un solo articolo con il quale si definisce la disciplina di contratti di ricerca per giovani leader scientifici, definendo così disposizioni specifiche per la stipulazione di contratti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca scientifica diretti da giovani ricercatori; C. 1841 Grassi ed altri, anch'essa formata di un solo articolo volto ad introdurre disposizioni per il sostegno operativo e finanziario dell'attività didattica e di ricerca delle università statali; C. 2330 Garavini ed altri che con i suoi dieci articoli mira ad incentivare l'assunzione di ricercatori operanti all'estero da parte delle università italiane, istituendo all'articolo 1 una Fondazione istituita ad hoc al riguardo, denominata « Per una ricerca italiana del merito e dell'eccellenza » (PRIME), definendo gli organi, agli articoli 4 e 5, e le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, agli articoli 6, 7 e 8; la proposta di legge C. 2841 Lorenzin ed altri, infine, sottoscritta anche dalla presidente Aprea, che reca alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di stato giuridico dei ricercatori universitari, attualmente prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, e dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di incentivare maggiormente, come si legge nella relazione, il rapporto tra ricerca e società civile, attraverso forme dirette di applicazione. Altre proposte di legge anch'esse abbinate, invece, intervengono nel settore

universitario, introducendovi peraltro solo modifiche particolari. Si tratta delle proposte di legge Barbieri C. 1154, che si compone di due articoli e che prevede l'equiparazione dei diplomi universitari triennali alle corrispondenti lauree di primo livello, soprattutto ai fini dell'accesso al pubblico impiego e dell'ammissione ai concorsi pubblici, all'articolo 1, rimettendo all'autonomia di ciascun ateneo la regolamentazione della relativa disciplina, all'articolo 2, e C. 1397 che interviene in materia di stato giuridico e trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati, prevedendo, in particolare, nell'unico articolo di cui si compone, la soppressione della figura del professore incaricato interno, salvo prevedere che coloro che si trovano in questa condizione, possono richiedere di permanere nella posizione di professore incaricato entro un termine perentorio. Allo stesso filone normativo settoriale, appartengono poi la proposta di legge C. 1276 Grimoldi ed altri che con l'unico articolo di cui si compone introduce nuove norme in materia di pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari, con particolare riferimento agli studenti che siano vittime di eventi che comportano una diminuzione del reddito familiare; il progetto di legge C. 1578 Mario Pepe, il collega del gruppo al quale appartengo, che introduce alcune modifiche alla disciplina relativa all'accesso ai corsi universitari, prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, allo scopo di prevedere un percorso libero di accesso per gli studenti al primo biennio dei corsi, all'articolo 1, stabilendo specifiche disposizioni per il numero di laureati necessari nell'ambito delle discipline medico-chirurgiche, ex articolo 2. Ancora: la proposta di legge C. 1828 Narducci ed altri, che si compone di sette articoli, istituisce il ruolo unico della docenza universitaria, ex articolo 1, definendo in specie la disciplina relativa al reclutamento e alla valutazione dell'attività scientifica e didattica dei docenti universitari, agli articoli 2, 3 e 5, mentre il progetto di legge C. 2220 Fucci ed altri, composto di due articoli, delega il Governo

a disciplinare l'accesso ai corsi universitari a numero chiuso, allo scopo di premiare il merito dei candidati, all'articolo 2. La proposta di legge C. 2250 Garagnani ed altri, con l'articolo unico delega il Governo ad abolire il valore legale del diploma di laurea e degli altri diplomi universitari, mentre la proposta di legge C. 2726 presentata dalla collega Carlucci, anch'essa composta di un solo articolo, istituisce il Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari. La proposta di legge C. 2748 a firma del collega La Loggia ed altri, all'articolo unico, introduce invece disposizioni in materia di età pensionabile dei professori universitari ordinari che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, stabilendo la possibilità per i medesimi docenti di continuare a prestare servizio fuori ruolo, dopo la data di pensionamento, mentre la proposta di legge C. 3408 a firma di Anna Teresa Formisano, anch'essa composta di un solo articolo definisce norme specifiche in materia di graduatoria unica nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica o magistrale, con particolare riferimento ai corsi di laurea nel settore sanitario.

Osserva, pertanto che si tratta di proposte di legge che correttamente sono state abbinate al disegno di legge del Governo approvato dal Senato e che in misura maggiore o minore risultano coerenti con quell'articolato. Ritengo, in ogni caso, che il lavoro svolto dall'Esecutivo e dall'altro ramo del Parlamento con il disegno di legge in discussione rappresenti una sintesi efficace anche delle istanze provenienti dalle proposte di legge che ho illustrato. In conclusione, intendo svolgere qualche breve riflessione finale, riservandosi in ogni caso di poter intervenire nel seguito dell'esame per eventuali ulteriori considerazioni. Questa riforma colloca l'Università italiana ai livelli delle migliori esperienze internazionali, creando le premesse necessarie per il suo sviluppo e la sua competitività. Inoltre ritengo che in questo provvedimento si intraveda un filo rosso che lega concetti fondamentali quali il merito, la trasparenza e la qualità, prin-

cipi essenziali per superare lo status quo che ha portato il nostro sistema universitario, molte volte imprigionato in logiche contorte e burocratiche, al collasso. Rileva che questa riforma è vista con favore dal mondo universitario sano – quel mondo universitario che non teme la sfida della qualità – e dal mondo del lavoro che ha bisogno di giovani laureati, qualificati e preparati. Ed è per queste ragioni che auspica lo stanziamento di adeguati investimenti.

Auspica pertanto che si possa arrivare ad una rapida approvazione del provvedimento mantenendo integri i pilastri sui quali lo stesso si basa e garantendo al contempo la più ampia e proficua discussione in Commissione, nonché la massima attenzione verso le proposte che verranno avanzate, non solo dalla maggioranza, ma anche dall'opposizione oltre all'ascolto di tutte le componenti del mondo accademico. Ricorda che ci si trova di fronte ad una riforma strutturale dell'università e aggiunge che trova emozionante pensare che il buon esito della stessa dipenderà dall'attività parlamentare; osserva che la Commissione cultura ha la possibilità ed il dovere di restituire ai giovani italiani ed al mondo del lavoro la consapevolezza che, attraverso lo studio e la ricerca, si possano risolvere problemi, affrontare innovazione e progresso in una Nazione che riscopra il gusto di far corrispondere il successo, all'impegno, al senso di responsabilità e al merito.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia la relatrice la quale, grazie anche alla sua lunga esperienza politica, è sicura sarà in grado di affrontare tutte le questioni che si presenteranno nel corso dell'esame.

Rivolge quindi un saluto all'onorevole Rivolta che dopo vari mesi di assenza per problemi di salute rientra in Commissione. Dà inoltre il benvenuto ai colleghi Scalera e Orsini dei quali ha comunicato l'ingresso a far parte della Commissione, oggi presenti in aula per la prima volta. Anche al collega Latteri, rivolge un saluto di ben-

venuto, visto che partecipa ai lavori della Commissione dopo un lungo periodo di assenza.

Sospende quindi la seduta, in attesa del ritorno in aula del ministro Gelmini.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.20.

Giuseppe SCALERA (Pdl) ringrazia il presidente e la Commissione per l'accoglienza ricevuta. Auspica di poter mettere a disposizione della Commissione la propria esperienza, avendo in passato anche ricoperto il ruolo di assessore regionale nelle materie di competenza della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che, come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine dell'intervento del Ministro Gelmini il seguito dell'esame del disegno di legge sarà rinviato a martedì prossimo 21 settembre, per lo svolgimento di eventuali interventi.

Il Ministro Mariastella GELMINI ricorda che approda alla Camera la discussione di uno dei più importanti provvedimenti della legislatura, a coronamento di un percorso avviato ormai quasi due anni fa con la presentazione, proprio in Commissione cultura della Camera, delle Linee guida sull'università, cui hanno fatto seguito analisi, dibattiti e approfondimenti commisurati all'importanza della materia e alla complessità del disegno di legge. Vi è stato, infatti, un lavoro concertato con tutte le categorie interessate alla sua applicazione, giungendo alla definizione di un testo che, pur con sensibilità e punti di vista differenti, interviene per la prima volta in modo organico e non settoriale nel settore dell'università. Si tratta, in questo senso, di un disegno di riforma completo, che per la prima volta affronta il problema del reclutamento nel contesto di una riforma più generale dei meccanismi di governo, gestione e organizzazione degli atenei. Due i pilastri sui quali si fonda la nuova disciplina: riforma della *governance*

e riforma del reclutamento, distinguendo la competenza gestionale da quella scientifica con la separazione dei ruoli del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, allo scopo di assicurare una corretta gestione, con una nuova programmazione e offerta formativa. Per la prima volta da molti decenni, il Governo e il Parlamento hanno così l'occasione di offrire al sistema universitario nazionale un modello compiuto e coerente, non disegnato sulla base di pregiudizi ideologici o irrealistiche fughe in avanti, ma costruito su analisi ampiamente condivise dei problemi dell'università e maturato nella consapevolezza che è venuto il momento di dare risposte concrete a problemi annosi dell'università: l'autonomia senza responsabilità, la programmazione, politiche vere di diritto allo studio.

Sottolinea che si è proceduto ad una rivisitazione dell'offerta formativa, passando da una concezione legata alla quantità degli insegnamenti offerti, ad una che premi la qualità dei medesimi, al fine di evitare che vi siano troppi corsi di laurea, eccessive sedi decentrate. Anche in riferimento poi alle politiche per il diritto allo studio, si è inteso rivedere la programmazione universitaria in collaborazione con le regioni e le province, per favorire l'investimento di maggiori risorse nel diritto allo studio. Per tale motivo, occorre ad esempio riflettere su quali facoltà debbono avere diritto ad una laurea magistrale e per quali, invece, occorre prefigurare percorsi diversi. È necessario d'altra parte che anche la figura del rettore non sia legata ad un mandato a vita, ma segua una certa alternanza, con un ruolo più dinamico del Senato accademico. L'efficacia della riforma si accompagna peraltro alla realizzazione di un corretto sistema di valutazione e quindi all'attivazione, prima possibile, dell'ANVUR, in riferimento alla quale sollecita la trasmissione dei curricula da parte di chi è interessato a farne parte, essendo in scadenza il bando relativo. Non si devono sottovalutare, poi, alcuni episodi di cooptazione parentela che hanno infangato l'immagine dell'università italiana; comportamenti scorretti che vanno evitati e con i quali non

si rende merito a chi fa invece svolgere seriamente attività di ricerca e didattica. Sottolinea, quindi a tale proposito, che è prevista l'introduzione di un codice etico, proprio al fine di scoraggiare tali comportamenti.

Ritiene importante d'altra parte evidenziare che la disciplina in esame prevede concorsi nazionali e non più locali, proprio per valorizzare il merito e le competenze dei candidati. Per i ricercatori, invece, il Senato ha licenziato, dopo un'ampia discussione una formula di *tenure track*, con la possibilità di un contratto triennale, rinnovabile per un'ulteriore triennalità, e la previsione di uno sbocco di carriera per la docenza associata o altri percorsi. Ritiene, infatti, che non sia più accettabile l'impostazione in base alla quale si può rimanere ricercatori fino a sessanta anni, senza alcuna prospettiva di carriera. Ricorda che l'ultima finanziaria ha previsto il blocco degli scatti di anzianità che pesa più sui giovani ai primi anni di docenza che sui docenti più anziani. A tal riguardo, informa però la Commissione che la trattativa che sta conducendo con il Ministro Tremonti, ormai aperta da tempo, ha al centro proprio la priorità di compensare la situazione dei ricercatori giovani che vengono maggiormente penalizzati dal blocco degli scatti. È chiaro quindi che occorre ripristinare le risorse previste, in quanto non è pensabile che vengano cancellate borse di studio, o altri progetti di studio, come Erasmus; deve essere altrettanto chiaro però che le risorse del Fondo di funzionamento ordinario non possono continuare ad essere destinate solo alle spese per il personale, sia docente che amministrativo. Rileva, per esempio, che i 500 milioni di euro stanziati dal precedente Governo, proprio per incentivare il merito e la qualità – il cosiddetto *fondo Padoa Schioppa*, dal nome dell'allora Ministro del tesoro – sono stati poi di fatto utilizzati solo per gli emolumenti stipendiali del personale e non per premiare il merito. È necessario d'altra parte anche liberare altri fondi per il diritto allo studio: in questo senso sono in corso contatti sia con i rappresentanti locali regionali che con la Conferenza Stato-Regioni, proprio per delineare una seria politica di sostegno al

diritto allo studio. Deve anche ricordare però che l'assegnazione delle risorse del Fondo di funzionamento su base premiale sono passate dal 7 per cento dell'anno scorso al 10 per cento di quest'anno, confermando una crescita di risorse per il settore. Non più a pioggia, ma secondo criteri precisi che sarà compito dell'ANVUR verificare, anche sulla base delle esperienze del CIVR e del CNSU. Sempre sul tema delle risorse, ricorda d'altra parte che anche altri Paesi, come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, hanno attuato dei tagli per la ricerca o introdotto un sistema di valutazione molto forte nell'ambito scolastico. È certo più facile richiedere maggiori risorse, senza dover affrontare il sacrificio di un grande progetto di riforma; è soddisfatta però del lavoro svolto al Senato, in un clima costruttivo e positivo, di grande responsabilità, che ha favorito interventi non settoriali ma organici.

Auspica quindi che lo stesso spirito informi i lavori anche in questo ramo del Parlamento, con l'apporto che le forze di minoranza vorranno fornire, pur essendo consapevole che per loro il tema fondamentale rimane quello delle risorse. Ribadisce, in ogni caso, l'intendimento di fornire prima dell'approvazione del provvedimento in Aula la cifra definitiva che si potrà a tal fine recuperare, ma ritiene che non sia utile limitare l'intero dibattito alla questione delle risorse, in quanto, metaforicamente, non si può continuare ad immettere benzina in una macchina col motore rotto. Fuor di metafora, è necessario invece che si debba dotare quanto prima il sistema universitario di nuove regole e strumenti, che possano elevare qualitativamente il livello universitario italiano, non solo per le eccellenze ma anche in ordine agli standard di apprendimento qualitativi medi. La riforma riduce infine il ruolo delle Facoltà, divenuto eccessivo nel corso degli anni, configurandole come organi di coordinamento retti da una Giunta formata dai Direttori dei Dipartimenti; quali organi di secondo livello, quindi, non più il motore dell'università, attuando così un progetto di riforma di cui si parla dalla metà degli anni Sessanta.

Auspica quindi che anche la Camera possa condividere la riforma in esame, che considera coraggiosa.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, rileva che le sollecitazioni provenienti dall'intervento del ministro sono state tante e su di esse l'opposizione avrà molte cose da dire. Auspica in ogni caso che il ministro possa partecipare anche al seguito della discussione in Commissione, al fine di rispondere alle varie sollecitazioni propositive che proverranno dal gruppo da lei rappresentato.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza ha deciso che le prossime settimane dei lavori della Commissione saranno dedicate esclusivamente all'esame del provvedimento, in quanto la Commissione ha la responsabilità di esaminare in tempi rapidi il provvedimento, al fine di arrivare ad una sua celere approvazione in Assemblea. Rileva infatti che senza gli strumenti previsti dal provvedimento in esame le università non possono andare avanti; ci si deve quindi assumere la responsabilità di approvare un provvedimento importante, in tempi rapidi, anche in considerazione dell'imminente avvio della sessione di bilancio alla Camera.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che l'auspicio del gruppo che rappresenta, espresso anche in Ufficio di presidenza, è quello di avere tempi congrui per l'esame del provvedimento in discussione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

**5-02980 De Torre: Raccolta di dati sulla presenza di alunni
con cittadinanza non italiana nell'a.s. 2009/10.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Com'è già noto all'Onorevole interrogante nel marzo 2010 l'ufficio statistica del Ministero ha pubblicato un focus in breve sulla scuola riguardante la presenza degli alunni stranieri nelle scuole statali nell'anno scolastico 2009-2010.

I dati riguardanti gli alunni con cittadinanza non italiana relativi all'anno scolastico 2009-2010 sono stati effettivamente raccolti ed elaborati dal medesimo ufficio per la pubblicazione che avverrà on line

con un notiziario avente lo stesso contenuto informativo di tale fenomeno in forma meno discorsiva.

Si fa presente infine che nel sito web del Ministero è disponibile il Notiziario « Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano – anno scolastico 2008-2009 » –, contenente un'ampia disamina del fenomeno, pubblicazione che si ritiene possa adeguatamente soddisfare le esigenze dell'informazione.

ALLEGATO 2

5-02993 Ghizzoni: Sbocchi lavorativi del diploma di istruzione professionale in Produzioni industriali e artigianali, articolazione Industria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, contenente il regolamento sul riordino degli istituti professionali, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 2010, n. 137, è stata profondamente modificata l'identità di tali istituti, prevedendo, nel nuovo assetto, solo il rilascio di un diploma di istruzione secondaria superiore al termine di un percorso di durata quinquennale e demandando alle Regioni, per effetto della modifica del titolo V della Costituzione, l'offerta di percorsi di istruzione e formazione triennali e quadriennali che si concludono rispettivamente con il rilascio dei titoli di qualifica e dei diplomi professionali.

In altre parole, si è inteso affidare prioritariamente agli istituti professionali il compito di far acquisire agli studenti saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del mondo del lavoro, ma anche per accedere all'università e all'istruzione tecnica superiore.

Gli indirizzi previsti dal previgente ordinamento sono confluiti, a partire dalle prime classi funzionanti nell'a.s. 2010/2011, nei nuovi indirizzi in base alla tabella D) allegata al citato regolamento, nella quale è precisato che, in relazione ai piani di studio effettivamente realizzati dai predetti istituti, può essere riconosciuta dal competente ufficio scolastico regionale una diversa confluenza. Ciò stante, numerosi istituti professionali per l'abbigliamento e la moda sono confluiti nei nuovi

istituti professionali dell'articolazione « Artigianato » (e non « Industria ») del settore industria e artigianato, come nel caso dell'istituto professionale di Carpi.

I nuovi ordinamenti degli istituti professionali hanno un carico orario più sostenibile per gli allievi e offrono alle istituzioni scolastiche ampi spazi di autonomia e flessibilità per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e del territorio, come specificato anche nelle linee guida emanate con direttiva del Ministro n. 65/2010.

Per quanto riguarda invece il conseguimento di qualifiche professionali di durata triennale, nel rispetto delle norme costituzionali in materia, si fa presente che gli istituti professionali potranno continuare a realizzare i relativi percorsi in regime di sussidiarietà. In assenza di specifiche determinazioni delle Regioni, per il corrente anno scolastico, gli istituti professionali continuano comunque a realizzare i suddetti percorsi in regime surrogatorio, in relazione alle qualifiche preesistenti. Nel luglio scorso, il Coordinamento tecnico della IX commissione della Conferenza delle Regioni ha avviato, d'intesa con il Ministero e il Dicastero del lavoro, i lavori per la predisposizione, nei tempi più brevi, delle linee guida di cui all'articolo 13 della legge n. 40/07 per la realizzazione di un'offerta coordinata di istruzione e formazione professionale, che interesserà anche i corsi già avviati.

ALLEGATO 3

5-02997 Zazzera: Riconoscimento della professionalità degli insegnanti abilitati in informatica nell'ambito del riordino delle classi di concorso.

5-03018 Gatti: Riconoscimento della professionalità degli insegnanti abilitati in informatica nell'ambito del riordino delle classi di concorso.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni n. 5-02997 dell'onorevole Zazzera e n. 5-03018 dell'Onorevole Gatti, in quanto hanno entrambe ad oggetto l'insegnamento dell'informatica nel biennio degli istituti tecnici e negli istituti professionali e mirano ambedue all'affidamento di detto insegnamento agli abilitati in informatica anziché ai docenti titolari delle classi di concorso A075 e A076 (dattilografia, stenografia e trattamento testi).

Come è noto, negli istituti tecnici e professionali si impartisce l'insegnamento di dattilografia e stenografia soprattutto nel primo biennio. La riforma ha previsto, in via graduale, l'insegnamento dell'informatica e non più del trattamento testi, con l'evidente intento di superare la precedente logica in base alla quale appariva necessario offrire al discente la possibilità di avvicinarsi alle principali apparecchiature informatiche, attualmente ormai alla portata della gran parte della popolazione, soprattutto quella giovanile.

È tuttavia evidente come per l'inserimento dell'informatica nella prima classe dei tecnici e dei professionali non si potrà non considerare sia la preparazione iniziale del discente sia le capacità del medesimo, non ancora in possesso delle indispensabili conoscenze e competenze provenienti dallo studio di scienze come la matematica.

Per tali peculiari ragioni è ragionevole considerare come i docenti attualmente in servizio e titolari delle classi di concorso A075 e A076 (dattilografia, stenografia e trattamento testi), opportunamente avviati a corsi di riconversione professionale, che attualmente sono in fase di predisposizione, possano degnamente impartire le principali conoscenze di base dell'informatica, utilizzando le acquisite capacità professionali metodologiche e di comunicazione, certamente non ancora in possesso dei giovani laureati in informatica.

ALLEGATO 4

5-03015 De Pasquale: Sugli interventi necessari per la sicurezza degli edifici scolastici del comune di Campi Bisenzio (FI).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto in discussione l'onorevole interrogante rappresenta che, in occasione di sopralluoghi effettuati da tecnici del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana-Umbria, è emersa la necessità della messa in sicurezza di alcune parti dell'edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado « Felice Matteucci » di Campi Bisenzio. A questo proposito, segnala che la competente amministrazione comunale ha fatto richiesta di finanziamento ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e, inoltre, chiede di conoscere se il Comune di Campi Bisenzio possa derogare al patto di stabilità interno.

Per brevità, non mi soffermerò sulle competenze in materia di edilizia scolastica e di messa in sicurezza dei relativi edifici, attribuite – come è noto – alle Regioni e agli Enti locali puntualmente obbligati; né mi soffermerò sull'impegno di questa amministrazione in ordine al tema della messa in sicurezza delle scuole, sul quale si è peraltro già riferito lo scorso 11 marzo in Aula Camera, rispondendo all'interpellanza urgente n. 2-00635 di cui è primo firmatario proprio l'Onorevole De Pasquale.

Per ciò che concerne la richiesta di finanziamento ai sensi della citata disposizione della legge finanziaria 2010, va

preliminarmente evidenziato che detta norma prevede l'attivazione di un piano di interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico nelle scuole « previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti, competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario ».

Al momento, però, il previsto atto di indirizzo delle competenti Commissioni parlamentari non risulta ancora definito dalle Commissioni medesime.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta di deroga alla disciplina del Patto di stabilità interno, finalizzata ad escludere dal saldo finanziario le spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici, il competente Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che l'eventuale esclusione dal Patto di stabilità interno di voci di entrata e di spesa diverse da quelle previste dalle disposizioni vigenti comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, con la conseguente necessità di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. Il medesimo Dicastero ha quindi fatto presente che la problematica potrebbe essere affrontata in sede di redazione del nuovo quadro di riferimento del Patto di stabilità interno 2011-2013.

ALLEGATO 5

**5-03043 Coscia: Sulla soppressione di 68 classi « a tempo pieno »
nella città di Roma.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante nella interrogazione in discussione chiede iniziative per garantire agli allievi e alle famiglie della città di Roma il tempo pieno richiesto.

Al riguardo, giova premettere che le richieste di tempo pieno da parte delle famiglie sono da sempre molto superiori alle possibilità di soddisfarle integralmente, in quanto il tempo pieno può essere concesso solo nell'ambito delle risorse complessive assegnate a ciascun ufficio scolastico regionale.

Per quanto riguarda la scuola primaria, per il secondo anno consecutivo aumentano gli alunni che potranno usufruire di questo quadro orario.

Infatti, nell'anno scolastico 2010-2011 sono attivate nella scuola primaria 782 classi a tempo pieno in più per un totale di 37.275.

Sono state quindi mantenute le promesse assunte dal Governo per una risposta positiva alla richiesta delle famiglie.

Nella circolare n. 37 del 2010 è stato precisato che nulla è innovato e che, pertanto, restano confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri settimanali. È stato inoltre evidenziato che le quattro ore residue rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

Con riguardo alle note dell'ufficio scolastico provinciale di Roma del 20 aprile 2010 e del 27 aprile 2010 si fa presente che con le medesime l'ufficio in questione nel comunicare ai dirigenti scolastici i criteri seguiti per la determinazione degli organici degli insegnanti nelle istituzioni scolastiche ha sottoposto all'attenzione dei medesimi la possibilità prevista nella circolare ministeriale n. 37 del 2010 di utilizzare parte delle ore derivanti dal recupero delle compresenze per l'attivazione di classi di tempo pieno sempre a 40 ore in egual numero dell'anno precedente. E ciò anche per consentire la prosecuzione del tempo pieno delle classi prime autorizzate per l'anno scolastico 2009-2010 e diventate seconde, tenuto conto che la popolazione scolastica della scuola primaria di Roma e provincia registra un incremento di 2.150 alunni.

Quanto poi alle notizie apparse in alcuni giornali circa operazioni di taglio agli organici delle classi prime degli istituti primari ed alla conseguente riduzione del numero delle medesime classi a tempo pieno, faccio presente che sono stati assegnati all'ufficio scolastico provinciale di Roma ulteriori 63 posti per il tempo pieno.

Per effetto dell'assegnazione delle ulteriori risorse l'ufficio territoriale di Roma ha potuto integrare l'organico delle scuole interessate ripristinando nelle forme originarie l'organico medesimo.

L'assegnazione delle ulteriori citate ulteriori risorse, così come l'adeguamento dell'organico, dove intervenuto, è stato comunicato alle istituzioni scolastiche medesime alla fine del mese di luglio.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	154
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 234 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	154
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Atto n. 238 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	156
INTERROGAZIONI:	
5-03202 Misiti: Tempi di realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone	157
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	161
5-03234 Lo Presti: Mancata erogazione alle aziende di trasporto operanti nelle regioni Friuli Venezia-Giulia e Sicilia del contributo statale a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali, relativo agli esercizi 2008 e 2009	158
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	162
5-03282 Zazzera: Disagi conseguenti all'assenza del servizio Eurostar nelle tratte ferroviarie che servono la regione Puglia	158
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	163
5-03295 Trappolino: Futuri sviluppi dell'aeroporto internazionale Sant'Egidio di Perugia ..	159
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	164
5-03321 Laratta: Disservizi ferroviari nelle stazioni di Cosenza e di Paola (Cosenza) e scarsa puntualità nel servizio di trasporto passeggeri da Cosenza verso Paola	159
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	165
5-03331 Biasotti: Disagi per le imprese nazionali conseguenti alle decisioni assunte da Ferrovie dello Stato in ordine al trasporto ferroviario di merci pericolose	160
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	167

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.55.**Variatione nella composizione della Commissione.**

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il deputato Denis Verdini, appartenente al gruppo Popolo della Libertà, ha cessato di far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

Atto n. 234.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 luglio 2010.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, avverte che lo schema di decreto in esame, emanato in base alla delega di cui all'articolo della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), reca attuazione della direttiva 2008/57/CE, con la quale si provvede a unificare ed aggiornare la normativa in materia di interoperabilità ferroviaria, dettata per il sistema ferroviario alta velocità dalla direttiva 96/498/CE e per il sistema ferroviario convenzionale dalla direttiva 2001/16/CE, entrambe mo-

dificate dalla direttiva 2004/50/CE. Fa presente che tale ultima direttiva è stata recepita con il decreto legislativo n. 163 del 2007, che viene ora abrogato dallo schema di decreto in esame.

Osserva che la direttiva avrebbe dovuto essere recepita entro il 29 luglio 2010; tuttavia, poiché il termine di quaranta giorni per il parere parlamentare scade successivamente alla predetta data, in applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2008, il termine di recepimento risulta prorogato di novanta giorni.

Rileva che la direttiva 2004/50/CE – che compone insieme ad altre due direttive (2004/49/CE e 2004/51/CE) il cosiddetto « secondo pacchetto ferroviario » – ha introdotto modifiche alla direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, e alla direttiva 2001/16/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, anche in relazione all'istituzione dell'Agenzia ferroviaria europea, disposta con il regolamento n. 2004/881/CE. La direttiva ha affidato all'Agenzia il compito di elaborare, su mandato della Commissione, qualsiasi progetto di adozione o revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e ha inoltre previsto l'estensione dell'ambito di applicazione geografico della direttiva 2001/16/CE, al fine di realizzare l'interoperabilità dell'intera rete.

Ricorda che con la direttiva 2008/57/CE vengono ora unificate in un unico strumento normativo le disposizioni concernenti l'interoperabilità, sia con riferimento al sistema convenzionale che a quello dell'alta velocità ferroviaria. Sottolinea che la direttiva mira inoltre a potenziare l'interconnessione delle reti ferroviarie nazionali ed il relativo accesso; a semplificare le procedure e le modalità per la conformità delle componenti di interoperabilità alle specifiche europee; a rendere compatibile il principio della interoperabilità con la sussistenza di sistemi ferroviari nazionali; a consentire agli Stati membri di derogare, in casi particolari, all'applicazione di determinate specifiche

europee; a utilizzare i criteri di interoperabilità anche al fine di incrementare l'intermodalità nel settore merci.

Passando ad una breve illustrazione del contenuto dello schema di decreto in esame, evidenzia che esso si compone di 38 articoli, suddivisi in sette Capi, e contiene in larga parte norme che riproducono quelle già vigenti, e contenute nei diversi atti di recepimento delle direttive sopra citate, nonché alcune disposizioni di carattere innovativo, concernenti le procedure di messa in servizio dei veicoli, il numero europeo del veicolo, e i registri della rete e dei veicoli.

Il Capo I contiene le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità del decreto, che detta le condizioni per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario nazionale con quello comunitario; tali condizioni riguardano la progettazione, costruzione, messa in servizio ristrutturazione, manutenzione esercizio del sistema, e le qualifiche professionali e condizioni di salute e sicurezza del personale addetto. Il comma 3 precisa l'ambito di applicazione del provvedimento, che viene esteso a tutto il sistema ferroviario nazionale, con le sole eccezioni di: tram, sistemi metropolitani e sistemi di trasporto leggero su rotaia; reti isolate dal sistema ferroviario e adibite solo a servizi passeggeri locali; infrastrutture private e veicoli utilizzati solo su queste per il trasporto merci; infrastrutture e veicoli ad uso locale, storico o turistico.

L'articolo 2 reca le definizioni, fra le quali si segnala quella relativa alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), di cui è oggetto ciascun sottosistema al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario. Il Capo II è riservato alle STI; in particolare, l'articolo 4 ne definisce l'oggetto, precisando che ogni sottosistema deve essere conforme alle STI vigenti al momento della messa in servizio. Le STI, ai sensi dell'articolo 5, vengono elaborate e modificate dall'ERA (Agenzia ferroviaria europea) su mandato della Commissione. Il Capo III concerne le componenti di interoperabilità. L'articolo 9 disciplina

l'immissione sul mercato di tali componenti, precisando che essi devono consentire di realizzare l'interoperabilità, rispondere ai requisiti essenziali ed essere sottoposti a regolare manutenzione. Secondo l'articolo 10, i componenti devono essere muniti della dichiarazione CE di conformità all'impiego e sottoposti alla procedura di valutazione di conformità all'impiego indicata nella pertinente STI. Per chi immette sul mercato componenti prive di requisiti essenziali, con irregolare dichiarazione CE, o privi della stessa, si prevede la sanzione pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro. Il Capo IV riguarda la disciplina e la gestione dei sottosistemi. L'Agenzia per la sicurezza ferroviaria, ai sensi dell'articolo 14, autorizza la messa in servizio dei sottosistemi strutturali solo se costruiti e installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali, e verifica che i sottosistemi rispettino le prescrizioni delle STI in tema di gestione e manutenzione. Il Capo V reca la normativa per la messa in servizio dei veicoli, con criteri di autorizzazione diversi in base alla conformità o meno alle STI. L'articolo 20 attribuisce la competenza in materia all'Agenzia per la sicurezza ferroviaria, la cui decisione viene riconosciuta in tutti gli Stati membri. Restano comunque valide le autorizzazioni rilasciate prima del 29 luglio 2008 in base ad accordi internazionali. L'articolo 25 consente l'autorizzazione di tipi di veicoli; l'Agenzia autorizza un veicolo che sia conforme ad altro già autorizzato in uno Stato membro, sulla base di una dichiarazione di conformità presentata dal richiedente. Il Capo VI riguarda gli organismi notificati, prevedendo all'articolo 27 che sia il Ministero dello sviluppo economico a notificare alla Commissione europea ed agli Stati membri l'elenco degli organismi competenti per la procedura di conformità delle componenti di interoperabilità e per le verifiche dei sottosistemi. L'articolo 30 affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di vigilare sulle attività di tali organismi. Il Capo VII detta norme per i registri della rete e dei veicoli. In particolare, l'articolo 32 prevede un sistema di numerazione,

mediante l'assegnazione, al momento dell'autorizzazione al servizio di ciascun veicolo ferroviario, di un « numero europeo del veicolo » (NEV). Il NEV viene indicato nella STI relativa all'esercizio e alla gestione del traffico. L'articolo 33 prevede che l'Agenzia per la sicurezza ferroviaria attribuisca a ciascun veicolo autorizzato al servizio un codice di identificazione alfanumerico, che figura in un apposito registro di immatricolazione nazionale, istituito presso l'Agenzia stessa. L'articolo 36 dispone le abrogazioni connesse alla entrata in vigore del nuovo decreto, mentre l'articolo 37 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Atto n. 238.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giacomo TERRANOVA (PdL), *relatore*, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame, recante attuazione della direttiva 2008/63/CE, viene emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008). Rileva che, non essendo previsto nella direttiva un termine di recepimento, il decreto deve essere adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, fissato al 29 luglio 2009, e quindi entro il 29 luglio 2010. Osserva che poiché lo schema di decreto è stato trasmesso al Parlamento il 27 luglio 2010, e il termine per l'espressione del parere scade il 6 settembre, trova applicazione la norma di cui all'articolo 1, comma 3, della legge

comunitaria 2008, secondo cui, qualora il suddetto termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di recepimento della direttiva, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Sottolinea che la direttiva 2008/63/CE detta norme in materia di concorrenza nei mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (apparecchi telefonici e telefax), con particolare riferimento ai criteri di allacciamento all'interfaccia della rete pubblica di telecomunicazioni. Ricorda che la disciplina nazionale, che viene interamente sostituita con lo schema di decreto, è attualmente dettata dalla legge n. 109 del 1991 e dal decreto ministeriale n. 314 del 1992.

Rileva che alcune disposizioni contenute nella direttiva non formano oggetto dello schema di decreto, in quanto già acquisite nell'ordinamento interno; si tratta delle norme in tema di vigilanza sulla pubblicazione delle specifiche interfaccia di rete da parte degli operatori, già disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 269 del 2001, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, e delle norme stabilite all'articolo 2 della direttiva, che impone agli Stati membri che hanno concesso alle imprese diritti speciali o esclusivi di provvedere alla soppressione di tali diritti.

Evidenzia che risultano invece recepite con il provvedimento le disposizioni relative alla qualificazione tecnica richiesta agli operatori economici per le operazioni di allacciamento ed installazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Passando ad una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1, comma 1, dello schema reca le definizioni, riproducendo quelle indicate dall'articolo 1 della direttiva. Il comma 2 stabilisce il diritto degli operatori economici di importare, commercializzare, installare e allacciare le

apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite, nonché di provvedere alla relativa manutenzione. Restano ferme le competenze attribuite agli operatori delle reti di comunicazione elettronica per la costruzione e gestione delle interfacce di rete pubblica, e l'obbligo di pubblicazione delle specifiche tecniche delle interfacce stesse, secondo le previsioni di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 269 del 2001.

L'articolo 2, al comma 1, dispone che i lavori di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature di cui all'articolo 1, comma 1, numero 1), lettera a) – apparecchiature allacciate all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere o ricevere informazioni – devono essere affidati ad imprese abilitate secondo criteri da stabilirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 2. Ricorda che tale comma prevede appunto che, entro dodici mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro dello sviluppo economico deve emanare – ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge n. 400 del 1988 – un decreto con il quale sono definiti: i requisiti di qualificazione tecnico-professionale richiesti alle imprese per essere abilitate all'esercizio delle attività indicate al comma 1, e le relative le modalità di accertamento e di valutazione; le modalità procedurali per il rilascio dell'abilitazione all'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica; i criteri per la costituzione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese abilitate; la definizione di caratteristiche e contenuti dell'attestazione che l'impresa rilascia al committente al termine dei lavori; la individuazione dei casi in cui gli utenti possono provvedere autonomamente alle predette attività.

Quanto all'accertamento dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali, rileva che la relazione illustrativa sottolinea come tali adempimenti rientrino nell'ambito delle attività istituzionali di competenza degli uffici del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo

economico, secondo le previsioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico.

I commi 3 e 4 dell'articolo 2 prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 sia per le attività di installazione, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), effettuate in assenza del titolo abilitativo previsto, sia per le dichiarazioni, contenute nell'attestazione rilasciata al committente, di cui al comma 2, lettera e), che siano difformi rispetto ai lavori svolti. Le sanzioni vengono applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2.

L'articolo 3 reca infine una disposizione abrogativa, specificando peraltro che la normativa vigente (legge n. 109 del 1991 e decreto ministeriale n. 314 del 1992) venga abrogata solo dopo 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo in esame, periodo entro il quale è prevista l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.10.

5-03202 Misiti: Tempi di realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone.

Il sottosegretario Mario Mantovani, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-MpA-Sud), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa, che dà conto delle numerose questioni emerse e prospetta lo stato dell'arte fornendo un quadro complessivo degli interventi. Ritiene che il prolungamento della pista dell'aeroporto Sant'Anna sia un intervento assolutamente indispensabile e debba rispondere anche all'esigenza di adeguamento della pista medesima, la quale è sottoposta a venti molto forti, che condizionano i decolli della e gli atterraggi. Fa presente che dalla risposta emerge il parere negativo reso dal Ministero dell'ambiente sul progetto presentato dalla società di gestione aeroportuale, ma non emergono le motivazioni che hanno indotto all'espressione di tale parere. Osserva quindi che sarebbe opportuno conoscere le ragioni in base alle quali il ministero ha ritenuto di dover esprimere un parere negativo, anche al fine di permettere alla società di gestione aeroportuale di rivedere il progetto. Quanto alla questione dello svincolo stradale al servizio dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone, dalla risposta emerge che tale opera è inclusa nell'ambito di un insieme di interventi infrastrutturali per i quali è stata già bandita la gara d'appalto, ma non sono chiari i tempi di realizzazione dell'opera medesima. Si riserva in ogni caso di monitorare le questioni oggetto dell'interrogazione e chiede al rappresentante del Governo di essere informato sugli ulteriori sviluppi.

5-03234 Lo Presti: Mancata erogazione alle aziende di trasporto operanti nelle regioni Friuli Venezia-Giulia e Sicilia del contributo statale a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali, relativo agli esercizi 2008 e 2009.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio LO PRESTI (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta,

che apre concrete speranze per le ditte interessate di ricevere le somme oggetto dell'interrogazione. Rileva tuttavia che dalla risposta si evince che la disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio è relativa soltanto alle somme relative al biennio 2008-2009 e che quindi non permette l'attribuzione alle imprese delle somme relative al periodo pregresso, per le quali si sono esposte ad oneri finanziari non indifferenti. Si dichiara quindi parzialmente soddisfatto della risposta e ritiene opportuno che il ministro precisi quali potranno essere gli ulteriori interventi volti a risolvere la questione oggetto dell'interrogazione per gli anni che vanno dal 2002 al 2008. Auspica infine che i tempi di erogazione delle somme alle imprese interessate siano quanto più brevi possibili, anche al fine di permettere alle imprese medesime di rientrare di un esborso finanziario di notevole entità.

5-03282 Zazzera: Disagi conseguenti all'assenza del servizio Eurostar nelle tratte ferroviarie che servono la regione Puglia.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, di cui tuttavia si dichiara insoddisfatto. Dalla risposta emerge infatti che la società RFI SpA sta cercando di supplire alla soppressione dei treni Eurostar nella regione Puglia attraverso un servizio sostitutivo che tuttavia ritiene assolutamente scadente, come si evince anche dai numerosi interventi sulla questione pubblicati nei quotidiani locali. Giudica opportuno invece che venga fatta una riflessione più generale sulla politica dei trasporti nel Paese, in quanto la soppressione delle coppie di treni Eurostar nel Mezzogiorno, associata ad un potenziamento della stessa tipologia di servizio nelle regioni settentrionali, è un segnale assolutamente negativo rispetto allo sviluppo del Sud Italia. Ritiene inoltre che l'intenzione del Go-

verno di elaborare un piano nazionale di trasporti che trasferisca quote di mercato dalla gomma al ferro sia smentita dalle decisioni della società ferroviaria. Sotto questo profilo, giudica del tutto fuori luogo le affermazioni dell'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, con cui la riduzione dei servizi è stata giustificata in base alla difficile situazione economica delle regioni meridionali. Ritiene al contrario che, proprio per sostenere la ripresa di tali regioni, sarebbe necessario potenziare i servizi. Invita quindi il Governo ad intervenire, pur nel rispetto dell'autonomia gestionale del gruppo Ferrovie dello Stato, affinché venga promosso e rafforzato il servizio di trasporto ferroviario nel Mezzogiorno, al fine di contribuire allo sviluppo di questa parte del Paese.

5-03295 Trappolino: Futuri sviluppi dell'aeroporto internazionale Sant'Egidio di Perugia.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, della quale si dichiara parzialmente soddisfatto. Osserva infatti che, sebbene sia stato chiarito l'obiettivo del rapporto citato nell'interrogazione e, pertanto, siano state smentite le ipotesi di chiusura di alcuni scali o di depotenziamento che erano comparse sugli organi di stampa, non sia stata data risposta al quesito relativo all'impegno sottoscritto nel 2009 tra Presidenza del Consiglio, ENAC e regione Umbria, avente ad oggetto il potenziamento dell'aeroporto di Perugia. Ricorda infatti che la convenzione firmata nel 2009 aveva previsto un investimento pari a 42 milioni di euro e che la regione Umbria ha già provveduto allo stanziamento della propria quota parte, pari a dieci milioni di euro. Si riserva quindi di formulare un successivo atto di sindacato ispettivo per avere una conferma più precisa dell'impegno sottoscritto nel 2009.

5-03321 Laratta: Disservizi ferroviari nelle stazioni di Cosenza e di Paola (Cosenza) e scarsa puntualità nel servizio di trasporto passeggeri da Cosenza verso Paola.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco LARATTA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del governo per la puntuale risposta resa, della quale si ritiene si ritiene tuttavia insoddisfatto. Fa presente che sulle linee oggetto dell'interrogazione si registrano continui e costanti ritardi, che non consentono agli utenti di prendere la coincidenza con le linee ferroviarie ad alta velocità. Osserva che oltre al problema del ritardo sono frequenti sulle linee in oggetto disservizi che creano forti disagi all'utenza e che le biglietterie risultano spesso chiuse anche nei mesi di più alta frequentazione, come ad esempio luglio ed agosto. Fa presente che delle due coppie di treni ad alta velocità che servivano la regione Calabria, quella in servizio da Lamezia Terme alle 6.30 con un treno «freccia argento» è stata soppressa da ieri. Osserva che si trattava di un servizio avviato durante il mese di maggio, non pubblicizzato e non promosso adeguatamente e di conseguenza soppresso, in quanto la risposta dell'utenza inevitabilmente non ha corrisposto alle aspettative della società ferroviaria. Sottolinea inoltre che il convoglio destinato a tale tratta è stato spostato su una tratta ad alta velocità ferroviaria della regione Lombardia. Evidenzia che in pochi mesi sono stati soppressi 13 treni nel Mezzogiorno, tra cui convogli storici che per anni hanno garantito la lunga percorrenza ferroviaria dal sud al nord del Paese. Fa presente che la Calabria è una regione particolarmente svantaggiata dal punto di vista delle infrastrutture, dal momento che l'unica autostrada in essa presente è costantemente occupata da cantieri che ne permettono la percorrenza su una sola corsia di marcia e a velocità molto limitata. Ritiene che la costante soppressione da parte della società ferroviaria dei servizi nel Mezzo-

giorno contribuisca notevolmente alla mancanza di sviluppo del sud del Paese. Osserva che crescenti disagi che l'utenza sta sopportando danno luogo sempre più frequentemente a contestazioni pubbliche nelle stazioni, relative soprattutto ai treni che effettuano servizi ferroviari locali. Rivela che dopo le ore 17 non è possibile usufruire di alcun servizio ferroviario da Roma diretto verso la Calabria, essendo stato cancellato il treno « freccia argento » che effettuava tale tratta partendo dalla capitale alle 19.15 e ritiene che questo costituisca un ulteriore elemento di assoluta gravità. Sottolinea quindi che la realtà è molto peggiore di quanto non venga rappresentato dalla risposta resa dal sottosegretario e invita pertanto il Governo ad effettuare una attenta riflessione sulla politica ferroviaria nel nostro Paese.

5-03331 Biasotti: Disagi per le imprese nazionali conseguenti alle decisioni assunte da Ferrovie dello Stato in ordine al trasporto ferroviario di merci pericolose.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Sandro BIASOTTI (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa. Fa presente che l'atto di sindacato

ispettivo era volto a ricevere l'avviso del Governo su una serie di problematiche che sono emerse successivamente alla immane tragedia ferroviaria occorsa a Viareggio. Pur ritenendo che debba essere valutata con estrema attenzione la sicurezza dei convogli ferroviari che trasportano merci pericolose, osserva che in seguito alla tragedia di Viareggio si è generato un allarmismo a volte esagerato che porta all'intervento dei vigili del fuoco ogni qualvolta ci sia un minimo segnale che possa far ritenere che si stiano verificando delle perdite di gas dai convogli. Fa presente che l'intervento dei vigili del fuoco è nella quasi generalità dei casi rivolto a trasferire il liquido infiammabile in un altro convoglio, con costi assai rilevanti per le imprese che effettuano il trasporto. Quanto alla decisione assunta dalla società Trenitalia di non effettuare più trasporti misti osserva che il più del 9 per cento delle imprese nel nostro Paese sono medie o piccole e che oggi, a seguito di tale decisione, si trovano costrette ad utilizzare veicoli che viaggiano sulla strada, con i problemi che da questo consegue sia dal punto di vista logistico che di impatto ambientale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

5-03202 Misiti: Tempi di realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'aeroporto Sant'Anna di Crotona.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La nuova torre di controllo realizzata da ENAV nell'Aeroporto di Sant'Anna di Isola Capo Rizzato è stata ultimata, ma non ancora resa agibile dall'ENAC in quanto, ad oggi, non risulta ancora rilasciato dalla autorità competente il richiedo necessario certificato di prevenzione incendi nonché il rilascio del parere igienico sanitario da parte della Azienda sanitaria locale. Da notizie assunte per le vie brevi, tali certificazioni potranno essere rilasciate già nelle prossime settimane.

La messa a norma delle superfici di RESA e STRIP è già stata completata nonché resa agibile con verbale della commissione incaricata in data 28 gennaio 2009 e definitivamente collaudata in data 16 febbraio 2009.

Il sistema ILS (Instrument landing system) sulla testata 17 per atterraggi da Nord, e il SALS sulla testata 35 verranno installati da parte di ENAV entro il corrente anno. Proprio in questi giorni si è tenuta una riunione fra la società di gestione, ENAC ed ENAV per definire il finanziamento dell'intervento stesso.

Si segnala inoltre che l'ENAV ha provveduto all'installazione e all'adeguamento dei sensori meteo.

Infine con atto dispositivo n. 10 del 19 giugno 2009 è stato approvato il progetto relativo per gli interventi infrastrutturali nell'aeroporto di Crotona secondo il Piano operativo nazionale.

Tale intervento non è ancora stato realizzato per indisponibilità dei fondi necessari.

Per quanto riguarda il prolungamento della pista citato nell'interrogazione, si rileva che il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare si era espresso negativamente circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società Aeroporto Sant'Anna di Crotona.

Ciò non preclude ovviamente che la società di gestione presenti un nuovo progetto di ampliamento della pista con modalità diverse da quelle precedentemente proposte. Ad oggi, non risulta tuttavia pervenuto ad ENAC alcun nuovo progetto.

Relativamente alla messa in sicurezza dello svincolo sulla strada statale 106 dell'aeroporto di Crotona, si rappresenta che tali lavori fanno parte dell'intervento denominato « messa in sicurezza della S.S. 106 Jonica dal km 219 al km 278 – 2° stralcio parte A » per il quale l'ANAS ha già bandito la gara di appalto integrato.

Il 16 luglio scorso è scaduto il termine per la presentazione delle offerte attualmente in fase di esame da parte della società stradale. Si fa presente che il bando di gara prevede che l'aggiudicatario dovrà completare il progetto esecutivo entro 90 giorni ed i lavori entro 840 giorni dall'ordine di avvio dell'ANAS.

ALLEGATO 2

5-03234 Lo Presti: Mancata erogazione alle aziende di trasporto operanti nelle regioni Friuli Venezia-Giulia e Sicilia del contributo statale a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali, relativo agli esercizi 2008 e 2009.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Al fine di fornire le informazioni necessarie per rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, si conferma quanto già esposto nella stessa circa la natura dei finanziamenti di cui alle leggi n. 47/04, n. 58/05 e n. 296/06 e la necessità di procedere all'erogazione dei contributi relativi agli esercizi 2008 e 2009.

Al riguardo, si informa che nello scorso mese di gennaio, ad inizio del corrente esercizio finanziario, dal portale informatico gestito dal Ministero dell' Economia e delle finanze « SICOGE » è emersa la mancanza della disponibilità di cassa sul capitolo di bilancio 1314 adibito all'erogazione dei finanziamenti di cui alle leggi di spesa in argomento.

Con nota in data 13 marzo 2010 l'amministrazione che rappresento ha inoltrato al Ministero dell'economia e delle finanze,

la richiesta di integrazione di cassa sul pertinente capitolo 1314 per un ammontare pari ad 212.516.246,13 euro al fine di poter disporre dei fondi necessari per il rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale e provvedere al pagamento dei finanziamenti per gli esercizi 2008 e 2009.

Solo nello scorso mese di luglio, si è avuta la conoscenza della disponibilità delle somme necessarie per procedere all'erogazione dei contributi in questione.

Soltanto a partire da tale data, pertanto, si è potuto dare avvio alle procedure per erogare i contributi dovuti, quantificati in esito all'esperimento delle relative procedure istruttorie previste dalle leggi di spesa di riferimento e dai conseguenti accordi e regolamenti.

ALLEGATO 3

5-03282 Zazzera: Disagi conseguenti all'assenza del servizio Eurostar nelle tratte ferroviarie che servono la regione Puglia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione all'offerta ferroviaria Eurostar da e per la Puglia, premettendo che tali servizi rientrano tra quelli operati in regime di autonomia commerciale da parte di Trenitalia S.p.a. e quindi senza il contributo statale, Ferrovie dello Stato, fa presente che, a partire dal settembre 2008, per gli Eurostar della Puglia che percorrono la linea adriatica – precedentemente effettuati con materiale rotabile ETR 500 – è stato previsto l'utilizzo del nuovo materiale tipo Eurostar City.

Tale determinazione risponde all'esigenza di ottimizzare l'utilizzo del materiale rotabile disponibile: gli ETR 500, infatti, sono stati concepiti e costruiti per viaggiare sulle linee AV, mentre il materiale ES City è progettato per linee sino a 200 chilometri orari, come è la linea adriatica, la cui velocità massima consentita è di 180 km/h.

Si tratta, in ogni caso, di treni completamente rinnovati, che offrono un comfort assolutamente in linea con quello della categoria Eurostar, alla quale appartengono; gli interni sono stati interamente riprogettati in funzione delle esigenze della clientela: nuove poltrone dotate di

prese elettriche, ampio spazio per i bagagli, un nuovo sistema di climatizzazione offrendo analoghe prestazioni con gli stessi orari, fermate e velocità commerciali e, peraltro, con una lieve riduzione di prezzo.

Va, inoltre, sottolineato che tali interventi di specializzazione sono in corso su tutta la rete nazionale e riguardano servizi effettuati in regime di mercato senza alcuna contribuzione pubblica.

Con riferimento alla situazione dei collegamenti Eurostar di Barletta con Roma, specificatamente citati dagli Interroganti, è opportuno precisare che:

sulla relazione Barletta-Roma e viceversa sono attualmente programmati 5 collegamenti giornalieri « Frecciargento » a cui si aggiungono 1 coppia di Intercity e 1 di Intercity Notte e 1 coppia di Eurostar periodici di fine settimana;

nella fascia di primo mattino è, inoltre, possibile raggiungere Roma da Barletta attraverso interscambio a Foggia con l'ES Fast 9350 con partenza da Barletta alle ore 6,43/arrivo a Roma alle ore 11,15.

ALLEGATO 4

5-03295 Trappolino: Futuri sviluppi dell'aeroporto internazionale Sant'Egidio di Perugia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Lo Studio per il sistema aeroportuale italiano costituisce la conclusione dell'indagine tecnica basata sull'analisi dello stato attuale degli scali nazionali al fine di offrire delle ipotesi di lavoro non solo per le future scelte di politica di trasporto aereo ma anche per le altre modalità di trasporto.

Sarà pertanto a tale livello di sistema che potranno essere definite le scelte strategiche.

La finalità dello studio è stata, tra l'altro, quella di offrire uno strumento valido ed aggiornato relativo al sistema aeroportuale nazionale per gli opportuni confronti con le realtà degli altri Paesi europei.

In sintesi, l'obiettivo dello studio è stato quello di valutare, in maniera adeguata ed interconnessa con gli altri sistemi di trasporto, i nodi fondamentali del trasporto aereo nazionale cercando di valorizzare la

funzione dei singoli scali aeroportuali nell'ottica di un sistema di rete coerentemente con la situazione storica, attuale e ragionevolmente prevedibile, ed evidenziando le criticità del sistema del trasporto nazionale nel suo complesso in relazione all'ottimale sviluppo degli aeroporti stessi offrendo uno strumento di supporto alla pianificazione, non solo per il settore aereo, ma anche per le altre modalità di trasporto.

In conclusione, si intende assicurare che ogni ventilata ipotesi riguardante chiusure o ridimensionamenti di scali nazionali – tra cui quello di Perugia – non è oggetto dello studio in questione in quanto solo concrete strategie successive potranno definire la vocazione e la missione di ciascuna realtà aeroportuale in un'ottica di valorizzazione delle infrastrutture esistenti.

ALLEGATO 5

5-03321 Laratta: Disservizi ferroviari nelle stazioni di Cosenza e di Paola (Cosenza) e scarsa puntualità nel servizio di trasporto passeggeri da Cosenza verso Paola.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto parlamentare sopra citato riguardante il servizio ferroviario della Calabria, con particolare riferimento a quello interessante Cosenza e Paola, si premette che l'offerta del servizio regionale nel territorio calabrese, come noto di competenza della Regione Calabria per quanto concerne la programmazione e la gestione, è costituita globalmente da oltre 250 collegamenti giornalieri, e assicura sulla relazione Cosenza-Paola circa 50 treni nell'arco della giornata, organizzati in un sistema cadenzato, a partire dalle ore 5.30 e fino alle ore 22.30 nella direzione Cosenza-Paola, e dalle 5.35 alle 23 nella direzione opposta.

L'offerta di media e lunga percorrenza da/per la stazione di Paola verso le località del centro/nord risulta composta da 34 collegamenti giornalieri (esclusi i periodici) di cui:

14 treni notte (EXP e ICN);

10 treni Intercity;

6 treni Eurostar;

4 treni Eurostar Fast.

La circolazione dei treni sulla direttrice in parola – dove il traffico per la tipologia di linea è da considerare relativamente intenso – risulta tuttavia condizionata dalle caratteristiche infrastrutturali prevalentemente a binario unico che, in determinate circostanze (avarie al materiale rotabile o agli apparati tecnici dell'infra-

struttura, etc.), possono compromettere la regolarità del servizio.

Relativamente all'episodio verificatosi il 20 luglio scorso, si fa presente che il treno R 12690, a causa di un'avaria ad un apparato infrastrutturale (deviatoio) nella stazione di Cosenza, è partito con 14 minuti di ritardo da quest'ultima stazione (ore 6.39 anziché 6.25) ed è giunto a Paola alle 7.04 anziché alle 6.46.

Per quanto riguarda la vendita dei titoli di viaggio – nel far presente che la biglietteria di Cosenza nei mesi di luglio ed agosto 2010 ha operato senza far registrare alcuna giornata di chiusura al pubblico – si precisa che la biglietteria di Paola è aperta tutti i giorni con turni mattutini e pomeridiani. Nel caso di eventuale contingente indisponibilità del servizio (come nel caso citato dall'Interrogante) la vendita dei biglietti nelle località di cui trattasi è comunque assicurata da emettitrici automatiche e da punti vendita abilitati, a cui si aggiungono le agenzie di viaggio, nonché il sistema di acquisto on-line e telefonico (*Call Center*); in particolare per la clientela di Paola sono disponibili nei locali della stazione due self service, due punti vendita ed una agenzia di viaggio situata nel centro cittadino.

Relativamente, infine, alla qualità del materiale rotabile, si evidenzia che tutto il materiale rotabile viene sottoposto ad operazioni di manutenzione programmata, secondo piani manutentivi che ciclicamente si ripetono in base alla percorrenza chi-

lometrica e/o alla scadenza temporale prevista per i vari tipi di rotabili. Per gli aspetti concernenti la pulizia, si fa presente che nonostante il rallentamento subito per effetto di una lunga serie di ricorsi presentati dagli appaltatori uscenti, sono stati stipulati tutti i contratti relativi

alla prima gara (interessanti gli impianti di alcune regioni) e, per quanto attiene alla seconda gara – riguardante gli impianti delle rimanenti regioni, tra cui quelli interessanti il bacino di traffico di cui trattasi – si sta completando l'espletamento delle relative procedure.

ALLEGATO 6

5-03331 Biasotti: Disagi per le imprese nazionali conseguenti alle decisioni assunte da Ferrovie dello Stato in ordine al trasporto ferroviario di merci pericolose.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Dopo il gravissimo incidente del 29 giugno 2009 a Viareggio è stata assunta, ai fini dell'incremento della sicurezza dei trasporti ferroviari di merci pericolose, una serie di controlli, disposizioni e cautele, in ossequio all'Atto di indirizzo emanato nel luglio 2009 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla sicurezza del trasporto ferroviario nonché a conseguenti specifiche direttive impartite per tale comparto di trasporti dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF).

Per quel che concerne la tenuta dei carri serbatoi, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, si rileva che la stessa è specificamente controllata negli scali di confine per tutti i treni entranti in Italia da Nazioni confinanti, ancorché assoggettati a visita tecnica in fiducia nelle reti di provenienza del trasporto. Qualora si ravvisino sospetti di perdite, i carri interessati sono scartati e portati in specifici impianti attrezzati per essere controllati e bonificati – se del caso – da parte dei Vigili del Fuoco. Pari procedura viene utilizzata anche qualora si ravvisino perdite durante in tragitto sulla rete nazionale.

In merito a una disposizione concernente il divieto di transito di treni con carri trasportanti merci pericolose in composizione con carri con merce ordinaria, si fa presente che tale provvedimento è stato proposto da RFI ad ANSF – in un quadro organico di iniziative avanzate dalla stessa RFI – in esito a specifiche sollecitazioni rappresentate da ANSF per ridurre ulteriormente i rischi di trasporto di dette merci e quelli conseguenti alle manovre di

selezione e riordino dei carri connesse a composizioni merceologiche promiscue.

Su tale proposta ANSF non si è ancora espressa, per cui allo stato attuale il provvedimento in questione non è stato emesso.

Per quanto riguarda il processo di ristrutturazione industriale intrapreso da Trenitalia, è in tale contesto che si inserisce, tra l'altro, la riorganizzazione del traffico a carro singolo o gruppi di carri (il cosiddetto traffico « diffuso »), le cui caratteristiche – modesti volumi di merce trasportata, forte frammentazione sul territorio e conseguenti notevoli complessità operative – rendono il trasporto particolarmente oneroso e non competitivo nei confronti del trasporto su gomma.

La nuova struttura di offerta del « diffuso » ha previsto il passaggio da un sistema a rete ad una concentrazione sulle principali aree industriali del Paese, su specifiche relazioni, per migliorarne l'efficacia, la qualità e l'affidabilità e contemporaneamente consolidare e sviluppare il posizionamento dell'azienda nel settore con un modello industriale più snello e flessibile.

Relativamente al trasporto delle merci pericolose, nel porre in evidenza che Trenitalia, nell'organizzazione del servizio di trasporto, applica in modo rigoroso la normativa europea espressa dal RID « Regolamento Internazionale per il Trasporto delle Merci Pericolose per Ferrovia », si fa presente che in base a una disposizione emanata dal Gestore dell'Infrastruttura – a cui tutte le imprese ferroviarie sono tenute ad uniformarsi – che preclude

l'effettuazione del trasporto di merci pericolose a traffico « diffuso », vengono organizzati per tale tipologia di trasporto treni « dedicati » multicliente.

Tale modalità di trasporto consente, infatti, di programmare ed effettuare il trasferimento delle merci pericolose con una chiara identificazione del percorso — senza soluzione di continuità dall'origine alla destinazione — limitando al massimo i tempi di percorrenza ed evitando soste prolungate negli scali, nel rispetto dei tempi prescritti.

Analogamente, per quanto attiene al materiale rotabile in avaria, vengono organizzati « treni dedicati » per il trasporto dei carri riparandi da/per le officine di manutenzione, dove vengono effettuati gli interventi di riparazione necessari al ripristino dell'efficienza dei rotabili.

Va tuttavia evidenziato che gli aspetti riguardanti scelte gestionali ed organizzative dell'impresa ferroviaria non appaiono suscettibili di diretto controllo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla luce dei principi di autonomia recati dalle norme vigenti: in particolare si richiama l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 che espresamente sancisce il principio di « autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie ».

Il nuovo approccio al tema assunto da Trenitalia, se da un lato tende a migliorare la remunerazione economica per l'impresa ferroviaria nel trasporto delle merci pericolose, dall'altro potrebbe comportare l'effetto di rendere di più difficoltoso il tra-

sporto su ferrovia di limitati quantitativi di materie pericolose che potrebbero pertanto essere indotte a privilegiare la modalità stradale.

Poiché la nuova impostazione della offerta di trasporto a « carro singolo » delle merci pericolose rappresentata da Trenitalia è di recente introduzione, aprile 2010, non è stato possibile valutare appieno l'impatto di tale decisione sulle attività economiche delle aziende che utilizzano merci pericolose nei loro cicli produttivi e se altre imprese ferroviarie, operanti nell'ambito del trasporto del trasporto merci pericolose, possano ed abbiano la capacità organizzativa di assorbire la quota di mercato dal quale Trenitalia ritiene di uscire avendo valutato insufficienti i ricavi da questi servizi per remunerarne i costi.

Il Ministero ritiene quindi importante procedere ad una attenta valutazione di tutte le possibili conseguenze derivanti dalla decisione di Trenitalia con l'individuazione ed attuazione di ogni possibile soluzione per evitare possibili trasferimenti del traffico commerciale di dette sostanze dalla ferrovia alla strada. Azioni che potranno avere carattere di incentivazione per orientare la movimentazione delle merci pericolose verso la modalità ferroviaria pur mantenendo i necessari controlli imposti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ed anche, se necessario e nelle sedi opportune, carattere coercitivo in considerazione dell'importante ruolo svolto da Trenitalia nel settore del trasporto ferroviario nazionale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
ERRATA CORRIGE	169

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 360 del 28 luglio 2010, a pagina 85, prima colonna, nona riga, prima della parola « Formisano », aggiungere le seguenti « Anna Teresa ».

A pagina 89, prima colonna, ventiseiesima riga, prima della parola « Formisano », aggiungere le seguenti « Anna Teresa ».

A pagina 91, seconda colonna, ventiquattresima riga, prima della parola « Formisano », aggiungere le seguenti « Anna Teresa ».

A pagina 96, seconda colonna, sedicesima riga, prima della parola « Russo », aggiungere la seguente « Antonino ».

A pagina 97, seconda colonna, ventiquattresima riga, prima della parola « Pa-

risi », aggiungere le seguenti « Arturo Mario Luigi ».

A pagina 98, seconda colonna, ventiseiesima riga, prima della parola « Merlo », aggiungere la seguente « Giorgio ».

A pagina 99, prima colonna, sedicesima riga, prima della parola « Martino », aggiungere la seguente « Pierdomenico ».

A pagina 100, seconda colonna, quarta riga, prima della parola « Carra », aggiungere la seguente « Marco ».

A pagina 100, seconda colonna, quinta riga, sostituire la parola « Pepe », con le seguenti « Mario Pepe (PD) ».

A pagina 100, seconda colonna, trentacinquesima riga, prima della parola « Carra », aggiungere la seguente « Marco ».

A pagina 100, seconda colonna, trentaseiesima riga, sostituire la parola « Pepe », con le seguenti « Mario Pepe (PD) ».

A pagina 101, prima colonna, trentaduesima riga, prima della parola « Carra », aggiungere la seguente « Marco ».

A pagina 101, prima colonna, trentatreesima riga, sostituire la parola « Pepe », con le seguenti « Mario Pepe (PD) ».

A pagina 101, seconda colonna, diciassettesima riga, prima della parola « Carra », aggiungere la seguente « Marco ».

A pagina 101, seconda colonna, diciottesima riga, sostituire la parola « Pepe », con le seguenti « Mario Pepe (PD) ».

A pagina 102, prima colonna, ventottesima riga, prima della parola « Russo », aggiungere la seguente « Antonino ».

A pagina 105, seconda colonna, venticinquesima riga, prima della parola « Formisano », aggiungere le seguenti « Anna Teresa ».

A pagina 105, seconda colonna, ventinovesima riga, prima della parola « Formisano », aggiungere le seguenti « Anna Teresa ».

A pagina 112, seconda colonna, trentaseiesima riga, prima della parola « Farina », aggiungere la seguente « Gianni ».

A pagina 112, seconda colonna, trentasettesima riga, prima della parola « Parisi », aggiungere le seguenti « Arturo Mario Luigi ».

A pagina 114, prima colonna, trentatreesima riga, prima della parola « Farina », aggiungere la seguente « Gianni ».

A pagina 114, prima colonna, trentaquattresima riga, prima della parola « Parisi », aggiungere le seguenti « Arturo Mario Luigi ».

A pagina 114, seconda colonna, nona riga, prima della parola « Farina », aggiungere la seguente « Gianni ».

A pagina 114, seconda colonna, decima riga, prima della parola « Parisi », aggiungere le seguenti « Arturo Mario Luigi ».

A pagina 114, seconda colonna, sedicesima riga, prima della parola « Farina », aggiungere la seguente « Gianni ».

A pagina 114, seconda colonna, diciassettesima riga, prima della parola « Parisi », aggiungere le seguenti « Arturo Mario Luigi ».

A pagina 115, prima colonna, ottava riga, prima della parola « Farina », aggiungere la seguente « Gianni ».

A pagina 115, prima colonna, nona riga, prima della parola « Parisi », aggiungere le seguenti « Arturo Mario Luigi ».

A pagina 115, seconda colonna, nona riga, prima della parola « Farina », aggiungere la seguente « Gianni ».

A pagina 115, seconda colonna, decima riga, prima della parola « Parisi », aggiungere le seguenti « Arturo Mario Luigi ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazioni nella composizione della Commissione	171
7-00364 Moffa: Iniziative concernenti le vittime dell'esposizione all'amianto nello stabilimento Goodyear di Cisterna di Latina (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00089</i>)	171
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	184

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	175
Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	175

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	180
Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. C. 3541 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	180
Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro. C. 473 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che i deputati Nicola Cosentino, Antonino Lo Presti e Marco Marsilio entrano a far parte della Commissione e che i deputati Carmelo Briguglio, Aldo Di Biagio e Marcello Tagliatela cessano di farne parte.

Nel rivolgere un saluto di benvenuto ai nuovi componenti, intende altresì esprimere un sincero ringraziamento ai deputati che hanno lasciato la Commissione, per il prezioso contributo sinora fornito.

7-00364 Moffa: Iniziative concernenti le vittime dell'esposizione all'amianto nello stabilimento Goodyear di Cisterna di Latina.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00089).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 29 luglio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è iniziata la discussione della risoluzione in titolo; in quella occasione, il rappresentante del Governo si è riservato di esprimere una più compiuta valutazione degli impegni contenuti nell'atto di indirizzo, chiedendo di poterne rinviare la deliberazione ad altra seduta, anche al fine di garantire un appropriato coordinamento tra i dicasteri interessati.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI osserva che la risoluzione in discussione sollecita una riflessione più che mai attuale sulla tematica della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, ribadendo in proposito che l'Esecutivo, fin dal suo insediamento, ha posto tra le proprie priorità l'innalzamento del livello di tutela dei lavoratori, attraverso la completa attuazione del testo unico sulla sicurezza, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni. Ritiene, peraltro, che non si possa non rilevare che il fenomeno infortunistico non si contrasta unicamente con il completamento del quadro giuridico di riferimento, ma anche attraverso una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro. In questo senso, giudica importante ricordare che il testo unico ha previsto una disciplina ancora più impegnativa con riferimento al rapporto tra appaltante e appaltatore, introducendo il « Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza », al fine di poter disporre di una compiuta conoscenza di tutti gli elementi necessari per svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza. Fa presente, inoltre, che molte delle iniziative dirette all'attuazione del testo unico sono state devolute alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, composta in maniera paritaria e tripartita da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro: la predetta Commissione si è più volte riunita, al fine di affrontare le questioni

specificamente devolute alla sua competenza, tra le quali cita, a titolo esemplificativo, l'elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello *stress* lavoro-correlato e l'individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta « patente a punti » per il settore edile. Ricorda poi che, allo scopo di promuovere la diffusione di informazioni in materia di sicurezza, nella consapevolezza dell'assoluto rilievo che riveste in questo ambito la conoscenza e la formazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha messo a disposizione dell'utenza una sezione del proprio sito *Internet*.

Per quanto concerne, quindi, gli specifici impegni richiesti al Governo con l'atto di indirizzo in titolo, osserva, in primo luogo, che l'intero Esecutivo non può che auspicare che la drammatica vicenda dei lavoratori della *Goodyear*, i cui diritti sono stati riconosciuti in sede giudiziale, possa trovare al più presto una positiva conclusione. In tal senso, si dichiara in grado di assicurare la massima disponibilità del Governo all'apertura di un eventuale tavolo di confronto con tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti, nel rispetto delle reciproche competenze, nell'ambito del quale portare all'attenzione e monitorare le questioni ancora aperte, nell'interesse primario dei lavoratori drammaticamente coinvolti e delle loro famiglie, che ancora attendono giustizia.

Antonio BOCCUZZI (PD), nel ringraziare il presidente per aver presentato la risoluzione in discussione, ponendo con ciò all'attenzione del Parlamento la tematica importante della sicurezza sul lavoro, coglie l'occasione per stigmatizzare le dichiarazioni di recente rese in materia dal Ministro Tremonti (sia pur parzialmente smentite in una fase successiva), in occasione di un evento pubblico tenuto a Bergamo, dalle quali si trae la chiara ostilità nei confronti di norme che giudica fondamentali e che, invece, sono considerate — dall'attuale maggioranza — come regole oppressive rispetto alla libera iniziativa economica. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se le predette

dichiarazioni siano in linea con quanto testé affermato a nome del suo dicastero, domandandosi se non vi siano i presupposti per valutare l'organizzazione di un'audizione in Commissione dello stesso Ministro Tremonti, al fine di chiarire la sua posizione sull'argomento.

Gaetano PORCINO (IdV), nel ringraziare il presidente per essersi fatto promotore della risoluzione in discussione, nella quale sono in gioco fondamentali diritti individuali e sociali meritevoli della massima tutela, si chiede per quale motivo i familiari delle vittime debbano essere costretti ad arrivare al punto di promuovere un'azione giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento di danni che hanno causato ormai conseguenze terribili e ineliminabili. Si interroga se non sia il caso di promuovere, piuttosto, un'azione preventiva più mirata, che affronti il tema generale della tutela della salute e della sicurezza di quelle migliaia di lavoratori costretti in contesti lavorativi disagiati e ad elevato rischio di incidenti. Ritiene necessario, quindi, sollecitare l'avvio dell'*iter* di esame delle proposte normative che intervengono sulla materia dell'esposizione all'amianto, giacenti da tempo in Parlamento, al fine di evitare che l'atteggiamento negligente dello Stato, oltre che ricadere in primo luogo sui diretti interessati, con danni gravissimi alla salute, vada a coinvolgere i familiari delle vittime, per i quali, comunque, auspica un intervento urgente del Governo.

Cesare DAMIANO (PD) auspica l'approvazione della risoluzione in titolo, al fine di porre rimedio ad una situazione di grande incertezza, che vede molte famiglie in attesa di un risarcimento riconosciuto con sentenze passate in giudicato. Manifestato apprezzamento per la disponibilità del rappresentante del Governo ad avviare un tavolo per la risoluzione della vicenda in questione e per l'attenzione prestata alle tematiche della sicurezza del lavoro (come quella connessa ai rischi derivanti dallo *stress* di lavoro-correlato), si augura che un tale positivo atteggiamento possa

segnare l'inizio di un nuovo corso all'interno della compagine governativa, finora caratterizzato da una certa ostilità nei confronti della normativa sul lavoro, vista il più delle volte come un ostacolo burocratico. In proposito, ricorda che in materia il Governo in carica ha adottato provvedimenti tendenti a rendere più difficile la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro (come l'eliminazione della responsabilità solidale dei committenti nel sistema degli appalti), rispetto ai quali occorre porre rimedio al più presto, con un'azione di carattere totalmente opposto.

Quanto alla questione più specifica posta con la risoluzione in discussione, si chiede, in conclusione, quali possano essere in concreto le iniziative urgenti che il Governo può mettere in atto al fine di garantire il riconoscimento dei diritti legittimamente rivendicati dai familiari delle vittime, augurandosi che si possa passare rapidamente dalle parole ai fatti.

Teresio DELFINO (UdC), pur manifestando apprezzamento per l'iniziativa assunta a tutela delle vittime dell'esposizione all'amianto, ritiene necessario che il Governo persegua come prioritario l'obiettivo più generale del miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori, svolgendo un'azione di monitoraggio costante e capillare sul territorio, al fine di evitare il ripetersi di incidenti sul lavoro, il più delle volte determinati da una carenza di vigilanza e da una insufficiente valutazione dei rischi collegati allo svolgimento dell'attività lavorativa stessa.

Passando al tema più specifico dell'atto di indirizzo in discussione, auspica l'approvazione della risoluzione, al fine di dare attuazione ad un fondamentale e sacrosanto principio di diritto, riconosciuto anche in sede giudiziaria, a favore dei familiari delle vittime dell'esposizione all'amianto.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), giudicando meritoria l'iniziativa assunta a tutela dei familiari delle vittime dell'esposi-

zione all'amianto nello stabilimento *Goodyear*, che testimonia la grande considerazione tenuta dall'intera Commissione per tematiche tanto delicate, ricorda tuttavia che l'Italia è uno dei Paesi più virtuosi a livello comunitario in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel ritenere, in ogni caso, essenziale mantenere elevato il livello di attenzione su tali materie, auspica l'approvazione della risoluzione in discussione, nel cui dispositivo si potrebbe anche inserire un inciso teso ad impegnare il Governo ad affrontare la problematica in senso più generale, non limitandosi, quindi, alla risoluzione del singolo caso descritto nel presente atto d'indirizzo.

Antonino FOTI (Pdl), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in titolo, auspica che, grazie all'approvazione di tale atto d'indirizzo, il Governo possa avviare al più presto un tavolo di confronto, che coinvolga anche il livello interministeriale, in vista del dovuto risarcimento a favore dei familiari delle vittime dell'esposizione all'amianto.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia tutti i gruppi per la preannunciata adesione ad una risoluzione che affronta un tema delicato, tuttora in attesa di soluzione. Quanto alla questione, più generale, della piena attuazione della normativa per l'esposizione all'amianto, osserva che la riforma è bloccata anche a causa della mancanza di adeguate risorse; peraltro, ricorda come la Commissione abbia promosso le intese con il Senato per poter avviare l'esame delle numerose proposte di legge in materia ad essa assegnate, senza tuttavia trovare l'accordo con l'altro ramo del Parlamento, che ha ritenuto di procedere nell'*iter*, già iniziato, del provvedimento a prima firma del senatore Casson. Auspica, quindi, che l'esame di questo testo presso il Senato proceda in maniera sollecita, atteso anche che la Commissione di merito ha già svolto il previsto ciclo di audizioni.

Passando al merito della sua risoluzione, nel ringraziare il Governo per l'ausilio fornito, ricostruisce le vicende che hanno interessato i familiari delle vittime dello stabilimento di Cisterna di Latina, segnalando come vada scongiurato il tentativo che una importante multinazionale come la *Goodyear* possa individuare soluzioni di comodo per eludere una sentenza del giudice italiano. Al contempo, riconosce l'esigenza di ampliare – in termini più generali – l'impegno al Governo, contemplando, accanto alla grave situazione descritta nell'atto di indirizzo, anche il complesso delle situazioni che presentano caratteristiche simili. A questo proposito, presenta una nuova versione della propria risoluzione (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione da parte della Commissione.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), in relazione alla nuova versione della risoluzione testé presentata, si domanda quale sia il significato da attribuire alla definizione di « tavolo di confronto generale » in essa contenuta.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che la definizione richiamata intende prevedere che il tavolo che il Governo si impegna a costituire possa monitorare – come richiesto dallo stesso Esecutivo e da numerosi gruppi oggi intervenuti – tutte le questioni aperte sul territorio, partendo ovviamente dalla grave situazione della *Goodyear* di Cisterna di Latina.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un orientamento favorevole sulla nuova versione della risoluzione in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della risoluzione in discussione, che assume il numero 8-00089.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.40.**Sull'ordine dei lavori.**

Donella MATTESINI (PD) intende sfruttare l'occasione della presenza del sottosegretario Viespoli per ricordare che, prima della sospensione dei lavori parlamentari, in esito alla discussione di una risoluzione presentata dal suo gruppo, il rappresentante del dicastero del lavoro e delle politiche sociali aveva dato la propria disponibilità a dare vita ad una sede di confronto in merito al problema della tutela dei posti di lavoro del personale operante nel settore dei servizi di pulizia e sorveglianza nelle scuole. Si domanda, pertanto, quali siano stati gli sviluppi di tale vicenda.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI assicura che provvederà personalmente a convocare, in tempi rapidi, il preannunciato tavolo di confronto, per affrontare il problema dei rapporti di lavoro in essere negli appalti scolastici.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che il rappresentante del Governo abbia fornito un'indicazione ragionevolmente certa circa la convocazione del tavolo di confronto, che non potrà che avvenire in tempi quanto mai rapidi.

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, l'esame di un interessante atto dell'Unione europea, il cosiddetto « Libro verde sulle pensioni », che — come previsto dalla richiamata norma regolamentare — può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione stessa esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative conseguenti. Al riguardo, infatti, osserva che sul Libro verde « Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa » la Commissione europea ha avviato una procedura di consultazione, organizzata mediante la predisposizione di alcune domande a cui i soggetti interessati sono invitati a rispondere: si tratta di una prassi comune per le iniziative dell'Unione Europea, con l'obiettivo di coordinare, secondo un disegno il più possibile coerente, le posizioni e i problemi riguardanti i singoli paesi e i relativi sistemi pensionistici. Fa notare, quindi, che le domande sono caratterizzate da un alto contenuto tecnico-giuridico e dall'esigenza di individuare soluzioni operative sulle principali questioni attinenti ai sistemi pensionistici, alle loro riforme e modernizzazioni, con particolare riferimento alle competenze della UE; tale impostazione, utilmente pratica, non esime, peraltro, dallo svolgere alcune considerazioni generali in premessa, che ritiene possano essere riferite, in particolare, ai quesiti da 1 a 4 e 14 del citato Libro verde e che intende brevemente riassumere.

Segnala anzitutto che sarebbe sicuramente importante se l'Unione europea assumesse un ruolo di indirizzo più efficace rispetto alle esperienze fino ad ora seguite attraverso il « Metodo del coordinamento aperto », basato sostanzialmente su pratiche un po' burocratiche di « *moral suasion* », dal momento che la materia del welfare è riservata alle politiche dei singoli Stati; le indicazioni della UE devono riguardare non solo l'adeguatezza dei trattamenti (che non può non risultare, in una logica di corretta distribuzione del rischio,

dalla somma della previdenza obbligatoria a ripartizione e di quella privata a capitalizzazione), ma anche la sostenibilità dei sistemi, essendo questa la condizione necessaria (anche se non sufficiente) per affrontare le sfide delle trasformazioni demografiche e occupazionali che tanto preoccupano – soprattutto alla luce della crisi economica e finanziaria – l’Unione, come risulta non solo dal Rapporto sull’invecchiamento del 2009 e dallo stesso Libro verde, laddove si afferma che: «La recente crisi finanziaria ed economica ha aggravato e amplificato gli effetti della marcata tendenza all’invecchiamento della popolazione. Le sue ripercussioni negative sulla crescita economica, sui bilanci pubblici, sulla stabilità finanziaria e sull’occupazione hanno acuito l’urgenza di una riforma delle pensioni e in particolare di una modifica delle condizioni di acquisizione dei diritti pensionistici. La crisi ha messo in luce la necessità di fare di più per migliorare l’efficienza e la sicurezza dei regimi pensionistici, che non costituiscono soltanto uno strumento che assicura condizioni di esistenza dignitose alle persone anziane, ma anche la giusta ricompensa di una vita di lavoro». Sempre a proposito di adeguatezza dei trattamenti, a suo giudizio, va poi tenuta presente la necessità di prevedere forme di solidarietà a carico della fiscalità generale – nei casi in cui il montante contributivo non assicura un trattamento pensionistico «dignitoso» – a favore, soprattutto, di coloro che hanno avuto una vita lavorativa caratterizzata da rapporti di lavoro discontinui e precari; allo stesso modo, deve essere affrontata la questione della difesa, nel tempo, del valore della pensione, che non può essere affidata alla sola salvaguardia del potere d’acquisto eroso dall’inflazione, ma deve in qualche modo essere raggugliata agli incrementi della produttività complessiva del Paese, mediante un collegamento operativo alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori attivi. Più in generale, rileva che il crollo del PIL, in conseguenza della grave crisi economica e finanziaria, ha, nei fatti, determinato un notevole incremento dell’incidenza della

spesa pensionistica sul prodotto, determinando l’anticipo di scenari attesi più avanti, quando si sarebbe verificato l’accesso al pensionamento delle «coorti dei *baby boomers*»: il nuovo ruolo di indirizzo dell’Unione potrebbe, dunque, consistere nella formulazione, nel quadro del «Metodo del coordinamento aperto», di proposte e suggerimenti, rivolti a ciascun Paese, sulla base di una specifica istruttoria sui problemi dei diversi sistemi pensionistici; in sostanza, il «Metodo del coordinamento aperto» in materia pensionistica dovrebbe assumere le caratteristiche, nell’ambito dell’Ecofin, dell’esame che attualmente è riservato alle manovre finanziarie annuali.

Sottolinea poi che lo spazio che il Libro verde riconosce ai temi della previdenza privata e ai fondi professionali rappresenta un riconoscimento del ruolo strategico che il secondo pilastro può e deve svolgere in una prospettiva di riforma del settore: un sistema a due pilastri – proprio perché ripartisce il rischio ora sulla finanza pubblica ora sui mercati finanziari – è sicuramente più solido di un sistema limitato al solo pilastro obbligatorio e pubblico. A questo proposito, sulla base dell’esperienza compiuta soprattutto in Italia, ritiene che si possa arrivare alla conclusione che lo sviluppo del secondo pilastro è fortemente condizionato dall’ammontare delle risorse che confluiscono alla previdenza obbligatoria, nel contesto di disponibilità reddituali limitate. Osserva che in Italia si è cercato di ovviare a tale inconveniente di carattere strutturale mettendo a disposizione dei lavoratori il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando e facendone la principale fonte di finanziamento della previdenza privata; questa misura, tuttavia, ha avuto, a causa di diversi motivi, finora efficacia limitata (solo il 27 per cento dei lavoratori dipendenti del settore privato aderiscono a un fondo pensione complementare) e ha lasciato scoperti quei settori del mercato del lavoro che non dispongono del TFR, per i quali si rende opportuno pensare a forme più accentuate di deducibilità fiscale dei contributi versati o a forme limitate e

volontarie di *opting out* rispetto alle aliquote della contribuzione obbligatoria. Fa notare che si tratta, in sostanza, di destinare alla previdenza complementare, nella misura del possibile, risorse (e quindi oneri) già gravanti sul costo del lavoro delle imprese e sul reddito netto dei lavoratori, dovendo tenersi conto, infatti, che, a fronte di un onere pari al 33 per cento della retribuzione destinato alla previdenza obbligatoria, di circa il 7 per cento riferito al TFR, non resterebbe una base economica adeguata per i versamenti ai fondi pensione e alle altre forme di previdenza complementare, se non si cercasse di riconvertire qualcuna di queste voci che già hanno finalità di copertura pensionistica, utilizzando pertanto, sulla base di un'opzione volontaria, una parte della attuale contribuzione obbligatoria, a carico dei datori e dei lavoratori, a favore della previdenza privata.

Segnala, altresì, che l'innalzamento dell'età effettiva di pensionamento era un obiettivo già coerente con la Strategia di Lisbona, la quale aveva assunto, ai fini degli obiettivi occupazionali previsti nel 2010, il conseguimento di un tasso di impiego pari al 50 per cento per le persone in età compresa tra 55 e 64 anni: le indicazioni del Consiglio di Barcellona, nel 2002, avevano reso coerenti gli aspetti attinenti al mercato del lavoro con quelli riguardanti i sistemi pensionistici (e il loro equilibrio a fronte della impennata costante e progressiva dell'attesa di vita), preconizzando interventi che allungassero di 5 anni, entro il 2010, l'età media effettiva di pensionamento. Fa notare che le riforme hanno sicuramente ritardato l'uscita dal mercato del lavoro, sia delle lavoratrici che dei lavoratori (nel 2009, in piena crisi, i lavoratori con più di 55 anni sono aumentati di 125.000 unità, proprio per effetto delle modifiche apportate alle regole del pensionamento), ma si rimane lontani dall'obiettivo indicato, il cui raggiungimento è stato riprogrammato nell'ambito della strategia « Europa 2020 »: in proposito, si ritiene utile prevedere, come indicazione della UE, meccanismi di adeguamento automatico dell'età pensionabile

all'evoluzione demografica come, peraltro, disposto in Italia a partire dal 2015; ma si considera, altresì, necessario adottare meccanismi di pensionamento flessibile, in grado di rispondere anche a differenti propensioni delle persone, ovviamente in un contesto in cui vi sia un'effettiva corrispondenza tra l'importo della pensione e l'ammontare dei contributi versati durante l'intera vita lavorativa. Per tali ragioni, osserva che anche da questo punto di vista il ruolo della previdenza complementare è importante, per consentire a chi lo desidera di accedere al pensionamento in anticipo senza però vedersi troppo ridurre il trattamento complessivo. Intende rilevare, in conclusione della sua esposizione introduttiva, che il buon esito dell'obiettivo del prolungamento della vita attiva dei lavoratori anziani non può dipendere solamente da nuove e più rigorose regole in materia pensionistica, ma deve trovare un'adeguata risposta in misure contrattuali riguardanti l'orario, le politiche formative e di organizzazione del lavoro, allo scopo di consentire l'impiego effettivo e proficuo degli anziani, rimuovendo o attenuando, anzitutto, gli effetti di eventuali normative discriminatorie, in base all'età sul mercato del lavoro, solitamente definite attraverso l'attenuazione o addirittura l'esclusione di ogni forma di tutela giuridica nel caso di licenziamento di lavoratori che abbiano già maturato il diritto a pensione: si tratta, a suo giudizio, di una ricerca delicata, che deve saper contemperare i problemi delle imprese (da incoraggiare con adeguati incentivi) e quelli di lavoratori, ma la questione non può essere elusa. Rileva, infatti, che il rapporto sul mercato del lavoro 2009 del CNEL indica per il Paese una prospettiva molto seria sul versante demografico nel prossimo decennio (il medesimo di « Europa 2020 »), prevedendo che usciranno complessivamente dal mercato del lavoro 8 milioni di lavoratori, i quali non saranno sostituiti non solo da nuove leve di cittadini, ma neppure da un più consistente ingresso di lavoratori stranieri.

Svolte le preliminari considerazioni di carattere generale, riferite in particolare

alle questioni poste dalle domande da 1 a 4 e 14, passa quindi ad esaminare i quesiti più specifici contenuti nei punti successivi del Libro verde, riguardanti la previdenza privata. Rispetto a tali punti, intende riportare taluni elementi di valutazione, che potrebbero costituire la base per il dibattito in Commissione e per l'indicazione di eventuali linee di risposta da inserire in un documento finale, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Quanto all'attività transfrontaliera dei fondi pensione (quesito n. 5), rileva che è sicuramente necessario favorire la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione; anche l'attività transfrontaliera dei fondi pensione può contribuire a tal fine: questo è proprio uno degli scopi della vigente Direttiva europea in materia di fondi pensione occupazionali, ma essa è in vigore ancora da poco per poterne giudicare appieno l'adeguatezza a questo riguardo. Ritiene, pertanto, che sia opportuno dare ulteriore corso alla sperimentazione della direttiva, prima di prevederne modifiche, anche al fine di meglio valutare gli interventi da apportare.

Con riferimento ai quesiti n. 6 e n. 7, fa notare che il problema della mobilità transfrontaliera delle pensioni (ossia la portabilità del montante in caso di mobilità del lavoratore al di fuori dei confini del Paese di appartenenza) si pone soprattutto per le forme a beneficio definito, che in Italia sono poche, confinate ai casi preesistenti alle riforme, dal momento che si è compiuta, per le forme di nuova istituzione, la scelta della contribuzione definita. Peraltro, giudica senz'altro utile garantire ai lavoratori che intendano muoversi all'interno dell'Unione che non vengano intaccati i propri diritti anche per quanto riguarda le pensioni complementari (questione già sostanzialmente risolta per le pensioni di base). Ritiene, quindi, opportuno che siano superati i limiti che tuttora impediscono a chi cambia lavoro di portare con sé quanto accantonato in un eventuale fondo professionale, essendo ciò, in Italia, in larga misura già stato realizzato. Riguardo all'Europa, ove non fosse possibile garantire un'adeguata por-

tabilità del montante versato, osserva che si potrebbe almeno pensare ad una forma di totalizzazione, evitando che alcuni periodi di iscrizione e di versamento possano andare perduti, come oggi può ancora avvenire in alcuni paesi.

In tema di ampliamento degli spazi d'intervento della direttiva (quesito n. 8), rileva che l'attuale Direttiva regola soltanto i fondi occupazionali autonomi, e non quelli interni, tra cui i cosiddetti « patrimoni separati di destinazione », né i piani meramente individuali: è, pertanto, forte l'interesse dell'Italia che l'ambito della Direttiva sia esteso, in particolare, a tipologie tipiche dell'esperienza interna, come i Piani individuali pensionistici (Pip) e i Fondi aperti ad adesione individuale. Al contempo, in relazione ai fondi a contribuzione definita (quesito n. 9), che sono i più importanti nella realtà italiana, fa notare che la vigente Direttiva non detta regole specifiche. Peraltro, segnala che potrebbe risultare utile fissare a livello europeo la predisposizione di codici di buone pratiche in materie quali la gestione e il controllo dei rischi di investimento; al riguardo, al fine di elevare al probabilità di conseguire rendimenti adeguati, ma al contempo limitare il rischio di investimento (che nei fondi a contribuzione definita grava sugli iscritti), andrebbe favorita l'adozione, da parte dei fondi, di schemi di tipo *life-cycle*, che consentano agli iscritti di usufruire di una riallocazione automatica della loro posizione previdenziale da investimenti azionari a impieghi più prudentziali: tali schemi dovrebbero essere adottati come soluzione di *default*, in modo tale da fungere da punto di riferimento per gli iscritti, ferma restando la possibilità per gli stessi di compiere liberamente scelte diverse.

Si sofferma, poi, sul regime di solvibilità dei fondi a beneficio definito (quesiti n. 10 e n. 11), ritenendo che per i fondi pensione sia più utile ed opportuno un modello specifico, diverso e più semplificato di quello previsto per le assicurazioni e per gli istituti di credito; in tal senso, giudica positiva anche la definizione di un sistema di fondi di garanzia su indicazione

europea. Quanto all'informazione sui prodotti pensionistici (quesito n. 12), osserva che ogni rafforzamento delle prescrizioni minime di informazione è senz'altro auspicabile, anche se intende ancora notare che le regole vigenti in Italia, su impulso della COVIP, collocano le esperienze italiane in una posizione di avanguardia.

Infine, con riferimento alle opzioni di « *default* » (quesito n. 13), ritiene opportuno, come già osservato in relazione al quesito n. 9, che vi siano degli orientamenti comuni rivolti ad applicare ai lavoratori iscritti le soluzioni in linea di principio per loro più convenienti – in ragione delle specifiche condizioni di età e di reddito di ciascuno – rispetto all'iscrizione ai fondi, alla contribuzione e alla tipologia degli investimenti; ciò, peraltro, senza negare loro la possibilità di decidere diversamente, qualora essi ritengano che la soluzione fissata come « *default* » (in difetto di una loro scelta) sia da loro considerata inadeguata.

In conclusione, ritiene che il Libro verde possa rappresentare un'utile occasione di riflessione e analisi per il Parlamento e che, pertanto, la Commissione possa tentare di raccogliere in un documento finale le proprie indicazioni in materia. A tal fine, prospetta l'opportunità, nelle more del dibattito, di rimettere ad una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle modalità per lo svolgimento dell'attività istruttoria, tenendo conto dei tempi previsti per la conclusione della procedura a livello comunitario e, dunque, dell'esigenza di rispettare questi tempi per l'eventuale adozione di una posizione in ambito parlamentare.

Silvano MOFFA, *presidente*, intende ringraziare, in modo non formale, il relatore per il lavoro svolto, con il quale ha consentito di rappresentare in maniera efficace il senso di un documento complesso e tecnicamente molto articolato.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur dichiarando che il suo gruppo è disponibile a

discutere delle questioni poste dal documento comunitario in esame in ordine al futuro sviluppo dei sistemi pensionistici nell'Unione europea, in una logica di inclusione delle parti interessate nel percorso di consultazione, ritiene preliminarmente necessario fare chiarezza circa le linee di tendenza operanti all'interno del sistema previdenziale italiano, considerato che l'ultima manovra economico-finanziaria, a suo giudizio, ha contribuito a rendere più confuso il quadro normativo vigente, intaccando taluni « principi cardine » dello Stato sociale.

Fa notare, in proposito, che il Governo, con il decreto-legge n. 78, approvato peraltro grazie alla posizione della questione di fiducia, nel perseguire pervicacemente l'obiettivo dell'innalzamento dell'età pensionabile – soprattutto quella delle donne – ha reso impossibile l'applicazione di alcuni importanti istituti connessi al ricongiungimento dei diritti pensionistici maturati, prevedendo, peraltro, finestre di uscita automatiche suscettibili di posticipare la pensione dei lavoratori, anche in presenza di una contribuzione pari a 40 anni. Osserva, pertanto, che il Governo in carica, a differenza dei Governi precedenti, a suo avviso molto attenti a ricercare una consultazione adeguata con la base dei lavoratori e con le parti sociali, ha introdotto riforme strutturali in campo previdenziale senza tenere nella debita considerazione la salvaguardia dei diritti acquisiti e il rispetto dei requisiti precedentemente maturati, forzando la discussione e il confronto in Parlamento.

Pur ribadendo l'attenzione del suo gruppo sul provvedimento in questione, ritiene, in conclusione, che sia inutile interrogarsi sul futuro del sistema pensionistico in Europa, se non si esaminano in precedenza, con la necessaria attenzione, gli effetti negativi che determinati provvedimenti rischiano di produrre nell'impianto previdenziale italiano.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce del contenuto della relazione introduttiva e dell'intervento testé svolto, ritiene utile organizzare in maniera appropriata il se-

guito dell'attività istruttoria della Commissione in ordine al provvedimento in esame; ricorda, in proposito, come l'obiettivo principale consista soprattutto nell'individuare possibili risposte ai quesiti del Libro verde, verificando la possibile definizione di una posizione del Parlamento sul tema dell'armonizzazione dei sistemi pensionistici in ambito europeo, piuttosto che svolgendo un'analisi del sistema italiano. A tal fine, anche in attesa di acquisire la possibile disponibilità del Commissario europeo competente a partecipare ad una audizione in Commissione, giudica opportuno rimettere all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le determinazioni circa le modalità di prosecuzione del lavoro istruttorio, fermo restando che la prossima settimana sarà convocata una nuova seduta, da dedicare al seguito del dibattito sull'atto in esame.

Cesare DAMIANO (PD), accolta con favore la prospettiva di un seguito del dibattito sin dalla prossima settimana, auspica che la Commissione possa anche programmare, in tempi ragionevoli, un ciclo di audizioni informali, che — a suo avviso — non potranno non coinvolgere anche il Ministro Sacconi, oltre che il Commissario europeo competente.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle richieste appena formulate, che giudica opportune, e ribadita l'esigenza che le relative determinazioni organizzative siano rimesse all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 21 luglio 2010.

Cesare DAMIANO (PD), nel dichiararsi disponibile a svolgere sin da oggi il proprio intervento di carattere generale, prospetta alla presidenza l'esigenza di indicare le modalità più opportune per il seguito dell'attività istruttoria della Commissione sui provvedimenti in titolo, attesa anche l'eventualità di dare seguito a quanto già indicato dal relatore, nel senso di effettuare un ciclo di audizioni informali dei principali soggetti interessati.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene opportuno rinviare alla prossima settimana il seguito del dibattito di carattere generale sui provvedimenti in esame, a conclusione del quale si potrà valutare — nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi — come procedere in relazione all'attività istruttoria proposta dal relatore.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

C. 3541 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 luglio 2010.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, in considerazione del dibattito già svolto nella precedente seduta, si dichiara disponibile a recepire le osservazioni formulate dai deputati in quella sede, in vista del superamento di taluni aspetti del provvedimento suscettibili di criticità sotto il profilo costituzionale. Si riferisce, in particolare, all'articolo 1, comma 1, e alla questione della sospensione del trattamento pensionistico a seguito della pronuncia di una sentenza di primo grado, in ordine alla quale giudica utile intervenire con puntuali proposte di modifica. Nel ritenere, pertanto, che vi siano sufficienti margini di intervento per rendere il testo ancor più coerente con la stessa Costituzione, auspica che sul provvedimento possa registrarsi un'ampia convergenza dei gruppi.

Amalia SCHIRRU (PD) ribadisce che il testo appare suscettibile di forti rilievi critici, anche sotto il profilo costituzionale, che richiederebbero un'attenta riflessione. Fa presente, infatti, che l'intervento normativo in oggetto rischia di ledere principi fondamentali contenuti nella Carta costituzionale, pregiudicando anche i diritti sociali dei familiari del soggetto condannato per reati di terrorismo o di criminalità organizzata, anche qualora essi non siano stati in alcun modo coinvolti nelle richiamate attività illecite. Giudicando iniquo pregiudicare diritti di soggetti per i quali è già stata individuata una giusta sanzione penale in sede giudiziaria, anche considerando la funzione rieducativa della pena, prospetta ai presentatori di ritirare la proposta di legge in titolo, non esistendo, a suo avviso, alcun margine di miglioramento del testo, sia sul piano del merito sia su quello del rispetto della stessa Costituzione.

Giuliano CAZZOLA (PdL), facendo seguito a quanto affermato nella precedente seduta, manifesta talune riserve sul testo in esame, che, a suo giudizio, presenta profili di dubbia legittimità costituzionale, sui quali auspica che il relatore possa svolgere un'attenta riflessione. In propo-

sito, ritiene necessario prestare attenzione alla questione della sospensione del trattamento pensionistico a seguito della pronuncia di una sentenza di primo grado, nonché alla problematica inerente agli elementi di distinzione tra le prestazioni assistenziali dello Stato e i diritti connessi a trattamenti assicurativi sorti a seguito del versamento dei contributi previdenziali. Su quest'ultimo aspetto, infatti, fa presente che riterrebbe ingiusto un intervento teso a colpire un trattamento pensionistico, laddove esso fosse il risultato della contribuzione versata dall'interessato nel corso degli anni e non dell'azione solidaristica della società (presente, al contrario, nei trattamenti assistenziali), giudicando altresì paradossale prevedere un'ulteriore sanzione per chi ha comunque già pagato il proprio conto con la società. Auspica, in conclusione, che il relatore possa tener conto di tali aspetti, modulando in modo più adeguato l'intervento in oggetto.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) invita la Commissione a svolgere ulteriori approfondimenti sul testo in esame, che, allo stato, appare inadeguato, soprattutto laddove prevede addirittura l'esclusione dei trattamenti previdenziali prima che sia passata in giudicato una sentenza. Ritiene, altresì, iniquo colpire il sacrosanto diritto alla pensione dei cittadini – anche laddove essi siano stati ritenuti responsabili di gravi reati, per i quali è comunque già intervenuta una sanzione penale – che deriva dal legittimo versamento di contributi previdenziali, rischiando di intaccare, peraltro, i diritti sociali dei familiari dello stesso condannato. Auspica pertanto che si possa addivenire ad una soluzione rispondente alle finalità del provvedimento, ma più in linea con i principi costituzionali.

Ivano MIGLIOLI (PD) osserva che il giudizio negativo del suo gruppo sul provvedimento in esame non deriva da un atteggiamento di indulgenza nei confronti dei condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata, ma da una ponderata valutazione degli aspetti di dubbia

legittimità costituzionale del testo in questione (segnalati nel tempo, a più riprese, dalla stessa Corte costituzionale), laddove, nella sostanza, si prevede una sorta di «pena accessoria» nei confronti di tali soggetti, ancor prima che vi sia una sentenza passata in giudicato.

Ritiene, quindi, sbagliato colpire diritti sociali maturati legittimamente da tali soggetti, quando erano liberi cittadini, tenuto conto, peraltro, che la funzione repressiva nei loro confronti è stata già svolta con l'applicazione delle norme di diritto penale.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, in relazione alle diverse questioni poste, intende anzitutto ricordare come analoghi problemi non siano sorti al momento di esaminare il provvedimento – già concluso in sede referente dalla XI Commissione – che intende prevedere l'esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione.

Maria Grazia GATTI (PD), intervenendo per una precisazione, segnala che nel caso appena richiamato si tratta di negare un beneficio indiretto – la pensione di reversibilità – in favore di colui che si è reso responsabile dell'omicidio dell'avente diritto.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, nel ribadire che, a suo giudizio, i due provvedimenti non presentano particolari differenze, segnala altresì che la giurisprudenza costituzionale, evocata oggi per criticare la proposta di legge in esame, in realtà afferma che la revoca del beneficio non può essere collegata all'entità della pena, bensì alla tipologia della stessa, come correttamente previsto dal provvedimento. Rileva, inoltre, che il testo non dispone la revoca – ma la semplice sospensione – del beneficio a seguito della sentenza di primo grado, proprio per attendere il passaggio della sentenza in giudicato.

Nel confermare, quindi, la propria disponibilità a migliorare il provvedimento,

insiste per la sollecita prosecuzione del suo esame, evitando di determinare incomprensibili dilazioni: a tal fine, invita i gruppi – piuttosto che a disporre un generico rinvio a successivi approfondimenti – a concludere il dibattito di carattere generale e confrontarsi nel merito del testo, eventualmente anche con la presentazione di emendamenti soppressivi, a fronte dei quali sarà possibile capire con chiarezza quali siano i reali orientamenti della Commissione sull'argomento.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel precisare che non intende entrare nel merito del provvedimento, ritiene che la richiesta testé formulata dal relatore sia corretta sotto un profilo procedurale, essendo comprensibile che – al termine del dibattito di carattere generale – si intenda procedere con la presentazione e l'esame degli emendamenti. Fa presente, peraltro, come – anche a fronte della complessità dell'argomento – vi sia l'opportunità di concludere l'esame preliminare alla presenza di un rappresentante del Governo; ritiene, dunque, necessario differire alla prossima settimana la chiusura del dibattito di carattere generale, invitando l'Esecutivo ad intervenire nel corso dell'esame, in modo da poter successivamente proseguire nelle ulteriori fasi dell'*iter*.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, nel condividere l'ipotesi formulata dal presidente, intende altresì richiamare l'attenzione della Commissione sull'esigenza di attivarsi per sollecitare l'invio, da parte dell'INPS, dei dati sulla platea dei soggetti interessati dalle disposizioni della proposta di legge in titolo, già richiesti in via informale ormai da circa sei mesi.

Silvano MOFFA, *presidente*, assicura che la presidenza si farà carico del sollecito richiesto, precisando tuttavia che la raccolta dei dati in questione non appare affatto facile.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, pur riconoscendo la difficoltà di fornire

un quadro esatto e dettagliato della situazione, ritiene ingiustificabile che l'INPS non disponga di dati in materia.

Ivano MIGLIOLI (PD), intervenendo per una precisazione in ordine alla prosecuzione dell'esame della proposta di legge in titolo, fa presente che il suo gruppo – al contrario di quanto sembrerebbe apparire da alcune considerazioni del relatore – non intende assolutamente adottare atteggiamenti dilatori, essendo disponibile da subito a confrontarsi su eventuali proposte emendative riferite al testo.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi e assicurato che provvederà a verificare la presenza del Governo per la prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro.

C. 473 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 luglio 2010.

Cesare DAMIANO (PD) giudica opportuno rinviare ad altra seduta il dibattito di carattere generale sul provvedimento in titolo, attesa anche l'esigenza di valutare la portata dei numerosi interventi normativi che stanno convergendo o stanno per essere proposti – in ambito parlamentare

– sulla legge n. 68 del 1999. Segnala, peraltro, alla presidenza che un dibattito approfondito sull'argomento non può prescindere dalla presentazione alle Camere della prescritta relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 68, la cui ultima edizione è stata inviata al Parlamento nel luglio 2008: ne auspica, pertanto, la sollecita trasmissione da parte del Governo.

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, pur comprendendo le ragionevoli questioni poste dal deputato Damiano, si domanda quale possa essere l'ambito temporale previsto per la ripresa dell'esame del provvedimento in titolo, in ordine al quale si dichiara nuovamente disponibile – come già preannunciato nella precedente seduta – ad apportare le necessarie integrazioni.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ritenere che le determinazioni circa le modalità di prosecuzione dell'*iter* possano essere demandate all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

ALLEGATO

7-00364 Moffa: Iniziative concernenti le vittime dell'esposizione all'amianto nello stabilimento Goodyear di Cisterna di Latina.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premesso che:

nell'estate del 2008 il tribunale di Latina ha condannato a complessivi 21 anni di reclusione nove ex dirigenti della Goodyear italiana nel processo per le morti, causate dall'esposizione all'amianto, nello stabilimento di Cisterna di Latina, che produceva pneumatici e ha definitivamente chiuso nel 2000;

dopo la sentenza, gli eredi delle vittime restano ancora in attesa del risarcimento: allo stato, infatti, ammontano a circa tre milioni di euro i risarcimenti provvisori a carico dell'azienda, che tuttavia non vuole riconoscere tali diritti ai soggetti danneggiati;

l'azienda si rifiuta, ad avviso del sottoscrittore del presente atto di indirizzo, incredibilmente di procedere all'erogazione del risarcimento, nonostante i reiterati ordini dei giudici di versare immediatamente le somme indicate;

è peraltro in corso, in questi giorni, un'ipotesi di mutamento degli assetti societari della Goodyear, che ha indotto i familiari delle vittime e i soggetti interessati a temere che, dietro tale operazione, possa addirittura nascondersi uno strumento giuridico finalizzati a non liquidare i risarcimenti;

i familiari delle vittime hanno tutte le ragioni e devono essere risarciti, come il tribunale ha stabilito;

il ruolo delle istituzioni è quello di intervenire prontamente di fronte a queste situazioni, soprattutto quando riguardano processi di lavoro svolti da grandi multinazionali sul territorio italiano;

tali sviluppi hanno ingenerato una situazione di grave incertezza, con effetti sociali devastanti, amplificati dal risalto che, sugli organi di stampa locali, stanno avendo le notizie relative alla situazione in atto, che rischia di creare un precedente pericoloso in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori e di risarcimenti per le vittime dell'esposizione all'amianto,

impegna il Governo

ad attivare un tavolo di confronto generale con tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti, nel rispetto delle reciproche competenze, nell'ambito del quale portare all'attenzione e monitorare tutte le questioni ancora aperte, nell'interesse primario dei lavoratori drammaticamente coinvolti e delle loro famiglie, nonché valutare l'eventuale esigenza di adottare possibili iniziative finalizzate a non pregiudicare i diritti legittimamente rivendicati dai familiari delle vittime.

(8-00089)

« Moffa ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	185
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	185
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	188
AVVERTENZA	187

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che i deputati Nicola Cosentino, Giu-

seppe Drago, Vincenzo Garofalo, Barbara Saltamartini e Umberto Scapagnini hanno cessato di far parte della Commissione e che sono entrati a farne parte i deputati Vincenzo D'Anna, Flavia Perina e Giuseppe Scalera.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Atto n. 229.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 27 luglio scorso, il sottosegretario Francesca Martini ha manifestato la disponibilità del Governo ad attendere il parere di competenza della Commissione, non essendo stato ancora espresso il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Essendo successivamente pervenuti sia il citato parere della Conferenza Stato-regioni sia i rilievi espressi dalla V Commissione sulle conseguenze di carattere finanziario e dalla XIII Commissione, la Commissione può ora procedere all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in esame.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, preso atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-regioni e condividendo i rilievi espressi dalle Commissioni V e XIII, manifesta l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, dichiarandosi peraltro disponibile a tener conto di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Antonio PALAGIANO (IdV) stigmatizza il ritardo con cui il Governo, con lo schema di decreto in esame, procede al recepimento della normativa europea in materia di protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Rileva, quindi, come la necessaria genericità delle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio renderebbe opportuno precisare, nell'Allegato I, punto 5 (Rumore), che la soglia massima di rumore consentita deve essere fissata in modo tale da non recare danno agli animali. Ritiene, inoltre, che, sempre nell'Allegato I, sarebbe preferibile stabilire in capo agli allevatori l'obbligo, anziché la mera facoltà, di avvalersi del modello di registro predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ai fini della registra-

zione di cui al punto 11 del medesimo Allegato.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, osserva, innanzitutto, che il ritardo denunciato dal collega Palagiano non appare imputabile esclusivamente al Governo, atteso che solo di recente è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni. Ritiene, inoltre, che, se non vi sono obiezioni da parte del Governo, le considerazioni svolte dal collega Palagiano potrebbero essere inserite nelle premesse della sua proposta di parere favorevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa presente che i rilievi espressi dalla V Commissione e condivisi dal relatore prevedono che le spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, dello schema di decreto in esame, siano poste integralmente a carico dei soggetti partecipanti. In proposito, ritiene che sarebbe quantomeno opportuno esonerare dalla partecipazione a tali corsi gli allevatori che da più tempo operano nel settore e, soprattutto, provvedere all'organizzazione di detti corsi attraverso i servizi veterinari.

Il sottosegretario Francesca MARTINI osserva, rivolta alla collega Miotto, che la giusta preoccupazione della V Commissione, di escludere che dai corsi di formazione previsti nello schema di decreto in esame derivino maggiori oneri per la finanza pubblica, non comporta necessariamente un onere finanziario per gli operatori del settore. In fase di attuazione del provvedimento, infatti, sarà cura del Governo provvedere all'organizzazione di tali corsi, anche attraverso il servizio veterinario pubblico. Esprime, altresì, la disponibilità del Governo a tener conto delle considerazioni svolte dal collega Palagiano.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, alla luce delle precisazioni fornite dal rappre-

sentante del Governo, formula una proposta di parere favorevole, volta a recepire, in premessa, alcune delle considerazioni svolte dall'onorevole Palagiano (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Testo unificato C. 2011 Ferranti e abb.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (Atto n. 229);

preso atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

condivisi, altresì, i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi, in

data 14 settembre, dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), che si allegano;

condivisi i rilievi espressi, in data 15 settembre, dalla XIII Commissione (Agricoltura), che si allegano;

rilevata, infine, l'esigenza di aggiungere all'Allegato 1 « Norme applicabili agli stabilimenti », al punto n. 5 « Rumore », le seguenti parole: e che in ogni caso non arrechino danno agli animali »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Espresi rilievi</i>)	189
ALLEGATO (<i>Proposta di rilievi presentata dal relatore e approvata dalla Commissione</i>)	192

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Atto n. 237 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	191
AVVERTENZA	191
ERRATA CORRIGE	191

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 10.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Atto n. 229.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Espresi rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Di Caterina ha svolto la relazione introduttiva.

Viviana BECCALOSSI (PdL) ricorda che il settore avicolo ha vissuto, anche negli ultimi anni, momenti di difficoltà, che hanno comportato perdite per decine di milioni di euro, a causa del pericolo dell'influenza aviaria che, unitamente all'epidemia di BSE dei bovini, ha provocato una crisi di fiducia nei consumatori ed una conseguente riduzione del prezzo dei prodotti avicoli. Pertanto, ritiene che il settore avicolo meriti particolare rispetto e attenzione. In particolare, premesso che la direttiva va senz'altro attuata dall'Italia, ritiene che debbano essere attentamente valutate le possibili ricadute sulle aziende dell'applicazione della normativa in esame, che richiede adeguamenti prevedibilmente onerosi.

Propone pertanto di formulare un rilievo per sottolineare la necessità di uno specifico tavolo di filiera che coinvolga il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le organizzazioni professionali agricole e il sistema regionale, al fine di studiare misure di sostegno per il settore avicolo, soddisfacendo in tal modo la duplice esigenza di dare applicazione alla direttiva 2007/43/CE e di dimostrare sensibilità nei confronti delle aziende interessate. Ricorda in proposito che non sono consentiti aiuti diretti al settore, in quanto ritenuto eccedentario, ma potrebbe farsi ricorso ad altri strumenti, come i fondi per lo sviluppo rurale, che contempla tra le sue finalità la tutela del benessere animale. Raccomanda infine una particolare cautela per evitare qualsiasi rischio di innescare una nuova crisi per il settore, a causa di un aumento dei costi per i produttori, in seguito all'applicazione della direttiva.

Sandro BRANDOLINI (PD), nel condividere la proposta del deputato Beccalossi, ricorda che il provvedimento in esame era largamente atteso dalla categoria, proprio in virtù del ritardo accumulato rispetto al momento della sua predisposizione. Ritiene anzi che la parte più dinamica del settore si sia già adeguata alle nuove norme, trattandosi in taluni casi di realtà avicole tra le più avanzate al mondo.

Confida poi che il tavolo di filiera proposto dal deputato Beccalossi possa contribuire a garantire l'omogenea applicazione in tutto il territorio nazionale delle norme in tema di benessere animale, anche al fine di sgomberare il campo da possibili difficoltà interpretative, consentendo al settore di adeguarsi più agevolmente alla nuova normativa, come peraltro già auspicato con l'accordo quadro raggiunto tra le associazioni avicole e il Ministero.

Corrado CALLEGARI (LNP) manifesta apprezzamento per la proposta del deputato Beccalossi, che consente di venire

incontro alle esigenze degli operatori del settore, anche se ritiene che l'iniziativa si debba collocare in un quadro di responsabilità che investa l'intera filiera produttiva. A tale proposito, ricorda che occorrerebbe intraprendere una strada analoga anche per altri settori, ogni qualvolta oneri aggiuntivi possano comportare una riduzione del reddito per qualunque tipo di categoria.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ricorda, come già segnalato nella precedente seduta, che alcune delle proposte emendative delle regioni non sono state accolte in sede di Conferenza Stato-regioni. Condivide in ogni caso la proposta, formulata dal deputato Beccalossi, di richiedere la convocazione di un tavolo di filiera, che potrebbe costituire la sede idonea per analizzare i problemi conseguenti all'applicazione della nuova normativa e a impostare le relative soluzioni.

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, formula conclusivamente, sulla base del dibattito svolto, una proposta di rilievi, nel senso di segnalare l'esigenza di istituire, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo di filiera che coinvolga le organizzazioni professionali e le istituzioni regionali per valutare le misure necessarie per sostenere le aziende avicole nell'applicazione della nuova normativa (*vedi allegato*).

La Commissione approva infine la proposta di rilievi formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 10.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.

Atto n. 237.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

Angelo ZUCCHI (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 14 settembre 2010, a pagina 41, nella prima colonna, settima riga, dopo le parole « *comunica che il* » si intende inserita la parola « *deputato* ».

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (Atto n. 229).

**PROPOSTA DI RILIEVI PRESENTATA DAL RELATORE
E APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (Atto n. 229),

**DELIBERA DI ESPRIMERE
IL SEGUENTE RILIEVO:**

si sottolinea l'esigenza di istituire, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo di filiera che coinvolga le organizzazioni professionali e le istituzioni regionali per valutare le misure necessarie per sostenere le aziende avicole nell'applicazione della nuova normativa.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	193
Sui lavori della Commissione	194
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	194
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	195
Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia. Nuovo testo C. 3472 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	196

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE. Atto n. 234 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	198
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Atto n. 238 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che i deputati Luca Bellotti, Maurizio Del Tenno e Simeone di Cagno Abbrescia cessano di far parte della Commissione e che i deputati Carmelo Briguglio e Eugenio Minasso, entrano a farvi parte.

Sui lavori della Commissione

Mario PESCANTE, *presidente*, segnala ai colleghi che lo scorso 13 settembre il Tribunale dell'Unione europea ha respinto il ricorso con il quale l'Italia aveva chiesto di annullare due bandi di concorso perché pubblicati integralmente solo in francese, inglese e tedesco. Secondo il giudice del Tribunale UE, organismo della Corte di giustizia europea di Lussemburgo, le modalità di pubblicazione dei testi integrali dei bandi e di versioni succinte relative a modifiche in tutte le lingue ufficiali sulla Gazzetta Ufficiale Ue « non costituisce una discriminazione basata sulla lingua ». Si tratta di una motivazione a suo avviso poco comprensibile, che testimonia, in ogni caso, la vittoria riportata dai tedeschi nella battaglia per l'imposizione, per ora in ambito burocratico-amministrativo, della propria quale lingua ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione prende atto.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Testo unificato C. 2184 Boffa e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, evidenzia che l'articolo 1 del provvedimento in esame individua la finalità dell'iniziativa legislativa nella promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità mediante il sostegno alla ricerca, allo studio ed alla sperimentazione di veicoli per il trasporto di passeggeri e veicoli commerciali alimentati da idrogeno prodotto con l'ausilio di fonti di energia rinnovabile e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il

Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità di alta sostenibilità, allo scopo di consentire il diffondersi di mezzi di trasporto a energia pulita. Il Fondo avrà una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012; le disposizioni riguardanti la copertura di tale onere sono stabilite dall'articolo 9 del testo in esame.

L'articolo 3 specifica la tipologia degli interventi sovvenzionati dal Fondo. In particolare, la promozione di interventi di filiera per lo studio e la realizzazione di opere potrà avvenire attraverso il finanziamento di: sistemi per la produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno prodotto con l'ausilio di energia solare o altra fonte rinnovabile nonché di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica; prototipi di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione; sistemi di car-sharing nei grandi centri urbani; reti di monitoraggio intelligente finalizzate ai controlli di efficienza e sicurezza dei veicoli; installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale; realizzazione di posteggi esclusivi per tali veicoli muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

Destinatari degli interventi di sostegno saranno le regioni, gli enti locali (province e comuni), le università degli studi, gli enti pubblici e privati di ricerca e gli enti impegnati nella sperimentazione e produzione di veicoli alimentati da idrogeno, nonché gli enti pubblici e privati che si impegneranno a diffondere l'uso di idrogeno e combustibili ultrapuliti (articolo 4).

Le linee guida relative agli interventi finanziabili saranno definite, con decreto, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente (articolo 5).

Viene inoltre istituito (articolo 6) un comitato di gestione del Fondo composto da dieci membri ai quali non spettano compensi né rimborsi spese. L'attività del comitato dovrà infatti svolgersi senza oneri per la finanza pubblica.

Con apposito decreto ministeriale si provvederà alla ripartizione dei contributi del Fondo in favore degli interventi realizzabili sulla base di una graduatoria stabilita dal comitato di gestione. Il soggetto beneficiario dei contributi dovrà, entro due anni dall'erogazione del finanziamento, inviare una puntuale rendicontazione sulle spese sostenute e dei risultati raggiunti (articolo 7).

Le disposizioni dell'articolo 8 stabiliscono l'eventuale sospensione, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della realizzazione di opere per il trasporto di persone con veicoli non alimentati ad idrogeno al fine di approvare varianti di progetto per consentire l'utilizzo di veicoli alimentati ad idrogeno o a combustibili di nuova generazione.

L'articolo 8-bis prevede che le regioni e gli enti locali possano stipulare apposite convenzioni con le società di trasporto pubblico locale e con le imprese produttrici di veicoli ad idrogeno ai fini dell'impiego sperimentale di detti veicoli per un periodo massimo di tre anni.

Con riferimento ai profili di interesse della XIV Commissione, nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene la compatibilità con il diritto dell'Unione europea, ricorda che, nell'ambito del 7° programma quadro per la ricerca (2007-2013) l'Unione europea ha assegnato un budget di 4,16 miliardi di euro al settore dei trasporti con l'obiettivo di sviluppare sistemi paneuropei di trasporto integrati più sicuri, più ecologici e « intelligenti ». In tale contesto, il sottoprogramma « cooperazione », che prevede anche specifiche iniziative per sviluppare la produzione di combustibile rinnovabile, ha consentito il lancio dell'iniziativa tecnologica congiunta « celle a combustibile e idrogeno » che dispone di un budget di circa 1 miliardo di euro da utilizzare entro il 2014, proveniente da imprese, comunità della ricerca, Stati membri e Commissione.

Nell'ambito del Piano europeo per il rilancio dell'economia, approvato dal Consiglio europeo di dicembre 2008, è stata

lanciata l'iniziativa « auto verdi » (green cars) intesa a finanziare, attraverso la collaborazione tra settore pubblico e privato, i progressi nell'uso di fonti di energia non-inquinanti e rinnovabili per il trasporto stradale. L'iniziativa, che prevede un finanziamento pari a circa 5 miliardi di euro, individua cinque settori prioritari di ricerca: celle a combustibile e idrogeno; biocombustibili; veicoli elettrici e ibridi; logistica; motori a combustione interna.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Il provvedimento è già stato oggetto di esame da parte della XIV Commissione in sede consultiva in una fase precedente del suo iter, ovvero quando alla proposta di legge C. 2424 non era stata ancora abbinata la proposta di legge C. 3089, d'iniziativa dell'onorevole Jannone. In quella sede, nella seduta del 10 novembre 2009, la Commissione formulò un parere favorevole con una condizione, riguardante l'articolo 5, sulla quale si soffermerà più avanti.

Richiamando gli elementi di novità recati dal nuovo testo, di interesse della XIV Commissione, segnala innanzitutto che all'articolo 3, comma 7, il regime fiscale agevolato per le imprese previsto dall'articolo medesimo viene subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, par. 3 del Trattato

UE. Al riguardo, rileva che il riferimento andrebbe opportunamente fatto all'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, cd. Trattato di Lisbona), ormai in vigore dal 1° dicembre 2009, che ripropone le disposizioni dell'articolo 88 del Trattato. L'articolo 108 stabilisce che alla Commissione europea siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti di legge diretti a istituire o modificare aiuti di Stato. Qualora la Commissione ritenga che l'aiuto previsto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, essa avvia – nei confronti dello Stato interessato – la procedura prevista per la modifica o la cessazione delle disposizioni. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure agevolative prima che tale procedura sia pervenuta ad una decisione finale.

Con riferimento all'articolo 5, già oggetto, nel suo testo precedente, di una condizione volta a richiedere modifiche dello stesso in modo da renderlo compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, rileva che le modifiche introdotte non appaiono sufficienti a superare i profili problematici già in precedenza evidenziati. In particolare, l'esclusione dei rifiuti non pericolosi dall'obbligo di cui all'articolo 189 del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) di iscrizione al catasto dei rifiuti appare in contrasto con l'obbligo di iscrizione presso le competenti autorità delle imprese che operano nell'ambito del ciclo dei rifiuti previsto dall'articolo 12 della direttiva 2008/98/CE. Appare inoltre di dubbia coerenza con il diritto dell'Unione europea la previsione del comma 2 che consente l'assolvimento dell'obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi con la semplice conservazione per diciotto mesi di copia dei formulari di trasporto, anziché attraverso il registro previsto dall'articolo 14 della direttiva 2006/12/CE. Tutti gli obblighi sopra richiamati sono ora sostanzialmente confermati (con possibilità di deroga unicamente in caso di possibilità di smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione, ovvero di recupero dei rifiuti)

dalla direttiva 2008/98/CE, entrata in vigore il 12 dicembre 2008 ma non ancora recepita dall'Italia (il termine per il recepimento scade il 12 dicembre 2010).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia.

Nuovo testo C. 3472 Paolo Russo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, evidenzia che il testo in esame intende assicurare l'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie già stanziare per il periodo 2007-2013 per le singole Regioni italiane nel quadro dei Piani Regionali di Sviluppo, in modo da evitare l'applicazione delle disposizioni comunitarie (articolo 29 del Reg. (CE) n. 1290/2005) che prevedono il disimpegno automatico delle somme non utilizzate entro i due anni successivi all'iscrizione in bilancio delle stesse.

A tale scopo l'articolo 1 prevede che i piani finanziari, allegati alla decisione della Commissione europea di approvazione dei programmi di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Programma Rete rurale nazionale per il periodo 2007-2013, siano ricondotti ad un unico piano di finanziamento il cui ammontare corrisponda alla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali già approvati dalla Commissione (comma 1).

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che nel 2014 il Ministro delle politiche agricole, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisca le assegnazioni finanziarie per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle regioni, delle province autonome e della Rete rurale nazionale,

eccedenti la dotazione finanziaria stabilita dalle decisioni della Commissione europea. Le assegnazioni avverranno sulla base dell'andamento della spesa dei programmi relativi al periodo 2007-2013.

Le disposizioni dell'articolo 2 riguardano l'onere di circa 25,5 milioni di euro derivante dall'applicazione dell'IVA ai pagamenti relativi alle operazioni cofinanziate – nel periodo considerato (2007-2013) e per interventi di competenza del Ministero delle politiche agricole – dal FEASR, dal Fondo europeo per la pesca (FEP) e dai regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2000. Tale spesa viene posta a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183/1987.

Con riferimento ai profili di competenza della XIV Commissione, ricorda che con il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, è stato istituito un quadro giuridico unico per il finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC). A tale scopo sono stati creati due nuovi fondi: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il successivo Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, ha dettato le nuove disposizioni in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR con la previsione di un'articolazione dei programmi secondo 4 assi (Competitività, Gestione del territorio e dell'ambiente, Diversificazione e qualità della vita, Approccio Leader) e 38 misure (serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi).

Gli interventi del FEASR si basano su una articolata procedura di programmazione che prevede (articolo 11 del Reg. n. 1698/2005) la presentazione da parte di ciascuno Stato membro, sulla base degli orientamenti comunitari, di un piano strategico nazionale (PSN), da attuarsi mediante specifici programmi di sviluppo rurale (PSR), la cui definizione compete, nell'ordinamento italiano, alle regioni ed alle province autonome.

Il FEASR è dotato di un bilancio di 96,319 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, ossia il 20 per cento dei fondi destinati alla PAC.

Per quanto riguarda l'Italia, il Piano strategico nazionale 2007-2013 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2006 e quindi notificato alla Commissione Europea, che in data 12 gennaio 2007 ha dichiarato ricevibile il documento ed avviato il negoziato sui programmi regionali.

A seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione, il Piano è stato quindi modificato, nuovamente approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 1° agosto 2007 e trasmesso alla Commissione europea per l'approvazione definitiva.

Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 la Commissione garantisce la gestione finanziaria dei fondi comunitari, tramite una procedura di liquidazione dei conti suddivisa in due fasi: liquidazione contabile e verifica di conformità. Gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento dei fondi. Oltre ai controlli effettuati dagli Stati membri in conformità della normativa nazionale, la Commissione può organizzare controlli in loco. Nell'ambito del FEAGA e del FEASR, i pagamenti destinati ad uno Stato membro possono essere ridotti o sospesi in caso di inadempienze gravi e persistenti.

Alla luce di questo quadro normativo, la previsione contenuta nell'articolo 1, mirante ad una diversa organizzazione della gestione a livello nazionale delle risorse FEASR non appare in contraddizione con l'ordinamento dell'Unione europea. Tuttavia, al fine di fugare ogni dubbio ed evitare il sorgere di futuri contenziosi, potrebbe risultare opportuno subordinare l'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, che consente l'utilizzo delle somme non utilizzate dalle regioni per la copertura di eccedenze di spesa di altri programmi rurali regionali, all'autorizzazione della Commissione europea. Ricordo peraltro che, in base alla rilevazione effettuata dalla Rete rurale

nazionale sulla spesa sostenuta dalle Regioni al 31 agosto 2010 indica che restano da spendere entro la fine anno 697 milioni di euro, cui corrisponde una quota comunitaria a rischio disimpegno pari a 397 milioni di euro. Alta la capacità di spesa mostrata nel solo mese di agosto dalle regioni Sicilia e Campania tra quelle più a rischio.

Di più complessa valutazione risulta il contenuto dell'articolo 2. Al riguardo, ricordo infatti che l'articolo 71, terzo paragrafo, numero 3, esclude dal finanziamento a carico del FEASR, l'IVA sui pagamenti effettuati a valere delle risorse cofinanziate dal FEASR medesimo, ad eccezione dell'IVA non recuperabile. L'esclusione del finanziamento dell'IVA a carico del FEASR non appare però escludere che a coprire l'onere possano intervenire finanziamenti pubblici senza che questi possano essere configurati come aiuti di Stato. In tal senso appare esprimersi anche la risposta della Commissione all'interrogazione del deputato europeo Daniel Varela Suarez Carpegna del 15 luglio 2008 laddove si afferma che l'onere dell'IVA « può ritornare indirettamente » agli organismi pubblici « attraverso i trasferimenti di bilancio che sono accordati agli stessi ». Alla luce di queste considerazioni, anche la disposizione di cui all'articolo 2 appare compatibile con il diritto dell'Unione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28

giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Atto n. 229.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 luglio 2010.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE

Atto n. 234.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto reca attuazione della direttiva 2008/57/CE, con la quale si provvede a unificare ed aggiornare la normativa in materia di interoperabilità ferroviaria, dettata per il sistema ferroviario Alta Velocità dalla direttiva 96/498/CE e per il sistema ferroviario convenzionale dalla direttiva 2001/16/CE, entrambe modificate dalla direttiva 2004/50/CE. Tale ultima direttiva è stata recepita con il d. lgs. n. 163/2007, che viene ora abrogato dallo schema di decreto in esame.

Il Capo I contiene le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità del decreto, che detta le condizioni per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario nazionale con quello comunitario; tali condizioni riguardano la progettazione, costruzione, messa in servizio, ristrutturazione, manutenzione esercizio del sistema, e le qualifiche professionali e condizioni di salute e sicurezza del personale addetto. Il comma 3 precisa che l'ambito di applicazione del provvedimento, che viene esteso a tutto il sistema ferroviario nazionale, con le sole eccezioni di: tram, sistemi metropolitani e sistemi di trasporto leggero su rotaia; reti isolate dal sistema ferroviario e adibite solo a servizi passeggeri locali; infrastrutture private e veicoli utilizzati solo su queste per il trasporto merci; infrastrutture e veicoli ad uso locale, storico o turistico. L'articolo 2 reca le definizioni, fra le quali si segnala quella relative alle STI (specifiche tecniche di interoperabilità), di cui è oggetto ciascun sottosistema al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario. L'articolo 3 specifica che il sistema ferroviario e i suoi sottosistemi devono soddisfare i requisiti essenziali che li riguardano, con i quali non devono essere in contrasto le specifiche tecniche supplementari indicate dalla direttiva 2004/17/CE.

Il Capo II è riservato alle specifiche tecniche di interoperabilità. L'articolo 4 ne definisce l'oggetto, precisando che ogni sottosistema deve essere conforme alle STI vigenti al momento della messa in servizio. Le STI, ai sensi dell'articolo 5, vengono elaborate e modificate dall'ERA (Agenzia Ferroviaria Europea) su mandato della Commissione. L'articolo 6 prevede che, qualora una STI non soddisfi i requisiti essenziali, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può attivare il Comitato di cui all'articolo 29 della direttiva. L'articolo 7 prevede l'estensione progressiva dell'ambito di applicazione delle STI a tutto il sistema ferroviario, e dispone l'applicazione transitoria delle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 162/2007 nelle more della effettiva estensione. L'articolo 8 in-

dividua le fattispecie in cui è consentito derogare all'applicazione delle STI. In tali casi il Ministero, sentita l'Agenzia per la sicurezza ferroviaria, comunica alla Commissione una proposta di deroga, corredata dalla relativa documentazione.

Il Capo III concerne le componenti di interoperabilità. L'articolo 9 disciplina l'immissione sul mercato di tali componenti, precisando che essi devono consentire di realizzare l'interoperabilità, rispondere ai requisiti essenziali ed essere sottoposti a regolare manutenzione. Secondo l'articolo 10, i componenti devono essere muniti della dichiarazione CE di conformità all'impiego e sottoposti alla procedura di valutazione di conformità all'impiego indicata nella pertinente STI. Se risulti che una specifica europea non soddisfi i requisiti essenziali, l'articolo 11 prevede che il Ministero possa consultare il Comitato di cui all'articolo 29 della direttiva. L'articolo 12 detta la procedura per la dichiarazione di conformità all'impiego, specificando di seguito le sanzioni: per chi immette sul mercato componenti prive di requisiti essenziali, o con irregolare dichiarazione CE, o privi della stessa si prevede la sanzione pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro; la medesima sanzione si applica a chi installa e utilizza componenti in modo difforme dalla loro destinazione. L'articolo 13 reca norme per la procedure da seguirsi nei casi in cui componenti di interoperabilità, pur muniti di dichiarazione di conformità CE, possano essere inadeguati a soddisfare i requisiti essenziali.

Il Capo IV riguarda la disciplina e la gestione dei sottosistemi. L'Agenzia per la sicurezza ferroviaria, ai sensi dell'articolo 14, autorizza la messa in servizio dei sottosistemi strutturali solo se costruiti e installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali, e verifica che i sottosistemi rispettino le prescrizioni delle STI in tema di gestione e manutenzione. Si applicano a tal fine gli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 162/2007. L'articolo 15 stabilisce che non può essere vietata o limitata la costruzione e messa in servizio di sottosistemi che siano conformi ai requisiti essenziali. L'ar-

articolo 16 reca norme per la verifica della conformità dei sottosistemi alle STI, che deve essere assicurata dai gestori della infrastruttura e dalle imprese ferroviarie, per le parti di rispettiva competenza. L'articolo 17 definisce la procedura per il rilascio della dichiarazione CE di verifica dei sottosistemi, che inizia con la richiesta dall'ente appaltante o dal fabbricante all'organismo notificato competente. La procedura di verifica prende avvio dalla fase di progettazione del sottosistema e prosegue lungo il periodo di costruzione fino al momento della omologazione, che precede l'entrata in servizio. Si prevede la sanzione pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro per chi utilizza nel sistema ferroviario un sottosistema in modo difforme dalla sua destinazione. L'articolo 18 riguarda il mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte di un sottosistema munito di dichiarazione CE; in tal caso, l'Agenzia può chiedere l'effettuazione di verifiche supplementari dandone notizia al Ministero, che a sua volta ne informa la Commissione europea. Ai sensi dell'articolo 19, quando si procede a ristrutturazione di un sottosistema esistente, spetta all'Agenzia – entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione – valutare la necessità di una nuova autorizzazione alla messa in servizio, in relazione alla tutela dei livelli di sicurezza complessiva.

Il Capo V reca la normativa per la messa in servizio dei veicoli, con criteri di autorizzazione diversi in base alla conformità o meno alle STI. L'articolo 20 attribuisce la competenza in materia all'Agenzia per la sicurezza ferroviaria, la cui decisione viene riconosciuta in tutti gli Stati membri. Le decisioni di diniego devono essere motivate, e possono essere oggetto di richiesta di riesame entro un mese; l'Agenzia decide entro i due mesi successivi. In caso di conferma della decisione negativa, il richiedente può fare istanza per un riesame all'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari. Il comma 12 precisa che le autorizzazioni rilasciate prima del 29 luglio 2008 in base ad accordi internazionali (RIC, regolamento internazionale carrozze, e RIV, re-

golamento internazionale veicoli) restano valide. Gli articoli 21 e 22 indicano i criteri e le procedure per l'autorizzazione a messa in servizio di veicoli conformi alle STI e per le eventuali autorizzazioni supplementari. Gli articoli 23 e 24 riguardano i criteri per l'autorizzazione a messa in servizio ed autorizzazioni supplementari dei veicoli non conformi alle STI. Ai fini della prima autorizzazione di tali veicoli – valida solo sulla rete ferroviaria nazionale – si applica la procedura di verifica CE. L'articolo 25 consente l'autorizzazione di tipi di veicoli; l'Agenzia autorizza un veicolo che sia conforme ad altro già autorizzato in uno stato membro, sulla base di una dichiarazione di conformità presentata dal richiedente. L'articolo 26, al fine di facilitare le procedure di autorizzazione per i veicoli non conformi alle STI, fa rinvio alla classificazione delle norme nazionali contenuta nell'Allegato VII dello schema di decreto.

Il Capo VI riguarda gli organismi notificati, prevedendo all'articolo 27 che sia il Ministero dello sviluppo economico a notificare alla Commissione europea ed agli stati membri l'elenco degli organismi competenti per la procedura di conformità delle componenti di interoperabilità e per le verifiche dei sottosistemi. Gli organismi interessati ad essere notificati devono dimostrare il possesso dei requisiti indicati nell'Allegato VIII; alla relativa istruttoria, che comprende una verifica dei laboratori dei quali l'organismo dichiara di avvalersi, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai sensi dell'articolo 28, il riconoscimento viene sospeso per un periodo da uno a sei mesi qualora emergano irregolarità da parte dell'organismo nelle attività di valutazione o di verifica. Ove l'organismo non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione, il riconoscimento viene revocato. La durata del riconoscimento è stabilita dall'articolo 29 in cinque anni, con rinnovo a seguito di richiesta dell'organismo stesso. È affidato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di vigilare sulle attività degli organismi notificati, mediante provvedimenti ispettivi e

con visite a cadenza almeno annuale presso le sedi degli organismi stessi, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. L'articolo 30 pone a carico degli organismi notificati gli oneri finanziari derivanti dall'attività di istruttoria per il riconoscimento e per i successivi controlli. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto, vengono fissate le tariffe relative ai costi sostenuti per le suddette attività (articolo 31).

Il Capo VII detta norme per i registri della rete e dei veicoli. In particolare, l'articolo 32 prevede un sistema di numerazione, mediante l'assegnazione, al momento dell'autorizzazione al servizio di ciascun veicolo ferroviario, di un numero europeo del veicolo (NEV). L'articolo 33 prevede che l'Agenzia per la sicurezza ferroviaria attribuisca a ciascun veicolo autorizzato al servizio un codice di identificazione alfanumerico, che figura in un apposito registro di immatricolazione nazionale, istituito presso l'Agenzia stessa. Il registro potrà essere consultato dalle autorità preposte alla sicurezza, dagli organismi comunitari di regolamentazione, dai gestori delle infrastrutture, dalle imprese ferroviarie, nonché dall'Agenzia ferroviaria europea. L'articolo 34 impone all'agenzia di comunicare all'Agenzia ferroviaria europea ogni mutamento relativo alle autorizzazioni relative a tipi di veicoli, affinché possa essere conseguentemente aggiornato il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati, istituito dall'articolo 34 della direttiva. L'articolo 35 dispone che l'Agenzia debba provvedere alla pubblicazione di un registro della infrastruttura, accessibile dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle altre amministrazioni interessate. L'articolo 36 reca l'abrogazione del d.lgs. n. 163/2007 (Attuazione della direttiva 2004/50/CE), dell'articolo 9 del d.lgs. n. 163/2007 (che regola la messa in servizio in Italia del materiale rotabile già in servizio in altro Stato membro dell'Unione europea), e del decreto ministeriale 11 dicembre 2007. L'articolo 37 reca la clausola di

invarianza finanziaria, precisando che le amministrazioni interessate dovranno provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto con le risorse umane e finanziarie disponibili. Va in proposito ricordato che l'Agenzia per la sicurezza ferroviaria dispone di risorse finanziarie proprie, in base all'articolo 26 del d.gs. n. 162/2007 (il quale ha istituito un apposito fondo che viene alimentato nei limiti della somma di 11.900.000 euro annui). Si segnala inoltre che con una proposta di legge definitivamente approvata il 4 agosto dal Senato (A.S. 2224, Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie), sono state introdotte ulteriori misure finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia. L'articolo 38 prevede infine l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Atto n. 238.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame, recante attuazione della direttiva 2008/63/CE, viene emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008). Non essendo previsto nella direttiva un termine di recepimento, il decreto deve essere

adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, fissato al 29 luglio 2009, e quindi entro il 29 luglio 2010. Poiché lo schema di decreto è stato trasmesso al Parlamento il 27 luglio 2010, e il termine per l'espressione del parere scade il 6 settembre, trova applicazione la norma di cui all'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2008, secondo cui, qualora il suddetto termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di recepimento della direttiva, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

La direttiva 2008/63/CE detta norme in materia di concorrenza nei mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (apparecchi telefonici e telefax), con particolare riferimento ai criteri di allacciamento all'interfaccia della rete pubblica di telecomunicazioni. La disciplina nazionale, che viene interamente sostituita con lo schema di decreto, è attualmente dettata dalla legge n. 109/1991 e dal decreto ministeriale n. 314 del 1992.

Rileva che alcune disposizioni contenute nella direttiva non formano oggetto dello schema di decreto, in quanto già acquisite nell'ordinamento interno. Si tratta delle norme in tema di vigilanza sulla pubblicazione delle specifiche interfaccia di rete da parte degli operatori, già disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 269 del 2001 (recante Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità), e delle norme stabilite all'articolo 2 della direttiva, che impone agli Stati membri che hanno concesso alle imprese diritti speciali o esclusivi di provvedere alla soppressione di tali diritti.

Risultano invece recepite con il provvedimento in esame le disposizioni relative alla qualificazione tecnica richiesta agli operatori economici per le operazioni di allacciamento ed installazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

L'articolo 1, comma 1, dello schema reca le definizioni, riproducendo quelle indicate dall'articolo 1 della direttiva. Il comma 2 stabilisce il diritto degli operatori economici di importare, commercializzare, installare e allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite, nonché di provvedere alla relativa manutenzione. Restano ferme le competenze attribuite agli operatori delle reti di comunicazione elettronica per la costruzione e gestione delle interfacce di rete pubblica, e l'obbligo di pubblicazione delle specifiche tecniche delle interfacce stesse, secondo le previsioni di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 269 del 2001.

L'articolo 2, al comma 1, dispone che i lavori di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature di cui all'articolo 1, comma 1, numero 1), lettera a) – apparecchiature allacciate all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere o ricevere informazioni – devono essere affidati ad imprese abilitate secondo criteri da stabilirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 2. Tale comma prevede appunto che, entro dodici mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro dello sviluppo economico deve emanare – ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge n. 400 del 1988 – un decreto con il quale sono definiti:

i requisiti di qualificazione tecnico-professionale richiesti alle imprese per essere abilitate all'esercizio delle attività indicate al comma 1, e le relative le modalità di accertamento e di valutazione;

le modalità procedurali per il rilascio dell'abilitazione all'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica; i criteri per la costituzione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese abilitate;

la definizione di caratteristiche e contenuti dell'attestazione che l'impresa rilascia al committente al termine dei lavori;

la individuazione dei casi in cui gli utenti possono provvedere autonomamente alle predette attività.

Quanto all'accertamento dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali, la relazione illustrativa sottolinea come tali adempimenti rientrino nell'ambito delle attività istituzionali di competenza degli uffici del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, secondo le previsioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico.

I commi 3 e 4 dell'articolo 2 prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 sia per le attività di installazione, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 1), effettuate in assenza del titolo abilitativo previsto, sia per le dichiarazioni, contenute nell'attestazione rilasciata al committeente, di cui al comma 2, lettera *e*), che

siano difformi rispetto ai lavori svolti. Le sanzioni vengono applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2.

L'articolo 3 reca infine una disposizione abrogativa, specificando peraltro che la normativa vigente (legge n. 109 del 1991 e decreto ministeriale n. 314 del 1992) venga abrogata solo dopo 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo in esame, periodo entro il quale è prevista l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	204
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	209
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 e C. 2219 (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	205
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	210
Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Nuovo testo C. 3472 (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	207
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)</i>	211

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.

Nuovo testo C. 2774.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che dispone la concessione di con-

tributi statali per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo italiano ed europeo. Rileva che l'articolo 1 stabilisce un contributo speciale annuo, a decorrere dal 2010, in favore della Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), nonché un contributo annuo alla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in Firenze. Segnala che i contributi menzionati sono versati dal Ministero per i beni e le attività culturali, cui la SISMEL e la Fondazione Ezio Franceschini trasmettono una relazione sull'impiego dei contributi medesimi. Fa presente che ai sensi degli articoli 2 e 3 sono concessi, rispettivamente, un contributo annuo in favore dell'Istituto storico italiano per il medio evo, ed un contributo annuo in favore del Centro italiano di studi sull'alto medioevo. Evidenzia che l'articolo 4 istituisce l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI) con il compito di curare la pubblicazione, in

edizione critica, dei testi composti in lingua latina in Italia fra il V e il XV secolo, secondo il programma deliberato dalla commissione scientifica e comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali. Rileva che l'articolo 5 reca la copertura finanziaria e l'articolo 6 reca le disposizioni finali stabilendo che gli enti e le istituzioni menzionati possono ricevere contributi da amministrazioni statali, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati. Sottolinea che la disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei « beni culturali »; l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la « promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente. Con riferimento al delineato riparto di competenze, segnala che in talune sentenze costituzionali riguardanti lo sviluppo della cultura (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) la Corte ha affermato che essa corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ». Ravvisa quindi l'opportunità che sia prevista una compartecipazione degli enti locali eventualmente interessati agli oneri finanziari recati dal provvedimento in esame.

Il deputato Mario PEPE (PD) valuta favorevolmente l'indicazione del relatore in ordine ad una eventuale compartecipazione degli oneri recati dal provvedimento da parte degli enti locali, che svolgono un ruolo non secondario in materia di promozione e tutela delle attività culturali. Esprime un convinto apprezzamento all'iniziativa legislativa volta al sostegno della cultura latina dell'alto Medioevo e ritiene opportuno che siano precipuamente valorizzate le edizioni integrali dei testi dell'alto e del basso Medioevo. Avanza peraltro taluni rilievi critici in ordine al possibile rischio che si configurino forme di interferenza dello Stato sugli ambiti di competenza delle autonomie territoriali in tale materia e fa notare che in molte amministrazioni municipali si svolgono

meritorie attività di tutela della cultura latina, quale ad esempio presso il comune di Spoleto, ove è stato istituito un apposito ente di tutela per l'alto Medioevo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) evidenzia l'esigenza che si proceda ad una puntuale verifica in ordine alla possibilità di concentrare in un'unica istituzione nazionale tutti gli enti e le società che perseguono finalità analoghe a quelle cui si riferisce il provvedimento in esame. Ritiene opportuno che i contributi assegnati possano essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti interessati.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD), nel richiamare la previsione dell'articolo 1, comma 3, che prevede la trasmissione al Ministero competente di una relazione sull'utilizzo delle risorse da parte della Società internazionale per lo studio del medioevo latino e della Fondazione Ezio Franceschini, reputa opportuno che siano uniformate le procedure di controllo sull'utilizzo delle risorse riconosciute agli enti contemplati nel testo in esame.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), *relatore*, dichiara di condividere le considerazioni espresse nel corso del dibattito; formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Testo unificato C. 2184 e C. 2219.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, recante norme in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Osserva che l'articolo 1 individua la finalità dell'iniziativa legislativa nella promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità, mediante attività di ricerca, progettazione e realizzazione di veicoli per il trasporto di persone e veicoli commerciali alimentati da idrogeno, prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile, e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. Rileva che l'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. Evidenzia che l'articolo 3 precisa la tipologia degli interventi finanziati mediante il predetto fondo: le attività finalizzate allo studio, progettazione e realizzazione di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinato all'alimentazione dei veicoli; le attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli; l'installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale; la realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli muniti di stazioni di controllo e di ricarica. Sottolinea che l'articolo 4 stabilisce che possono essere destinatari dei finanziamenti le regioni, le province, i comuni, nonché gli enti pubblici e privati impegnati a diffondere l'impiego come carburanti dell'idrogeno e dei combustibili ultrapuliti di nuova generazione. Fa notare che l'articolo 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida per la concessione dei suddetti finanziamenti, con specifico riferimento alla puntuale individuazione delle caratteristiche degli interventi finanziabili, nonché alle modalità di rendicontazione delle spese finanziate da parte dei soggetti beneficiari. Segnala che l'articolo 6 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un comitato di gestione del fondo, che esamina le richieste di finanziamento e definisce una graduatoria di priorità ai fini della ripartizione della dotazione del fondo. Osserva che il comitato è costituito da dieci componenti, di cui due nominati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome; uno dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); uno dall'Unione delle province d'Italia (UPI); i restanti componenti sono di nomina ministeriale. Riferisce che l'articolo 7 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la dotazione del fondo è ripartita tra gli interventi sulla base della graduatoria predisposta dal comitato di cui all'articolo 6, mentre l'articolo 8 dispone che la realizzazione di opere per il trasporto urbano con mezzi di superficie non alimentati da idrogeno prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile può essere sospesa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo massimo di un anno, per lo studio, la progettazione e l'eventuale approvazione delle varianti di progetto finalizzati all'impiego di veicoli aventi la caratteristiche previste dall'articolo 1. sottolinea che l'articolo 8-*bis* prevede che al fine di favorire l'impiego di veicoli non inquinanti, le regioni e gli enti locali promuovono la stipula di apposite convenzioni con le società operanti nel settore del trasporto pubblico locale, in base alle quali si prevede l'impiego sperimentale, per una durata massima di tre anni, dei suddetti veicoli. Rileva quindi che l'articolo 9 reca la copertura degli oneri del provvedimento. Fa notare che il contenuto del provvedimento in esame appare riconducibile alla « tutela dell'ambiente » di cui all'articolo 117, comma 2, lett. s),

della Costituzione, nonché alla materia di legislazione concorrente «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» ex articolo 117, comma 3.

Il deputato Mario PEPE (PD), pur valutando favorevolmente le finalità del provvedimento, esprime evidenti perplessità in ordine alla congruità ed adeguatezza delle risorse assegnate per attuare il sostegno dei piani regionali relativi agli interventi enunciati dall'articolo 3. Fa notare che sarebbe necessario peraltro che le autonomie territoriali attivino un'adeguata programmazione, con cadenza almeno triennale, sulla effettiva realizzazione di opere per il trasporto urbano con mezzi di superficie alimentati da idrogeno prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), *relatore*, ravvisa l'opportunità che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono definite le linee guida per la concessione dei menzionati finanziamenti sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; reputa altresì utile il concerto del ministro dell'agricoltura con il ministro dei trasporti e della navigazione in ordine all'adozione del decreto che definisce le linee guida ai sensi dell'articolo 5 del testo. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Nuovo testo C. 3472.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, che interviene in materia di sostegno allo sviluppo rurale, volto all'individuazione di uno strumento che possa assicurare l'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie già stanziato per il periodo 2007-2013 per le singole Regioni italiane nel quadro dei Piani Regionali di Sviluppo e dunque scongiurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie che prevedono il disimpegno automatico delle somme non utilizzate entro i due anni successivi all'iscrizione in bilancio delle stesse. Riferisce che l'articolo 1 stabilisce che, al fine di assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia dall'Unione europea e di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, i piani finanziari allegati alle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Programma Rete rurale nazionale per il periodo 2007-2013 sono ricondotti ad un unico piano di finanziamento, il cui ammontare è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei predetti programmi. Osserva che per le medesime finalità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, nell'anno 2014, le assegnazioni finanziarie per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle regioni, delle province autonome e della Rete rurale nazionale eccedenti la dotazione finanziaria stabilita da ciascuna decisione della Commissione europea, mediante l'individuazione delle somme non utilizzate da parte delle regioni, delle province autonome e della Rete rurale nazionale. Rileva quindi che l'articolo 2 dispone che l'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul va-

lore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP), fa carico sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime la propria contrarietà sui contenuti del provvedimento in esame, in quanto attraverso l'adozione di un unico piano nazionale di finanziamento il Governo di fatto sembra voler avocare a sé le competenze di programmazione proprie delle Regioni, depotenziando i contenuti dei piani regionali. Osserva peraltro che il testo in esame non prescrive nulla in ordine al necessario profilo del cofinanziamento di Stato e Regioni in tale specifico settore. Esprime pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) avanza la proposta che la Commissione esprima parere contrario sul testo in

esame, in quanto l'articolato appare contraddire i principi del federalismo, alterando le competenze regionali che vengono accentrare presso il Ministero competente. Fa notare che le criticità del settore che il provvedimento intende risolvere derivano principalmente da una non lineare attività svolta dall'Agea. Rileva inoltre che sul contenuto della proposta di legge è stato espresso il parere contrario della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, evidenzia che il testo in esame mira ad attuare una mera unificazione dei programmi regionali affinché possa operare il piano finanziario unico per il recupero delle risorse che altrimenti rischiano di subire l'automatico disimpegno. Precisa che il testo non incide in alcun modo sulla programmazione regionale che viene comunque salvaguardata.

Davide CAPARINI (LNP), *presidente*, ritenendo utile approfondire ulteriormente i contenuti del provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo (Nuovo testo C. 2774).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2774, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante la concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo;

considerato che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» è riconducibile alla legislazione concorrente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia uniformata per tutte le istituzioni destinatarie di contributi la rendicontazione dei contributi medesimi ed il vincolo dell'impiego esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una compartecipazione degli enti locali eventualmente interessati agli oneri finanziari recati dal provvedimento in esame.

ALLEGATO 2

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (Testo unificato C. 2184 e C. 2219).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2184 e C. 2214, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica;

considerato che il testo in oggetto contempla previsioni eterogenee che incidono sulla competenza concorrente Stato-regioni in ordine ai diversi profili afferenti alla ricerca scientifica e tecnologica ed al sostegno all'innovazione per i settori produttivi, cui si riferisce l'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono definite le linee guida per la concessione dei menzionati finanziamenti, con particolare riferimento alla puntuale individuazione delle caratteristiche degli interventi finanziabili, nonché alle modalità di rendicontazione delle spese finanziate da parte dei soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 5, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il menzionato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, oltre che di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ALLEGATO 3

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (Nuovo testo C. 3472).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di propria competenza, la proposta di legge C. 3472, recante disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera;

considerato che le disposizioni in oggetto intervengono in materia di sostegno allo sviluppo rurale, al fine di individuare uno strumento che possa assicurare l'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie già stanziare per il periodo 2007-2013 per le singole Regioni italiane nel quadro dei Piani Regionali di Sviluppo e consentire pertanto la non applicazione delle norme comunitarie che prevedono il disimpegno automatico delle somme non utilizzate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata delle previsioni di cui all'articolo 1, al fine di evitare che la prevista adozione di un programma nazionale in luogo dei programmi regionali comporti l'insorgere di eventuali criticità giuridiche, tecniche e gestionali che, anche in ragione di eventuali contenziosi, producano ulteriori rallentamenti nell'utilizzo delle risorse non utilizzate;

b) valuti la Commissione di merito, alla luce delle previsioni comunitarie secondo cui ad ogni programma corrisponde un organismo pagatore, l'opportunità di verificare se le previsioni in esame non pregiudichino l'operatività degli organismi pagatori regionali, con il rischio di alimentare un complessivo aumento dei costi amministrativi;

c) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di precisare che siano comunque salvaguardate le prerogative costituzionali riconosciute alle Regioni in materia di agricoltura.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale. Atto n. 241 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	212
ALLEGATO (<i>Proposta di parere presentata dai relatori</i>)	216
Comunicazioni del Presidente	215
AVVERTENZA	215

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 9.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale.

Atto n. 241.

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2010.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore*, sottolineando l'intenso lavoro svolto nelle ultime due gior-

nate con l'altro relatore, illustra i principali contenuti della proposta di parere a firma congiunta (*vedi allegato*), che contiene alcune condizioni e osservazioni, nelle quali si tiene conto anche degli elementi emersi nel corso delle audizioni tenutesi nella giornata di ieri. Sottolinea, in primo luogo, l'essenzialità dello schema di decreto in esame, che segna l'avvio di un percorso, già iniziato con la riforma del Titolo V, che dovrà seguire una *ratio* normativa e contenutistica tale da condurre alla definizione di un nuovo assetto di *governance*, che possa rispondere alle effettive esigenze di autonomia e di specificità proprie di Roma capitale. In tale ottica il provvedimento in esame, come considerato nella premessa alla proposta di parere, rappresenta il primo schema di decreto di un processo che dovrà condurre alla definizione non solo di un nuovo assetto organizzativo e di governo di Roma capitale, ma anche e soprattutto di poteri, funzioni, risorse finanziarie e strumenti di raccordo interistituzionale con altri enti territoriali. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, sottolinea l'importanza di

una tempistica congruente, rispetto al percorso intrapreso, di alcuni degli aspetti contenuti nel provvedimento in esame, che dovranno ricollegarsi all'adozione dello schema di decreto che disciplinerà i poteri e le funzioni. In questo senso deve leggersi la prima condizione del parere che, modificando l'articolo 3, comma 4, subordina l'adozione da parte dell'Assemblea capitolina del regolamento sulle funzioni e dello statuto di Roma capitale all'entrata in vigore del citato decreto legislativo.

Con riferimento alle circoscrizioni di decentramento di Roma capitale, previste dal medesimo articolo 3, comma 5, secondo periodo, si propone di elevare da 12 a 15 il numero massimo delle stesse, al fine di tener conto delle condizioni demografiche e delle particolari specificità dimensionali, favorendone così l'autonomia amministrativa e finanziaria. In ordine alla decadenza dei consiglieri, che, come previsto dal comma 7 del medesimo articolo, dovrà essere disciplinata dallo statuto, si propone di limitare l'attivazione dell'istituto alle sole ipotesi di ingiustificata assenza alle sedute e non anche alle relative votazioni. Inoltre, sempre in relazione all'articolo 3, al fine di assicurare un costante monitoraggio e controllo delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, si propone, al comma 8, che tali attività siano affidate ad organismi posti in posizione di autonomia rispetto alla Giunta capitolina. Inoltre, nell'ottica di una maggiore trasparenza e controllo democratico dell'attività di governo si propone altresì, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 3, che lo statuto possa prevedere strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, al fine di promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma capitale e i cittadini.

Passando all'articolo 4, con particolare riferimento alla questione della partecipazione del sindaco di Roma alle riunioni del Consiglio dei ministri si prospetta, sostituendo interamente il comma 2, la possibilità che il sindaco possa essere udito nelle riunioni del Consiglio medesimo, nelle quali siano previsti argomenti ine-

renti alle funzioni conferite a Roma capitale. In relazione al numero massimo di componenti della Giunta capitolina, si propone poi, intervenendo sul successivo articolo 7 dello schema di decreto, di rendere più esplicito il riferimento al limite, previsto all'articolo 47, comma 1, del TUEL. Per quanto attiene alla concentrazione in capo alla Giunta del potere regolamentare in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, disposto dal comma 7 del medesimo articolo 4 si prospetta di subordinare l'esercizio di tale potere, allo statuto di Roma capitale, che deve essere adottato dall'Assemblea capitolina, in relazione all'esercizio delle funzioni conferite a Roma capitale con appositi decreti legislativi. Relativamente alla procedura d'urgenza, prevista dal comma 10, si propone che il sindaco possa attivare detta procedura al fine di evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza dell'Assemblea capitolina possa recare grave pregiudizio alla regolarità ed al buon andamento dell'azione amministrativa.

Per quanto riguarda l'articolo 5, si prevede la soppressione del comma 2, che attualmente nel testo recato dallo schema prevede un tetto alla corresponsione dei rimborsi dell'ente nei confronti dei lavoratori dipendenti privati. Tale soppressione è volta ad evitare che i rimborsi eccedenti il tetto medesimo (vale a dire l'importo dell'indennità consiliare) vengano posti a carico del datore di lavoro. Precisa, inoltre, che la soppressione comporta il mantenimento del regime dei permessi retribuiti attualmente vigente. Con riferimento all'indennità di funzione disciplinata dai commi 4 e 5 si propongono alcune modifiche dirette ad uniformare le modalità di determinazione del suo ammontare, prevedendo che tale indennità sia stabilita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina. In particolare, per i consiglieri l'indennità ad essi spettante dovrà avere carattere onnicomprensivo.

Ulteriori modifiche, sulle quali per esigenze di sintesi non si sofferma, concernono infine la disciplina transitoria.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), *relatore*, confermando la significatività del lavoro svolto, che ha permesso di superare molti punti critici consentendo l'elaborazione di una proposta di parere a firma congiunta (*vedi allegato*), ritiene comunque necessario esporre due elementi problematici che non vengono risolti nella proposta medesima.

Il primo aspetto concerne la permanenza nel testo dell'istituto della supplenza, che, come già sottolineato nella seduta di ieri, è suscettibile di incidere sull'assetto diarchico degli organi comunali come disegnato dalla legge n. 81 del 1993; rileva, tuttavia, come tale criticità sia in parte attenuata dai poteri e dalle funzioni che verranno assegnati a Roma capitale, il cui carattere paralegislativo può giustificare un rafforzamento del ruolo dell'organo legislativo comunale, vale a dire il Consiglio, rispetto al sindaco.

Il provvedimento continua poi, pur in presenza delle modifiche proposte, ad essere connotato da una povertà contenutistica che ne avrebbe forse reso più opportuno un raccordo con il successivo schema di decreto che disciplinerà i poteri di Roma capitale, data la innegabile connessione che sussiste tra disciplina degli organi di governo e attribuzione delle relative funzioni.

Ritiene, in ogni caso, che il lavoro svolto, anche con la presenza attiva del Governo, consenta di proseguire nel processo attuativo.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) sottolinea come la Commissione si trovi ad esaminare un contenitore che appare sostanzialmente vuoto, in quanto si sta costruendo la disciplina di Roma capitale senza alcun vero contenuto, rinviando la disciplina sostanziale, vale a dire i poteri e le risorse, ad un successivo decreto. Ritiene che si tratti di un modo di legiferare schizofrenico, determinato dalla

imminente scadenza della ricorrenza del 20 settembre. Non condivide inoltre numerosi aspetti di fondo del provvedimento, quali ad esempio l'aumento del numero delle circoscrizioni, delle quali andrebbe invece proposta l'abolizione, nonché la nuova disciplina delle indennità in assenza di una contestuale normativa che definisca poteri e funzioni dell'Assemblea. Qualora poi si consideri la regolamentazione proposta in merito alla giustificata assenza dalle sedute, appare evidente come il provvedimento rischi di creare un nuovo status di privilegiati. Tutti questi elementi di criticità dello schema di decreto non appaiono, a suo avviso, risolti o attenuati dalla proposta di parere.

Il senatore Lucio Alessio d'UBALDO (PD) nell'apprezzare il lavoro svolto dai relatori, osserva come tuttavia il provvedimento in esame appaia invasivo dell'autonomia statutaria del comune, con particolare riguardo all'istituto del decentramento. Ricorda come nei precedenti decenni la questione del rafforzamento del decentramento comunale sia stata oggetto di costante attenzione da parte di numerose forze politiche, per cui non si può pensare di intervenire ora determinandone un ridimensionamento. In presenza delle complesse situazioni che si ravvisano nei macromunicipi del comune di Roma la competenza gestionale deve pertanto rimanere nella piena autonomia dell'ente, evitando intrusioni normative volte a limitarla con un intervento che, nell'attuare il federalismo, comprime le autonomie territoriali interne al territorio di Roma capitale.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che il termine di presentazione di ulteriori proposte di parere, ovvero di proposte di modifica alla proposta presentata dai relatori, è fissato per le ore 18 della giornata odierna.

La seduta termina alle 10.30.

Comunicazioni del Presidente.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che giovedì 7 ottobre 2010, alle ore 15.30, presso la Sala del Mappamondo, si svolgerà il Seminario sul tema « *Fabbisogni standard e decisioni di finanza pubblica nell'attuazione del federalismo fiscale* ».

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale (Atto n. 241).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale», approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 18 giugno 2010;

rilevato che:

lo schema di decreto reca una attuazione parziale della delega, in quanto disciplina esclusivamente l'autonomia statutaria, gli organi di governo e lo *status* degli amministratori di Roma capitale;

in base a quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, della legge n. 42 del 2009, nel decreto disciplinante lo status dei membri dell'Assemblea capitolina avrebbero dovuto essere previsti anche il raccordo istituzionale ed il coordinamento tra Roma capitale e gli altri enti territoriali, che invece non è riportato nel presente schema;

la delega dovrà pertanto essere completata con riguardo gli altri criteri e principi recati dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, in particolare per ciò che attiene alla specificazione delle nuove funzioni amministrative di Roma capitale, all'assegnazione di nuove risorse, ai raccordi istituzionali con lo Stato, la Regione e la Provincia, nonché ai principi generali per l'attribuzione a Roma capitale di un proprio patrimonio;

sotto un profilo sistematico sarebbe risultato più opportuno dar corso all'attuazione della delega regolamentando prima le nuove funzioni di Roma capitale e solo successivamente disciplinando le procedure che presiedono al funzionamento dell'ente e al regime giuridico ed economico dei membri elettivi e di quelli degli organi di governo;

considerato che:

l'attuazione dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 richiede una disciplina normativa articolata e complessa, che ha indotto il legislatore a prevedere l'emanazione di più decreti legislativi;

lo schema all'esame costituisce l'avvio di tale percorso di adempimento istituzionale della nuova disciplina che deriva dal riformato titolo V della Costituzione, che a quasi un decennio dalla sua entrata in vigore non ha ancora ricevuto attuazione;

sotto questo profilo il provvedimento delinea un nuovo assetto della *governance* di Roma capitale che realizza il primo effettivo riconoscimento delle peculiarità della capitale dello Stato, cui si dovrà dar seguito con gli ulteriori decreti legislativi previsti dalla disciplina di delega,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «L'Assemblea capitolina» siano aggiunte le seguenti: «, dopo l'entrata in

vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera *a*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, »;

2) all'articolo 3, comma 5, primo periodo, le parole « del presente decreto » siano sostituite dalle seguenti: « del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera *a*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, »;

3) all'articolo 3, comma 5, secondo periodo, le parole: « in numero non superiore a dodici » siano sostituite dalle seguenti: « in numero non superiore a quindici, favorendone l'autonomia amministrativa e finanziaria »;

4) all'articolo 3, comma 6, secondo periodo, dopo le parole « se ottiene per due volte » siano inserite le seguenti: « , in altrettante sedute consiliari, »;

5) all'articolo 3, comma 7, le parole: « e dalle relative votazioni » siano soppresse;

6) all'articolo 3, comma 8, dopo le parole « monitoraggio e controllo, » siano aggiunte le seguenti « da affidare ad organismi posti in posizione di autonomia rispetto alla Giunta capitolina, »;

7) all'articolo 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 9. Lo statuto prevede strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, al fine di promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma capitale e i cittadini »;

8) all'articolo 4, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

« 2. Il Sindaco di Roma capitale può essere udito nelle riunioni del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma capitale. »;

9) all'articolo 4, comma 4, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « 4. Il Sindaco di Roma capitale nomina, entro il limite massimo di cui al comma 3, i componenti della Giunta capitolina, tra

cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla nomina »;

10) all'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, siano aggiunte, in fine, le parole: « nell'ambito di Roma capitale »;

11) all'articolo 4, il comma 7 sia sostituito dal seguente: « 7. Lo statuto, in relazione all'esercizio delle funzioni conferite a Roma capitale con gli appositi decreti legislativi, stabilisce i criteri per l'adozione da parte della Giunta di propri regolamenti in merito all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità »;

12) all'articolo 4, comma 10, le parole: « o la puntuale attuazione delle linee programmatiche di mandato » siano sostituite dalle seguenti: « o di evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza dell'Assemblea capitolina possa recare grave pregiudizio alla regolarità ed al buon andamento dell'azione amministrativa »;

13) all'articolo 5, il comma 2 sia soppresso;

14) all'articolo 5, il comma 4 sia sostituito dal seguente: « 4. Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina e gli Assessori componenti della giunta capitolina hanno diritto di percepire una indennità di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa »;

15) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, dopo le parole: « percepire una indennità » sia aggiunta la seguente: « onnicomprensiva »;

16) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, dopo le parole: « Ministro del-

l'economia e delle finanze, » siano aggiunte le seguenti: « sentita l'Assemblea capitolina, »;

17) all'articolo 5, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 6. Si applica l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente. »;

18) all'articolo 7, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole « ed il numero degli Assessori resta fissato nell'ambito del limite massimo previsto dall'articolo 47, comma 1, ultima parte, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

19) all'articolo 7, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente: « 3-bis. La disposi-

zione di cui all'articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, si applica a decorrere dalla prima elezione dell'Assemblea capitolina successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

20) all'articolo 7, sia soppresso il comma 4;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, si valuti l'opportunità di riconsiderare nell'ambito del disegno di legge A.S. 2259, relativo alla cosiddetta « Carta delle autonomie locali », la questione del numero dei consiglieri di Roma capitale e delle città metropolitane, nonché l'introduzione di un limite agli oneri a carico degli enti locali per i permessi retribuiti degli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti;

b) con riferimento all'articolo 7, comma 1, appare opportuno, al fine di evitare incertezze in sede interpretativa, richiamare espressamente le disposizioni di legge applicabili agli organi di Roma capitale e ai loro componenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo	219
--	-----

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente PALMIZIO. — Intervengono per la RAI la dottoressa Camilla Paccagnini e il dottor Daniele Mattaccini.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE segnala la necessità di ottenere chiarimenti circa le caratteristiche del programma proposto dalla Comunità mediterranea dei trasporti con la domanda n. 6331, già accolta nella seduta del 21 luglio 2010.

La Sottocommissione decide quindi di accantonare la domanda e di dare man-

dato alla RAI di apportare al calendario le necessarie modifiche.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per l'accesso alla trasmissione « 10 minuti di » per il mezzo televisivo, relativamente al periodo 4 ottobre al 5 novembre 2010.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 220

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 15 settembre 2010. — Presi-
denza del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si
è riunito dalle ore 14.10 alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del vicepresidente e del segretario generale della Federazione autonoma degli agenti, subagenti, rappresentanti ed intermediari di commercio e servizi in attività e pensionati aderente alla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (FEDERAGENTI – C.I.S.A.L.), dottor Luca Gaburro e dottor Fulvio De Gregorio (*Svolgimento e conclusione*)

221

Mercoledì 15 settembre 2010. – Presidenza della vicepresidente Carmen MOTTA.

La seduta comincia alle 10.10.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del vicepresidente e del segretario generale della Federazione autonoma degli agenti, subagenti, rappresentanti ed intermediari di commercio e servizi in attività e pensionati aderente alla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (FEDERAGENTI – C.I.S.A.L.), dottor Luca Gaburro e dottor Fulvio De Gregorio.

(Svolgimento e conclusione).

La deputata Carmen MOTTA, *vicepresidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Luca GABURRO, *vicepresidente della Federazione autonoma degli agenti, subagenti, rappresentanti ed intermediari di commercio e servizi in attività e*

pensionati aderente alla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (FEDERAGENTI – C.I.S.A.L.), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Fulvio DE GREGORIO, *segretario generale della FEDERAGENTI – C.I.S.A.L.*, integra la relazione svolta, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni la deputata Carmen MOTTA, *vicepresidente*, alla quale replicano il dottor Luca GABURRO, *vicepresidente della FEDERAGENTI – C.I.S.A.L.* e il dottor Fulvio DE GREGORIO, *segretario generale della FEDERAGENTI – C.I.S.A.L.*

La deputata Carmen MOTTA, *vicepresidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 10.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del professor Luca Antonini, presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) (*Seguito dell'esame e conclusione*) 223

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 224

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta inizia alle 9.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del professor Luca Antonini, presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche

mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che è presente anche il professor Ernesto Longobardi, coordinatore del gruppo di lavoro della COPAFF sugli interventi speciali per la perequazione infrastrutturale e la soppressione dei trasferimenti statali. Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al professor Luca Antonini.

Il professor Luca ANTONINI, *presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, e, successivamente, il professor Ernesto Longobardi, *coordinatore del gruppo di lavoro sugli interventi speciali per la perequazione infrastrutturale e la soppressione dei trasferimenti statali*, rispondono alle domande già poste nella seduta del 28 luglio 2010, e a quelle ulteriori formulate da

Maurizio Leo, *presidente*, dal senatore Giuliano BARBOLINI (PD), dalla senatrice Maria Ida GERMONTANI (FLI), dal deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD) e dal senatore Gianpiero DE TONI (IdV).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato il professor Antonini e il professor Longobardi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.50 alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in merito all'opzione formulata dal deputato Luciano Ciochetti	3
Comunicazioni del Presidente in merito all'accertamento del subentrante al dimissionario deputato Luciano Ciochetti	4

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi (Doc. IV-bis, n. 1) (<i>Esame e rinvio</i>)	5
<i>ERRATA CORRIGE</i>	9

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. C. 3624 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	21
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale. Atto n. 241 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	11
<i>ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla Commissione)</i>	22
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali. Testo base C. 3351 Rossa e C. 197 Murgia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti)</i>	24
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa ed abb. (Parere alla IX Commissione)	19
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	25
AVVERTENZA	20
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
<i>ALLEGATO (Subemendamenti)</i>	30
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo. Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, di rappresentanti dell'Associazione magistrati della Corte dei conti, dell'Unione delle Camere penali italiane, dell'Associazione nazionale forense e dell'Associazione dirigenti giustizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29
AVVERTENZA	29
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. C. 3624 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	33
<i>ALLEGATO (Emendamento)</i>	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
IV Difesa	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Variazione nella composizione della Commissione	35
5-03386 Gidoni: Sulle ripercussioni economiche e industriali derivanti dal ridimensionamento delle previste acquisizioni di velivoli Eurofighter Typhoon	35
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	38
5-03387 Ruggia: Sulla durata del corso di formazione degli allievi marescialli dell'Esercito	36
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	39
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'acquisizione del sistema d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame del documento conclusivo (<i>Esame e rinvio</i>)	36
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di documento conclusivo)</i>	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
V Bilancio, tesoro e programmazione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. Atto n. 241 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	98

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni <i>standard</i> di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	122
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Nuovo testo C. 3403 (Parere alla IX Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	104
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Nuovo testo C. 3472 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. Atto n. 241 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	116
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	116
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03388 Fluvi: Emanazione del provvedimento attuativo della normativa sulla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA	124
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	130
5-03389 Fugatti: Acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di Unicredit da parte della Banca centrale di Libia e della <i>Libyan Investment Authority</i>	125
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	131
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini	126
RISOLUZIONI:	
7-00383 Soglia: Garanzia fideiussoria richiesta ai concessionari del gioco « Bingo » (<i>Discussione e rinvio</i>)	126
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito (COM 2010) 289 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
Variatione nella composizione della Commissione	133
5-02980 De Torre: Raccolta di dati sulla presenza di alunni con cittadinanza non italiana nell'a.s. 2009/10	134
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	147
5-02993 Ghizzoni: Sbocchi lavorativi del diploma di istruzione professionale in Produzioni industriali e artigianali, articolazione Industria	134
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	148

5-02997 Zazzera: Riconoscimento della professionalità degli insegnanti abilitati in informatica nell'ambito del riordino delle classi di concorso	
5-03018 Gatti: Riconoscimento della professionalità degli insegnanti abilitati in informatica nell'ambito del riordino delle classi di concorso	135
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	149
5-03015 De Pasquale: Sugli interventi necessari per la sicurezza degli edifici scolastici del comune di Campi Bisenzio (FI)	136
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	150
5-03043 Coscia: Sulla soppressione di 68 classi « a tempo pieno » nella città di Roma	136
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	151
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri, C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano (<i>Esame e rinvio</i>)	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	154
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 234 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	154
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Atto n. 238 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	156
INTERROGAZIONI:	
5-03202 Misiti: Tempi di realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'aeroporto Sant'Anna di Crotona	157
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	161
5-03234 Lo Presti: Mancata erogazione alle aziende di trasporto operanti nelle regioni Friuli Venezia-Giulia e Sicilia del contributo statale a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali, relativo agli esercizi 2008 e 2009	158
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	162
5-03282 Zazzera: Disagi conseguenti all'assenza del servizio Eurostar nelle tratte ferroviarie che servono la regione Puglia	158
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	163
5-03295 Trappolino: Futuri sviluppi dell'aeroporto internazionale Sant'Egidio di Perugia ..	159
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	164
5-03321 Laratta: Disservizi ferroviari nelle stazioni di Cosenza e di Paola (Cosenza) e scarsa puntualità nel servizio di trasporto passeggeri da Cosenza verso Paola	159
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	165

5-03331 Biasotti: Disagi per le imprese nazionali conseguenti alle decisioni assunte da Ferrovie dello Stato in ordine al trasporto ferroviario di merci pericolose	160
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	167
X Attività produttive, commercio e turismo	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
ERRATA CORRIGE	169
XI Lavoro pubblico e privato	
RISOLUZIONI:	
Variazioni nella composizione della Commissione	171
7-00364 Moffa: Iniziative concernenti le vittime dell'esposizione all'amianto nello stabilimento Goodyear di Cisterna di Latina (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00089)	171
ALLEGATO (Risoluzione approvata dalla Commissione)	184
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sull'ordine dei lavori	175
Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def. (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio)	175
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (Seguito dell'esame e rinvio)	180
Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. C. 3541 Fedriga (Seguito dell'esame e rinvio)	180
Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro. C. 473 Anna Teresa Formisano (Seguito dell'esame e rinvio)	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	185
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	185
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	188
AVVERTENZA	187
XIII Agricoltura	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 (Rilievi alla XII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Espressi rilievi)	189
ALLEGATO (Proposta di rilievi presentata dal relatore e approvata dalla Commissione)	192

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Atto n. 237 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	191
AVVERTENZA	191
ERRATA CORRIGE	191

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	193
Sui lavori della Commissione	194
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	194
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	195
Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia. Nuovo testo C. 3472 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	196

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE. Atto n. 234 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	198
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Atto n. 238 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	204
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	209
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 e C. 2219 (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	205
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	210
Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Nuovo testo C. 3472 (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	207
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	211

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale. Atto n. 241 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	212
ALLEGATO (<i>Proposta di parere presentata dai relatori</i>)	216
Comunicazioni del Presidente	215
AVVERTENZA	215

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (*Sottocommissione permanente per l'accesso*)

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo	219
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del vicepresidente e del segretario generale della Federazione autonoma degli agenti, subagenti, rappresentanti ed intermediari di commercio e servizi in attività e pensionati aderente alla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (FEDERAGENTI – C.I.S.A.L.), dottor Luca Gaburro e dottor Fulvio De Gregorio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	221

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione del professor Luca Antonini, presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 12,40



16SMC0003690